SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 152° - Numero 159

# GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 11 luglio 2011 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

*La* **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

*La* **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

## AVVISO AL PUBBLICO

**Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in via Principe Umberto, 4 è stato trasferito nella nuova sede di Piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma**

## AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

## SOMMARIO

**Ministero dell'economia e delle finanze**



**Ministero della salute**



**SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 167**

**Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali**

# LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 14 giugno 2011, n. **104**.

**Attuazione della direttiva 2009/15/CE relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 2009/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime (rifusione);

Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009, ed in particolare gli articoli da 1 a 5, e l'allegato A;

Visto il regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativo alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi (rifusione);

Visto il decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, attuativo della direttiva 94/57/CE e della direttiva 97/58/CE, come modificato dal decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 169;

Visto il decreto legislativo 11 agosto 2003, n. 275, che ha modificato il decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, in attuazione della direttiva 2001/105/CE, che ha emendato la direttiva 94/57/CE;

Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616;

Visto il regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, che istituisce un Comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (comitato COSS) e recante modifica dei regolamenti in materia di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 giugno 2011;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

*Oggetto*

1. Il presente decreto legislativo disciplina il rapporto tra l'Amministrazione e gli organismi da questa preposti all'ispezione, al controllo ed alla certificazione delle navi battenti bandiera italiana, ai fini della conformità alle convenzioni internazionali sulla sicurezza in mare e sulla prevenzione dell'inquinamento marino, perseguendo inoltre l'obiettivo della libera prestazione dei servizi.

2. Il presente decreto fissa le condizioni in base alle quali l'Amministrazione, nel rispetto dei principi della non discriminazione e dell'efficacia dell'azione amministrativa:

*a)* autorizza un organismo riconosciuto al rilascio dei certificati statutari per proprio conto, nonché ad eseguire le ispezioni e i relativi controlli;

*b)* affida in tutto o in parte ad un organismo riconosciuto le ispezioni e i controlli di cui al comma 1, riservandosi il potere di rilascio dei relativi certificati.

Art. 2.

*Definizioni*

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

*a)* nave: la nave di bandiera italiana che rientri nel campo di applicazione delle convenzioni internazionali;

*b)* nave battente bandiera di uno Stato membro: una nave registrata in uno Stato membro e battente bandiera di uno Stato membro conformemente alla legislazione di quest'ultimo. Le navi che non corrispondono a questa definizione sono equiparate alle navi battenti bandiera di un Paese terzo;

*c)* ispezioni e controlli: ispezioni e controlli che sono obbligatori in forza delle convenzioni internazionali;

*d)* convenzioni internazionali: le convenzioni di seguito indicate, unitamente ai protocolli, ai successivi emendamenti e relativi codici obbligatori:

1) la Convenzione internazionale del 1° novembre 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS 74), resa esecutiva con legge 23 maggio 1980, n. 313, e con legge 4 giugno 1982, n. 488, che ha approvato il successivo protocollo del 17 febbraio 1978, ad eccezione del capo XI-2 del relativo allegato;

2) la Convenzione internazionale del 5 aprile 1966 sulla linea di carico (LL66), resa esecutiva in Italia con decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1968, n. 777, entrato in vigore il 21 luglio 1968, e successivi emendamenti del 1971 e 1979, resi esecutivi in Italia con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1984, n. 968;

3) la Convenzione internazionale del 2 novembre 1973 per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi (MARPOL 73/78), ratificata con legge 29 settembre 1980, n. 662, e, per quanto riguarda il protocollo del 1978, con legge 4 giugno 1982, n. 438, entrata in vigore in Italia il 2 ottobre 1983;

*e)* organismo: un soggetto giuridico ed i soggetti da esso controllati e collegati, che svolgono compiti rientranti nel campo di applicazione del presente decreto;

*f)* organismo riconosciuto: qualsiasi organismo riconosciuto ai sensi del regolamento (CE) n. 391/2009;

*g)* autorizzazione: l'atto con il quale, ai sensi del presente decreto, l'Amministrazione delega ad un organismo riconosciuto il rilascio dei certificati statutari delle navi, nonché ad eseguire le ispezioni ed i relativi controlli;

*h)* affidamento: l'atto con il quale, ai sensi del presente decreto, l'Amministrazione delega in tutto o in parte ad un organismo riconosciuto l'effettuazione dei controlli e delle ispezioni finalizzati al rilascio dei certificati statutari delle navi, riservandosi il potere di rilascio dei relativi certificati;

*i)* certificato statutario: il certificato rilasciato dallo Stato o, per suo conto, da un organismo riconosciuto conformemente alle convenzioni internazionali;

*l)* norme e procedure: le prescrizioni fissate da un organismo riconosciuto per la progettazione, la costruzione, l'equipaggiamento, la manutenzione e il controllo tecnico delle navi;

*m)* certificato di classe: il documento rilasciato da un organismo riconosciuto che certifica l'idoneità delle navi a determinati impieghi o servizi secondo le norme e procedure fissate e rese pubbliche dall'organismo stesso;

*n)* Amministrazione: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con riferimento alla convenzione sulla salvaguardia della vita umana in mare ed alla convenzione sulla linea di carico, ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con riferimento alla convenzione sulla prevenzione dell'inquinamento del mare da navi;

*o)* autorità marittime locali: gli uffici locali in conformità alle attribuzioni loro conferite dall'articolo 17 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

*p)* certificato di sicurezza radio per navi da carico: il certificato introdotto dal protocollo del 1988 che modifica la convenzione sulla salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS), adottato dall'Organizzazione marittima internazionale (IMO).

Art. 3.

*Adempimento degli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali*

1. L'Amministrazione, nell'esercizio delle proprie responsabilità e nell'adempimento degli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali, dà adeguata esecuzione alle norme riguardanti le ispezioni ed i controlli delle navi ed il rilascio dei certificati statutari, nonché dei certificati di esenzione a norma delle suddette convenzioni internazionali.

2. L'Amministrazione opera secondo le pertinenti disposizioni dell'allegato e dell'appendice della risoluzione A.847 (20) dell'IMO, relativa alle Linee guida per assistere gli Stati di bandiera nell'attuazione degli strumenti IMO.

Art. 4.

*Autorizzazione*

1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per i profili di competenza, ove non provveda direttamente al rilascio e al rinnovo dei certificati statutari, autorizza gli organismi riconosciuti che ne fanno domanda e che sono in possesso dei requisiti fissati in materia dal presente decreto, al rilascio ed al rinnovo dei certificati statutari e ad eseguire le ispezioni ed i relativi controlli.

Art. 5.

*Affidamento*

1. Fatto salvo quanto disposto dal comma 2, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per i profili di competenza, ove non provveda ad effettuare direttamente le ispezioni e i controlli relativi al rilascio dei certificati statutari, affida i suddetti compiti di ispezione e controllo ai fini del rilascio dei certificati statutari agli organismi riconosciuti che ne fanno domanda e che sono in possesso dei requisiti fissati in materia dal presente decreto, riservandosi il potere di rilascio dei certificati stessi.

2. Il Ministero dello sviluppo economico effettua le ispezioni ed i controlli ai fini del rilascio del certificato di sicurezza radioelettrica per navi da carico e, per quanto di competenza, ai fini del rilascio del certificato di sicurezza passeggeri.

3. I certificati statutari per i quali i compiti di ispezione e controllo sono stati dati in affidamento ai sensi del comma 1 sono rilasciati in Italia direttamente dall'Amministrazione, per il tramite delle autorità marittime locali e, all'estero, per il tramite delle autorità consolari.

4. L'organismo riconosciuto affidato ai sensi del comma 1 fornisce i dati relativi agli accertamenti tecnici effettuati all'Amministrazione che, ai sensi del comma 3, provvede al rilascio dei relativi certificati statutari, previa verifica delle risultanze degli accertamenti stessi e ferma restando la possibilità di ispezione.

Art. 6.

*Limitazione del numero degli organismi e trattamento reciproco*

1. L'Amministrazione, quando agisce in applicazione degli articoli 4 e 5, autorizza o affida ad un organismo riconosciuto, che presenti istanza ai sensi dell'articolo 8, lo svolgimento delle funzioni di cui agli articoli 4 e 5, fatte salve le disposizioni degli articoli 7 e 9. L'amministrazione può, in funzione di motivate esigenze, limitare il numero degli organismi da essa autorizzati o affidati.
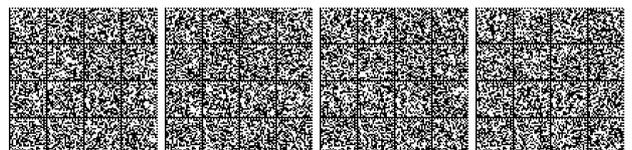
Art. 7.

*Accordi di autorizzazione e di affidamento*

1. L’Amministrazione, prima di autorizzare gli organismi riconosciuti ai sensi dell’articolo 4 o di affidare ad essi i compiti di ispezione e controllo ai sensi dell’articolo 5, stipula un accordo scritto con i suddetti organismi che definisce gli specifici compiti e funzioni dell’organismo stesso e che contiene:

*a)* le disposizioni dell’appendice II della risoluzione A.739 (18) dell’IMO, come emendata dalla risoluzione MSC.280 (81) dell’IMO sulle linee guida per il rilascio delle autorizzazioni a favore di organismi che agiscono per conto dell’Amministrazione, sulla base dell’ allegato, alle appendici e agli altri elementi del documento dell’IMO MSC/Circular 710 e MEPC/Circular 307 sul modello di accordo per il rilascio di autorizzazioni a favore di organismi che operano per conto dell’Amministrazione;

*b)* la disposizione secondo cui l’Amministrazione, condannata da un organo giurisdizionale a seguito di sentenza definitiva o di giudizio arbitrale a risarcire il danno derivante da dolo o colpa imputabile ai servizi dell’organismo, ha diritto a un indennizzo da parte dell’organismo nella misura pari ai danni ad esso imputabili;

*c)* le disposizioni per un controllo periodico da parte dell’Amministrazione o di un ente imparziale designato da quest’ultima sull’attività che l’organismo riconosciuto ed autorizzato svolge per suo conto, come stabilito dall’articolo 9;

*d)* le disposizioni relative alla possibilità di ispezioni dettagliate a campione delle navi;

*e)* le disposizioni per la comunicazione obbligatoria e per la pubblicazione sul sito web dell’organismo delle informazioni pertinenti sulla propria flotta classificata, su trasferimenti, modifiche, sospensioni e ritiri della classe, come stabilito dall’articolo 10.

2. Il primo rilascio, da parte dell’organismo riconosciuto ed autorizzato, dei certificati di esenzione è soggetto all’approvazione dell’Amministrazione.

3. L’Amministrazione fornisce alla Commissione europea informazioni dettagliate sul rapporto funzionale instaurato ai sensi del comma 1 con gli organismi riconosciuti.

Art. 8.

*Modalità e condizioni per l’autorizzazione e l’affidamento*

1. L’organismo riconosciuto, per essere autorizzato ai sensi dell’articolo 4 ovvero affidato ai sensi dell’articolo 5, deve:

*a)* redigere ed aggiornare, in lingua italiana o inglese, le norme e le procedure applicabili, di cui all’articolo 2, lettera *l)*, nonché le istruzioni e i modelli di rapporto;

*b)* avere una rappresentanza con personalità giuridica nel territorio dello Stato italiano.

2. L’organismo riconosciuto che intende chiedere l’autorizzazione di cui all’articolo 4 o l’affidamento di cui all’articolo 5, presenta, in duplice copia, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apposita istanza corredata da:

*a)* testo in lingua italiana o inglese delle norme, con le relative interpretazioni, regolamenti, istruzioni e modelli di rapporto, emanate ed applicate ai fini dello svolgimento delle attività per le quali sono chiesti l’autorizzazione o l’affidamento;

*b)* documentazione comprovante l’istituzione di una rappresentanza con personalità giuridica nel territorio dello Stato italiano.

3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, di concerto con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare per i profili di competenza, adotta i provvedimenti di autorizzazione e di affidamento entro il termine di centottanta giorni dalla data di ricevimento delle istanze.

Art. 9.

*Verifiche*

1. L’Amministrazione verifica che gli organismi che agiscono per suo conto in autorizzazione o in affidamento svolgano efficacemente le funzioni per le quali sono stati delegati, a soddisfazione dell’Amministrazione stessa.

2. Ai fini delle verifiche di cui al comma 1, l’Amministrazione può effettuare le ispezioni di cui all’articolo 7, comma 1, lettera *d)*, e valuta le informazioni acquisite ai sensi dell’articolo 10.

3. L’Amministrazione effettua le verifiche di cui al comma 1 periodicamente e almeno ogni due anni e trasmette alla Commissione europea e agli altri Stati membri una relazione sui risultati delle verifiche effettuate, entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui queste sono state effettuate.

4. L’Amministrazione, nell’ambito degli adempimenti degli obblighi in materia di ispezioni quale Stato di approdo, comunica alla Commissione europea e agli altri Stati membri i casi in cui ha accertato il rilascio di certificati statutari validi, da parte di organismi riconosciuti operanti per conto di uno Stato di bandiera a navi non conformi ai requisiti pertinenti delle convenzioni internazionali, oppure i casi di eventuali difetti di navi aventi un certificato di classe valido, relativi ad elementi oggetto del certificato, e ne informa lo Stato di bandiera interessato. Le predette comunicazioni sono effettuate solo per i casi di navi che rappresentano una minaccia grave per la sicurezza e per l’ambiente o che rivelano un comportamento particolarmente negligente da parte degli organismi riconosciuti. L’organismo riconosciuto è informato in merito ai casi in questione al momento dell’ispezione iniziale, in modo che esso possa adottare immediatamente appropriate misure di adeguamento.

5. L’Amministrazione verifica che le navi battenti bandiera italiana siano costruite e mantenute in efficienza conformemente ai requisiti in materia di scafo, macchinari e impianti elettrici e di controllo fissati da un organismo riconosciuto.

6. L'Amministrazione coopera con gli organismi riconosciuti autorizzati ed affidati nello sviluppo di norme e procedure degli organismi stessi. Gli organismi riconosciuti autorizzati ed affidati sono consultati dall'Amministrazione ai fini di un'interpretazione coerente delle convenzioni internazionali.

Art. 10.

*Informazioni*

1. Al fine di consentire all'Amministrazione le opportune verifiche ai sensi dell'articolo 9, l'organismo riconosciuto che sia stato autorizzato o affidato, entro i termini stabiliti negli accordi di cui all'articolo 7, informa l'Amministrazione del lavoro svolto per suo conto ed in particolare:

*a)* trasmette una copia di ogni certificato rilasciato e, in caso di ispezione iniziale, il rapporto di ispezione;

*b)* trasmette tutte le informazioni relative alle assegnazioni, ai trasferimenti, alle modifiche, alle sospensioni o alle revoche di classe;

*c)* informa su deficienze o inadeguatezze riscontrate nelle navi certificate;

*d)* fornisce un elenco recante le date e i luoghi delle visite periodiche e di rinnovo;

*e)* garantisce l'accesso, su richiesta, a tutti i piani e i documenti inclusi i rapporti d'ispezione per il rilascio dei certificati;

*f)* comunica, anche attraverso la pubblicazione sul proprio sito web, tutte le informazioni pertinenti in merito alla flotta iscritta nella sua classe, ai trasferimenti, alle modifiche, alle sospensioni o alle revoche di classe, indipendentemente dalla bandiera battuta dalle navi. Tali informazioni sono inviate anche alla Commissione europea;

*g)* comunica elettronicamente alla banca dati comune delle ispezioni utilizzata dagli Stati membri per l'attuazione della direttiva 2009/16/CE, relativa al controllo da parte dello Stato di approdo, e pubblica sul proprio sito web le seguenti informazioni relative alla propria flotta classificata: trasferimenti, modifiche, sospensioni e revoche della classe, comprese informazioni sulle visite scadute ma non effettuate, mancata applicazione delle raccomandazioni, prescrizioni di classe, condizioni o restrizioni operative relative alle navi della loro classe, indipendentemente dalla bandiera battuta dalle navi;

*h)* invia gli aggiornamenti relativi alla documentazione di cui all'articolo 8, comma 2, lettera *a)*;

*i)* fornisce l'elenco degli ispettori autorizzati che svolgono i servizi di certificazione statutaria e prestano la loro attività alle esclusive dipendenze dell'organismo;

*l)* fornisce, su richiesta, ogni altra informazione utile ai fini della valutazione del lavoro svolto per conto dell'Amministrazione.

2. L'Amministrazione può richiedere le informazioni di cui al comma 1 anche in formato elettronico.

Art. 11.

*Sospensione e revoca dell'autorizzazione o dell'affidamento*

1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, quando ritiene che un organismo riconosciuto non possa più essere affidato o autorizzato a svolgere per suo conto i compiti ad esso delegati, sospende, con decreto, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per i profili di competenza, l'autorizzazione o l'affidamento, previa contestazione all'organismo dei relativi motivi e fissando un termine di trenta giorni per ricevere eventuali elementi giustificativi e controdeduzioni.

2. La sospensione può essere giustificata anche da motivi di grave rischio per la sicurezza o per l'ambiente. In tale caso, l'Amministrazione adotta il provvedimento di sospensione, prescindendo dalla contestazione di cui al comma 1.

3. Nel caso in cui l'Amministrazione proceda alla sospensione di cui al comma 1 perché ritiene che l'organismo autorizzato o affidato non svolga più con efficacia ed in modo soddisfacente le funzioni ad esso delegate, essa indica nel provvedimento di sospensione i modi e i termini entro i quali l'organismo dovrà ottemperare per risolvere le carenze contestate nel provvedimento stesso. Decorso inutilmente il termine stabilito nel provvedimento di sospensione, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per i profili di competenza, revoca l'autorizzazione o l'affidamento.

4. Il Ministero delle infrastrutture e trasporti, con decreto di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, revoca l'autorizzazione ovvero l'affidamento in caso di revoca del riconoscimento di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 391/2009.

5. L'Amministrazione comunica immediatamente alla Commissione europea e agli altri Stati membri i provvedimenti di sospensione e di revoca di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, indicandone le motivazioni.

Art. 12.

*Spese per il rilascio dell'autorizzazione e per l'affidamento*

1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinate, sulla base del costo effettivo del servizio reso, le tariffe a carico degli organismi richiedenti per la copertura delle spese connesse con le procedure di autorizzazione o affidamento, ivi comprese le verifiche presso gli organismi istanti, nonché quelle per il rilascio dei certificati. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità di versamento delle tariffe medesime.

Art. 13.

*Abrogazioni*

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati:

*a)* il decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, e successive modificazioni;

*b)* il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 1° dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 29 dicembre 2000, recante determinazione delle modalità di presentazione delle istanze di autorizzazione e di affidamento da parte degli organismi riconosciuti.

Art. 14.

*Disposizioni transitorie e finali*

1. Fermo l'obbligo di conformarsi al presente decreto, gli organismi riconosciuti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, risultano autorizzati e affidati dall'Amministrazione, mantengono l'autorizzazione e l'affidamento già rilasciati.

2. Gli organismi riconosciuti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, risultano autorizzati e affidati dall'Amministrazione, continuano ad operare sulle navi di bandiera italiana non rientranti nel campo di applicazione delle convenzioni internazionali limitatamente a quelle già da essi certificate alla suddetta data.

3. L'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, n. 340, non si applica alle navi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a)*, relativamente alle convenzioni internazionali di cui dello stesso articolo 2, comma 1, lettera *d)*.

Art. 15.

*Clausola di invarianza*

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. L'amministrazione provvede all'esecuzione dei compiti affidati con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblca italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 giugno 2011

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MATTEOLI, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

FRATTINI, *Ministro degli affari esteri*

ALFANO, *Ministro della giustizia*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

PRESTIGIACOMO, *Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*

ROMANI, *Ministro dello sviluppo economico*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

---

NOTE

AVVERTENZA:

— Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

— Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee (GUCE).

*Note alle premesse:*

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— La direttiva 2009/15/CE è pubblicata nella G.U.U.E. 28 maggio 2009, n. L 131.

— Il testo degli articoli da 1 a 5 e dell'allegato A della legge 4 giugno 2010, n. 96, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 25 giugno 2010, n. 146, S.O., così recita:

«Capo I — Disposizioni generali sui procedimenti per l'adempimento degli obblighi comunitari. — Art. 1 *(Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie).* — 1.Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di recepimento indicato in ciascuna delle direttive elencate negli allegati A e B, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle medesime direttive. Per le direttive elencate negli allegati A e B, il cui termine di recepimento sia già scaduto ovvero scada nei tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della
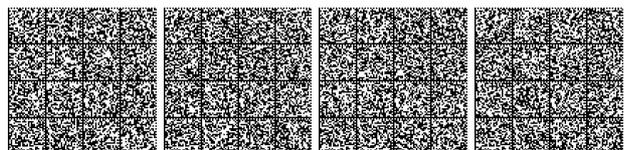
presente legge, il Governo è delegato ad adottare i decreti legislativi di attuazione entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge. Per le direttive elencate negli allegati A e B, che non prevedono un termine di recepimento, il Governo è delegato ad adottare i decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva.

3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate nell'allegato B, nonché, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 8 scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti dai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.

4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive che comportino conseguenze finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui all'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Su di essi è richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni.

5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 6.

6. I decreti legislativi, relativi alle direttive elencate negli allegati A e B, adottati, ai sensi dell'art. 117, quinto comma, della Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, si applicano alle condizioni e secondo le procedure di cui all'art. 11, comma 8, della legge 4 febbraio 2005, n. 11.

7. Il Ministro per le politiche europee, nel caso in cui una o più deleghe di cui al comma 1 non risultino esercitate alla scadenza del termine previsto, trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una relazione che dà conto dei motivi addotti a giustificazione del ritardo dai Ministri con competenza istituzionale prevalente per la materia. Il Ministro per le politiche europee, ogni sei mesi, informa altresì la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sullo stato di attuazione delle direttive da parte delle regioni e delle province autonome nelle materie di loro competenza, secondo modalità di individuazione delle stesse da definire con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

8. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B, ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.

Art. 2 *(Princìpi e criteri direttivi generali della delega legislativa)*. — 1. Salvi gli specifici princìpi e criteri direttivi stabiliti dalle disposizioni di cui ai capi II e III, e in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'art. 1 sono informati ai seguenti princìpi e criteri direttivi generali:

*a)* le amministrazioni direttamente interessate provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative, secondo il principio della massima semplificazione dei procedimenti e delle modalità di organizzazione e di esercizio delle funzioni e dei servizi;

*b)* ai fini di un migliore coordinamento con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti modificazioni alle discipline stesse, fatti salvi i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie oggetto di delegificazione;

*c)* al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000 euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledono o espongono a pericolo interessi costituzionalmente protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongono a pericolo o danneggiano l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che recano un danno di particolare gravità. Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non superiore a 150.000 euro è prevista per le infrazioni che ledono o espongono a pericolo interessi diversi da quelli indicati nei periodi precedenti. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate nella presente lettera sono determinate nella loro entità, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse egli agisce. Entro i limiti di pena indicati nella presente lettera sono previste sanzioni identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi. Nelle materie di cui all'art. 117, quarto comma, della Costituzione, le sanzioni amministrative sono determinate dalle regioni;

*d)* eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei decreti legislativi recanti le norme necessarie per dare attuazione alle direttive, nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive stesse; alla relativa copertura, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede a carico del fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183;

*e)* all'attuazione di direttive che modificano precedenti direttive già attuate con legge o con decreto legislativo si procede, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva modificata;

*f)* nella predisposizione dei decreti legislativi si tiene conto delle eventuali modificazioni delle direttive comunitarie comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;

*g)* nella predisposizione dei decreti legislativi, relativi alle direttive elencate negli allegati A e B, si tiene conto delle esigenze di coordinamento tra le norme previste nelle direttive medesime e quanto stabilito dalla legislazione vigente, con particolare riferimento alla normativa in materia di lavoro e politiche sociali, per la cui revisione è assicurato il coinvolgimento delle parti sociali interessate, ai fini della definizione di eventuali specifici avvisi comuni e dell'acquisizione, ove richiesto dalla complessità della materia, di un parere delle stesse parti sociali sui relativi schemi di decreto legislativo;

*h)* quando si verificano sovrapposizioni di competenze tra amministrazioni diverse o comunque sono coinvolte le competenze di più amministrazioni statali, i decreti legislativi individuano, attraverso le più opportune forme di coordinamento, rispettando i princìpi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri enti territoriali, le procedure per salvaguardare l'unitarietà dei processi decisionali, la trasparenza, la celerità, l'efficacia e l'economicità nell'azione amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili;

*i)* quando non sono di ostacolo i diversi termini di recepimento, sono attuate con un unico decreto legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o che comunque comportano modifiche degli stessi atti normativi.
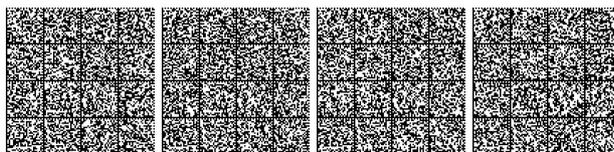
Art. 3 *(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie)*. — 1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme comunitarie nell'ordinamento nazionale, il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive comunitarie attuate in via regolamentare o amministrativa, ai sensi delle leggi comunitarie vigenti, o in regolamenti comunitari pubblicati alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali non sono già previste sanzioni penali o amministrative.

2. La delega di cui al comma 1 è esercitata con decreti legislativi adottati ai sensi dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia. I decreti legislativi si informano ai princìpi e criteri direttivi di cui all'art. 2, comma 1, lettera *c)*.

3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al presente articolo sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione del parere da parte dei competenti organi parlamentari con le modalità e nei termini previsti dai commi 3 e 8 dell'art. 1.

Art. 4 *(Oneri relativi a prestazioni e a controlli)*. — 1. In relazione agli oneri per prestazioni e per controlli, si applicano le disposizioni dell'art. 9, commi 2 e 2-*bis*, della legge 4 febbraio 2005, n. 11.

Art. 5 *(Delega al Governo per il riordino normativo nelle materie interessate dalle direttive comunitarie)*. — 1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con le modalità e secondo i princìpi e criteri direttivi di cui all'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui all'art. 1, comma 1, della presente legge, testi unici o codici di settore delle disposizioni dettate in attuazione delle deleghe conferite dalla presente legge per il recepimento di direttive comunitarie, al fine di coordinare le medesime con le altre norme legislative vigenti nelle stesse materie. Qualora i testi unici o i codici di settore riguardino princìpi fondamentali nelle materie di cui all'art. 117, terzo comma, della Costituzione o in altre materie di interesse delle regioni, i relativi schemi di decreto legislativo sono sottoposti al parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nonché al parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

2. I testi unici e i codici di settore di cui al comma 1 riguardano materie o settori omogenei. Le disposizioni contenute nei testi unici o nei codici di settore non possono essere abrogate, derogate, sospese o comunque modificate, se non in modo esplicito mediante l'indicazione puntuale delle disposizioni da abrogare, derogare, sospendere o modificare.».

«Allegato A (Art. 1, commi 1 e 3).

2007/33/CE del Consiglio, dell'11 giugno 2007, relativa alla lotta ai nematodi a cisti della patata e che abroga la direttiva 69/465/CE.

2008/72/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi (Versione codificata).

2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare (rifusione).

2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (Versione codificata).

2008/120/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (Versione codificata).

2008/124/CE della Commissione, del 18 dicembre 2008, che limita la commercializzazione delle sementi di talune specie di piante foraggere, oleaginose e da fibra alle sementi ufficialmente certificate "sementi di base" o "sementi certificate" (Versione codificata).

2009/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime (rifusione).

2009/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, sull'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati (rifusione).

2009/143/CE del Consiglio, del 26 novembre 2009, che modifica la direttiva 2000/29/CE per quanto riguarda la delega dei compiti di analisi di laboratorio.

2009/145/CE della Commissione, del 26 novembre 2009, che prevede talune deroghe per l'ammissione di ecotipi e varietà vegetali tradizionalmente coltivati in particolari località e regioni e minacciati dall'erosione genetica, nonché di varietà vegetali prive di valore intrinseco per la produzione vegetale a fini commerciali ma sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari e per la commercializzazione di sementi di tali ecotipi e varietà.».

— Il regolamento (CE) n. 391/2009 è pubblicato nella G.U.U.E. 28 maggio 2009, n. L 131.

— Il decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 agosto 1998, n. 201.

— Il decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 169 è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 giugno 2000, n. 145.

— Il decreto legislativo 11 agosto 2003, n. 275, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 8 ottobre 2003, n. 234.

— La legge 5 giugno 1962, n. 616 (Sicurezza della navigazione e della vita umana in mare), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 5 luglio 1962, n. 168.

— Il regolamento (CE) n. 2099/2002 è pubblicato nella G.U.C.E. 29 novembre 2002, n. L 324.

*Note all'art. 2:*

— La legge 23 maggio 1980, n. 313 (Adesione alla convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare, con allegato, aperta alla firma a Londra il 1° novembre 1974, e sua esecuzione), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 luglio 1980, n. 190, S.O.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1968, n. 777 (Esecuzione della convenzione internazionale sulla linea di massimo carico, adottata a Londra il 5 aprile 1966), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 13 luglio 1968, n. 176, S.O.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1984, n. 968, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 gennaio 1985, n. 24.

— La legge 29 settembre 1980, n. 662, è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 23 ottobre 1980, n. 292, S.O.

— La legge 4 giugno 1982, n. 438, è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 15 luglio 1982, n. 193, S.O.

— Per il regolamento (CE) n. 391/2009 si vedano le note alle premesse.

— Il testo dell'art. 17 del Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 aprile 1942, n. 93, ed. speciale, e aggiornato dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 30 novembre 2007, n. 279, S.O. così recita:

«Cod. nav. Art. 17 *(Attribuzioni degli uffici locali)*. — Il direttore marittimo esercita le attribuzioni conferitegli dal presente codice, dalle altre leggi e dai regolamenti.

Il capo del compartimento, il capo del circondario e i capi degli altri uffici marittimi dipendenti, oltre le attribuzioni conferite a ciascuno di essi dal presente codice, dalle altre leggi e dai regolamenti, esercitano, nell'ambito delle rispettive circoscrizioni, tutte le attribuzioni amministrative relative alla navigazione e al traffico marittimo, che non siano specificatamente conferite a determinate autorità.».

*Note all'art. 10:*

— La direttiva 2009/16/CE è pubblicata nella G.U.U.E. 28 maggio 2009, n. L 131.

*Note all'art. 11:*

— Il testo dell'art. 7 del regolamento (CE) n. 391/2009, citato nelle note alle premesse, così recita:

«Art. 7 — 1. La Commissione revoca il riconoscimento di un organismo:

*a)* se il mancato rispetto in forma ripetuta e grave dei criteri minimi fissati nell'allegato I o dei suoi obblighi a norma del presente regolamento è tale da costituire una minaccia inaccettabile per la sicurezza o per l'ambiente;

*b)* se le mancate prestazioni in materia di sicurezza e di prevenzione dell'inquinamento sono, in forma ripetuta e grave, tali da costituire una minaccia inaccettabile per la sicurezza o per l'ambiente;

*c)* se impedisce o ostacola ripetutamente la valutazione da parte della Commissione;

*d)* se non paga le ammende e/o le penalità di mora di cui all'art. 6, paragrafi 1 e 2; o

*e)* se cerca di ottenere la copertura finanziaria o il rimborso delle ammende inflittegli ai sensi dell'art. 6.

2. Ai fini delle lettere *a)* e *b)* del paragrafo 1, la Commissione decide sulla base di tutte le informazioni disponibili, ed in particolare in base:

*a)* ai risultati della propria valutazione dell'organismo riconosciuto interessato, a norma dell'art. 8, paragrafo 1;

*b)* alle relazioni presentate dagli Stati membri a norma dell'art. 10 della direttiva 2009/15/CE;

*c)* alle analisi dei sinistri in cui sono state coinvolte navi classificate dagli organismi riconosciuti;

*d)* ad ogni eventuale ripetersi delle deficienze di cui all'art. 6, paragrafo 1, lettera *a)*;

*e)* alla misura in cui è colpita la flotta classificata dall'organismo riconosciuto; e

*f)* all'inefficacia dei provvedimenti di cui all'art. 6, paragrafo 2.

3. La revoca del riconoscimento è decisa dalla Commissione, di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro, secondo la procedura di regolamentazione di cui all'art. 12, paragrafo 3, e dopo aver dato all'organismo riconosciuto interessato la possibilità di presentare le proprie osservazioni.».

*Note all'art. 13:*

— Per il decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, si vedano le note alle premesse.

*Note all'art. 14:*

— Il testo dell'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, n. 340 (Riordinamento del Registro Italiano navale), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 maggio 1947, n. 116, e ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561, così recita:

«Art. 3. L'Amministrazione statale può, con decreto del Ministro per la marina mercantile, per le navi e i galleggianti destinati alla navigazione marittima, e del Ministro per i trasporti per le navi ed i galleggianti destinati alla navigazione interna, affidare agli istituti autorizzati a norma dell'art. 1 le operazioni o funzioni attinenti all'accertamento e al controllo delle condizioni di navigabilità, all'assegnazione della linea di massimo carico, alla stazzatura delle navi, alla sicurezza delle navi mercantili e della vita umana in mare, alla prevenzione ed estinzione degli incendi a bordo, e, in genere, al controllo tecnico sulle costruzioni navali e all'esercizio della navigazione.».

**11G0147**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 maggio 2011, n. **105**.

**Recepimento dell'accordo sindacale relativo al biennio economico 2008-2009, riguardante il personale della carriera prefettizia.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, recante disposizioni in materia di rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia, a norma dell'articolo 10 della legge 28 luglio 1999, n. 266;

Visto l'articolo 26 del citato decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, che disciplina il procedimento negoziale per la regolamentazione di alcuni aspetti del rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia, ai fini della stipulazione di un accordo i cui contenuti sono recepiti in un decreto del Presidente della Repubblica;

Viste le disposizioni di cui all'articolo 27 del citato decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, che dispongono che la procedura negoziale intercorra tra una delegazione di parte pubblica ed una delegazione sindacale rappresentativa del personale della carriera prefettizia;

Atteso che, secondo quanto previsto dal citato articolo 27 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, le organizzazioni sindacali rappresentative del personale della carriera prefettizia sono individuate con decreto del Ministro per la funzione pubblica secondo i criteri generali in materia di rappresentatività sindacale stabiliti per il pubblico impiego;

Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione 22 luglio 2008, con il quale è stata individuata la delegazione sindacale che partecipa al procedimento negoziale per la definizione dell'accordo relativo al biennio economico 2008-2009 riguardante il personale della carriera prefettizia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2008, n. 105, di recepimento dell'accordo sindacale relativo al quadriennio normativo 2006-2009 ed al biennio economico 2006-2007, riguardante il personale della carriera prefettizia;

Visti i decreti del Ministro dell'interno in data 27 marzo 2006 e 28 marzo 2007, adottati in attuazione degli articoli 10 e 20 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), che ha stanziato le risorse per i miglioramenti economici del personale in regime di diritto pubblico per il biennio 2008 – 2009 (articolo 3, comma 144), nonché, a decorrere dal 2008, l'ulteriore somma di 9 milioni di euro per il contratto della carriera prefettizia relativo al biennio 2008 – 2009 (articolo 3, comma 149);

Tenuto conto che all'esito delle trattative riguardanti la procedura negoziale prevista dall'articolo 29 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, per il biennio economico 2008-2009, veniva definita una bozza di ipotesi di accordo contenente un'intesa tecnica per la distribuzione delle risorse corrispondenti ai tassi di inflazione programmata del medesimo biennio, pari al 3,2 per cento, nonché le ulteriori risorse stanziate dal citato articolo 3, comma 149, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Visto l'articolo 9, comma 4, primo periodo, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, intervenuto nelle more della sottoscrizione dell'ipotesi di accordo, che ha stabilito che "i rinnovi contrattuali del personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni per il biennio 2008 – 2009 ed i miglioramenti economici del rimanente personale in regime di diritto pubblico per il medesimo biennio non possono, in ogni caso, determinare aumenti retributivi superiori al 3,2 per cento" e che, conseguentemente, ha determinato la necessità di predisporre una nuova ipotesi di accordo;

Atteso che in data 20 aprile 2011 è stata sottoscritta dalla delegazione di parte pubblica e dalle organizzazioni sindacali SI.N.PRE.F. (Sindacato Nazionale dei

Funzionari Prefettizi), S.N.A.DI.P. - CISAL (Sindacato Nazionale Autonomo Dirigenti Prefettizi), F.P.I. - CISL l'"ipotesi di accordo" relativa al biennio 2008-2009, con la quale sono state distribuite le risorse corrispondenti ai tassi di inflazione programmata del medesimo biennio, pari al 3,2 per cento;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 maggio 2011, con la quale è stata approvata, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, previa verifica delle compatibilità finanziarie ed in assenza delle osservazioni di cui al citato articolo 29, comma 3, la predetta ipotesi di accordo;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

*Campo di applicazione*

1. Ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, il presente decreto si applica al personale appartenente alla carriera prefettizia.

Art. 2.

*Decorrenza e durata*

1. Il presente decreto concerne gli aspetti economici ed è valido per il periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2009.

Art. 3.

*Stipendio tabellare*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2008 lo stipendio tabellare è stabilito per ciascuna qualifica della carriera prefettizia nei seguenti importi annui lordi per tredici mensilità:

prefetto: 91.772,02;

viceprefetto: 60.743,51;

viceprefetto aggiunto: 43.714,09.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2009 lo stipendio tabellare di cui al comma 1 è rideterminato per ciascuna qualifica della carriera prefettizia nei seguenti importi annui lordi per tredici mensilità:

prefetto: € 94.478,00;

viceprefetto: € 62.534,00;

viceprefetto aggiunto: € 45.003,00;

3. Gli importi di cui al presente articolo comprendono ed assorbono le somme corrisposte ai sensi delle disposizioni vigenti a titolo di indennità di vacanza contrattuale per il biennio economico 2008 – 2009.

4. Lo stipendio tabellare di cui ai commi precedenti contiene ed assorbe l'indennità integrativa speciale negli importi di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316. Il conglobamento dell'indennità integrativa speciale nello stipendio tabellare non modifica le modalità di determinazione della base di calcolo in atto del trattamento pensionistico anche con riferimento all'articolo 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e non ha effetti diretti o indiretti sul trattamento economico complessivo fruito dal personale in servizio all'estero in base alle vigenti disposizioni.

Art. 4.

*Fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato*

1. Il fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316, ferme restando le modifiche ed integrazioni successivamente intervenute, continua ad essere definito con le modalità ivi indicate ed è alimentato dalle seguenti ulteriori risorse finanziarie:

€ 38,66 lordi mensili pro capite dal 1° gennaio 2009 per tredici mensilità.

2. Le risorse del fondo di cui al comma 1 eventualmente non utilizzate alla fine dell'esercizio finanziario sono riassegnate all'anno successivo.

Art. 5.

*Retribuzione di posizione*

1. La retribuzione di posizione - parte fissa è stabilita nei seguenti importi annui lordi per tredici mensilità: a decorrere dal 1° gennaio 2009:

*a)* posizioni funzionali della qualifica di prefetto: € 24.212,00;

*b)* posizioni funzionali della qualifica di viceprefetto: € 13.792,00;

*c)* posizioni funzionali della qualifica di viceprefetto aggiunto: € 7.226,00.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2009 la retribuzione di posizione, correlata alle posizioni funzionali individuate con il decreto del Ministro dell'interno in data 27 marzo 2006 e successive modifiche e integrazioni, è rideterminata, nelle componenti parte fissa e parte variabile, nei seguenti importi annui lordi per tredici mensilità:

*a)* posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera *a)*: € 37.083,00;

*b)* posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera *b)*: € 32.093,00;

*c)* posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera *c)*: € 25.886,00;

*d)* posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera *d)*: € 24.426,00;

*e)* posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera *e)*: € 19.916,00;

*f)* posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera *f)*: € 16.006,00;

*g)* posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera *g)*: € 11.870,00.

3. Ai funzionari della carriera prefettizia, per il periodo intercorrente tra la data di conseguimento della qualifica superiore, e quella del conferimento dell'incarico con-

nesso alla nuova qualifica, competono la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato nelle misure minime previste per la qualifica acquisita, salvo recupero delle maggiori somme corrisposte in caso di mancato superamento del corso.
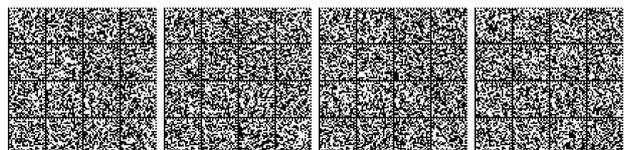
4. Ai funzionari prefettizi comandati o collocati fuori ruolo ai sensi dell'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, ai quali non vengano corrisposti emolumenti accessori a qualsiasi titolo, spetta la retribuzione di posizione nella misura corrispondente a quella di cui alle lettere *b)*, *e)* e *g)* del comma 2 in relazione alla qualifica rivestita. Qualora i predetti emolumenti vengano corrisposti in misura inferiore agli importi relativi alle predette lettere a titolo di retribuzione di posizione, il Ministero dell'interno eroga la differenza, a valere sulle risorse del fondo.

5. Ai funzionari prefettizi comandati o collocati fuori ruolo ai sensi dell'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, all'atto del rientro è comunque assicurata, nell'ambito delle disponibilità del fondo e senza oneri aggiuntivi, la retribuzione di posizione nella misura minima prevista per la qualifica posseduta, nelle more del conferimento dell'incarico e, comunque, per un periodo massimo di due mesi.

6. Nel caso di avvicendamento negli incarichi di viceprefetto vicario e di capo di gabinetto secondo quanto previsto dall'articolo 7 del decreto ministeriale 3 dicembre 2003, l'Amministrazione provvede al conferimento di un nuovo incarico, ove possibile di fascia corrispondente a quella posseduta, assicurando, comunque, il mantenimento del trattamento accessorio in godimento per un periodo non superiore a tre mesi, nell'ambito delle disponibilità del fondo e senza oneri aggiuntivi.

7. Per i funzionari che ricoprono incarichi di particolare rilevanza previsti dall'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, individuati nell'articolo 4 del decreto del Ministro dell'interno in data 27 marzo 2006 e successive modifiche e integrazioni, la retribuzione di posizione è rideterminata, nelle componenti parte fissa e parte variabile, nei seguenti importi annui lordi per tredici mensilità:

a decorrere dal 1° gennaio 2009:

incarichi ricompresi nella posizione funzionale *a)*: € 40.786,00;

incarichi ricompresi nella posizione funzionale *b)*: € 35.298,00;

incarichi ricompresi nella posizione funzionale *d)*: € 26.630,00;

incarichi ricompresi nella posizione funzionale *e)*: € 21.711,00;

incarichi ricompresi nella posizione funzionale *f)*: € 17.289,00.

8. In caso di modifica del decreto del Ministro dell'interno in data 27 marzo 2006 e successive modifiche e integrazioni, le misure della retribuzione di posizione, correlate alla ridefinizione delle posizioni funzionali, sono determinate in sede di accordi decentrati a livello centrale nell'ambito delle disponibilità del fondo e senza oneri aggiuntivi, entro valori annui lordi per tredici mensilità ricompresi negli importi minimo e massimo indicati nel comma 2 del presente articolo.

9. Al funzionario prefettizio, per l'espletamento degli incarichi individuati dal decreto del Ministro dell'interno in data 27 marzo 2006 e successive modifiche e integrazioni, compete comunque un unico trattamento economico accessorio. Nei casi di temporaneo conferimento di un ulteriore o diverso incarico, nei casi di sostituzione a norma dell'articolo 10 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, per periodi non inferiori a tre mesi, nonché in quelli di conferimento temporaneo di incarico riconducibile a posizione funzionale superiore, limitatamente al periodo di espletamento degli stessi, la misura del trattamento accessorio è definita in sede di accordi decentrati a livello centrale nell'ambito delle disponibilità del fondo e senza oneri aggiuntivi.

### Art. 6.

*Retribuzione di risultato*

1. Il Ministro dell'interno, con proprio decreto, all'inizio di ogni anno determina gli importi spettanti come retribuzione di risultato, da erogare mensilmente per tredici mensilità ai funzionari prefettizi, ivi compresi quelli in servizio presso il Commissariato dello Stato della regione Siciliana, il Rappresentante dello Stato nella regione Sardegna, la Commissione di coordinamento della Valle d'Aosta ed il Commissariato del Governo per la regione Friuli-Venezia Giulia, tenendo conto delle risorse disponibili e degli obiettivi raggiunti nell'anno precedente, in relazione alle diverse qualifiche, per entrambi gli anni 2008 e 2009, nel rispetto dei seguenti parametri:

*a)* per i prefetti: fino a un massimo di 100;

*b)* per i viceprefetti: fino a un massimo di 75;

*c)* per i viceprefetti aggiunti: fino a un massimo di 50.

2. La misura della retribuzione di risultato verrà definita in sede di accordi decentrati a livello centrale, tenuto conto del sistema di valutazione di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139 e, in caso di modifica del decreto del Ministro dell'interno in data 27 marzo 2006 e successive modifiche ed integrazioni entro valori annui lordi per tredici mensilità ricompresi negli importi minimo e massimo indicati nel decreto di cui al comma 1 del presente articolo, nell'ambito delle disponibilità del fondo e senza oneri aggiuntivi.

### Art. 7.

*Trattamento economico dei consiglieri*

1. Il trattamento economico dei consiglieri di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, durante il periodo del corso di formazione e di tirocinio operativo e fino alla nomina alla qualifica di viceprefetto aggiunto è determinato in misura pari all'ottanta per cento dello stipendio tabellare della predetta qualifica, per tredici mensilità.
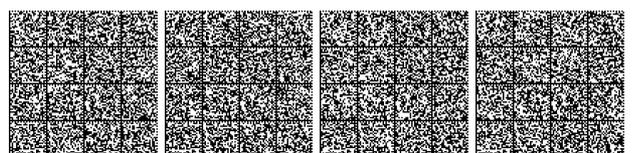
Art. 8.

*Effetti del nuovo trattamento economico*

1. Le misure del trattamento economico risultanti dall'applicazione degli articoli 3 e 5 hanno effetto sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennità di fine rapporto, sull'assegno alimentare, sull'equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.

2. I benefici economici risultanti dall'applicazione degli articoli 3 e 5 sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi previsti al personale comunque cessato dal servizio con diritto a pensione nel periodo di vigenza del biennio economico 2008 - 2009. Agli effetti dell'indennità di fine rapporto, nonché di quella prevista dall'articolo 2122 del codice civile si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Art. 9.

*Proroga di efficacia di norme*

1. Al personale di cui all'articolo 1 continuano ad applicarsi, ove non in contrasto con il presente decreto, le norme stabilite dai precedenti decreti di recepimento degli accordi.

Art. 10.

*Copertura finanziaria*

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, pari ad euro 16.443.742 per l'anno 2011 ed euro 5.253.545 a decorrere dall'anno 2012, si provvede:

*a)* per l'anno 2011, quanto ad euro 8.488.818, a valere sulle disponibilità in conto residui, all'uopo conservate, sul capitolo 3027 "Fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti del personale delle Amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo, ivi compreso il personale militare e quello dei Corpi di polizia"; quanto ad euro 3.710.515 a valere sulle risorse iscritte sullo stato di previsione della spesa del Ministero dell'Interno relative all'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 3, comma 144, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; quanto ad euro 4.244.409 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 2, comma 28, della legge 22 dicembre 2008 n. 203;

*b)* a decorrere dall'anno 2012, quanto ad euro 1.009.136 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 3, comma 144, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, quanto ad euro 4.244.409 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 2, comma 28, della legge 22 dicembre 2008 n. 203.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti do osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 maggio 2011

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BRUNETTA, *Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione*

MARONI, *Ministro dell'interno*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

*Registrato alla Corte dei conti il 5 luglio 2011*
*Ministeri istituzionali, registro n. 15, foglio n. 31*

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre l985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

*Note alle premesse:*

- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

- Si riporta il testo degli articoli 26, 27 e 29 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139 (Disposizioni in materia di rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia, a norma dell'art. 10 della legge 28 luglio 1999, n. 266), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 2 giugno 2000, n. 127, S.O.:

«Art. 26. *Ambito di applicazione.* - 1. Il presente capo disciplina il procedimento per la definizione degli aspetti giuridici ed economici del rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia oggetto di negoziazione.

2. Le procedure di cui al comma 1, da attuarsi secondo le modalità e per le materie indicate negli articoli seguenti, si concludono con l'emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 29, comma 5.

3. La disciplina emanata con il decreto di cui al comma 2 ha durata triennale tanto per la parte economica che normativa a decorrere dal termine di scadenza previsto dal precedente decreto e conserva efficacia fino alla data di entrata in vigore del decreto successivo.

4. Nei casi in cui le disposizioni generali sul pubblico impiego rinviano per il personale del comparto dei ministeri alla contrattazione collettiva e si verte in materie diverse da quelle indicate nell'articolo 28 e non disciplinate per il personale della carriera prefettizia da particolari disposizioni di legge, per lo stesso personale si provvede, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.»;

«Art. 27. *Delegazioni negoziali.* - 1. Il procedimento negoziale intercorre tra una delegazione di parte pubblica composta dal Ministro per la funzione pubblica, che la presiede, e dai Ministri dell' intemo e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, o dai sot-

tosegretari di Stato rispettivamente delegati, ed una delegazione delle organizzazioni sindacali rappresentative del personale della carriera prefettizia individuate con decreto del Ministro per la funzione pubblica secondo i criteri generali in materia di rappresentatività sindacale stabiliti per il pubblico impiego.»;

«Art. 29. *Procedura di negoziazione.* - 1. La procedura negoziale è avviata dal Ministro per la funzione pubblica almeno quattro mesi prima della scadenza dei termini di cui all'articolo 26, comma 3. Le trattative si svolgono tra i soggetti di cui all'articolo 27 e si concludono con la sottoscrizione di una ipotesi di accordo.

2. La delegazione di parte pubblica, prima di procedere alla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo, verifica, sulla base dei criteri utilizzati per l'accertamento della rappresentatività sindacale ai sensi dell'articolo 27, che le organizzazioni sindacali aderenti all'ipotesi stessa rappresentino almeno il cinquantuno per cento del dato associativo complessivo espresso dal totale delle deleghe sindacali rilasciate.

3. Le organizzazioni sindacali dissenzienti possano trasmettere al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai ministri che compongono la delegazione di parte pubblica le loro osservazioni entro il termine di cinque giorni dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo.

4. L'ipotesi di accordo è corredata da prospetti contenenti l'individuazione del personale interessato, i costi unitari e gli oneri riflessi del trattamento economico, nonché la quantificazione complessiva della spesa, diretta ed indiretta, con l'indicazione della copertura finanziaria complessiva per l'intero periodo di validità. L'ipotesi di accordo non può in ogni caso comportare, direttamente o indirettamente, anche a carico di esercizi successivi, impegni di spesa eccedenti rispetto a quanto stabilito nel documento di programmazione economico-finanziaria approvato dal Parlamento, nella legge finanziaria, nonché nel bilancio.

5. Il Consiglio dei Ministri, entro quindici giorni dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo, verificate le compatibilità finanziarie ed esaminate le osservazioni di cui al comma 3, approva l'ipotesi di accordo ed il relativo schema di decreto del Presidente della Repubblica da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera *d*), della legge 23 agosto 1988, n. 400, prescindendo dal parere del Consiglio di Stato. Nel caso in cui l'accordo non sia definito entro novanta giorni dall'inizio delle procedure, il Governo riferisce alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica nelle forme e nei modi stabiliti dai rispettivi regolamenti.

6. Nell'ambito e nei limiti fissati dal decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 5 e per le materie specificamente ivi indicate, possono essere conclusi accordi decentrati a livello centrale e periferico che, senza comportare alcun onere aggiuntivo, individuano esclusivamente criteri applicativi delle previsioni del predetto decreto. Gli accordi decentrati sono stipulati tra una delegazione di parte pubblica presieduta dai titolari degli uffici centrali e periferici individuati dall'amministrazione dell'interno entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 5 ed una delegazione sindacale composta dai rappresentanti delle corrispondenti strutture periferiche delle organizzazioni sindacali firmatarie dell'ipotesi di accordo di cui al comma 1. In caso di mancata definizione degli accordi decentrati, resta impregiudicato il potere di autonoma determinazione dell'amministrazione.».

- Il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione 22 luglio 2008, reca: «Individuazione della delegazione sindacale che partecipa al procedimento negoziale per la definizione dell'accordo relativo al biennio economico 2008-2009, riguardante il personale della carriera prefettizia. ai sensi dell'art. 27 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139».

- Il decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2008, n. 105 (Recepimento dell'accordo sindacale per il quadriennio 2006-2009 per gli aspetti giuridici ed il biennio 2006-2007 per gli aspetti economici per il personale della carriera prefettizia, ai sensi dell'art. 26 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139),. è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 10 giugno 2008, n. 134.

- I decreti del Ministro dell'interno in data 27 marzo 2006 e 28 marzo 2007 riguardano la graduazione delle posizioni funzionali del personale della carriera prefettizia.

- Si riporta il testo dell'art. 3, commi 144 e 149, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008):

«144. Per il biennio 2008-2009, le risorse per i miglioramenti economici del rimanente personale statale in regime di diritto pubblico sono determinate complessivamente in 117 milioni di euro per l'anno 2008 e in 229 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009 con specifica destinazione, rispettivamente, di 78 milioni di euro e 116 milioni di euro per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.»;

«149. È stanziata, a decorrere dall'anno 2008, l'ulteriore somma di 9 milioni di euro per il contratto della carriera prefettizia relativo al biennio 2008-2009 a integrazione di quanto previsto dalla presente legge.».

- Si riporta il testo dell'art. 9, comma 4, del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n.122 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica):

«4. I rinnovi contrattuali del personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni per il biennio 2008-2009 ed i miglioramenti economici del rimanente personale in regime di diritto pubblico per il medesimo biennio non possono, in ogni caso, determinare aumenti retributivi superiori al 3,2 per cento. La disposizione di cui al presente comma si applica anche ai contratti ed accordi stipulati prima della data di entrata in vigore del presente decreto; le clausole difformi contenute nei predetti contratti ed accordi sono inefficaci; a decorrere dalla mensilità successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto; i trattamenti retributivi saranno conseguentemente adeguati. La disposizione di cui al primo periodo del presente comma non si applica al comparto sicurezza-difesa ed ai Vigili del fuoco.».

*Note all'art. 1:*

Per il testo dell'art. 26 del citato decreto n. 139 del 2000, si veda nelle note alle premesse.

*Note all'art. 3:*

- Si riporta il testo dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316 (Recepimento dell'accordo per il personale della carriera prefettizia relativo al biennio 2000/2001 per gli aspetti normativi e retributivi): «Art.18. Indennità integrativa speciale – 1. A decorrere dal 17 giugno 2000 l'indennità integrativa speciale spettante per ciascuna qualifica della carriera prefettizia è determinata nei seguenti importi annui lordi per dodici mensilità:

| | |
|---|---|
| prefetto | L. 17.498.000 |
| Viceprefetto | « 16.006.000 |
| viceprefetto aggiunto | « 12.860.000». |

- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare):

«10. Nei casi di applicazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 15 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 , in materia di assoggettamento alla ritenuta in conto entrate del Ministero del tesoro della quota di maggiorazione della base pensionabile, la disposizione di cui al comma 9 opera per la parte eccedente l'incremento della base pensionabile previsto dagli articoli 15, 16 e 22 della legge 29 aprile 1976, n. 177, rispettivamente, per il personale civile, militare, ferroviario e per quello previsto dall'articolo 15, comma 2, della citata legge n. 724 del 1994.».

*Note all'art. 4:*

- Si riporta il testo dell'art. 20 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 316 del 2001:

«Art. 20. *Fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato.* - 1. A decorrere dall'anno 2001 è istituito il fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato, al cui finanziamento si provvede mediante utilizzo delle seguenti risorse finanziarie:

*a)* risorse relative alla erogazione dei compensi per lavoro straordinario nell'ammontare utilizzato nell'anno 2000 ad esclusione di quelle derivanti dall'assegnazione per consultazioni elettorali, referendarie ed eventi calamitosi;

*b)* risparmi di gestione riferiti alla spesa del personale della carriera prefettizia, escluse le quote che disposizioni di legge riservano a risparmio del fabbisogno complessivo;

*c)* somme derivanti dall'attuazione dell'*articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449*;

*d)* somme derivanti da disposizioni di leggi, regolamenti o atti amministrativi, che comportano incrementi retributivi per il personale della carriera prefettizia ad esclusione della speciale indennità prevista
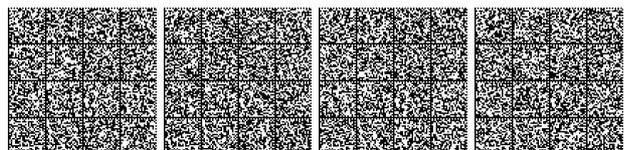
dall'*articolo 5, comma 3, della legge 1° aprile 1981, n. 121*, e dell'indennità di cui all'articolo 43, comma 20, della stessa legge;

*e)* a decorrere dal 1° luglio 2001 quota parte delle somme assegnate in occasione delle consultazioni elettorali per fronteggiare le maggiori attività rese dal personale della carriera prefettizia; tale quota va determinata in occasione di ogni consultazione con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica su proposta del Ministro dell'interno;

*f)* a decorrere dal 1° luglio 2001 quota parte delle somme assegnate a seguito di eventi calamitosi e situazioni di emergenza per fronteggiare le maggiori attività rese dal personale della carriera prefettizia; tale quota dovrà essere determinata in sede di ordinanza adottata dalla competente autorità;

*g)* retribuzione individuale di anzianità del personale della carriera prefettizia cessato dal servizio con le modalità indicate nell'articolo 19;

*h)* i compensi derivanti dall'espletamento di tutte le funzioni riconducibili ai compiti e ai doveri d'ufficio, attribuite al personale della carriera prefettizia in relazione alla qualifica di appartenenza, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto;

*i)* un importo pari a L. 761.000 lorde mensili *pro-capite* per tredici mensilità, alla cui copertura si provvede con l'utilizzo delle risorse previste per la categoria dall'*articolo 50 della legge 23 dicembre 2000, n. 388*.

2. Le risorse di cui alla lettera *i)* del comma 1 sono determinate con riferimento al personale della carriera prefettizia in servizio alla data del 31 dicembre 1999.

3. Dal 1° gennaio al 30 giugno 2001 sono confermati gli importi di retribuzione accessoria corrisposti anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto. In tale periodo i compensi per lavoro straordinario di cui al comma 1, lettera *a*), possono essere corrisposti nel limite complessivo del 50 per cento della spesa agli stessi scopi destinata nell'anno 2000. Dal 1° luglio 2001 sono poste a carico del fondo le somme relative alla corresponsione delle pregresse componenti di salario accessorio spettanti durante il semestre precedente, inclusi anche i compensi per lavoro straordinario di cui al comma 1, lettera *a*).

4. Nell'ambito del fondo di cui al comma 1, una quota, di regola, pari al venti per cento viene destinata al finanziamento della retribuzione di risultato, ad eccezione delle somme di cui alle lettere *e*) ed *f*) che vanno ripartite, mediante decreto del Ministro dell'interno, tra il personale impegnato, rispettivamente, nelle operazioni elettorali e di protezione civile.

5. Le risorse del fondo di cui al comma 1 eventualmente non utilizzate alla fine dell'esercizio finanziario sono riassegnate all'anno successivo.».

*Note all'art. 5:*

- Si riporta il testo degli articoli 10, 20 e 25 del citato decreto legislativo n. 139 del 2000:

«Art. 10. *Individuazione dei posti di funzione*. - 1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 4 e 11, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di organizzazione dei ministeri e di accorpamento, nell'ufficio territoriale del governo, delle strutture periferiche dello Stato, i posti di funzione da conferire ai viceprefetti e ai viceprefetti aggiunti, nell'ambito degli uffici centrali e periferici dell'amministrazione dell'interno, sono individuati con decreto del Ministro dell'interno. Negli uffici individuati ai sensi del presente comma, la provvisoria sostituzione del titolare in caso di assenza o di impedimento è assicurata da altro funzionario della carriera prefettizia.

2. In relazione al sopravvenire di nuove esigenze organizzative e funzionali, e comunque con cadenza biennale, si provvede, con le modalità di cui al comma 1, alla periodica rideterminazione dei posti di funzione di cui allo stesso comma nell'ambito degli uffici centrali e periferici dell'amministrazione dell'interno.»;

«Art. 20. *Retribuzione di posizione*. - 1. La componente del trattamento economico, correlata alle posizioni funzionali ricoperte ed agli incarichi ed alle responsabilità esercitati, è attribuita a tutto il personale della carriera prefettizia. Con decreto del Ministro dell'interno si provvede alla graduazione delle posizioni funzionali ricoperte, sulla base dei livelli di responsabilità e di rilevanza degli incarichi assegnati. La determinazione della retribuzione di posizione, in attuazione delle disposizioni emanate con il predetto decreto, è effettuata attraverso il procedimento negoziale.

2. Con il decreto di cui al comma 1 sono periodicamente individuati, ai fini della determinazione della retribuzione di posizione, gli uffici di particolare rilevanza, nonché le sedi disagiate in relazione alle condizioni ambientali ed organizzative nelle quali il servizio è svolto.

3. Per i funzionari titolari di incarichi conferiti con provvedimento del Ministro dell'interno possono essere individuate più posizioni graduate, secondo la diversa rilevanza degli incarichi, tenendo conto della qualifica rivestita.»;

«Art. 25. *Comando e collocamento fuori ruolo*. - 1. Fermi restando i comandi ed i collocamenti fuori ruolo previsti da disposizioni speciali, i funzionari della carriera prefettizia possono essere collocati in posizione di fuori ruolo, nel limite massimo di trenta unità, presso gli organi costituzionali, le altre amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici e le autorità indipendenti, in relazione anche ad esigenze di coordinamento con i compiti istituzionali dell'amministrazione. Il procedimento resta regolato dagli articoli 56, 57, 58 e 59 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, nonché dalle relative disposizioni di attuazione.

2. Al personale della carriera prefettizia possono essere conferiti incarichi di funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato con le modalità di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nonché, entro il limite massimo di dieci unità, incarichi di direttore generale negli enti locali ai sensi dell'articolo 51-*bis* della legge 8 giugno 1990, n. 142. Per la durata dell'incarico il funzionario è collocato in aspettativa senza assegni con riconoscimento dell'anzianità di servizio.

3. Ai fini dell'applicazione degli articoli 7 e 8, fermi restando i requisiti minimi di servizio previsti per il passaggio alla qualifica di viceprefetto, il servizio prestato a norma dei commi 1 e 2 è equiparato a quello prestato in posizione funzionale analoga presso gli uffici centrali e periferici dell'amministrazione dell'interno. Ai medesimi fini, il servizio prestato negli uffici di diretta collaborazione con gli organi di direzione politica presso altre amministrazioni è equiparato a quello prestato presso i corrispondenti uffici dell'amministrazione dell'interno, fermi restando i suddetti requisiti minimi di servizio.».

*Note all'art. 6:*

- Si riporta il testo dell'art. 21 del citato decreto legislativo n. 139 del 2000:

«Art. 21. *Retribuzione di risultato*. - 1. La retribuzione di risultato, correlata ai risultati conseguiti con le risorse umane ed i mezzi disponibili rispetto agli obiettivi assegnati, è attribuita secondo i parametri definiti dal procedimento negoziale, tenendo conto della efficacia, della tempestività e dell'efficienza del lavoro svolto. La valutazione dei risultati conseguiti dai singoli funzionari, al fine della determinazione della relativa retribuzione, è effettuata annualmente con le modalità definite con decreto del Ministro dell'interno:

*a)* per i prefetti dal Ministro dell'interno;

*b)* per i funzionari preposti agli uffici individuati ai sensi dell'articolo 10, comma 1, rispettivamente, dal capo dell'ufficio di diretta collaborazione del ministro, dal capo del dipartimento o dal prefetto titolare dell'ufficio territoriale del governo.».

*Note all'art. 7:*

- Si riporta il testo dell'art. 4 del citato decreto legislativo n. 139 del 2000:

«Art. 4. *Accesso alla carriera*. - 1. Alla carriera prefettizia si accede dalla qualifica iniziale mediante pubblico concorso con esclusione di ogni altra possibilità di immissione dall'esterno, fatto salvo quanto previsto per la nomina a prefetto.

2. Al concorso sono ammessi i candidati in possesso di laurea specialistica. Con regolamento da emanare con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono indicati la classe di appartenenza dei corsi di studio ad indirizzo giuridico, economico e storico-sociologico per il conseguimento della laurea specialistica prescritta per l'ammissione al concorso, nonché i diplomi di laurea, utili ai medesimi fini, rilasciati secondo l'ordinamento didattico vigente prima del suo adeguamento ai sensi dell'articolo17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e delle sue disposizioni attuative. Con lo stesso regolamento sono, altresì, stabilite le forme di preselezione per la partecipazione al concorso, le prove d'esame, scritte e orali, le prime in numero non inferiore a quattro, le modalità di svolgimento del concorso, di composizione della commissione giudicatrice e di formazione della

graduatoria, e sono individuati i diplomi di specializzazione ed i titoli di dottorato di ricerca valutabili ai fini della formazione della graduatoria.

3. Per l'ammissione al concorso è richiesta la cittadinanza italiana, un'età non superiore a quella stabilita dal regolamento adottato ai sensi del comma 6 dell'articolo 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, nonché il possesso delle qualità morali e di condotta prescritte ai sensi dell'articolo 36, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

4. Nel concorso il dieci per cento dei posti è riservato ai dipendenti dell'amministrazione civile dell'interno inquadrati nell'area funzionale C in possesso di una delle lauree indicate agli specifici fini dal decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 2 e con almeno due anni di effettivo servizio in posizione funzionale per il cui accesso è richiesto il possesso di uno dei medesimi titoli di studio. I posti riservati non utilizzati a favore dei candidati interni sono conferiti agli idonei.

5. I vincitori del concorso sono nominati consiglieri ed ammessi al corso di formazione iniziale di cui all'articolo 5.».

*Note all'art. 10:*

Per il testo dell' art. 3, comma 144, della citata legge n. 244 del 2007, si veda nelle note alle premesse.

- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 28, della legge 22 dicembre 2008, n. 203 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2009), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 30 dicembre 2008, n. 303, S.O.:

«28. Per il biennio 2008-2009, le risorse per i miglioramenti economici del rimanente personale statale in regime di diritto pubblico, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 3, comma 144, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono determinate complessivamente in 680 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009 con specifica destinazione, rispettivamente, di 586 milioni di euro per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.».

**11G0149**

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 16 marzo 2011.

**Principi e direttive per la revisione e l'informatizzazione delle scritture contabili dei beni immobili di proprietà dello Stato.**

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, "nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato";

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, "regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato";

Visto il decreto ministeriale 24 agosto 1940, n. 2984, "Approvazione delle istruzioni sui servizi del provveditorato generale dello Stato";

Visti gli articoli 822 e seguenti del codice civile, approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 262;

Visto il decreto interministeriale 1° settembre 1970 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 dicembre 1970, n. 328), come modificato dal decreto interministeriale 13 febbraio 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 28 marzo 1984, n. 87), "classificazione e contabilità dei beni dello Stato";

Vista la legge 3 aprile 1997, n. 94, "modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, recante nonne di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio. Delega al Governo per l'individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato";

Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, "individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato";

Visto il decreto interministeriale 18 aprile 2002 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 gennaio 2003, n. 24), "nuova classificazione degli elementi attivi e passivi del patrimonio dello Stato e loro criteri di valutazione";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, "regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, a norma dell'art. 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296";

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, "legge di contabilità e finanza pubblica";

Ritenuta la necessità di dettare una nuova disciplina delle scritture contabili relative ai beni immobili di proprietà dello Stato, al fine di riformarle secondo criteri di efficienza, efficacia e semplificazione, per una piena rispondenza alle esigenze della normativa vigente in materia nonché allo scopo di conseguirne, mediante procedure informatiche, la completa dematerializzazione;

Acquisito il parere dell'Agenzia del demanio;

Decreta:

### Art. 1.

*Oggetto*

1. Con il presente decreto sono stabiliti principi e direttive per la revisione e l'informatizzazione delle scritture contabili riguardanti i beni immobili di proprietà dello Stato appartenenti al patrimonio disponibile ed indisponibile ed i beni appartenenti al demanio storico-artistico direttamente gestiti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e per esso dall'Agenzia del Demanio.
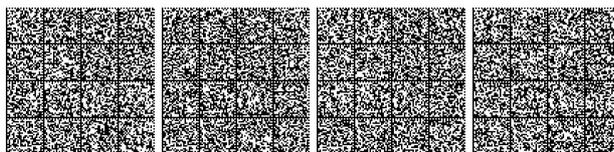
Art. 2.

*Principi*

1. La revisione e l'informatizzazione delle scritture contabili riguardanti i beni immobili dello Stato è attuata in conformità ai seguenti principi:

*a)* semplificazione e razionalizzazione del sistema delle scritture vigenti;

*b)* rinnovazione dei registri e dei modelli attualmente in uso;

*c)* revisione delle procedure informatiche, anche al fine di conseguire la dematerializzazione delle scritture contabili e garantire la trasmissione telematica dei flussi documentali.

Art. 3.

*Contenuti delle nuove scritture contabili*

1. Le nuove scritture contabili devono riportare:

*a)* dati idonei a identificare univocamente gli immobili (luogo, denominazione, connotati catastali, estensione, planimetria);

*b)* valore attribuito agli immobili;

*c)* variazioni intervenute nella consistenza e nel valore degli immobili;

*d)* categoria;

*e)* codice SEC 95;

*f)* titolo di provenienza;

*g)* reddito;

*h)* servitù, pesi e oneri;

*i)* uso cui sono destinati gli immobili e durata della relativa destinazione.

2. Gli inventari dei beni immobili di proprietà dello Stato ubicati all'estero sono strutturati in coerenza con le nuove scritture contabili, tenendo conto delle peculiarità degli ordinamenti giuridici degli Stati esteri interessati.

Art. 4.

*Nuovo sistema delle scritture contabili*

1. Con provvedimento del ragioniere generale dello Stato di concerto con il Direttore dell'Agenzia del Demanio è individuato il nuovo sistema delle scritture contabili dei beni immobili di proprietà dello Stato, nel rispetto dei principi indicati all'art. 2.

2. Il nuovo sistema comprende l'inventario dei beni immobili di proprietà dello Stato e le relative scritture, che debbono fornire adeguata dimostrazione di tutte le variazioni concernenti i beni inventariati.

3. Il provvedimento di cui al comma 1 va adottato entro il termine di 180 giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

4. A far data dall'entrata in vigore del provvedimento di cui al comma 1 le attuali scritture contabili riguardanti i beni immobili di proprietà dello Stato cessano dall'uso e sono chiuse. Dalla medesima data i registri e le scritture su supporto cartaceo sono conservati agli atti d'ufficio per almeno venti anni.

Art. 5.

*Migrazione dei dati. Disposizioni transitorie*

1. Con provvedimento del ragioniere generale dello Stato sentito il Direttore dell'Agenzia del Demanio sono dettate disposizioni per disciplinare la migrazione dei dati dalle vecchie alle nuove scritture contabili e per regolamentare la relativa fase di transizione.

Art. 6.

*Abrogazioni*

1. A far data dall'entrata in vigore del provvedimento di cui all'art. 4, comma 1, l'intero capo IV della parte V, titolo I, e l'art. 594 del decreto ministeriale 24 agosto 1940, n. 2984, "approvazione delle istruzioni sui servizi del Provveditorato generale dello Stato", sono abrogati.

2. A decorrere dal medesimo termine di cui al comma 1, l'art. 3 del decreto interministeriale 1° settembre 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 dicembre 1970, n. 328, «classificazione e contabilità dei beni dello Stato", non si applica ai beni immobili patrimoniali e a quelli appartenenti al demanio storico-artistico direttamente gestiti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e per esso dall'Agenzia del Demanio.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 marzo 2011

*Il Ministro:* TREMONTI

*Registrato alla Corte dei conti il 31 maggio 2011*
*Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 6, Economia e finanze, foglio n. 34*

**11A09262**

DECRETO 21 giugno 2011.

**Indizione della lotteria ad estrazione istantanea con partecipazione a distanza denominata «Scopri la carta».**

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, con il quale è stato emanato il Regolamento delle lotterie nazionali;

Visto l'art. 6 della legge 26 marzo 1990, n. 62, che autorizza il Ministero delle finanze ad istituire le lotterie ad estrazione istantanea;
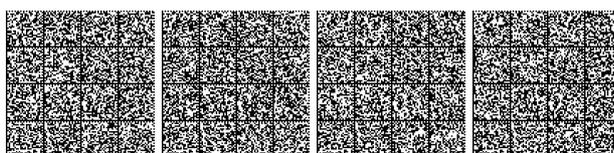
Visto il Regolamento delle lotterie ad estrazione istantanea adottato con decreto del Ministro delle finanze in data 12 febbraio 1991, n. 183;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, codice in materia di protezione dei dati personali;

Visto l'art. 1, comma 292 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che affida all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la definizione dei provvedimenti per la regolamentazione delle lotterie differite ed istantanee con partecipazione a distanza;

Visto l'art. 21 del decreto-legge n. 78 del 2009, come modificato dalla legge di conversione n. 102 del 3 agosto 2009;

Visto l'art. 1, comma 70 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, con il quale, a partire del 1° gennaio 2011, è vietato consentire la partecipazione ai giochi pubblici con vincita in denaro ai minori di anni 18;

Vista la Convenzione stipulata in data 5 agosto 2010 con la quale l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha affidato, a far data dal 1° ottobre 2010, a Lotterie Nazionali s.r.l. la concessione per l'esercizio dei giochi pubblici denominati lotterie nazionali ad estrazione istantanea anche con partecipazione a distanza;

Visto l'art. 24, comma 12 della legge 7 luglio 2009, n. 88, che ha previsto l'adozione di appositi provvedimenti contenenti nuove previsioni in merito alle condizioni generali di gioco e delle relative regole tecniche per la raccolta a distanza delle lotterie ad estrazione istantanea;

Visto il decreto direttoriale prot. 2011/17476/Giochi/Ltt del 17 maggio 2011, pubblicato nella G.U.R.I. n. 133 del 10 giugno 2011 che, in attuazione del disposto dell'art. 24, comma 12 della legge 7 luglio 2009, n. 88, ha fissato le caratteristiche tecniche per la raccolta della lotterie ad estrazione istantanea con partecipazione a distanza;

Visti gli articoli 9, comma 3, e 10, comma 2 del citato decreto del 17 maggio 2011 che prevedono che, per ogni singola lotteria indetta, si possono avere varie interfacce di gioco;

Visto il piano marketing annuale presentato dal concessionario per la gestione delle lotterie ad estrazione istantanea anche con partecipazione a distanza che comprende l'indizione di una lotteria della specie;

Considerato che l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha approvato il piano presentato;

Ritenuto, pertanto, di indire la lotteria nazionale ad estrazione istantanea con partecipazione a distanza, prevista nel piano succitato, e che, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 62/90, dell'art. 3 del Regolamento di cui al citato decreto ministeriale n. 183/1991 e dell'art. 9 del succitato decreto direttoriale del 17 maggio 2011, ne devono essere stabiliti i criteri e le modalità di effettuazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1. È indetta la lotteria nazionale ad estrazione istantanea con partecipazione a distanza denominata «Scopri la carta». Il prezzo di ciascuna giocata è di euro 1,00.

2. Alla presente lotteria sarà possibile associare varie interfacce di gioco preventivamente approvate con provvedimento dirigenziale di AAMS che ne specifica i contenuti grafici e le meccaniche di gioco.

3. I provvedimenti di cui al precedente comma sono pubblicati sul sito http://www.aams.gov.it/ con specifico riferimento alla lotteria di riferimento, sul sito del concessionario e sul sito del punto vendita a distanza.

4. Sul sito del concessionario e su quello del punto vendita a distanza sono riportate le interfacce di gioco che identificano la lotteria istantanea con partecipazione a distanza «Scopri la carta».

Art. 2.

1. Vengono messi in distribuzione due lotti di giocate costituiti ciascuno da 1.200.000 giocate erogabili.

La massa premi, corrispondente a ciascun lotto di 1.200.000 giocate, ammonta ad euro 840.000,00 suddivisa nei seguenti premi:

| Numero dei premi | Importo dei premi in euro |
|---|---|
| 252.000 | 1,00 |
| 33.000 | 4,00 |
| 22.560 | 5,00 |
| 7.200 | 10,00 |
| 4.000 | 15,00 |
| 720 | 50,00 |
| 600 | 64,00 |
| 240 | 100,00 |
| 240 | 150,00 |
| 48 | 350,00 |
| 60 | 500,00 |
| 3 | 10.000,00 |

2. Qualora nel corso di svolgimento della presente lotteria, sulla base dell'andamento della raccolta se ne ravvisasse la necessità, verranno generati ulteriori lotti di giocate con corrispondente aumento della massa-premi che sarà ripartita proporzionalmente nelle fasce di premio sopraindicate.

Art. 3.

1. Le vincite sono accreditate dal Punto vendita a distanza sul conto di gioco del giocatore, secondo quanto previsto dall'art. 12 del decreto dirigenziale del 17 maggio 2011, e possono essere riscosse con le modalità previste dal contratto di conto di gioco sottoscritto dal giocatore redatto sulla base di quanto previsto dall'art. 24, comma 12 della legge 7 luglio 2009, n. 88.

2. Il codice univoco della giocata e il relativo esito vincente devono risultare registrati nel sistema informatico di Lotterie Nazionali s.r.l., e costituiscono il titolo esclusivo che certifica i diritti del giocatore per ottenere il pagamento della vincita.

Art. 4.

Con decreto direttoriale pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* sarà stabilita la data di cessazione della lotteria.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza ed avrà efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 giugno 2011

*Il direttore generale:* FERRARA

*Registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 2011*
*Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 7 Economia e finanze, foglio n. 7*

**11A09347**

## MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 6 maggio 2011.

**Riconoscimento, alla prof.ssa Geanina Gabriela Mitran, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto del Presidente della Repubblica del 31 luglio 1996, n. 471; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto ministeriale del 9 febbraio 2005, n. 22; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206; il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17, il decreto ministeriale 26 marzo 2009, n. 37; la circolare ministeriale del 23 settembre 2010, n. 81;

Vista l'istanza presentata ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisito in Paese appartenente all'Unione europea dalla prof.ssa Geanina Gabriela Mitran;

Visto il certificat «De Definitivatul» conseguito presso l'Università di Craiova (Romania) nella sessione 21-26 agosto 2008. - Nomina definitiva d'insegnante con decorrenza 1° settembre 2003;

Vista la nota del 24 maggio 2007 con la quale l'autorità competente italiana ha chiesto all'autorità competente rumena informazioni relative alla formazione regolamentata del docente di scuola secondaria in Romania, con particolare riferimento al valore del certificato di «definitivatul», considerato dallo Stato italiano quale formazione professionale richiesta in aggiunta al ciclo di studi post secondari;

Vista la nota 14 gennaio 2009 - protocollo n. 24475, con la quale l'autorità competente romena «Ministerul Educației, Cercetării şi Inovării, Centrul național de recunoaştere şi echivalare a diplomeor» ha fornito risposta al quesito posto in data 24 maggio 2007;

Considerato che il certificato di «definitivatul», valutato dallo Stato italiano, fino a tutto l'anno 2008, quale formazione professionale richiesta in aggiunta al ciclo di studi post secondari, deve essere considerato, invece, solo quale superamento del periodo biennale di prova previsto dall'ordinamento scolastico romeno, la cui mancanza non pregiudica il riconoscimento professionale richiesto;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al titolo di formazione sottoindicato;

Visto «Diploma de Licentã in profilul Filologie in Limba şi Literatura Romãna şi Literatura francezá» rilasciata con il n. 3286 in data 5 febbraio 2008 presso l'Universitatea di Craiova - Romania;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Considerato che l'interessata ha conseguito, nella sessione 29 maggio 2009, il certificato di conoscenza della lingua italiana - Livello C2 - CELI 5 DOC, con prova orale aggiuntiva, presso il Centro per la valutazione e la certificazione linguistica dell'Università per stranieri di Perugia;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente a quella per la quale l'interessata è qualificata nello Stato membro d'origine;
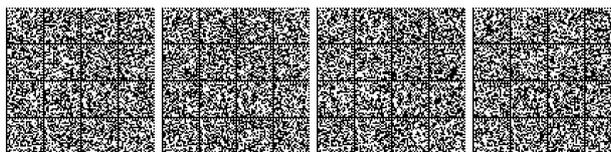
Rilevato, altresì, che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, nel Paese di provenienza al possesso di un titolo assimilato, di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 20 del decreto legislativo n. 206/2007, nonché all'assolvimento della formazione didattico-pedagogica richiesta oltre al ciclo di studi secondari;

Tenuto conto della valutazione favorevole espressa in sede di conferenza dei servizi nella seduta del 15 luglio 2009, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, decreto legislativo n. 206/2007;

Visto il decreto direttoriale protocollo n. 9895 datato 30 settembre 2009 che subordina al superamento di misure compensative il riconoscimento del titolo di formazione professionale in argomento;

Vista la nota protocollo n. 4953 del 7 aprile 2011, acquisita agli atti ministeriali con protocollo n. 2997 del 2 maggio 2011, con la quale l'Ufficio scolastico regionale per la Toscana ha fatto conoscere l'esito favorevole del solo tirocinio di adattamento per la scuola dell'infanzia e primaria, senza la specializzazione nella lingua francese;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Decreta:

1. Il titolo di formazione professionale, così composto:

«Diplomă de Bacalaureat» serie S Nr. 0198157 conseguito nella sessione giugno/luglio 2001 presso il Liceului Pedagogic Stefan Odobleja di Drobeta Turnu Severin (Romania);

Atestat Profesional - n. 0035251 rilasciato dal Liceului Pedagogic Stefan Odobleja di Drobeta Turnu Severin il 9 luglio 2001 - specializzazione maestra elementare e educatrice;

Atestat Profesional - Serie G. n. 0113893 rilasciato dal Liceului Pedagogic Stefan Odobleja di Drobeta Turnu Severin il 14 giugno 2005 di insegnamento della lingua francese alle classi I - I,

posseduto dalla cittadina rumena Geanina Gabriela Mitran, nata a Drobeta Turnu Severin - Mehedinti (Romania) il 9 agosto 1982, come integrato dalla misura compensativa di cui al decreto citato in premessa, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di:

docente nelle scuole di istruzione primaria;

docente nelle scuole dell'infanzia.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 maggio 2011

*Il direttore generale:* PALUMBO

**11A08809**

DECRETO 27 maggio 2011.

**Riconoscimento, alla prof.ssa Colette, Joëlle, Monique Thevenet, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI
E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto ministeriale del 9 febbraio 2005, n. 22; il decreto ministeriale del 27 febbraio 2008; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206; il decreto ministeriale 26 marzo 2009, n. 37; la legge 24 novembre 2009, n. 167; la circolare ministeriale del 23 settembre 2010, n. 81;

Vista l'istanza presentata ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisito in Paese appartenente all'Unione europea dalla prof.ssa Colette, Joëlle, Monique Thevenet;

Vista la nota 10 marzo 2011 - protocollo n. 173, con la quale il Ministére de l'enseignement supérieur et de la recherche francese ha dichiarato, su richiesta di questa Direzione, che la formazione di insegnante in Francia «non è regolamentata»;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al titolo di formazione sottoindicato;

Vista la dichiarazione del competente Ministero dell'educazione francese nella quale si attesta che l'interessata è in possesso del titolo necessario e sufficiente ai fini dell'insegnamento del francese nelle scuole secondarie di primo grado dell'ordinamento scolastico francese;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Considerato che l'interessata ha conseguito il certificato di conoscenza della lingua italiana «Livello C2 - CELI 5 Doc» nella sessione 23 novembre 2009 presso il Centro per la valutazione e la certificazione linguistica dell'Università per stranieri di Perugia;
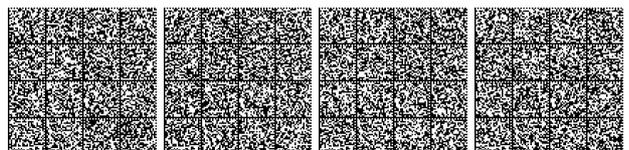
Rilevato che in Francia l'accesso alla professione di insegnante non è subordinato al conseguimento di una qualifica professionale specifica, ma ad un livello di studi post secondari che attesti un ciclo di studi di almeno cinque anni;

Rilevato, altresì, che, ai sensi dell'art. 21, comma 2, del decreto legislativo n. 206/2007, l'accesso e l'esercizio della professione regolamentata è consentito anche ai richiedenti che abbiano esercitato a tempo pieno tale professione per due anni nel corso dei precedenti dieci, in un altro Stato membro che non la regolamenti;

Considerato che, sempre ai sensi dell'art. 21, comma 2, sopracitato, gli attestati di competenza e di formazione sotto indicati, sono stati rilasciati dall'autorità competente francese, designata ai sensi delle disposizioni legislativo-amministrative nazionali e che attestano la preparazione della signora Colette, Joëlle, Monique Thevenet all'esercizio della professione di docente;

Tenuto conto della valutazione favorevole espressa in sede di conferenza dei servizi nella seduta del 7 marzo 2011, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, decreto legislativo n. 206/2007;

Accertato che, ai sensi dell'art. 21 del decreto legislativo n. 206/2009, l'interessata ha maturato 10 anni di esperienza professionale dal 1997 al 2007 quale docente di lingua francese presso l'Institut agricole regional - Reg. La Rochére;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Decreta:

1. Il titolo di formazione professionale così composto:

«Licencié és lettres d'enseignement - section lettres modernes» conseguito presso l'Universite Paris Nord - Paris XIII nella sessione di giugno 1984;

Certificato di recrutement PEGG - prove di selezione sostenute presso l'accademia di Livry Gargan - rilasciato in data 27 novembre 1985 dalla Divisione formazione concorsi amministrativi - Servizio formazione personale docente - Accademia di Creteil (Francia);

periodo di prova di un anno svolto nell'anno scolastico 1986/87;

due anni di esperienza professionale maturata in Francia negli ultimi dieci, posseduto dalla prof.ssa Colette, Joëlle, Monique Thevenet, cittadina francese, nata a Parigi (Francia) il 1° febbraio 1956, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente limitatamente alle sole scuole di istruzione secondaria di primo grado - classe di abilitazione:

45/A - Seconda lingua straniera - Francese.

2. Il riconoscimento di cui sopra non è in alcun modo estensibile all'insegnamento del francese - classe di concorso 46/A - nelle scuole secondarie superiori.

3. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 maggio 2011

*Il direttore generale:* PALUMBO

11A08808

---

DECRETO 27 giugno 2011.

**Programmazione delle immatricolazioni al corso di laurea magistrale in odontoiatria e protesi dentaria, destinati agli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia.**

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Vista la legge 14 luglio 2008, n. 121 "Conversione in legge del decreto legge 16 maggio 2008, n. 85 recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art.1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244" e, in particolare, l'art. 1, comma 5;

Vista la legge 2 agosto 1999, n.264 recante norme in materia di accessi ai corsi universitari ed, in particolare, l'art. 3, comma 1, lettera *a)* ;

Visto il decreto 22 ottobre 2004, n.270 "Modifiche al regolamento recante norme in materia di autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n.509;

Visto il d.m. 16 marzo 2007 con il quale sono state determinate le classi delle lauree magistrali;

Vista la legge 30 dicembre 2010, n.240 "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286 e, in particolare l'art.39, comma 5, come sostituito dall'art.26 della legge 30 luglio 2002, n. 189 ;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n.334 "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394 in materia di immigrazione";

Viste le disposizioni ministeriali in data 18 maggio 2008 con le quali sono state regolamentate le immatricolazioni degli studenti stranieri ai corsi universitari per il triennio 2011-2014;

Visto il contingente riservato agli studenti stranieri per l'anno accademico 2011-2012 riferito alle predette disposizioni;

Vista la rilevazione relativa al fabbisogno professionale di odontoiatra per l'anno accademico 2011-2012 che il Ministero della salute ha effettuato ai sensi dell'art.6 ter del D.L.gs. n.502/1992, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 18 maggio 2011;

Vista la potenziale offerta formativa così come deliberata dagli Atenei con espresso riferimento ai parametri di cui all'art. 3, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)* della richiamata legge n.264;

Ritenuto che il citato Accordo mette in luce un fabbisogno di professionalità a livello nazionale inferiore alla potenzialità formativa del sistema universitario e avuto riguardo, comunque, alla normativa europea che prevede la libera circolazione dei professionisti;

Tenuto conto dell'istruttoria compiuta secondo gli elementi di cui all'art.3, comma 1, lettera *a)* della legge n.264/1999;

Visto il parere dell' dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca;

Tenuto conto dell'analisi resa nota dalla Conferenza permanente dei presidenti dei corsi di laurea in odontoiatria e protesi dentaria da cui emerge la necessità che per garantire ai giovani una formazione di qualità per la durata del percorso di studi è necessario un equilibrato rapporto tra studenti, docenti e poltrone attrezzate;

Ritenuto peraltro che la programmazione del corso di laurea magistrale in odontoiatria e protesi dentaria per l'anno 2011-2012 rappresenti l'avvio di un processo che miri a garantire nell'arco di un triennio il citato rapporto;

Ritenuto pertanto di determinare per l'anno accademico 2011-2012 la programmazione a livello nazionale del corso di laurea magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria confermando il numero dei posti definiti per l'anno precedente, prevedendone un aumento in presenza di maggiori investimenti da parte dell'Ateneo e definendo ad un numero minimo gli accessi nel caso in cui la sede risulti con scarse risorse strutturali;

Ritenuto di dover disporre la ripartizione dei posti stessi tra le università;

Decreta:

Art. 1.

1. Limitatamente all'anno accademico 2011/2012, i posti determinati a livello nazionale per le immatricolazioni al corso di laurea magistrale in odontoiatria e protesi dentaria, destinati agli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia, di cui all'art.26 della legge 30 luglio 2002, n.189, sono n. 860 e ripartiti fra le Università secondo la tabella allegata che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Agli studenti stranieri residenti all'estero sono destinati i posti secondo la riserva contenuta nel contingente di cui alle disposizioni ministeriali in data 18 maggio 2011 citate in premesse.

Art. 2.

1. Ciascuna università dispone l'ammissione degli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia in base alla graduatoria di merito nei limiti dei corrispondenti posti di cui alla tabella allegata al presente decreto.

2. Ciascuna università dispone l'ammissione degli studenti non comunitari residenti all'estero in base ad apposita graduatoria di merito nel limite del contingente ad essi riservato.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 giugno 2011

*Il Ministro:* GELMINI

ALLEGATO

**Posti disponibili per l'accesso al corso di laurea magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria**
**anno accademico 2011 - 2012**

| ***Università*** | *Comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui alla legge 30 luglio 2002 n. 189, art. 26.* |
|---|---|
| **Bari** | **21** |
| **Bologna** | **30** |
| **Brescia** | **20** |
| **Cagliari** | **17** |
| **Catania** | **23** |
| **Catanzaro** | **8** |
| **Chieti** | **40** |
| **Ferrara** | **14** |
| **Firenze** | **51** |
| **Foggia** | **20** |
| **Genova** | **25** |
| **L'Aquila** | **14** |
| **Messina** | **25** |
| **Milano** | **57** |
| **Milano "Bicocca"** | **17** |
| **Milano Cattolica "S.Cuore"** | **22** |
| **Milano "S.Raffaele"** | **35** |
| **Modena e Reggio Emilia** | **14** |
| **Napoli "Federico II"** | **30** |
| **Napoli Seconda Università** | **24** |
| **Padova** | **28** |
| **Palermo** | **22** |
| **Parma** | **20** |
| **Pavia** | **20** |
| **Perugia** | **10** |
| **Pisa** | **14** |
| **Politecnica delle Marche** | **20** |
| **Roma "La Sapienza"** | **60** |
| **Roma "Tor Vergata"** | **38** |
| **Sassari** | **17** |
| **Torino** | **40** |
| **Trieste** | **25** |
| **Varese Insubria** | **17** |
| **Verona** | **22** |
| **Totale** | **860** |

**11A09428**

DECRETO 27 giugno 2011.

**Programmazione delle immatricolazioni al corso di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico, direttamente finalizzati alla formazione di architetto.**

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Vista la legge 14 luglio 2008, n. 121 "Conversione in legge del decreto legge 16 maggio 2008, n. 85 recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244" e, in particolare, l'art. 1, comma 5;

Vista la legge 2 agosto 1999, n.264 recante norme in materia di accessi ai corsi universitari ed, in particolare, l'art. 3, comma 1, lettera *a)* ;

VIsto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n.270 "Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n.509";

Visti i dd.mm 16 marzo 2007 con i quali sono state determinate, rispettivamente, le classi delle lauree e le classi delle lauree magistrali a ciclo unico;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ed in particolare l'art.39, comma 5, così come sostituito dall'art. 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n.334 "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394 in materia di immigrazione";

Viste le disposizioni ministeriali in data 18 maggio 2011 con le quali sono state regolamentate le immatricolazioni degli studenti stranieri ai corsi universitari per il triennio 2011-2014;

Visto il contingente riservato agli studenti stranieri per l'anno accademico 2011-2012 riferito alle predette disposizioni;

Vista la potenziale offerta formativa così come deliberata dagli Atenei con espresso riferimento ai parametri di cui all'art. 3, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)* della richiamata legge n.264;

Visto il parere reso dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario ;

Ritenuto di determinare per l'anno accademico 2011/2012 il numero dei posti disponibili a livello nazionale per l'ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico, direttamente finalizzati alla formazione di architetto, nonché di disporre la ripartizione dei posti stessi tra le università;

Decreta:

Art. 1.

1. Limitatamente all'anno accademico 2011-2012 i posti determinati a livello nazionale per le immatricolazioni degli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia, di cui all'art.26 della legge 30 luglio 2002, n. 189 ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico, direttamente finalizzati alla formazione di architetto sono n. 8.760, ripartiti fra le università secondo la tabella allegata che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Agli studenti stranieri residenti all'estero sono destinati i posti secondo la riserva contenuta nel contingente di cui alle disposizioni ministeriali in data 18 maggio 2011 citate in premesse.

Art. 2.

1. Ciascuna università dispone l'ammissione degli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia in base alla graduatoria di merito nei limiti dei corrispondenti posti di cui alla tabella allegata al presente decreto.

2. Ciascuna università dispone l'ammissione degli studenti non comunitari residenti all'estero in base ad apposita graduatoria di merito nel limite del contingente ad essi riservato.

Il presente decreto è pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 giugno 2011

*Il Ministro:* GELMINI

ALLEGATO

**Posti disponibili per l'accesso ai corsi di lurea e ai corsi di laurea magistrale, direttamente finalizzati alla professione di Architetto anno accademico 2011/12**

| Università | Facoltà | Corsi | Posti definiti 2011/12 |
|---|---|---|---|
| **Bari Politecnico** | Ingegneria | Ingegneria Edile/Architettura | 95 |
| **Bari Politecnico** | Architettura | Architettura | 146 |
| **Bologna** | Architettura | Architettura | 98 |
| **Bologna** | Ingegneria | Ingegneria Edile/Architettura | 93 |
| **Brescia** | Ingegneria | Ingegneria Edile/Architettura | 98 |
| **Cagliari** | Architettura | Scienze dell'Architettura | 120 |
| **Camerino** | Architettura | Scienze dell'Architettura | 150 |
| **Catania** | Architettura | Architettura | 100 |
| **Catania** | Ingegneria | Ingegneria Edile-Architettura | 100 |
| **Chieti** | Architettura | Architettura | 245 |
| **della Basilicata** | Architettura | Architettura | 72 |
| **della Calabria** | Ingegneria | Ingegneria Edile/Architettura | 96 |
| **Enna "Kore"** | Ingegneria e Architettura | Architettura | 91 |
| **Ferrara** | Architettura | Architettura | 131 |
| **Firenze** | Architettura | Architettura | 300 |
| **Firenze** | Architettura | Scienze dell'Architettura | 150 |
| **Genova** | Architettura | Architettura | 193 |
| **Genova** | Architettura | Scienze dell'Architettura | 147 |
| **Genova** | Ingegneria | Ingegneria Edile/Architettura | 82 |
| **L'Aquila** | Ingegneria | Ingegneria Edile/Architettura | 97 |
| **Milano Politecnico** | Architettura e Società | Architettura Ambientale | 140 |
| **Milano Politecnico** | Architettura e Società | Architettura Ambientale (sede Piacenza) | 110 |
| **Milano Politecnico** | Architettura e Società | Scienze dell'Architettura (sede di Milano) | 765 |
| **Milano Politecnico** | Architettura Civile | Scienze dell'Architettura (sede-Milano) | 300 |
| **Milano Politecnico** | Architettura Civile | Architettura delle costruzioni (sede Milano) | 150 |
| **Milano Politecnico** | Ingegneria Edile Architettura | Ingegneria Edile/Architettura (sede di Lecco) | 150 |
| **Napoli Federico II** | Architettura | Architettura | 198 |
| **Napoli Federico II** | Architettura | Scienze dell'Architettura | 148 |
| **Napoli Federico II** | Ingegneria | Ingegneria Edile/Architettura | 72 |
| **Napoli Seconda** | Architettura | Architettura | 200 |
| **Padova** | Ingegneria | Ingegneria Edile-Architettura | 97 |
| **Palermo** | Architettura | Architettura (sede di Palermo) | 177 |
| **Palermo** | Architettura | Architettura (sede di Agrigento) | 117 |
| **Palermo** | Ingegneria | Ingegneria Edile/Architettura | 96 |
| **Parma** | Architettura | Scienze dell'Architettura | 147 |
| **Pavia** | Ingegneria | Ingegneria Edile/Architettura | 95 |
| **Perugia** | Ingegneria | Ingegneria Edile/Architettura | 97 |
| **Pisa** | Ingegneria | Ingegneria Edile/Architettura | 97 |
| **Politecnica delle Marche** | Ingegneria | Ingegneria Edile/Architettura | 100 |
| **Reggio Calabria "Mediterranea"** | Architettura | Architettura | 150 |
| **Reggio Calabria "Mediterranea"** | Architettura | Scienze dell'Architettura | 100 |
| **Roma "La Sapienza"** | Architettura | Scienze dell'Architettura | 171 |
| **Roma "La Sapienza"** | Architettura | Architettura | 342 |
| **Roma "La Sapienza"** | Ingegneria Civile e Industriale | ingegneria Edile/Architettura | 160 |
| **Roma "Tor Vergata"** | Ingegneria | Ingegneria Edile/Architettura | 60 |
| **Roma Terza Università** | Architettura | Scienze dell'Architettura | 200 |
| **Salerno** | Ingegneria | Ingegneria Edile/Architettura | 98 |
| **Sassari** | Architettura | Scienze dell'Architettura e del Progetto | 50 |
| **Torino Politecnico** | Facoltà di Architettura 2 | CdL triennale in Architettura (Torino) | 630 |
| **Trento** | Ingegneria | Ingegneria Edile/Architettura | 100 |
| **Trieste** | Architettura | Scienze dell'Architettura | 112 |
| **Udine** | Ingegneria | Scienze dell'Architettura | 147 |
| **Venezia IUAV** | Architettura | Scienze dell'Architettura | 580 |
| | | **Totale** | **8.760** |

11A09429

DECRETO 27 giugno 2011.

**Programmazione delle immatricolazioni al corso di laurea magistrale in medicina veterinaria, destinati agli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia.**

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Vista la legge 14 luglio 2008, n. 121 «Conversione in legge del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244» e, in particolare, l'art.1, comma 5;

Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264 recante norme in materia di accessi ai corsi universitari ed, in particolare, l'art. 3, comma 1, lettera *a)*;

Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 «Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»;

Visto il decreto ministeriale 16 marzo 2007 con i quali sono state determinate le classi delle lauree magistrali;

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 «Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario»;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ed in particolare l'art. 39, comma 5, così come sostituito dall'art. 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334 «Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 in materia di immigrazione»;

Viste le disposizioni ministeriali in data 18 maggio 2011 con le quali sono state regolamentate le immatricolazioni degli studenti stranieri ai corsi universitari per il triennio 2011-2014;

Visto il contingente riservato agli studenti stranieri per l'anno accademico 2011-2012 riferito alle predette disposizioni;

Vista la rilevazione relativa al fabbisogno professionale del medico veterinario per l'anno accademico 2011-2012 che il Ministero della Salute ha effettuato ai sensi dell'art. 6-*ter* del decreto legislativo n. 502/1992, sancita dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano in data 18 maggio 2011;

Vista la potenziale offerta formativa, così come deliberata dagli Atenei con espresso riferimento ai parametri di cui all'art. 3, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)* della richiamata legge n. 264;

Ritenuto, che il citato Accordo mette in luce un'esigenza nazionale di tali professionisti di molto inferiore alla potenzialità formativa del sistema universitario;

Considerata, tuttavia la necessità di consentire ai laureati di svolgere l'attività senza limitazioni nei Paesi dell'Unione Europea;

Tenuto conto dell'istruttoria compiuta secondo gli elementi di cui all'art. 3, comma 1, lettera *a)* della legge n. 264/1999;

Visto il parere dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca;

Considerato che dalla predetta istruttoria è emersa la rilevanza della approvazione delle Facoltà da parte dell'European Association of Establishments of Veterinary Education (EAEVE);

Considerato, peraltro, l'obiettivo di pervenire alla razionalizzazione delle sedi, così come previsto dall'art. 3, commi 1 e 6 della legge n. 240/2010 citata in premesse;

Ritenuto in tale ottica di procedere alla programmazione del corso di laurea magistrale in Medicina Veterinaria per l'anno accademico 2011-2012, confermando la programmazione definita per l'anno accademico 2010-2011, a meno che la stessa non risulti deliberata dagli organi accademici in misura inferiore e operando una riduzione sulla medesima offerta per le sedi per le quali il predetto Organismo Europeo si sia espresso non positivamente;

Ritenuto di disporre la ripartizione dei posti stessi tra le università;

Decreta:

Art. 1.

1. Il numero dei posti determinati a livello nazionale per le immatricolazioni nell'anno accademico 2011-2012 al corso di laurea magistrale in Medicina Veterinaria, destinati agli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia, di cui all'art. 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189 è di 958, ripartito fra le Università secondo la tabella allegata che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Agli studenti stranieri residenti all'estero sono destinati i posti secondo la riserva contenuta nel contingente di cui alle disposizioni ministeriali in data 18 maggio 2011 citate in premesse.

Art. 2.

1. Ciascuna università dispone l'ammissione degli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia in base alla graduatoria di merito nei limiti dei corrispondenti posti di cui alla tabella allegata al presente decreto.

2. Ciascuna università dispone l’ammissione degli studenti non comunitari residenti all’estero in base ad apposita graduatoria di merito nel limite del contingente ad essi riservato.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 giugno 2011

*Il Ministro:* GELMINI

**Posti disponibili per l'accesso al corso di laurea magistrale in Medicina Veterinaria anno accademico 2011-2012**

| ***Università*** | *Comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui alla legge 30 luglio 2002 n. 189, art. 26.* |
|---|---|
| **Bari** | **100** |
| **Bologna** | **103** |
| **Camerino** | **25** |
| **Messina** | **59** |
| **Milano** | **104** |
| **Napoli "Federico II"** | **64** |
| **Padova** | **65** |
| **Parma** | **54** |
| **Perugia** | **90** |
| **Pisa** | **70** |
| **Sassari** | **34** |
| **Teramo** | **70** |
| **Torino** | **120** |
| **Totale** | **958** |

**11A09430**

## MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 26 gennaio 2011.

**Autorizzazione all’immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Katana».**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l’art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall’art. 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l’attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. della *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, in particolare l'art. 10 relativo all'autorizzazione di prodotti uguali;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti di cui l'ultimo n. 839/2008 del 31 luglio 2008, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n. 189, relativo al regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, recante «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Vista la domanda presentata in data 7 aprile 2009 dall'impresa Isk Biosciences Europe S.A., con sede legale in Bruxelles (Belgio), Tour ITT - 480, Avenue Louise Bte 12, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Katana» contenente la sostanza attiva Flazasulfuron, uguale al prodotto di riferimento denominato «Chikara 25 WG» registrato al n. 10929 con decreto direttoriale in data 15 maggio 2001, modificato successivamente con decreti di cui l'ultimo in data 29 ottobre 2009, dell'impresa medesima;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento «Chikara 25 WG» registrato al n. 10929;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il decreto ministeriale del 7 maggio 2004 di recepimento della direttiva 2004/30/CE relativa all'iscrizione della sostanza attiva Flazasulfuron nell'Allegato I del decreto legislativo n. 194/1995;

Considerato che per il prodotto fitosanitario l'impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra citato decreto di recepimento per la sostanza Flazasulfuron;

Considerato altresì che il prodotto di riferimento è stato valutato secondo i principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo n. 194/1995 sulla base di un fascicolo conforme all'Allegato III;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione al 31 maggio 2014, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva Flazasulfuron in Allegato I;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 maggio 2014, l'impresa ISK Biosciences Europe S.A., con sede legale in Bruxelles (Belgio), Tour ITT - 480, Avenue Louise Bte 12, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato KATANA con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da g 10-25-50-200 (4x50 *g)*-250; kg 1-1 (5x200 *g)* - 5-10.

Il prodotto è importato in confezioni pronte all'uso dallo stabilimento estero: Ishihara Sangyo Kaisha - Yokkaichi Factory (Giappone).

Il prodotto suddetto è registrato al n. 14682.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 gennaio 2011

*Il direttore generale:* BORRELLO

Etichetta/Foglio Illustrativo

# KATANA

## (GRANULI IDRODISPERSIBILI)

**Erbicida per il diserbo di aree non coltivate nonché per vite, agrumi e olivo.**

KATANA Registrazione Ministero della Salute N. del .....

| Composizione: | | |
|---|---|---|
| FLAZASULFURON puro | g. | 25 |
| Coformulanti | q.b.a | g. 100 |

**ISK BIOSCIENCES EUROPE S.A.**
**480 Avenue Louise - Bte 12**
**B-1050 - Bruxelles (Belgio)**
**Tel. 0032-2-6278675**

Distribuito da:
**Belchim Crop Protection Italia S.p.A.**
Via Fratelli Rosselli, 3/2
20019 Settimo Milanese (MI)
Tel.: 02-33599422

**PERICOLOSO PER L'AMBIENTE**

**FRASI DI RISCHIO: Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.**
**CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.**

Stabilimento di produzione:
**ISHIHARA SANGYO KAISHA** - Yokkaichi Factory (Giappone)

Partita n° Contenuto 10 g – 25 g - 50 g – 200 g (4x50g) – 250 g – 1 Kg - 1 Kg (5x200g) – 5 Kg – 10 Kg

**PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Conservare la confezione ben chiusa in un luogo fresco e asciutto. Dopo la manipolazione, ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 5 metri da corpi idrici superficiali. Per l'uso su strade ferrate mediante spraying train usare indumenti protettivi e guanti adatti. Per usi non agricoli tabellare l'area trattata con appositi cartelli.**

**INFORMAZIONI MEDICHE**
**In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.**

CARATTERISTICHE
Il KATANA è un erbicida sistemico a base di Flazasulfuron, per il diserbo di aree non coltivate nonché per vite, agrumi e olivo. Viene assorbito per via fogliare e radicale e prontamente traslocato nei tessuti meristematici delle infestanti. Si impiega nei trattamenti di post-emergenza precoce delle infestanti quando queste presentano un'altezza massima fino a 10 cm., inoltre, grazie alla sua attività residuale, svolge un efficace controllo anche in pre-emergenza.
È efficace contro numerose infestanti graminacee e dicotiledoni tra le quali:
**Graminacee**: *Echinochloa crus galli* (giavone comune), *Lolium multiflorum* (loglio), *Lolium perenne* (loietto), *Lolium rigidum* (loglio rigido), *Setaria verticillata* (panicastrella);
**Dicotiledoni**: *Amaranthus retroflexus* (amaranto comune), *Chenopodiun album* (farinello comune), *Diplotaxis erucoides* (ruchetta violacea), *Erigeron canadensis* (impia), *Erodium ciconium* (cicuta), *Geraniun dissectum* (geranio rosso), *Geranium rotundifolium*, *Matricaria chamomilla* (camomilla comune), *Mercurialis annua* (mercurella comune), *Picris echioides* (aspraggine volgare), *Polygonum aviculare* (correggiola), *Polygonum persicaria* (persicaria), *Portulaca oleracea* (erba porcellana), *Senecio vulgaris* (erba calderina), *Sinapis arvensis* (senape selvatica), *Stellaria media* (centocchio comune), *Allium vineale* (aglio selvatico).
Inoltre controlla il *Cyperus rotundus* (zigolo).

EPOCHE E MODALITÀ D'IMPIEGO

Vite
Intervenire sotto la fila effettuando il trattamento a fine inverno-inizio primavera nei primi stadi di sviluppo delle infestanti (massimo 10 cm di altezza).

Agrumi
Effettuare il trattamento tra le piante da aprile a giugno su infestanti in attiva crescita nel primo stadio dello sviluppo (massimo 10 cm di altezza).

Olivo
Effettuare il trattamento tra le piante nel periodo gennaio-marzo quando le infestanti si trovano nei primo stadio dello sviluppo (massimo 10 cm di altezza).

Aree non destinate alle colture agrarie: **strade ferrate, aree industriali, aree ed opere civili (ruderi storici, cimiteri, piazzali, banchine stradali), aree urbane e agricole non coltivate.**
Effettuare il trattamento nel periodo marzo-aprile, quando le infestanti si trovano nel primo stadio dello sviluppo (massimo 10 cm di altezza).

DOSI D'IMPIEGO
**160 g/ha** per **vite, agrumi e olivo**; **200 g/ha** per aree non destinate alle colture agrarie.
Utilizzare volumi d'acqua di 200-400 litri/ha.
**Per il diserbo di vite, agrumi e olivo, in situazioni agronomiche dove non vi è una evidente esigenza di avere un'azione erbicida persistente, KATANA può essere impiegato a dosi ridotte, pari a 60 – 80 g/ha in miscela con preparati a base di Glifosate (alle dosi indicate in etichetta per le varie infestanti).**
AVVERTENZE AGRONOMICHE: Intervenire solo su infestanti in attiva crescita. Il trattamento di post-emergenza è efficace se le infestanti si presentano nei primi stadi dello sviluppo (altezza max 10 cm). L'impiego su infestanti a foglia larga ben sviluppate potrebbe risultare inefficace. Irrigazioni o piogge cadute entro le 2 ore dal trattamento possono ridurre l'efficacia e l'attività erbicida del prodotto sulle infestanti già emerse. L'intervento su infestanti sofferenti per cause diverse quali siccità, freddo, ecc., potrebbe risultare inefficace.

**ISTRUZIONI PER LA PREPARAZIONE DELLA MISCELA**
Versare la giusta dose di prodotto nel serbatoio dell'irroratrice riempito a metà con acqua, mantenendo in agitazione la massa, aggiungere il restante quantitativo di acqua fino al volume desiderato.
**KATANA se usato solo**, o se la miscela dei prodotti erbicidi prescelti non dovesse contenerlo, **deve essere sempre addizionato ad un coadiuvante tensioattivo non ionico** al fine di migliorare la distribuzione e l'aderenza e quindi facilitare l'assorbimento del prodotto da parte delle infestanti trattate.

**COMPATIBILITÀ**
Il prodotto è compatibile con la maggior parte degli erbicidi (es Glifosate) in commercio e con tensioattivi non ionici.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati, deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

**FITOTOSSICITÀ**
Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta. Evitare che il prodotto giunga a contatto con le colture limitrofe anche sotto forma di deriva. Non trattare direttamente l'apparato fogliare di vite, agrumi e olivo.

**Sospendere i trattamenti 30 giorni prima della raccolta su OLIVO e AGRUMI e 60 giorni prima della raccolta su VITE.**

**Attenzione**: Da impiegare esclusivamente per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
**DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI**
**PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO**
**NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA.**
**DA NON VENDERSI SFUSO**
**SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI**
**IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE**
**NON OPERARE CONTRO VENTO**
**IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO**

26 GEN. 2011

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del.........................................

**Etichetta/Foglio illustrativo**

# KATANA

**(GRANULI IDRODISPERSIBILI)**

**Erbicida per il diserbo di aree non coltivate nonché per vite, agrumi e olivo.**

KATANA Registrazione Ministero della Salute N. del .....

| Composizione: | | |
|---|---|---|
| FLAZASULFURON puro | g. | 25 |
| Coformulanti q.b.a | g. | 100 |

Contenuto
10 g – 25 g - 50 g

**ISK BIOSCIENCES EUROPE S.A.**
**480 Avenue Louise - Bte 12**
**B-1050 - Bruxelles (Belgio)**
**Tel. 0032-2-6278675**

Distribuito da:
**Belchim Crop Protection Italia S.p.A.**
Via Fratelli Rosselli, 3/2 - 20019 Settimo Milanese (MI)
Tel.: 02-33599422

Stabilimento di produzione:
**ISHIHARA SANGYO KAISHA** - Yokkaichi Factory (Giappone)

**PERICOLOSO PER L'AMBIENTE**

Partita n°

**FRASI DI RISCHIO: Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.**

**CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.**

**PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Conservare la confezione ben chiusa in un luogo fresco e asciutto. Dopo la manipolazione, ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 5 metri da corpi idrici superficiali. Per l'uso su strade ferrate mediante spraying train usare indumenti protettivi e guanti adatti. Per usi non agricoli tabellare l'area trattata con appositi cartelli.**

**INFORMAZIONI MEDICHE**
**In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.**

**PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO**

**SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI**

**IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO**

**IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE**

26 GEN. 2011

**Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del** ..................................

**11A08660**
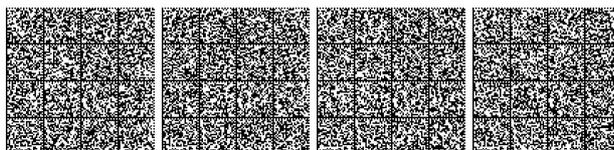
DECRETO 31 gennaio 2011.

**Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Chronos».**

IL DIRETTORE GENERALE

DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. della *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, in particolare l'art. 10 relativo all'autorizzazione di prodotti uguali;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti di cui l'ultimo n. 839/2008 del 31 luglio 2008, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n. 189, relativo al regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, recante «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Vista la domanda presentata in data 3 marzo 2010 dall'impresa Agriphar S.A. con sede legale in Ougrèe (Belgio), Rue de Renory, 26/1, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Chopper», successivamente ridenominato «Chronos», contenente la sostanza attiva Cipermetrina, uguale al prodotto di riferimento denominato «Desk» registrato al n. 12274 con decreto direttoriale in data 1° giugno 2005, modificato successivamente con decreto in data 31 dicembre 2010, dell'impresa medesima;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento «Desk» registrato al n. 12274;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il decreto ministeriale del 7 marzo 2006 di recepimento della direttiva 2005/53/CE relativa all'iscrizione della sostanza attiva Cipermetrina nell'Allegato I del decreto legislativo n. 194/1995;
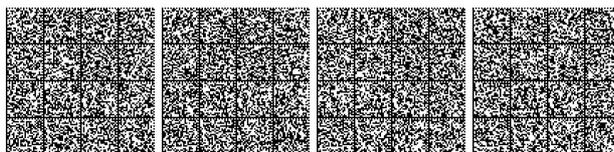
Considerato che per il prodotto fitosanitario l'impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra citato decreto di recepimento per la sostanza Cipermetrina;

Considerato altresì che il prodotto dovrà essere rivalutato secondo i principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo n. 194/1995 sulla base di un fascicolo conforme all'Allegato III;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione al 28 febbraio 2016, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva Cipermetrina in Allegato I, fatti salvi gli adempimenti e gli adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo n. 194/1995 per il prodotto fitosanitario in questione e per quello di riferimento;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 28 febbraio 2016, l'impresa Agriphar S.A. con sede legale in Ougrèe (Belgio), Rue de Renory, 26/1, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato CHRONOS con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Sono fatti salvi, pena la revoca dell'autorizzazione del prodotto, gli adempimenti e gli adeguamenti secondo i termini definiti dal sopra citato decreto ministeriale di recepimento della direttiva di iscrizione in Allegato I del decreto legislativo n. 194/1995 della sostanza attiva Cipermetrina, per il prodotto fitosanitario in questione e per quello di riferimento.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da mL 10-25-50-100-200-250-500; L 1-2-3-5-10-20.

Il prodotto è importato in confezioni pronte all'uso dallo stabilimento estero: Chimac s.a. - Rue de Renory, 26/2 B-4102 Ougrée - Belgio.

Il prodotto è preparato presso lo stabilimento dell'impresa: Terranalisi S.r.l. - via Nino Bixio, 6 - 44042 Cento - FE.

Il prodotto suddetto è registrato al n. 14965.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 gennaio 2011

*Il direttore generale:* BORRELLO
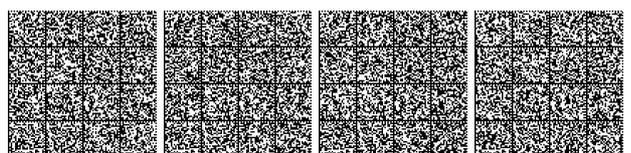
**etichetta/foglio illustrativo**

# *CHRONOS*

**Insetticida piretroide ad ampio spettro d'azione**
**Emulsione acquosa**

**CHRONOS**

**COMPOSIZIONE**

| | |
|---|---|
| Cipermetrina pura | g 10 (= 103 g/l) |
| Coformulanti q.b. a | g 100 |

**FRASI DI RISCHIO**
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
**CONSIGLI DI PRUDENZA**
Conservare fuori dalla portata dei bambini - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Non mangiare né bere né fumare durante l'impiego - Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. Non gettare i residui nelle fognature - Questo materiale ed il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi – Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

**PERICOLOSO PER L'AMBIENTE**

**Titolare della registrazione: AGRIPHAR S.A.**
Rue de Renory, 26/1 - B-4102 Ougrée (Belgio) Tel 0032-4-3859711

**Officina di produzione e confezionamento**: CHIMAC S.A. 26/1 - B-4102 Ougrée (Belgio), TERRANALISI S.r.l. – Via Nino Bixio, 6 44024 Cento (FE)
**Distributore:** Chemia S.p.A. Via Statale, 327 44047 Dosso - S.Agostino (Ferrara)

**Registrazione Ministero della Salute n. del**

**Quantità netta del preparato**: ml 10-25-50-100-200-250- 500 litri 1-2-3-5-10-20 Partita N.............

**INFORMAZIONI PER IL MEDICO -** Blocca la trasmissione nervosa iperstimolando pre-postsinapticamente le terminazioni neuronali. Particolare sensibilità da parte dei pazienti allergici ed asmatici, nonché dei bambini.
Sintomi a carico del SNC: tremori, convulsioni, atassia; irritazione delle vie aeree: rinorrea, tosse, broncospasmo e dispnea; reazioni allergiche scatenanti: ipertermia, sudorazione, edemi cutanei, collasso vascolare periferico. Terapia sintomatica. **Consultare un centro Antiveleni.**

**NORME PRECAUZIONALI -** Conservare la confezione ben chiusa.

**CARATTERISTICHE -** E' un insetticida che agisce per contatto ed ingestione nei confronti di numerosi insetti adulti e negli stadi giovanili.. Manifesta effetto rapido e persistente con bassi dosaggi d'impiego, risultando efficace anche dopo repentini variazioni di temperatura. A dosaggi sub-letali presenta collaterale azione repellente.

**DOSI E MODALITA' DI IMPIEGO (solo in pieno campo):** le dosi riportate si riferiscono a trattamenti a volume normale. Il prodotto deve essere preferibilmente impiegato in trattamenti precoci e prima che l'insetto provochi l'accartocciamento delle foglie o penetri all'interno delle stesse. Il prodotto si impiega sulle seguenti colture:
**ARANCIO, LIMONE:**
- contro Afidi, Aleurodidi, Dialeurodidi, Cocciniglie (neanidi) a
- contro Mosca degli agrumi, Tignola alla dose di 50-75 ml/l

**PERO:**
- contro Psilla in trattamenti di fine inverno alla dose di 50 ml/hl; in interventi su uova mature all'apparire delle prime neanidi di I°generazione all a dose di 75-100 ml/hl; 100-150 ml/hl sulle generazioni successive.
- contro Afidi e su foglie non accartocciate alla dose di 35-50 ml/hl
- contro Fillominatori (Cemiostoma e Litocolletis) alla dose di 50-75 ml/hl in presenza di uova mature e prima della comparsa delle mine.
- contro Ricamatrici, Carpocapsa e Lepidotteri in genere alla dose di 50-75 ml/hl
- contro Cocciniglie (neanidi) alla dose di 50-75 ml/hl

Per il controllo di insetti svernanti e uova di acari trattare allo stadio tra orecchiette di topo e differenziazione mazzetti fiorali alla dose di 50-75 ml/hl in miscela ad olio bianco.
**PESCO, CILIEGIO:**
- contro Afidi alla dose di 35-70 ml/hl intervenendo su foglie non accartocciate
- contro Cocciniglie (neanidi), Tripidi, Mosca alla dose di 50-75 ml/hl
- contro Cidia, Anarsia e Lepidotteri in genere alla dose di 50-75 ml/hl

Per il controllo di insetti svernanti e uova di acari trattare allo stadio tra orecchiette di topo e differenziazione mazzetti fiorali alla dose di 50-75 ml/hl in miscela ad olio bianco.
**VITE**:contro Tignole alla dose di 50-75 ml/hl alla prima comparsa delle larve; contro Cocciniglie, Sigaraio, Cicaline alla dose di 50-60 ml/hl
**SOIA**:contro Cimici e Lepidotteri fogliari alla dose di 0,5-0,6 l/ha
**MAIS**: contro Piralide e Sesamia alla dose di 0,4-0,6 l/ha
**FRUMENTO**: contro Afidi e Lema alla dose di 0,4-0,6 l/ha
**BARBABIETOLA DA ZUCCHERO:**
- contro Altica, Nottue e Afidi alla dose di 0,5-0,6 l/ha
- contro Lisso, Cleono e Cassida alla dose di 0,4-0,5 l/ha

**TABACCO**: contro Afidi, Mosca bianca alla dose di 35-50 ml/hl; contro Nottue e Tripidi alla dose di 50-75 ml/hl
**PIOPPO**: contro Afidi alla dose di 40-60 ml/hl; contro Saperda e Criptorrinco ala dose di 50-80ml/hl
**COLTURE ORTICOLE (cavolfiore, cavolo verza, cavolo broccolo, cavolo cappuccio, pomodoro, pisello, fagiolino, cipolla), PATATA** : contro Afidi, Aleurodidi, Cimici, Piralide, Dorifora, Cavolaia, Nottue, Tripidi, Mosca alla dose di 0,4-0,6 l/ha.
**COLTURE FLOREALI, ORNAMENTALI, VIVAI**: contro Afidi, Aleurodidi alla dose di 35-50 ml/hl; contro Tripidi, Bega del garofano e Lepidotteri in genere alla dose di 75-100 ml/hl

**COMPATIBILITA':** il prodotto non è miscibile con antiparassitari a reazione alcalina; in caso di miscela con polveri bagnabili eseguire una preventiva diluizione del prodotto in acqua, prima di eseguire la preparazione della poltiglia. **Avvertenza**: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta
**INTERVALLO DI SICUREZZA.** Sospendere i trattamenti prima della raccolta delle seguenti colture:
**Soia**: 3 gg - **Cavolfiore, Cavolo broccolo, Pisello, Fagiolino**: 7 gg - **Arancio, Limone, Pero, Melo, Pesco, Ciliegio, Cipolla, Cavolo verza, Cavolo cappuccio, Patata**: 14 gg - **Pomodoro, Barbabietola da zucchero:** 21 gg - **Vite, Mais**: 28 gg - **Tabacco**: 60 gg

**Attenzione!** Da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

**DA NON APPLICARE COM MEZZI AEREI - DA NON VENDERSI SFUSO - PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - NON OPERARE CONTRO VENTO - IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE - IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO – NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE [NON PULIRE IL MATERIALE DI APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DELLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE]**

31 GEN. 2011
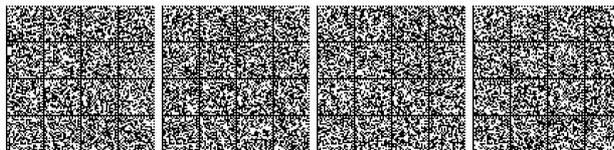
**Etichetta per confezioni di formato ridotto**

# *CHRONOS*

**Insetticida piretroide ad ampio spettro d'azione**

**Emulsione acquosa**

**CHRONOS**

**COMPOSIZIONE**

| | |
|---|---|
| Cipermetrina pura | g 10 (= 103 g/l) |
| Coformulanti q.b. a | g 100 |

**FRASI DI RISCHIO**

Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

**CONSIGLI DI PRUDENZA**

Conservare fuori dalla portata dei bambini - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Non mangiare né bere né fumare durante l'impiego - Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. Non gettare i residui nelle fognature - Questo materiale ed il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi – Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

**PERICOLOSO PER L'AMBIENTE**

**Titolare della registrazione: AGRIPHAR S.A.**

Rue de Renory, 26/1 - B-4102 Ougrée (Belgio) Tel 0032-4-3859711

**Registrazione Ministero della Salute n. del**

**Quantità netta del preparato**: ml 10-25-50-100-200-250- 500 litri 1-2-3-5-10-20 Partita N.............

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO o L'ASTUCCIO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE NON PUÒ' ESSERE RIUTILIZZATO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

Etichetta autorizzata con D.D. del

31 GEN. 2011

**11A08661**

DECRETO 24 febbraio 2011.

**Attuazione della direttiva 2010/11/CE, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi, al fine di procedere all'inclusione della sostanza warfarin nell'allegato I della direttiva.**

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi, in particolare l'art. 16, paragrafo 2;

Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174 e successive modificazioni, recante "Attuazione della direttiva 98/8/CE in materia di immissione sul mercato di biocidi" ed in particolare l'allegato IV;

Vista la direttiva 2010/11/CE della Commissione, del 9 febbraio 2010, che modifica la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di includere il warfarin come principio attivo nell'allegato I della direttiva 98/8/CE;

Considerato che la data di iscrizione del warfarin, per il tipo di prodotto 14, "Rodenticidi", è il 1° febbraio 2012 e che, pertanto, a decorrere da tale data l'immissione sul mercato di rodenticidi, aventi come unica sostanza attiva il warfarin, è subordinata al rilascio dell'autorizzazione prevista dall'art. 3, del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174;

Considerato che, ai sensi della direttiva 2010/11/CE, il termine per provvedere al rilascio, alla modifica o alla revoca delle autorizzazioni per rodenticidi già presenti sul mercato aventi come unica sostanza attiva il warfarin è il 31 gennaio 2014;

Considerato che, pertanto, il Ministero della salute deve concludere entro il 31 gennaio 2014 l'esame delle richieste che saranno presentate relativamente ai prodotti appartenenti alla categoria dei rodenticidi contenenti warfarin già presenti sul mercato come prodotti di libera vendita o registrati come presidi medico-chirurgici;

Ritenuto che per concludere entro il 31 gennaio 2014 la valutazione dei fascicoli presentati dai titolari di registrazioni di presidi medico-chirurgici e dai responsabili dell'immissione sul mercato dei prodotti sopra descritti, le richieste di autorizzazione di cui all'art. 9 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, devono pervenire al Ministero della salute entro il 31 gennaio 2012.

Considerato che, dopo il 31 gennaio 2014 non possono in ogni caso più essere mantenute registrazioni di presidi medico-chirurgici aventi come unica sostanza attiva il warfarin rientranti nella categoria dei rodenticidi;

Considerato che anche i prodotti attualmente di libera vendita, che rientrano nella categoria dei rodenticidi e che contengono come unica sostanza attiva il warfarin, non possono essere immessi sul mercato dopo il 31 gennaio 2014 se non autorizzati come prodotti biocidi;

Ritenuto che dalla data di entrata in vigore del presente decreto non possono essere più accettate domande di autorizzazione di presidi medico-chirurgici contenenti warfarin impiegati come rodenticidi;

Decreta:

Art. 1.

1. Per tutti gli effetti di cui al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, è riconosciuto l'inserimento della sostanza warfarin nell'«elenco dei principi attivi con indicazione dei requisiti stabiliti a livello comunitario per poterli includere tra i biocidi», di cui all'allegato I della direttiva 98/8/CE, come modificato dalla direttiva 2010/11/CE della Commissione del 9 febbraio 2010.

2. Nell'allegato al presente decreto si riportano le specificazioni con le quali la sostanza warfarin è stata iscritta nell'allegato I della direttiva 98/8/CE.

3. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 2 e 4, a decorrere dal 1° febbraio 2012 l'immissione sul mercato di prodotti appartenenti al tipo di prodotto 14, "'rodenticidi", di cui all'allegato IV del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, che contengono il principio attivo warfarin come unica sostanza attiva, è subordinata al rilascio dell'autorizzazione prevista dall'art. 3, del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174.

Art. 2.

1. I presidi medico-chirurgici autorizzati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, contenenti warfarin come unica sostanza attiva e che rientrano nella categoria dei rodenticidi, formano oggetto di nuova valutazione ai fini del rilascio dell'autorizzazione come prodotti biocidi.

2. I titolari di autorizzazioni di presidi medico-chirurgici di cui al comma 1, entro il 31 gennaio 2012, presentano al Ministero della salute, per ogni presidio medico-chirurgico per il quale si intenda ottenere il mutuo riconoscimento o l'autorizzazione come prodotto biocida, una specifica richiesta, corredata di tutti gli elementi previsti dagli articoli 6 e 9, del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174.

3. Il Ministero della salute, verificata la presenza delle condizioni di cui all'art. 7, del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, entro il 31 gennaio 2014, procede al rilascio di una nuova autorizzazione come prodotto bio-

cida, che sostituisce l'autorizzazione come presidio medico-chirurgico a suo tempo rilasciata, o, in caso di esito negativo della valutazione. al diniego dell'autorizzazione e alla contestuale revoca dell'autorizzazione come presidio medico-chirurgico.

4. Con i decreti di cui al comma 3, di autorizzazione o diniego, il Ministero della salute fornisce le indicazioni riguardanti il ritiro dal mercato dei presidi medico chirurgici a suo tempo autorizzati.

5. Le autorizzazioni dei presidi medico-chirurgici di cui al comma 1, per i quali alla data del 31 gennaio 2012 non è stata presentata alcuna richiesta di autorizzazione come prodotto biocida, si considerano revocate per effetto del presente decreto con decorrenza dal 31 luglio 2012 e i relativi prodotti non possono più essere immessi sul mercato, venduti o ceduti al consumatore finale dopo il 31 gennaio 2013.

6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 non si applicano ai presidi medico-chirurgici contenenti più di un principio attivo. Per essi i termini per la presentazione delle richieste e per la conseguente valutazione saranno fissati conformemente a quanto stabilito nelle decisioni di iscrizione relative agli altri principi attivi presenti nella loro composizione.

Art. 3.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto non possono essere presentate nuove domande per l'autorizzazione all'immissione in commercio di presidi medico-chirurgici contenenti warfarin impiegati come rodenticidi.

2. Dalla data di presentazione della richiesta di cui all'art. 2, comma 2, i titolari dei relativi presidi medico chirurgici, non possono effettuare per gli stessi modifiche di principio attivo.

Art. 4.

1. I responsabili dell'immissione sul mercato di prodotti soggetti a regime di libera vendita, presenti . sul mercato alla data di entrata in vigore del presente decreto, appartenenti alla categoria dei, rodenticidi e contenenti il principio attivo warfarin, per i quali intendano ottenere il mutuo riconoscimento o l'autorizzazione come prodotti biocidi, presentano al Ministero della salute, entro il 31 gennaio 2012, una specifica richiesta, corredata di tutti gli elementi previsti dagli articoli 6 e 9 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174.

2. I prodotti di cui al comma 1, per i quali non è stata presentata alcuna richiesta di autorizzazione completa entro il 31 gennaio 2012, non possono essere più prodotti a decorrere dal 31 luglio 2012 e venduti o ceduti al consumatore finale dopo il 31 gennaio 2013.

3. Il Ministero della salute, per i prodotti di cui al comma 1, verificata la presenza delle condizioni di cui all'art. 7 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, procede, entro il 31 gennaio 2014, al rilascio dell'autorizzazione come prodotto biocida, o in caso di esito negativo, comunica il diniego dell'autorizzazione, fornendo, in ogni caso, le indicazioni riguardanti la commercializzazione e lo smaltimento dei prodotti già presenti sul mercato che dovrà avvenire entro sei mesi dalla data del provvedimento di diniego.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano ai prodotti contenenti più di un principio attivo. Per essi i termini per la presentazione delle richieste e per la conseguente valutazione saranno fissati conformemente a quanto stabilito nelle decisioni di iscrizione relative agli altri principi attivi presenti nella loro composizione.

Art. 5.

1. I titolari delle autorizzazioni dei presidi medico-chirurgici e i responsabili dell'immissione sul mercato dei prodotti di libera vendita, oggetto delle disposizioni del presente decreto, sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori sui tempi fissati per lo smaltimento delle relative giacenze.

2. Sono consentite, dopo le date previste agli articoli 2 commi 3 e 5, e 4 commi 2 e 3, le operazioni di trasferimento e magazzinaggio per la spedizione fuori del territorio comunitario nonché il trasferimento e il magazzinaggio ai fini dell'eliminazione dei prodotti di cui agli stessi articoli.

Art. 6.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 24 febbraio 2011

*Il Ministro:* FAZIO

*Registrato alla Corte dei conti il 26 maggio 2011*

*Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 8, foglio n. 3*

# ALLEGATO

La voce riportata qui di seguito relativa alla sostanza warfarin è inserita nell'allegato I della direttiva 98/8/CE:

| N | Nome comune | Denominazione IUPAC Numeri di identificazione | Purezza minima del principio attivo nel biocida immesso sul mercato | Data di iscrizione | Termine per conformarsi all'articolo 16, par.3 della direttiva 98/8/CE (ad eccezione dei prodotti contenenti più di un principio attivo, per i quali il termine per conformarsi all'articolo 16, par. 3 è quello fissato nelle ultime decisioni di iscrizione relative ai suoi principi attivi) | Scadenza dell'iscrizione | Tipo di prodotto | Disposizioni specifiche (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| "32 | Warfarin | (RS)-4-idrossi-3-(3-ossi-1-fenil-butil)-cumarina<br>Numero CE: 201-377-6<br>Numero CAS: 81-81-2 | 990 g/kg | 1° febbraio 2012 | 31 gennaio 2014 | 31 gennaio 2017 | 14 | Prima della sua iscrizione nel presente allegato, il principio attivo è oggetto di una valutazione comparativa del rischio ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 5, punto i), secondo comma, della direttiva 98/8/CE.<br>Gli Stati membri assicurano che le autorizzazioni siano soggette alle seguenti condizioni:<br>1) la concentrazione nominale del principio attivo non deve superare 790 mg/kg e sono autorizzati solo prodotti pronti per l'uso;<br>2) i prodotti devono contenere un agente repulsivo e, se del caso, un colorante;<br>3) l'esposizione primaria e secondaria per l'uomo, gli animali non bersaglio e l'ambiente deve essere ridotta al minimo studiando e adottando tutte le misure di riduzione del rischio idonee e disponibili. Tali misure comprendono tra l'altro la possibilità di una destinazione a uso esclusivamente professionale, la definizione di un limite massimo per le dimensioni dell'imballaggio e l'obbligo di utilizzare scatole per esche a chiusura protetta e resistenti alle manomissioni.» |

(*) Per l'attuazione dei principi comuni dell'allegato VI, il contenuto e le conclusioni delle relazioni di valutazione sono disponibili sul sito della Commissione: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm

**11A09261**
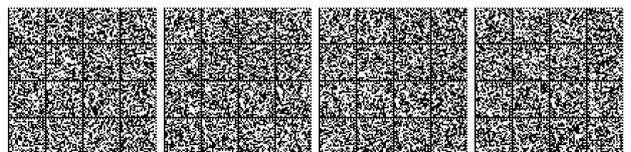
DECRETO 25 marzo 2011.

**Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Tecnigard 22 WP».**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. della *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, in particolare l'art. 10 relativo all'autorizzazione di prodotti uguali;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti di cui l'ultimo n. 839/2008 del 31 luglio 2008, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n. 189, relativo al regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, recante «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Vista la domanda presentata in data 18 ottobre 2010 dall'impresa Tecniterra Srl con sede legale in Milano, via Bronzino 19, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Tecnigard 22 WP» contenente la sostanza attiva Beauveria bassiana ceppo GHA, uguale al prodotto di riferimento denominato Botanigard 22 WP registrato al n. 11700 con decreto direttoriale in data 3 luglio 2003 modificato successivamente con decreti di cui l'ultimo in data 31 dicembre 2010, dell'impresa Mycotech Corporation con sede legale in Butte, MT 59702 (USA), 529 East Front Street;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che:

il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento «Botanigard 22 WP»;

sussiste legittimo accordo tra l'impresa Tecniterra Srl e l'impresa titolare del prodotto di riferimento;
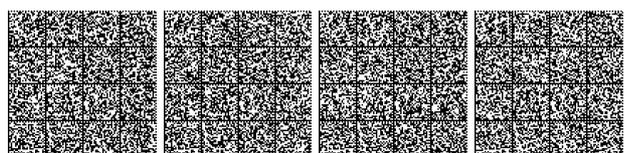
Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il decreto ministeriale del 22 aprile 2009 di recepimento della direttiva 2008/113/CE relativa all'iscrizione della sostanza attiva Beauveria bassiana ceppo GHA nell'Allegato I del decreto legislativo n. 194/1995;

Considerato che per il prodotto fitosanitario l'impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra citato decreto di recepimento per la sostanza Beauveria bassiana ceppo GHA;

Considerato altresì che il prodotto dovrà essere rivalutato secondo i principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo n. 194/1995 sulla base di un fascicolo conforme all'Allegato III;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione al 30 aprile 2019, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva Beauveria bassiana ceppo GHA in Allegato I, fatti salvi gli adempimenti e gli adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo n. 194/1995 per il prodotto fitosanitario in questione e per quello di riferimento;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 30 aprile 2019, l'impresa Tecniterra Srl con sede legale in Milano, via Bronzino n. 19, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato TECNIGARD 22 WP con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Sono fatti salvi, pena la revoca dell'autorizzazione del prodotto, gli adempimenti e gli adeguamenti secondo i termini definiti dal sopra citato decreto ministeriale di recepimento della direttiva di iscrizione in Allegato I del decreto legislativo n. 194/1995 della sostanza attiva Beauveria bassiana ceppo GHA, per il prodotto fitosanitario in questione e per quello di riferimento.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da g 500.

Il prodotto è importato in confezioni pronte all'uso dallo stabilimento estero: Mycotech Corporation - 529 East Front Street, Butte, MT 59702 (USA).

Il prodotto suddetto è registrato al n. 15110.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 marzo 2011

*Il direttore generale:* BORRELLO

ALLEGATO

# TECNIGARD 22 WP

Insetticida biologico a base di spore di Beauveria Bassiana
per la difesa delle colture orticole ed ornamentali in serra
Tipo di formulazione : polvere bagnabile

**COMPOSIZIONE**
-Beauveria bassiana, ceppo GHA g. 22
(pari a 4,4x10^10 spore vive/g) in forma di polvere bagnabile (WP)
-Coformulanti q.b. a g. 100

**ATTENZIONE : MANIPOLARE CON PRUDENZA**

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

**TECNITERRA SRL – Via Bronzino, 19 – 20133 MILANO**

Registrazione n^..... del ...........Ministero della Salute
Officina di produzione MYCOTECH CORP. – 529, East Front Street – BUTTLE MT 59702(USA)
Contenuto netto: **500 g** Partita n. .............

**NORME PRECAUZIONALI:** Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. - Conservare la confezione ben chiusa. - Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego - Evitare l'ingestione, l'inalazione, il contatto con gli occhi e con la pelle – In caso di contatto con gli occhi , lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare un medico – In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamnente con acqua e sapone – Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone .

**INFORMAZIONI PER IL MEDICO :** In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE

**TECNIGARD 22 WP** è un prodotto biologico a base di spore vive del fungo entomopatogeno Beauveria bassiana ceppo GHA naturalmente presente in natura e non manipolato geneticamente. Le spore a contatto con l'insetto o acaro bersaglio , germinano e , grazie alla produzione di speciali enzimi, il micelio prodotto è in grado di penetrare la chitina invadendo l'emocele dell'insetto. La proliferazione invasiva delle ife e la differenziazione delle blastospore, che avviene senza la produzione di tossine, determina la morte rapida dell'insetto bersaglio. Inoltre, la perforazione della chitina determina una progressiva disidratazione ed una perdita di nutrienti e come conseguenza porta alla morte dell'insetto. La morte sopraggiunge in un tempo medio di 3-5 giorni dopo la penetrazione del micelio in funzione del numero di spore distribuite, delle dimensioni e stadio di sviluppo dell'insetto. La presenza di umidità e la temperatura hanno un ruolo importante nell'efficacia del prodotto poiché sono entrambi fattori che favoriscono la rapida germinazione delle spore distribuite.

**TECNIGARD 22 WP** è attivo contro tutti gli stadi di sviluppo, ma in particolare su quelli giovanili di aleurodidi (Bemisia tabaci/argentifolii, Trialeurodes vaporariorum) tripidi (Frankliniella occidentalis, Thrips spp, ecc.) acari (Tetranychus urticae) e afidi (Aphis gossypii, Aphis spiraecola).

**TECNIGARD 22 WP** è un prodotto ammesso nei programmi di lotta biologica ed in quelli di lotta integrata.

**COLTURE**

- Pomodoro, peperone, melanzana
- Cocomero, melone, zucca, zucchino, cetriolo
- Fragola
- Lattuga, indivia, radicchio
- Floreali ed ornamentali

**PATOGENI CONTROLLATI :**Aleurodidi (Bemisia tabaci/argentifolii, Trialeurodes vaporariorum), Tripidi (Frankliniella occidentalis, Thrips spp), Afidi (Aphis gossypii, Aphis spiraecola), Acari (Tetranychus urticae)

**DOSI DI IMPIEGO** : 62,5-125 g/hl

**MODALITA' D'IMPIEGO :** Eseguire la prima applicazione all'inizio dell'infestazione, ripetendo l'intervento a 5-10 giorni di distanza, effettuare le applicazioni successive alla ricomparsa dei parassiti.

Le dosi indicate si riferiscono a trattamenti a volume normale. Si raccomanda di impiegare volumi di acqua sufficienti ad ottenere una copertura completa ed uniforme della superficie fogliare. Applicare preferibilmente nelle prime ore del mattino o al tramonto quando l'umidità relativa è più elevata e gli adulti sono meno mobili.

**COMPATIBILITA' : TECNIGARD 22 WP** è miscibile con tutti gli insetticidi ed i fertilizzanti. E' compatibile in miscela con prodotti a base di Zolfo e di Rame. Nel caso di altri fungicidi, rispettare un intervallo minimo di 2 giorni prima o dopo il trattamento con il prodotto.

**Avvertenza :** in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

**FITOTOSSICITA' :** Il prodotto non è fitossico nelle condizioni normali di impiego per nessuna coltura per la quale è registrato.

**AVVERTENZE PER LA CONSERVAZIONE E L'IMPIEGO : TECNIGARD 22 WP** contiene spore vive e per questo deve essere conservato con cura, al riparo dalla luce ed in luogo fresco.

**TECNIGARD 22 WP** può essere distribuito con un qualsiasi tipo di irroratrice. Non impiegare ugelli di diametro inferiore a 25 mesh. Mantenere la soluzione in agitazione durante la preparazione della miscela ed il trattamento. Distribuire il prodotto subito dopo aver completato la preparazione della miscela.Nel caso di precedenti trattamenti eseguiti con fungicida, lavare e sciacquare l'attrezzatura impiegata.

**ATTENZIONE :** Da impiegare esclusivamente in agricoltura, ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivati da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO – CONSERVARE ALL'ASCIUTTO – SMALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTI - IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

11A08662

DECRETO 5 maggio 2011.

**Inclusione della sostanza attiva 1-decanolo nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione della direttiva 2011/33/UE della Commissione che modifica inoltre la decisione 2008/941/CE.**

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, comma 1 e l'art. 13;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio ed alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successive modifiche, concernenti i Livelli Massimi di Residui (LMR) di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visti i regolamenti della Commissione (CE) n. 1112/2002 e n. 2229/2004 che stabiliscono le modalità attuative della quarta fase del programma di lavoro di cui all'art. 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE e fissano un elenco di sostanze attive da valutare, ai fini della loro eventuale iscrizione nell'allegato I della citata direttiva che comprende anche la sostanza attiva 1-decanolo;

Considerato che il Notificante della sostanza attiva 1-decanolo ha ritirato inizialmente il suo sostegno per l'iscrizione della sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;

Considerato che successivamente al ritiro da parte del Notificante, la Commissione europea ha adottato la decisione 2008/941/CE concernente la non iscrizione di talune sostanze attive, tra cui la sostanza attiva 1-decanolo, nell'allegato I della citata direttiva con la conseguente revoca dei prodotti fitosanitari contenenti queste sostanze attive, entro il 31 dicembre 2010;

Considerato che in conformità dell'art. 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE il Notificante ha poi ripresentato allo Stato membro relatore, il Regno Unito, una nuova domanda, correlata da studi aggiuntivi, tesa all'iscrizione del 1-decanolo nell'allegato I della suddetta direttiva, secondo la procedura accelerata di cui agli articoli da 14 a 19 del regolamento (CE) 33/2008 della Commissione;

Considerato che lo Stato membro relatore ha valutato i dati aggiuntivi presentati dal Notificante sulla sostanza attiva1-decanolo, nei i termini fissati per la procedura accelerata di cui al regolamento (CE) 33/2008 della Commissione, ed ha redatto una relazione supplementare inviata poi all'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA) ed alla Commissione europea;

Considerato che il progetto di relazione di valutazione iniziale della sostanza attiva 1-decanolo, la relazione supplementare e le conclusioni dell'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA) sono state esaminate dagli Stati membri e dalla Commissione nell'ambito del Comitato Permanente per la Catena Alimentare;

Considerato che sulla base del citato rapporto di riesame è emerso che i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva 1-decanolo, soddisfano in linea di massima le prescrizioni di cui all'art. 5, paragrafo 1, lettere *a)* e *b)* della direttiva 91/414/CEE in particolare per quanto riguarda gli usi presi in considerazione e specificati nel rapporto di riesame della Commissione;

Vista la direttiva 2011/33/UE della Commissione dell'8 marzo 2011, concernente l'iscrizione della sostanza attiva 1-decanolo nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE e la conseguente cancellazione della medesima sostanza dall'allegato alla decisione 2008/941/CE;

Ritenuto pertanto di dover procedere al recepimento della direttiva 2011/33/UE della Commissione, con l'inserimento della sostanza attiva 1-decanolo nell'allegato I del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE;

Ritenuto di dover cancellare la sostanza attiva 1-decanolo dall'elenco delle sostanze attive riportate nell'allegato al Comunicato del 21 maggio 2009 del Ministero della salute relativo alla decisione 2008/941/CE con la quale i prodotti fitosanitari a base di detta sostanza attiva dovevano essere revocati al 31 dicembre 2010;
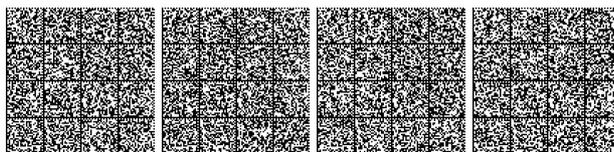
Ritenuto altresì di dover cancellare la sostanza attiva 1-decanolo anche dall'elenco delle sostanze attive riportate nell'allegato al Comunicato del 29 dicembre 2010 del Ministero della salute relativo alla decisione 2010/455/UE con la quale la revoca dei prodotti fitosanitari a base di detta sostanza attiva è stata prorogata al 31 dicembre 2011;

Considerato che la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari, contenenti tale sostanza attiva, deve tener conto, se necessario, anche delle disposizioni indicate agli articoli 93 e 94, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che stabilisce norme in materia ambientale ed in particolare per la tutela di aree richiedenti specifiche misure di prevenzione dall'inquinamento;

Considerato il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 ed in particolare l'art. 13, comma 4, e la «Linea guida» del 7 settembre 2010, disponibile sul portale di questo Ministero all'indirizzo www.salute.gov.it, per quanto riguarda lo smaltimento delle scorte dei prodotti fitosanitari revocati;

Decreta:

Art. 1.

*Iscrizione delle sostanze attive*

1. La sostanza attiva 1-decanolo è iscritta, fino al 31 maggio 2021, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, con la definizione chimica ed alle condizioni riportate nell'allegato I al presente decreto.

Art. 2.

*Modifica dei Comunicati relativi alle decisione 2008/941/CE e alla decisione 2010/455/UE*

1. La voce relativa alla sostanza attiva 1-decanolo è cancellata dall'allegato al Comunicato del 21 maggio 2009 del Ministero della salute relativo alla decisione 2008/941/CE con la quale i prodotti fitosanitari a base di detta sostanza attiva dovevano essere revocati al 31 dicembre 2010.

2. La voce relativa alla sostanza attiva 1-decanolo è cancellata dall'allegato al Comunicato del 29 dicembre 2010 del Ministero della salute relativo alla decisione 2010/455/UE con la quale la revoca dei prodotti fitosanitari a base di detta sostanza attiva è stata prorogata al 31 dicembre 2011.

Art. 3.

*Adeguamenti di fase 1*

1. Il Ministero della salute adotta, entro il 30 novembre 2011, i provvedimenti amministrativi necessari ad adeguare alle disposizioni del presente decreto le autorizzazioni all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva 1-decanolo, verificando in particolare che:

*a)* i prodotti fitosanitari in questione rispettino le limitazioni e le condizioni riportate nell'allegato I al presente decreto, ad eccezione di quelle di cui alla parte B;

*b)* i titolari di autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva 1-decanolo, posseggano o possano accedere ad un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

2. Ai fini di cui al comma 1, i titolari di autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva 1-decanolo presentano al Ministero della salute, entro il 31 maggio 2011, in alternativa:

*a)* un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

*b)* l'autorizzazione rilasciata da altro titolare per l'accesso al proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui all'allegato II del citato decreto.

3. I prodotti fitosanitari risultati non conformi al termine delle verifiche di cui ai commi 1 e 2 sono revocati a partire dal 1° dicembre 2011. Il Ministero della salute provvederà poi a pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana l'elenco dei prodotti che risultano revocati.

Art. 4.

*Adeguamenti di fase II*

1. Ogni prodotto fitosanitario autorizzato contenente la sostanza attiva 1-decanolo come unica sostanza attiva o associata ad altre sostanze attive, iscritte entro il 31 maggio 2011 nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, forma oggetto di riesame alla luce dei principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, sulla base di un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del suddetto decreto.

2. A tal fine, i titolari di autorizzazioni dei prodotti fitosanitari di cui al comma 1 presentano al Ministero della salute, per ogni prodotto fitosanitario, un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del decre-

to legislativo 17 marzo 1995, n. 194, entro il 31 maggio 2013. Tali autorizzazioni saranno adeguate o revocate entro il 31 maggio 2015 a conclusione della valutazione effettuata secondo i principi uniformi e dando applicazione alle disposizioni specifiche della parte B dell'allegato I al presente decreto.

3. I prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva 1-decanolo, in associazione con altre sostanze attive che saranno inserite nell'allegato I della direttiva successivamente al 31 maggio 2011, saranno valutati secondo le modalità indicate nelle emanande direttive di inclusione.

4. Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, per le quali le imprese interessate non avranno presentato il fascicolo di cui al comma 2, entro il 31 maggio 2013, si intendono revocate a partire dal 1° giugno 2013. Il Ministero della salute provvederà poi a pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana l'elenco dei prodotti che risultano revocati.

5. I prodotti fitosanitari risultati non conformi al termine delle verifiche di cui ai commi 1 e 2, sono revocati a partire dal 1° giugno 2015. Il Ministero della salute provvederà poi a pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana l'elenco dei prodotti che risultano revocati.

Art. 5.

*Rapporto di riesame*

1. Il rapporto di riesame relativo alla sostanza attiva è messo a disposizione degli interessati a seguito di specifica richiesta, con l'esclusione delle informazioni riservate ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

Art. 6.

*Smaltimento delle scorte*

1. La commercializzazione, da parte dei titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari e dei quantitativi regolarmente prodotti fino al momento della revoca, avvenuta ai sensi dell'art. 3, comma 3, del presente decreto, nonché la vendita da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati di detti prodotti fitosanitari revocati è consentita per 8 mesi a partire dalla data di revoca e pertanto fino al 31 luglio 2012. L'utilizzo dei prodotti revocati è invece consentito per 12 mesi a partire dalla data di revoca e pertanto fino al 30 novembre 2012.

2. La commercializzazione, da parte dei titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari e dei quantitativi regolarmente prodotti fino al momento della revoca, avvenuta ai sensi dell'art. 4, comma 4,del presente decreto, nonché la vendita da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati di detti prodotti fitosanitari revocati è consentita per 8 mesi a partire dalla data di revoca e pertanto fino al 31 gennaio 2014. L'utilizzo dei prodotti revocati è invece consentito per 12 mesi a partire dalla data di revoca e pertanto fino al 31 maggio 2014.

3. La commercializzazione, da parte dei titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari e dei quantitativi regolarmente prodotti fino al momento della revoca, avvenuta ai sensi dell'art. 4, comma 5,del presente decreto, nonché la vendita da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati di detti prodotti fitosanitari revocati è consentita per 8 mesi a partire dalla data di revoca e pertanto fino al 31 gennaio 2016. L'utilizzo dei prodotti revocati è invece consentito per 12 mesi a partire dalla data di revoca e pertanto fino al 31 maggio 2016.

4. I titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva 1-decanolo, sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte.

Art. 7.

*Entrata in vigore*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 5 maggio 2011

*Il Ministro:* FAZIO

*Registrato alla Corte dei conti il 1° giugno 2011*

*Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 8, foglio 243*

ALLEGATO *1*

La voce seguente va aggiunta alla fine della tabella dell'allegato I del decreto legislativo 194/95

| N. | Nome comune, numeri d'identificazione | Denominazione IUPAC | Purezza [1] | Entrata in vigore | Scadenza dell'iscrizione | Disposizioni specifiche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 340 | 1-decanolo<br><br>N. CAS: 112-30-1<br><br>N. CIPAC: 831 | *Decan-1-ol* | ≥ 960 g/kg | 1° giugno 2011 | 31 maggio 2021 | PARTE A<br><br>Soltanto gli usi come fitoregolatore.<br><br>PARTE B<br>Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI occorre tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul 1-decanolo, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 28 gennaio 2011.<br>In questa valutazione globale, gli Stati membri prestano particolare attenzione:<br>— al rischio, per i consumatori, dei residui in caso di utilizzazione su colture destinate all'alimentazione umana o animale,<br>— alla sicurezza degli operatori, vigilando affinché le istruzioni per l'uso prescrivano l'utilizzazione di attrezzature adeguate di protezione individuale,<br>— alla protezione delle acque sotterranee quando la sostanza attiva viene utilizzata in regioni sensibili dal punto di vista del suolo e/o delle caratteristiche climatiche,<br>— al rischio per gli organismi acquatici,<br>— al rischio per gli artropodi non bersaglio e le api, che possono essere esposti alla sostanza attiva ove si posino su piante infestanti in fiore presenti nelle colture al momento dell'applicazione.<br><br>Ove necessario, occorre adottare misure di attenuazione dei rischi.<br><br>È quindi opportuno che gli Stati membri interessati forniscano alla Commissione informazioni di conferma per quanto riguarda il rischio per gli organismi acquatici, nonché valutazioni del rischio di esposizione delle acque superficiali, sotterranee e dei sedimenti.<br><br>Gli Stati membri interessati provvedono affinché il richiedente presenti alla Commissione tali informazioni di conferma entro il 31 maggio 2013.» |

(1) Ulteriori dettagli sull'identità e sulle specificazione della sostanza attiva sono contenuti nel rapporto di riesame

11A09510

DECRETO 5 maggio 2011.

**Inclusione della sostanza attiva flurocloridone nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione della direttiva 2011/34/UE della Commissione che modifica inoltre la decisione 2008/934/CE.**

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare l'art. 6, comma 1, l'art. 8, comma 1 e l'art. 13;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio ed alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successive modifiche, concernenti i Livelli Massimi di Residui (LMR) di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visti i regolamenti della Commissione (CE) n. 451/2000 e n. 1490/2002 che stabiliscono le modalità attuative della terza fase del programma di lavoro di cui all'art. 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE e fissano un elenco di sostanze attive da valutare, ai fini della loro eventuale iscrizione nell'allegato I della citata direttiva che comprende anche la sostanza attiva flurocloridone;

Considerato che il Notificante della sostanza attiva flurocloridone ha ritirato inizialmente il suo sostegno per l'iscrizione della sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;

Considerato che successivamente al ritiro da parte del Notificante, la Commissione europea ha adottato la decisione 2008/934/CE concernente la non iscrizione di talune sostanze attive, tra cui il flurocloridone, nell'allegato I della citata direttiva con la conseguente revoca dei prodotti fitosanitari contenenti queste sostanze attive, entro il 31 dicembre 2010;

Considerato che in conformità dell'art. 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE il Notificante ha poi ripresentato allo Stato membro relatore, la Spagna, una nuova domanda, correlata da studi aggiuntivi, tesa all'iscrizione del flurocloridone, nell'allegato I della suddetta direttiva, secondo la procedura accelerata di cui agli articoli da 14 a 19 del Regolamento (CE) 33/2008 della Commissione;

Considerato che lo Stato membro relatore ha valutato i dati aggiuntivi presentati dal Notificante sulla sostanza attiva flurocloridone, nei i termini fissati per la procedura accelerata di cui al Regolamento (CE) 33/2008 della Commissione, ed ha redatto una nuova relazione inviata poi all'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA) ed alla Commissione europea;

Considerato che il progetto di relazione di valutazione iniziale della sostanza attiva flurocloridone, la relazione supplementare e le conclusioni dell'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA) sono state esaminate dagli Stati membri e dalla Commissione nell'ambito del Comitato Permanente per la Catena Alimentare;

Considerato che sulla base del citato rapporto di riesame è emerso che i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva flurocloridone, soddisfano in linea di massima le prescrizioni di cui all'art. 5, paragrafo 1, lettere *a)* e *b)* della direttiva 91/414/CEE in particolare per quanto riguarda gli usi presi in considerazione e specificati nel rapporto di riesame della Commissione;

Vista la direttiva 2011/34/UE della Commissione dell'8 marzo 2011, concernente l'iscrizione della sostanza attiva flurocloridone, nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE e la conseguente cancellazione della medesima sostanza dall'allegato alla decisione 2008/934/CE;

Ritenuto pertanto di dover procedere al recepimento della direttiva 2011/34/UE della Commissione, con l'inserimento della sostanza attiva flurocloridone, nell'allegato I del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE;

Ritenuto di dover cancellare la sostanza attiva flurocloridone dall'elenco delle sostanze attive riportate nell'allegato al comunicato del 21 maggio 2009 del Ministero della salute relativo alla decisione 2008/934/CE con la quale i prodotti fitosanitari a base di detta sostanza attiva dovevano essere revocati al 31 dicembre 2010;

Considerato che non risultano autorizzati prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva flurocloridone;

Decreta:

Art. 1.

*Iscrizione delle sostanze attive*

1. La sostanza attiva flurocloridone è iscritta, fino al 31 maggio 2021, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, con la definizione chimica ed alle condizioni riportate nell'allegato I al presente decreto.

Art. 2.

*Modifica del comunicato relativo alla decisione 2008/934/CE*

1. La voce relativa alla sostanza attiva flurocloridone è cancellata dall'allegato al comunicato del 21 maggio 2009 del Ministero della salute relativo alla decisione 2008/934/CE con la quale i prodotti fitosanitari a base di detta sostanza attiva, se autorizzati, dovevano essere revocati al 31 dicembre 2010.

Art. 3.

*Condizioni di autorizzazione dei prodotti fitosanitari*

1. Coloro che intendono richiedere l'autorizzazione all'immissione in commercio per prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva flurocloridone presentano al Ministero della salute, unitamente alla domanda di autorizzazione, i seguenti documenti:

*a)* un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, o l'autorizzazione rilasciata da altro titolare per l'accesso al proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui all'allegato II del citato decreto;

*b)* un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

2. I prodotti fitosanitari per i quali s'intende presentare una domanda di autorizzazione dovranno inoltre rispettare le limitazioni e le condizioni riportate nell'allegato I al presente decreto.

3. Tali fascicoli saranno oggetto di valutazione in applicazione dei principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

Art. 4.

*Rapporto di riesame*

1. Il rapporto di riesame è messo a disposizione degli interessati a seguito di specifica richiesta, con l'esclusione delle informazioni riservate ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

Art. 5.

*Entrata in vigore*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione.

Roma, 5 maggio 2011

*Il Ministro:* FAZIO

*Registrato alla Corte dei conti il 1° giugno 2011*

*Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 8, foglio 211*

ALLEGATO *I*

Sostanza attiva da inserire nell'allegato I del decreto legislativo 194/95

| N. | Nome comune, numeri d'identificazione | Denominazione IUPAC | Purezza [1] | Entrata in vigore | Scadenza dell'iscrizione | Disposizioni specifiche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| «342 | Flurocloridone<br><br>Numero CAS: *61213-25-0*<br><br>Numero CIPAC: 430 | *(3RS,4RS;3RS,4SR)-3-chloro-4-chloromethyl-1-(α,α,α-trifluoro-m-tolyl)-2-pyrrolidone* | ≥ 940 g/kg Impurità caratteristiche: toluene: max 8 g/kg | 1° giugno 2011 | 31 maggio 2021 | PARTE A<br><br>Può essere autorizzato solo l'utilizzo come erbicida.<br><br>PARTE B<br><br>Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI occorre tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul flurocloridone, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 4 febbraio 2011.<br>In tale valutazione generale, gli Stati membri prestano particolare attenzione:<br>1) al rischio per le piante e gli organismi acquatici non bersaglio;<br>2) alla protezione delle acque sotterranee quando la sostanza attiva viene utilizzata in regioni sensibili dal punto di vista del suolo e/o delle caratteristiche climatiche.<br>Le condizioni d'autorizzazione devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.<br>Gli Stati membri interessati provvedono affinché il richiedente fornisca alla Commissione ulteriori informazioni confermative riguardo:<br>1) al livello di impurità diverse dal toluene;<br>2) alla conformità del materiale di prova ecotossicologico alle specificazioni tecniche;<br>3) all'importanza del metabolito del suolo R42819;<br>4) alle potenziali proprietà del flurocloridone dannose per il sistema endocrino.<br>Gli Stati membri interessati provvedono affinché il richiedente trasmetta alla Commissione le informazioni di cui ai punti 1 e 2 entro il 1o dicembre 2011, le informazioni di cui al punto 3 entro il 31 maggio 2013 e le informazioni di cui al punto 4 entro due anni dall'adozione delle linee direttrici dell'OCSE per i test sull' alterazione del sistema endocrino.» |

(1) Ulteriori dettagli sull'identità e sulle specificazione della sostanza attiva sono contenuti nel rapporto di riesame

**11A09511**
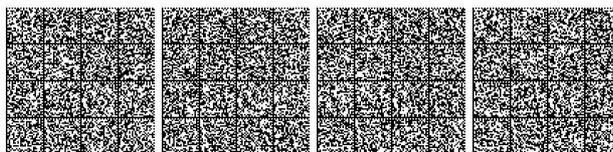
DECRETO 5 maggio 2011.

**Recepimento della direttiva 2011/31/UE della Commissione che modifica l'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'estensione di utilizzo della sostanza attiva pirimifosmetile.**

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare l'art. 6, comma 1 e l'art. 13;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio ed alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successive modifiche, concernenti i Livelli Massimi di Residui (LMR) di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e l'incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Vista la direttiva 2007/52/CE della Commissione, che ha iscritto diverse sostanze attive , tra cui il pirimifosmetile, nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991;

Visto il decreto del Ministro del 20 settembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 5 gennaio 2008, che ha recepito la direttiva della Commissione 2007/52/CE con l'iscrizione di diverse sostanze attive, tra cui il pirimifosmetile nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Considerato che il Notificante ha presentato, allo Stato membro relatore, il Regno Unito, ulteriori studi a conferma della valutazione relativa all'esposizione per l'operatore;

Considerato che lo stato membro relatore ha valutato detti studi aggiuntivi ed ha predisposto un addendum alla relazione di valutazione iniziale le cui conclusioni sottolineano che il rischio per gli operatori è inaccettabile quando quest'ultimi impiegano i prodotti fitosanitari a base di pirimifosmetile con attrezzature portatili;

Considerato che l'addendum, la relazione di valutazione iniziale nonché le osservazioni ricevute dagli Stati membri sono state trasmesse anche all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), e riesaminate nell'ambito del Comitato Permanente per la Catena Alimentare;

Considerato che sulla base della suddetta documentazione si è concluso che i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva pirimifosmetile possono ritenersi conformi alle prescrizioni di cui all'art. 5, paragrafo 1, lettere *a)* e *b)*, della direttiva 91/414/CEE in particolare per quanto riguarda gli usi presi in considerazione e specificati nel rapporto di riesame della Commissione, escludendo però le applicazioni dei prodotti fitosanitari che prevedono l'impiego di attrezzature portatili;

Ritenuto di dover procedere al recepimento della direttiva 2011/31/UE della Commissione che modifica la direttiva 2007/52/CE della Commissione, recepita con decreto ministeriale 20 settembre 2007, per quanto riguarda la limitazione d'impiego dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva pirimifosmetile;

Decreta:

Art. 1.

*Modifica allegati*

1. L'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 che ha recepito la direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991 è modificato per la sola sostanza attiva pirimifos metile conformemente all'allegato del presente decreto.

2. L'allegato del decreto del Ministro della salute del 20 settembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 5 gennaio 2008, è modificato, per la sola sostanza attiva pirimifosmetile, conformemente all'allegato I del presente decreto.

Art. 2.

*Entrata in vigore*

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 5 maggio 2011

*Il Ministro:* FAZIO

*Registrato alla Corte dei conti il 1° giugno 2011*

*Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 8, foglio 208*

ALLEGATO *I*

**Nel decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 la riga 162 è sostituita dalla seguente:**

| N. | Nome comune e numeri d'identificazione | Denominazione IUPAC | Purezza [(1)] | Entrata in vigore | Scadenza dell'iscrizione | Disposizioni specifiche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Pirimifosmetile<br>n. CAS 29232-93-7<br>n. CIPAC 239 | *O*-2-dietilammide-6-metilpirimidina-4-yl *O,O*-dimetilfosforotioato | ≥ 880 g/kg | 1° ottobre 2007 | 30 settembre 2017 | PARTE A<br>Possono essere autorizzati solo gli impieghi come insetticida per l'immagazzinamento successivo al raccolto. Non possono essere autorizzate le applicazioni che prevedono l'impiego di attrezzature portatili.<br>PARTE B<br>Nel valutare le richieste di autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti pirimifosmetile per usi diversi dall'applicazione con sistemi automatizzati in depositi vuoti di cereali, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione ai criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), e garantire che tutte le informazioni e i dati necessari siano forniti prima del rilascio della relativa autorizzazione.<br>Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul pirimifosmetile, in particolare delle relative appendici I e II, adottato dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 16 marzo 2007.<br>Ai fini di tale valutazione generale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione a quanto segue:<br>— alla sicurezza degli operatori. Le condizioni d'uso autorizzate devono prescrivere il ricorso agli adeguati dispositivi di protezione individuale compresi quelli per la protezione della respirazione, nonché a misure di attenuazione dei rischi per ridurre l'esposizione,<br>— all'esposizione dei consumatori con la dieta alimentare, ai fini delle future revisioni delle quantità massime ammissibili di residui |

(1) Ulteriori dettagli sull'identità e sulla specificazione delle sostanze attive sono contenuti nella relazione di riesame.

**11A09512**

DECRETO 17 giugno 2011.

**Riconoscimento, alla sig.ra Dumitrachi Silvia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 32 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico sulla base dei diritti acquisiti;

Vista l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la signora Dumitrachi Silvia, nata a Bucarest (Romania) il 5 febbraio 1985, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica» conseguito in Romania presso la Scuola postliceale sanitaria «Fundeni» di Bucarest nell'anno 2010, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Visto l'attestato di conformità rilasciato dalla competente Autorità di Governo rumeno - Ministero della sanità della Romania - in data 22 febbraio 2011 e relativa traduzione, nel quale si attesta che l'interessata ha completato un corso di formazione che soddisfa i requisiti minimi di cui all'art. 31 della direttiva 2005/36/CE ed è in possesso di una qualifica professionale assimilata a quella indicata per la Romania, nell'allegato V, punto 5.2.2. della direttiva medesima;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica» conseguito in Romania presso la Scuola postliceale sanitaria «Fundeni» di Bucarest nell'anno 2010 dalla signora Dumitrachi Silvia, nata a Bucarest (Romania) il 5 febbraio 1985, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La signora Dumitrachi Silvia è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 giugno 2011

*Il direttore generale:* LEONARDI

**11A08910**

DECRETO 17 giugno 2011.

**Riconoscimento, alla sig.ra Surdu Enache Ileana Roxana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 32 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico sulla base dei diritti acquisiti;

Vista l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la sig.ra Enache Ileana Roxana, nata a Craiova (Romania) il 12 ottobre 1986, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent medical generalist domeniul sanatate si asistenta pedagogica» conseguito in Romania presso la scuola postliceale sanitaria «Fundeni» di Bucarest nell'anno 2010, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Rilevato che la sig.ra Enache Ileana Roxana ha conseguito il predetto titolo don il cognome da nubile Surdu;

Visto l'attestato di conformità rilasciato dalla competente autorità di Governo rumeno - Ministero della sanità della Romania - in data 22 febbraio 2011 e relativa traduzione, nel quale si attesta che l'interessata ha completato un corso di formazione che soddisfa i requisiti minimi di

cui all'art. 31 della direttiva 2005/36/CE ed è in possesso di una qualifica professionale assimilata a quella indicata per la Romania, nell'allegato V, punto 5.2.2. della direttiva medesima;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al titolo III, capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent medical generalist domeniul sanatate si asistenta pedagogica» conseguito in Romania presso la scuola postliceale sanitaria «Fundeni» di Bucarest nell'anno 2010 dalla sig.ra Surdu Ileana Roxana, coniugata Enache Ileana Roxana nata a Craiova (Romania) il 12 ottobre 1986, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Enache Ileana Roxana è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 giugno 2011

*Il direttore generale:* LEONARDI

**11A08911**

DECRETO 17 giugno 2011.

**Riconoscimento, alla sig.ra Luchian Tomita, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Luchian Tomita, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent Medical Generalist in specializarea Asistenta Sociala si Asistenta Pedagogica», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale di Stato «Gr. Ghica Voda» di Iasi nell'anno 2006, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent Medical Generalist in specializarea Asistenta Sociala si Asistenta Pedagogica», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale di Stato «Gr. Ghica Voda» di Iasi nell'anno 2006 dalla sig.ra Luchian Tomita, nata a Sipote (Romania) il giorno13 luglio 1973, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Luchian Tomita è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 giugno 2011

*Il direttore generale:* LEONARDI

**11A08912**

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 13 aprile 2011.

**Disposizioni in attuazione dell'articolo 3, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO
DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE

E

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLA PREVENZIONE E DELLA COMUNICAZIONE
DEL MINISTERO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

E

IL CAPO DIPARTIMENTO
DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO
E DELLA DIFESA CIVILE DEL MINISTERO DELL'INTERNO

Visto l'art. 2 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante «Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro»;

Visto il decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, recante «Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro»;

Visto l'art. 3, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, di seguito decreto legislativo n. 81/2008, che prevede l'emanazione di apposito decreto per l'applicazione delle norme ivi contenute nei riguardi delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, delle organizzazioni di volontariato della protezione civile, ivi compresi i volontari della Croce Rossa Italiana e del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico e dei volontari dei vigili del fuoco, tenendo delle particolari modalità di svolgimento delle rispettive attività;

Vista la legge 8 novembre 1991, n. 381, recante «Disciplina delle cooperative sociali»;

Vista la legge 24 febbraio 1992 n. 225, recante «Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile» ed, in particolare, l'art. 18;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge n. 15 marzo 1997, n. 59, ed il particolare, gli articoli 107 e 108;

Vista la legge 21 novembre 2000, n. 353, recante «legge-quadro in materia di incendi boschivi»;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 settembre 2001, n. 40

Visto il decreto del Presidente della Repubblica dell'8 febbraio 2001, n. 194, recante «Nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile»;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante «riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229»;

Ritenuto di dover provvedere all'applicazione delle disposizioni del decreto legislativo n. 81/2008, alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, alle organizzazioni di volontariato della protezione civile, compresi i gruppi comunali, nonché ai volontari della Croce Rossa Italiana, del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico e ai volontari dei Vigili del fuoco;

Tenuto conto delle particolari modalità di svolgimento delle rispettive attività;

Ritenuto, altresì, di dover assicurare la tutela della salute e della sicurezza ai lavoratori, ai soci lavoratori e ai volontari delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, ai volontari aderenti alle organizzazioni di volontariato della protezione civile, compresi i gruppi comunali, nonché ai volontari della Croce Rossa Italiana, del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico e ai volontari dei vigili del fuoco, uniformemente su tutto il territorio nazionale;

Ravvisata la necessità di coniugare la tutela della salute e della sicurezza dei volontari della protezione civile con il perseguimento degli obiettivi per i quali è stato istituito il Servizio nazionale della protezione civile, ossia la tutela dell'integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi o da altri eventi calamitosi;

Considerato che le organizzazioni di volontariato della protezione civile, ai sensi dell'art. 1 1 della sopra richiamata legge 24 febbraio 1992, n. 225, sono strutture ope-

rative nazionali del Servizio nazionale della protezione civile;

Sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro nella seduta del 17 novembre 2010;

Decretano:

Art. 1.

*Definizioni*

1. Ai fini e per gli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto, si intende per:

*a)* «organizzazione di volontariato della protezione civile»: ogni organismo liberamente costituito, senza fini di lucro, ivi inclusi i gruppi comunali e intercomunali di protezione civile, che svolge o promuove, avvalendosi prevalentemente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti, attività di previsione, prevenzione e soccorso in vista o in occasione di eventi di cui all'art. 2 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, ivi comprese le attività di cui alla legge 21 novembre 2000, n. 353, e all'art. 5-*bis*, comma 5 del decreto-legge 7 settembre 2001, n, 343, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, nonché attività di formazione e addestramento, nelle stesse materie;

*b)* «formazione»: processo educativo attraverso il quale trasferire conoscenze e procedure utili all'acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza delle attività operative, all'identificazione e alla eliminazione, o, ove impossibile, alla riduzione e alla gestione dei rischi;

*c)* «informazione»: complesso di attività dirette a fornire conoscenze utili all'identificazione, alla eliminazione, o, ove impossibile, alla riduzione e alla gestione dei rischi nello svolgimento delle attività operative;

*d)* «addestramento»: complesso di attività dirette a far apprendere l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, dispositivi, anche di protezione individuale, nonché le misure e le procedure di intervento;

*e)* «controllo sanitario»: insieme degli accertamenti medici basilari individuati anche da disposizioni delle regioni e province autonome, emanate specificatamente per il volontariato oggetto del presente decreto, finalizzati alla ricognizione delle condizioni di salute, quale misura generale di prevenzione nell'ambito delle attività di controllo sanitario nello specifico settore, fatto salvo quanto specificato al successivo art. 5 in materia di sorveglianza sanitaria.

Art. 2.

*Campo di applicazione*

1. Le norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al decreto legislativo n. 81/2008 sono applicate tenendo conto delle particolari esigenze che caratterizzano le attività e gli interventi svolti dai volontari della protezione civile, dai volontari della Croce Rossa Italiana e del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico e dai volontari dei vigili del fuoco quali:

*a)* necessità di intervento immediato anche in assenza di preliminare pianificazione;

*b)* organizzazione di uomini, mezzi e logistica, improntata a carattere di immediatezza operativa;

*c)* imprevedibilità e indeterminatezza del contesto degli scenari emergenziali nei quali il volontario viene chiamato ad operare tempestivamente e conseguente impossibilità pratica di valutare tutti i rischi connessi secondo quanto disposto dagli articoli 28 e 29 del decreto legislativo n. 81/2008;

*d)* necessità di derogare, prevalentemente per gli aspetti formali, alle procedure ed agli adempimenti riguardanti le scelte da operare in materia di prevenzione e protezione, pur osservando ed adottando sostanziali e concreti criteri operativi in grado di garantire la tutela dei volontari e delle persone comunque coinvolte.

2. L'applicazione delle disposizioni del presente decreto non può comportare, l'omissione o il ritardo delle attività e dei compiti di protezione civile, connessi agli eventi di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225 e alla legge 21 novembre 2000, n. 353 e all'art. 5-*bis*, comma 5 del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2001, n. 401.

3. Le norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo n. 81/2008 sono applicate nei riguardi delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, tenendo conto delle peculiari esigenze relative alle prestazioni che si svolgono in luoghi diversi dalle sedi di lavoro e alle attività che sono realizzate da persone con disabilità.

Art. 3.

*Disposizioni relative alle organizzazioni di volontariato della protezione civile*

1. Le norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo n. 81/2008 sono applicate alle organizzazioni di volontariato della protezione civile, di seguito denominate organizzazioni, come definite all'art. 1, nel rispetto delle loro caratteristiche strutturali, organizzative e funzionali preordinate alle attività e ai compiti di protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225 e alla legge 21 novembre 2000, n. 353 e all'art. 5-*bis*, comma 5 del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2001, n. 401.

2. Ai fini dell'applicazione del presente decreto, il volontario della protezione civile aderente alle organizzazioni è equiparato al lavoratore esclusivamente per le attività specificate all'art. 4, commi 1 e 2, fermo restando il dovere di prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone, presenti nelle sedi delle organizzazioni nonché sui luoghi di intervento, di formazione e di esercitazione, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, informazione alle istruzioni operative, alle procedure, alle attrezzature e ai dispositivi di protezione individuale in dotazione.
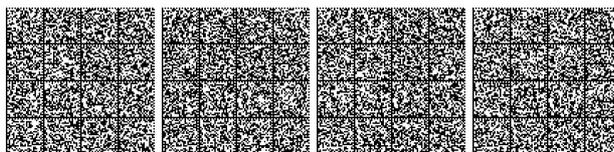
3. Ai fini dell'applicazione del presente decreto, il legale rappresentante delle organizzazioni è tenuto all'osservanza degli obblighi di cui al successivo art. 4, salvi i casi in cui sussistano rapporti di lavoro, qualunque sia la relativa tipologia contrattuale.

Art. 4.

*Obblighi delle organizzazioni di volontariato della protezione civile*

1. Le organizzazioni curano che il volontario aderente nell'ambito degli scenari di rischio di protezione civile individuati dalle autorità competenti, e sulla base dei compiti da lui svolti, riceva formazione, informazione e addestramento, nonché sia sottoposto al controllo sanitario, anche in collaborazione con i competenti servizi regionali, nel rispetto dei principi di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, fatto salvo quanto specificato al successivo art. 5 in materia di sorveglianza sanitaria. Il controllo sanitario potrà essere assicurato dalle componenti mediche interne delle organizzazioni, ove presenti, ovvero mediante accordi tra organizzazioni, ovvero dalle strutture del Servizio sanitario nazionale pubbliche o private accreditate.

2. Le organizzazioni curano che il volontario aderente, nell'ambito degli scenari di rischio di protezione civile individuati dalle autorità competenti e sulla base dei compiti da lui svolti, sia dotato di attrezzature e dispositivi di protezione individuale idonei per lo specifico impiego e che sia adeguatamente formato e addestrato al loro uso conformemente alle indicazioni specificate dal fabbricante.

3. Le sedi delle organizzazioni, salvi i casi in cui nelle medesime si svolga un'attività lavorativa, nonché i luoghi di esercitazione, di formazione e di intervento dei volontari di protezione civile, non sono considerati luoghi di lavoro.

Art. 5.

*Sorveglianza sanitaria*

1. Le organizzazioni di volontariato oggetto del presente decreto, la Croce Rossa Italiana e il Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico individuano i propri volontari che, nell'ambito dell'attività di volontariato, svolgono azioni che li espongono ai fattori di rischio di cui al decreto legislativo n. 81/2008 in misura superiore alle soglie previste e negli altri casi contemplati nel medesimo decreto, affinché siano sottoposti alla necessaria sorveglianza sanitaria.

2. Nelle province autonome di Trento e di Bolzano e nella Regione autonoma Valle d'Aosta l'individuazione dei volontari appartenenti alle organizzazioni di cui al comma 1, nonché degli organismi equivalenti alla Croce Rossa Italiana ed al Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico e dei Corpi dei vigili del fuoco volontari dei comuni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e della componente volontaria del Corpo valdostano dei vigili del fuoco, avviene a cura delle autorità competenti della protezione civile, che stabiliscono altresì le modalità di valutazione del rischio dei volontari ai fini di attuare la eventuale sorveglianza sanitaria.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definiscono d'intesa le modalità dello svolgimento delle attività di sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 del decreto legislativo n. 81/2008 compatibili con le effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato, anche ricorrendo a convenzioni con le organizzazioni di cui all'art. 2, comma 1, che dispongano tra i propri aderenti ed iscritti, di medici muniti dei requisiti previsti dall'art. 38 del decreto legislativo n. 81/2008, nonché le forme organizzative per assicurare, con oneri a proprio carico, l'individuazione dei medici competenti nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 15, comma 2, del decreto legislativo n. 81/2008.

Art. 6.

*Disposizioni relative alla Croce Rossa Italiana, al Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico e ai Corpi dei vigili del fioco delle province autonome di Trento e di Bolzano e della Regione autonoma Valle d'Aosta.*

1. Le disposizioni del presente decreto, ad eccezione dell'art. 7, si applicano anche al Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico, alle componenti volontaristiche della Croce Rossa Italiana nonché agli organismi equivalenti esistenti nella regione Valle d'Aosta e nelle province autonome di Trento e di Bolzano ed ai Corpi dei vigili del fuoco volontari dei comuni delle medesime province autonome e alla componente volontaria del Corpo valdostano dei vigili del fuoco.

2. L'organizzazione per i volontari della Croce Rossa Italiana, ivi comprese le disposizioni in materia di caratteristiche, visibilità e sicurezza dell'uniforme identificativa, comprende una articolazione di compiti e responsabilità, a livello centrale e territoriale, conforme al principio di effettività di cui all'art. 299 del decreto legislativo n. 81/2008.

3. Resta fermo che al personale volontario del corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'art. 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, continuano ad applicarsi le disposizioni previste per il personale permanente del medesimo corpo.

Art. 7.

*Disposizioni relative alle cooperative sociali*

1 . Le disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al decreto legislativo n. 81/2008 si applicano nei confronti del lavoratore o del socio lavoratore delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, che svolga la propria attività al di fuori delle sedi di lavoro tenendo conto dei rischi normalmente presenti, sulla base dell'esperienza, nelle attività di cui all'art. 1, lettere *a)* e *b)*, della legge 8 novembre 1991, n. 381. Ove il lavoratore o il socio lavoratore svolga la propria prestazione nell'ambito dell'organizzazione di un altro datore di lavoro, questi è tenuto a fornire al lavoratore o al socio lavoratore adeguate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui egli è chiamato ad operare e

sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

2. Ove le attività di cui al comma precedente siano svolte da soggetti che abbiano una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, o a lavoratori con handicap intellettivo e psichico, le attività di formazione, informazione e addestramento sono programmate e realizzate compatibilmente con il loro stato soggettivo.

3. Le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, assicurano che i volontari ricevano formazione, informazione e addestramento in relazione alle attività loro richieste.

Art. 8.

*Disposizioni transitorie e finali*

1. Sono considerate, ai fini dell'adempimento degli obblighi di cui all'art. 4, comma 1, le attività di cui abbia beneficiato il volontariato, compatibilmente con gli scenari di rischio ove già individuati dalle autorità competenti, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto decorsi 180 giorni dalla data di pubblicazione del medesimo.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 aprile 2011

*Il direttore generale della tutela delle condizioni di lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali*
MASTROPIETRO

*Il Capo del dipartimento della prevenzione e della comunicazione del Ministero della salute*
OLEARI

*Il Capo del dipartimento della protezione civile*
GABRIELLI

*Il Capo del dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno*
TRONCA

*Registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 2011*
*Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 9, foglio n.307*

**11A09513**

## MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 8 giugno 2011.

**Revoca, del commissario liquidatore della società cooperativa «Santa Barbara», in Nureci.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PMI E GLI ENTI COOPERATIVI

Visti gli articoli 2545-*septiesdecies* del codice civile e 223-*septiesdecies* disp. att. al codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo n. 220/2002;

Visto il D.M. 5 dicembre 1986 con il quale la Società Cooperativa «Santa Barbara» con sede in Nureci (OR) è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile (oggi art. 2545-*septiesdecies* del codice civile) e il dott. Giovanni Sanna ne è stato nominato commissario liquidatore;

Visto il D.D. 16 settembre 1997 con il quale il rag. Gian Piero Uselli è stato nominato commissario liquidatore in sostituzione del dott. Giovanni Sanna, rinunciatario;

Considerato che il rag. Gian Piero Uselli non ha ottemperato a quanto richiesto con la ministeriale del 9 settembre 2008 e successiva diffida del 28 settembre 2009;

Visto che l'ultimo bilancio approvato dall'ente risale all'esercizio 1976 e che lo stesso presenta poste di bilancio con un attivo pari a £.7.949.936, composto da macchine e attrezzi per £.7.156.500 ed è privo di beni immobiliari;

Tenuto conto che il succitato documento contabile presenta crediti e debiti ormai prescritti per legge nonché macchinari obsoleti ed ormai sicuramente privi di valore;

Ritenuto che non vi siano prospettive di realizzo di attivo per soddisfare creditori;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile senza che si proceda alla nomina del liquidatore;

Rilevata la necessità di revocare il rag. Gian Piero Uselli dall'incarico di commissario liquidatore, senza procedere alla sua sostituzione, per le ragioni sopra esposte;

Decreta:

Art. 1.

Il rag. Gian Piero Uselli nominato commissario liquidatore della Società Cooperativa «Santa Barbara» con D.D. 16 settembre 1997 è revocato dall'incarico, senza sostituzione.
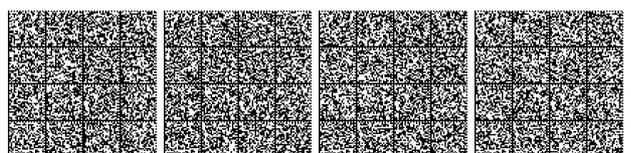
Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 3.

I creditori o altri soggetti interessati possono presentare formale e motivata domanda all'autorità governativa, intesa ad ottenere la prosecuzione della liquidazione con nuova nomina del commissario liquidatore entro il termine perentorio di giorni 30 decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 4.

Qualora nei termini sopra indicati, non pervengano osservazioni o richieste motivate ai sensi dell'art. 3 del presente decreto, la Società Cooperativa «Santa Barbara» con sede in Nureci (OR), già sciolta con D.M. 5 dicembre 1986, sarà cancellata senza ulteriori formalità dal registro delle imprese.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 8 giugno 2011

*Il direttore generale:* ESPOSITO

**11A08966**

---

DECRETO 8 giugno 2011.

**Revoca, del commissario liquidatore, della società cooperativa «Cooperativa Val Borbera», in Cantalupo Ligure.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visti gli articoli 2545-*septiesdecies* del codice civile e 223-*septiesdecies* disp. att. al codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo n. 220/2002;

Visto il D.M. 23 aprile 2003 con il quale la Società Cooperativa «Cooperativa Val Borbera» con sede in Cantalupo Ligure (OR) è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile (oggi art. 2545-*septiesdecies* del codice civile) e il dott. Fulvio Astori ne è stato nominato commissario liquidatore;

Considerato che con nota del 20 maggio 2003 il commissario liquidatore ha presentato formale rinuncia all'incarico;

Visto che dalla visura camerale aggiornata risulta che l'ente non ha mai depositato bilanci di esercizio;

Ritenuto che non vi siano prospettive di realizzo di attivo per soddisfare creditori;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile senza che si proceda alla nomina del liquidatore;

Rilevata la necessità di revocare il dott. Fulvio Astori dall'incarico di commissario liquidatore, senza procedere alla sua sostituzione, per le ragioni sopra esposte;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Fulvio Astori, nominato commissario liquidatore della Società Cooperativa «Cooperativa Val Borbera» con D.M. 23 aprile 2003 è revocato dall'incarico, senza sostituzione.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 3.

I creditori o altri soggetti interessati possono presentare formale e motivata domanda all'autorità governativa, intesa ad ottenere la prosecuzione della liquidazione con nuova nomina del commissario liquidatore entro il termine perentorio di giorni 30 decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 4.

Qualora nei termini sopra indicati, non pervengano osservazioni o richieste motivate ai sensi dell'art. 3 del presente decreto, la Società Cooperativa «Cooperativa Val Borbera» con sede in Cantalupo Ligure (AL), già sciolta con D.M. 23 aprile 2003, sarà cancellata senza ulteriori formalità dal registro delle imprese.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 8 giugno 2011

*Il direttore generale:* ESPOSITO

**11A08967**
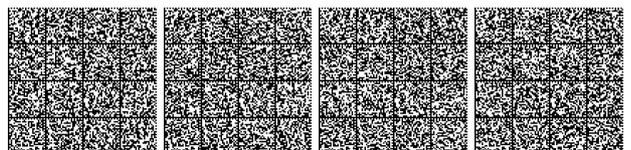
DECRETO 14 giugno 2011.

**Scioglimento senza nomina del commissario liquidatore, di 301 società cooperative aventi sede nella regione Emilia Romagna.**

IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE IV

DELLA DIREZIONE GENERALE DELLE PMI E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 223-*septiesdecies* disp. att. al codice civile, così come modificato dall'art. 10, comma 13 della legge n. 99/2009;

Visto il decreto legislativo n. 220/2002 con particolare riferimento all'art. 12;

Considerato che non viene sentita la Commissione centrale per le cooperative così come stabilito con parere espresso dalla stessa in data 15 maggio 2003;

Visto il Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 197/2008;

Visto il decreto ministeriale 7 maggio 2009 di individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dello sviluppo economico;

Vista la circolare protocollo n. 115427 del 16 ottobre 2009, con particolare riferimento al punto 7) con il quale veniva richiesto alle Camere di commercio di fornire elenchi di società cooperative non depositanti il bilancio di esercizio da oltre cinque anni;

Vista la nota direttoriale protocollo n. 2024 del 28 luglio 2010, che fornisce indicazioni operative a questa Divisione;

Dato atto che in data 16 luglio 2010 sono pervenuti a mezzo posta elettronica certificata ed acquisiti al protocollo n. 91253 gli elenchi di cui sopra trasmessi dalle Camere di commercio per il mezzo di Unioncamere;

Considerato che in data 22 marzo 2011 nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 66 - supplemento ordinario n. 76 - è stato pubblicato l'avviso relativo all'avvio del procedimento per lo scioglimento per atto d'autorità senza nomina del commissario liquidatore per società cooperative aventi sede nella Regione Emilia Romagna;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 223-*septiesdecies* disp. att. al codice civile, così come modificato dall'art. 10, comma 13 della legge n. 99/2009 sono sciolte senza nomina del commissario liquidatore n. 301 società cooperative aventi sede nella Regione Emilia Romagna e riportate nell'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 3.

I creditori o altri soggetti interessati possono presentare formale e motivata domanda all'autorità governativa, intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore entro il termine perentorio di giorni trenta decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso al Tribunale amministrativo regionale ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e presupposti di legge.

Roma, 14 giugno 2011

*Il dirigente:* DI NAPOLI

## EMILIA ROMAGNA

| n. | pr | rea | ult. bilancio | iscr ri | ragione Sociale | comune | c fiscale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BO | 216983 | . | 19/02/1996 | ISTITUTO PER LA STORIA DEL MOVIMENTO LIBERALE- SOC. COOP. A.R.L. | BOLOGNA | '80049870373 |
| 2 | BO | 233191 | . | 19/02/1996 | SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA' LIMITATA*SAN CAS-SIANO | IMOLA | '00966350373 |
| 3 | BO | 250327 | . | 19/02/1996 | ANANDA BHA'NDA'R SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA (13) | BOLOGNA | '02092270376 |
| 4 | BO | 276361 | . | 19/02/1996 | COOPERATIVA CULTURALE SOLARIS - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSA- BILITA' LIMITATA | BOLOGNA | '03220370377 |
| 5 | BO | 91006 | . | 19/02/1996 | SOC. COOPERATIVA AGRICOLA A R.L. TRA I SOCI DELLE ASS. CRISTIANE LAVORATORI ITALIANI*A.C.L.I. DI PIA | SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO | ' |
| 6 | BO | 131590 | . | 19/02/1996 | COOPERATIVA EDILIZIA NUCLEARE - SOC. COOP. A R.L. | BOLOGNA | ' |
| 7 | BO | 134725 | . | 19/02/1996 | COOPERATIVA EDIFICATRICE FUNIVIA - SOC. COOP A R.L. | BOLOGNA | ' |
| 8 | BO | 167292 | . | 19/02/1996 | NUOVE EDIZIONI COOPERATIVE -*N.E.C. - SOC.COOP. A R.L. | BOLOGNA | ' |
| 9 | BO | 228196 | . | 19/02/1996 | SOCIETA' COOPERATIVA ALBERGHI TERAMANI*(S.C.A.T.) S.R.L. | BOLOGNA | '00116720673 |
| 10 | BO | 248346 | . | 19/02/1996 | COOPERATIVA*GIARDINAGGIO*ATTILA - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA. | BOLOGNA | '02062230376 |
| 11 | BO | 263833 | . | 19/02/1996 | STUDIO DOTT. MOLYNEAUX - SOC. COOP. A R.L. (09) | BOLOGNA | '02242930374 |
| 12 | BO | 334811 | . | 19/02/1996 | ABACUS-COOPERATIVA DI ASSISTENZA, CURA, RIABILITAZIONE, RECUPERO - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABI | BOLOGNA | '04012590370 |
| 13 | BO | 402360 | . | 14/05/1999 | GESEL PICCOLA SOCIETÀ COOPERATIVA A RESPONSABILITÀ LIMITATA | BOLOGNA | '01946651203 |
| 14 | BO | 350003 | 31/01/2000 | 19/02/1996 | CONSORZIO*PROMCONIT SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA | BOLOGNA | '04170960373 |
| 15 | BO | 206856 | 14/12/1999 | 19/02/1996 | COOPERATIVA AGRICOLA FORESTALE LA*PRADA - SOC. COOP. A R.L. | GRIZZANA MORANDI | '00886070374 |
| 16 | BO | 361967 | 16/06/1999 | 19/02/1996 | IL LAVORO - SOC. COOP. A R. L. | PIANORO | '04257200370 |
| 17 | BO | 253981 | 03/12/1998 | 19/02/1996 | COOPERATIVA EDITORIALE L'ANGELO AZZURRO - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA | BOLOGNA | '02146530379 |
| 18 | BO | 279450 | 30/07/1998 | 19/02/1996 | NATIONAL FULL RENT S.C.R.L. | GRANAROLO DELL'EMILIA | '03318280371 |
| 19 | BO | 303477 | 11/06/1998 | 19/02/1996 | COMITAL - SOC. COOP. A R.L. | BOLOGNA | '03604870372 |
| 20 | BO | 300770 | 15/04/1998 | 19/02/1996 | LE CAMPAGNE - SOC. COOP. A R.L. | MONZUNO | '03568230373 |
| 21 | BO | 363040 | 19/07/1996 | 19/02/1996 | PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA EUROCOOP BOLOGNA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA | CASALECCHIO DI RENO | '01690031206 |
| 22 | BO | 309504 | 01/07/1996 | 19/02/1996 | GRUPPO*ESSE SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA | BOLOGNA | '03685140372 |
| 23 | FE | 45452 | . | 19/02/1996 | FRU.S.CA. | SANT'AGOSTINO | '00052040383 |
| 24 | FE | 45740 | . | 19/02/1996 | COOPERATIVA AGRICOLA A.C.L.I. - MIGLIARO SOC. COOP. A R.L. | MIGLIARO | '80013370384 |
| 25 | FE | 73673 | . | 19/02/1996 | COOPERATIVA ORTOFRUTTICOLA CONA | FERRARA | '00187640388 |
| 26 | FE | 76321 | . | 19/02/1996 | COOPERATIVA ARIANESE DI PRODUZIONE E LAVORO | MESOLA | '00113660385 |
| 27 | FE | 79173 | . | 19/02/1996 | COOPERATIVA AGRICOLA STALLA SOCIALE MIGLIARESE | MIGLIARO | '00082780388 |
| 28 | FE | 94914 | . | 19/02/1996 | COOPERATIVA BIETICULTORI EMILIANI ASSOCIATI CO.B.E.A. | TRESIGALLO | '80014350385 |
| 29 | FE | 95498 | . | 19/02/1996 | COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO LA COSTRUZIONE | FERRARA | '00318480381 |
| 30 | FE | 98271 | . | 19/02/1996 | COOPERATIVA AGRICOLA P.E.P.O. PRODUZIONE ESPORTAZIONE PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI | FERRARA | '00370440380 |
| 31 | FE | 110970 | . | 19/02/1996 | SOCIETA' COOPERATIVA CENTO ACQUISTI A RESPONSABILITA' LIMITATA | CENTO | '00707140380 |
| 32 | FE | 111967 | . | 19/02/1996 | C.E.A.F. - COOPERATIVA ESERCENTI ALTO FERRARESE - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA | CENTO | '00720740380 |
| 33 | FE | 113697 | . | 19/02/1996 | COABIT - SOC. COOP. A R.L. | FERRARA | '00783200389 |
| 34 | FE | 114636 | . | 19/02/1996 | AGRICOLA BIRICHIN - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. | FERRARA | '00137390878 |
| 35 | FE | 117201 | . | 19/02/1996 | COO.DI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA | JOLANDA DI SAVOIA | '00851850388 |
| 36 | FE | 125137 | . | 19/02/1996 | CONFEZIONI CONCHIGLIA SOC. COOP. A R.L.- SIGLA C.C.ELLE | LAGOSANTO | '00992840389 |
| 37 | FE | 125733 | . | 19/02/1996 | CO.R.S.A. - COOPERATIVA DI RECUPERO STORICO AMBIENTALE SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITA | COMACCHIO | '00999790389 |
| 38 | FE | 133204 | . | 19/02/1996 | ITALICA COSTRUZIONI EDILI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILI- TA' LIMITATA DI PRODUZIONE E LAVORO | BERRA | '01108200385 |
| 39 | FE | 133980 | . | 19/02/1996 | A.P.A.N. SOC. COOP. A R.L. | FERRARA | '01133560381 |
| 40 | FE | 136632 | . | 19/02/1996 | COOP. CROCE GIALLA LIDI DI COMACCHIO A R.L. | COMACCHIO | '01167490380 |
| 41 | FE | 141571 | . | 19/02/1996 | COOPERATIVA SETTELIDI SOC. COOP. A R.L. | COMACCHIO | '01229090384 |
| 42 | FE | 168314 | 25/05/1999 | 24/11/1998 | S.T.A.B.F. - SVILUPPO TERRITORIO AMBIENTALE BASSO FERRARESE - SOC. COOP. A R.L. | COMACCHIO | '91008660382 |
| 43 | FO | 36403 | . | 19/02/1996 | SOC. COOP. AGRICOLA FRA BRACCIANTI AGRICOLI, COLONI E PROPRIETARI DIRETTI DELLE FRAZIONI DI RONTA, S | CESENA | ' |
| 44 | FO | 44602 | . | 19/02/1996 | FRUTTETI DI ORIENTAMENTO E VIVAI COOPERATIVI SOC. A R.L. | CESENA | ' |
| 45 | FO | 49174 | . | 19/02/1996 | S.O.L.C.E.A. SOC. COOP. A R.L. | FORLI' | '00125030403 |
| 46 | FO | 57071 | . | 19/02/1996 | SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA CASA NOSTRA SOC. COOP. A R.L. | CESENA | ' |
| 47 | FO | 57486 | . | 19/02/1996 | COOPERATIVA EDILIZIA DOMUS MEA A R.L. | CESENA | ' |
| 48 | FO | 90721 | . | 19/02/1996 | COOPERATIVA EDILIZIA OTTAVA-CESENA | CESENA | ' |
| 49 | FO | 90772 | . | 19/02/1996 | COOPERATIVA EDILIZIA QUARTA -CESENA | CESENA | ' |
| 50 | FO | 105556 | . | 19/02/1996 | COOPERATIVA AGRICOLA DI CONDUZIONE TERRENI O.I.R. DI CESENA SOC. COOP. A R.L. | CESENA | ' |

## EMILIA ROMAGNA

| n. | pr | rea | ult. bilancio | iscr ri | ragione Sociale | comune | c fiscale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | FO | 106303 | . | 19/02/1996 | COOPERATIVA EDILIZIA PONTE ABBADESSE | CESENA | ' |
| 52 | FO | 175316 | . | 19/02/1996 | ACQUACHETA LIBERA SOC. COOP. A R.L. | PORTICO E SAN BENEDETTO | '00872620406 |
| 53 | FO | 198913 | . | 19/02/1996 | COOPERATIVA ZOOTECNICA PIANMISURESE - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA | PORTICO E SAN BENEDETTO | '01496510403 |
| 54 | FO | 207842 | . | 19/02/1996 | COOPERATIVA AGRICOLA STELLA - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABI- LITA' LIMITATA | SAVIGNANO SUL RUBICONE | '01648280400 |
| 55 | FO | 5884 | . | 19/02/1996 | SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA DI CAPPUCCININI E CORIANO - A R.L. | FORLI' | ' |
| 56 | FO | 8432 | . | 19/02/1996 | COOP. AGRICOLA DI VILLA S. TOME' - A R.L. | FORLI' | ' |
| 57 | FO | 8671 | . | 19/02/1996 | COOP. AGRICOLA FRA COLONI,AFFITTUARI,PICCOLI PROPRIETARI DELLA PARROCCHIA DI VILLAFRANCA DEL COMUNE | FORLI' | ' |
| 58 | FO | 8806 | . | 19/02/1996 | COOP. COLONI DI S. FRANCESCO-A R.L. | MELDOLA | ' |
| 59 | FO | 14786 | . | 19/02/1996 | COOP. EDILIZIA TRA GLI INVALIDI DI GUERRA | CESENA | ' |
| 60 | FO | 15823 | . | 19/02/1996 | COOP. DI CONSUMO FRA OPERAI IMPIEGATI ED EX IMPIEGATI DI FORLI' -A R.L. | FORLI' | ' |
| 61 | FO | 29117 | . | 19/02/1996 | MUTUA COOP. LAVORATORI FUMISTI E AFFINI | FORLI' | ' |
| 62 | FO | 29495 | . | 19/02/1996 | SOC. COOPERATIVA DI LAVORO PER L'INDUSTRIA BOSCHIVA-SOC. COOP. A RESPONSABILITA' LIMITATA | BAGNO DI ROMAGNA | ' |
| 63 | FO | 29545 | . | 19/02/1996 | SOC. COOP. DI LAVORO FRA OPERAI CARPENTIERI, FALEGNAMI E AFFINI A R.L. | BAGNO DI ROMAGNA | ' |
| 64 | FO | 30631 | . | 19/02/1996 | COOPERATIVA DI CONSUMO A R.L. | SAN MAURO PASCOLI | ' |
| 65 | FO | 31275 | . | 19/02/1996 | COOP. REDUCI INDUSTRIA LEGNAMI A R.L. | BAGNO DI ROMAGNA | ' |
| 66 | FO | 31294 | . | 19/02/1996 | COOP. DI PRODUZIONE E LAVORO LA FRATELLANZA LAVORATRICE FRA BOSCAIOLI ED AFFINI DI S. SOFIA A R.L. | SANTA SOFIA | ' |
| 67 | FO | 32655 | . | 19/02/1996 | COOP. BRACCIANTI ED AFFINI CESENATICO | CESENATICO | ' |
| 68 | FO | 32758 | . | 19/02/1996 | COOPERATIVA FERROVIERI CESENA A R.L. | CESENA | ' |
| 69 | FO | 34397 | . | 19/02/1996 | COOP. EDITRICE SOCIALISTA ROMAGNOLA A R.L. | FORLI' | ' |
| 70 | FO | 34731 | . | 19/02/1996 | COOP. DI CONSUMO FRA I LAVORATORI CRISTIANI DI MODIGLIANA A R.L. | MODIGLIANA | ' |
| 71 | FO | 35372 | . | 19/02/1996 | COOP. MECCANICA ROMAGNOLA - S.R.L. | CESENA | ' |
| 72 | FO | 35433 | . | 19/02/1996 | LA RICOSTRUTTRICE SOC. COOP. A R.L. | MODIGLIANA | ' |
| 73 | FO | 38943 | . | 19/02/1996 | EDILIZIA MAGISTRALE-CESENATICO A R.L. | CESENATICO | ' |
| 74 | FO | 39200 | . | 19/02/1996 | COOP. AGRICOLA VILLE UNITE S.R.L. | FORLI' | ' |
| 75 | FO | 41513 | . | 19/02/1996 | SOC. COOPERATIVA AGRICOLA DI BUSSECCHIO | FORLI' | ' |
| 76 | FO | 42327 | . | 19/02/1996 | COOPERATIVA A.C.L.I. CASA DEL LAVORATORE SOC. COOP. A RESP. LIMITATA | FORLI' | ' |
| 77 | FO | 51142 | . | 19/02/1996 | SOC COOPERATIVA CULTURALE ANDREA COSTA A R.L. | FORLI' | ' |
| 78 | FO | 54731 | . | 19/02/1996 | COOP. AGRICOLA DI VILLA ROMITI A R.L. | FORLI' | ' |
| 79 | FO | 54736 | . | 19/02/1996 | COOP. PICCOLI E MEDI PRODUTTORI AGRICOLI A R.L. | FORLIMPOPOLI | ' |
| 80 | FO | 55604 | . | 19/02/1996 | COOPERATIVA EDILIZIA IMPIEGATI DELLO STATO CASA IDEALE A R.L. | FORLI' | '80013540408 |
| 81 | FO | 58684 | . | 19/02/1996 | COOPERATIVA AGRICOLA DI VILLA CARPENA | FORLI' | ' |
| 82 | FO | 59490 | . | 19/02/1996 | CASA E ARMONIA SOC. COOP. A R.L. | FORLI' | ' |
| 83 | FO | 61466 | . | 19/02/1996 | COOP. AGRICOLA E DI PRODUZIONE FRA LAVORATORI CRISTIANI IN AGRICOLTURA SOC. COOP. A R.L. | CESENA | ' |
| 84 | FO | 61472 | . | 19/02/1996 | NUOVA COOPERATIVA AUTONOMA A R.L. | BERTINORO | ' |
| 85 | FO | 61775 | . | 19/02/1996 | SOCIETA' COOPERATIVA LA LIBERA A R.L. | MELDOLA | ' |
| 86 | FO | 61976 | . | 19/02/1996 | DOMUS NOSTRA SOC. COOP. EDILIZIA A R.L. | CESENATICO | ' |
| 87 | FO | 62805 | . | 19/02/1996 | COOPERATIVA COLTIVATORI DIRETTI DI GATTEO SOC. COOP. A RESP. LIMITATA | GATTEO | ' |
| 88 | FO | 62821 | . | 19/02/1996 | COOPERATIVA EDILIZIA FORTUNA A R.L. | FORLI' | ' |
| 89 | FO | 62874 | . | 19/02/1996 | SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA ALTO SAVIO | BAGNO DI ROMAGNA | ' |
| 90 | FO | 62914 | . | 19/02/1996 | COOPERATIVA EDILIZIA CASA NOSTRA A R.L. | FORLI' | ' |
| 91 | FO | 62942 | . | 19/02/1996 | COOPERATIVA FRA UFFICIALI DELLA FF.AA. DEL PRESIDIO DI FORLI' - A R.L.- | FORLI' | ' |
| 92 | FO | 62973 | . | 19/02/1996 | COOPERATIVA EDILIZIA APE A R.L. | FORLI' | ' |
| 93 | FO | 62996 | . | 19/02/1996 | COOP. EDILIZIA IPPOCAMPO FRA GLI IMPIEGATI PUBBLICI E PRIVATI E GLI EX COMBATTENTI RESIDENTI PROVINC | CESENATICO | ' |
| 94 | FO | 63017 | . | 19/02/1996 | COOPERATIVA GIUSEPPE MAZZINI A R.L. | CESENA | ' |
| 95 | FO | 63757 | . | 19/02/1996 | COOPERATIVA GUGLIELMO OBERDAN - A R.L. | MERCATO SARACENO | ' |
| 96 | FO | 64301 | . | 19/02/1996 | CASA DEL POPOLO DI POLENTA BASSA DI BERTINORO SOC. COOP. A RESP. LIMITATA | BERTINORO | ' |
| 97 | FO | 66900 | . | 19/02/1996 | ANONIMA COOPERATIVA COSTRUZIONE ALLOGGI-A.C.C.A. SOC. COOP. A RESP. LIM. | FORLI' | ' |
| 98 | FO | 68534 | . | 19/02/1996 | COOPERATIVA AGRICOLA LA REDENTA A R.L. | CIVITELLA DI ROMAGNA | '80012840403 |
| 99 | FO | 69887 | . | 19/02/1996 | CA GIOIOSA SOC. COOP. A R.L. | FORLI' | ' |
| 100 | FO | 69948 | . | 19/02/1996 | COOPERATIVA GIUSEPPE GARIBALDI A R.L. | FORLIMPOPOLI | ' |

## EMILIA ROMAGNA

| n. | pr | rea | ult. bilancio | iscr ri | ragione Sociale | comune | c fiscale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | FO | 69973 | . | 19/02/1996 | COOPERATIVA IMMOBILIARE LA CASA -A R.L. | FORLI' | ' |
| 102 | FO | 70006 | . | 19/02/1996 | COOPERATIVA BRACCIANTI DI POLENTA DI BERTINORO A R.L. | BERTINORO | ' |
| 103 | FO | 70029 | . | 19/02/1996 | LA BADIA - SOC .COOP. A R.L. | FORLI' | ' |
| 104 | FO | 84986 | . | 19/02/1996 | PERLA SOC. COOP. A R.L. | SAN MAURO PASCOLI | ' |
| 105 | FO | 91160 | . | 19/02/1996 | COOPERATIVA EDILIZIA SESTA-CESENA | CESENA | ' |
| 106 | FO | 91236 | . | 19/02/1996 | COOPERATIVA FRA PRODUTTORI DEL BASSO RUBICONE SOC. COOP. A R.L. | SAN MAURO PASCOLI | ' |
| 107 | FO | 91302 | . | 19/02/1996 | COOPERATIVA EDILIZIA QUINTA-CESENA | CESENA | ' |
| 108 | FO | 93992 | . | 19/02/1996 | CONSORZIO COOPERATIVE EDILIZIE CESENATI | CESENA | ' |
| 109 | FO | 93995 | . | 19/02/1996 | COOPERATIVA EDILIZIA - F - CESENA A R.L. | CESENA | ' |
| 110 | FO | 94316 | . | 19/02/1996 | COOPERATIVA EDILIZIA - G - CESENA - A R.L. | CESENA | ' |
| 111 | FO | 96077 | . | 19/02/1996 | ALLEVAMENTO DI BAGNOLO - SOC. COOP. A R.L. | FORLI' | '80007210406 |
| 112 | FO | 96178 | . | 19/02/1996 | COOPERATIVA EDILIZIA N CESENA - A R.L. | CESENA | ' |
| 113 | FO | 96551 | . | 19/02/1996 | COOPERATIVA EDILIZIA - R - CESENA - A R.L. | CESENA | ' |
| 114 | FO | 96582 | . | 19/02/1996 | COOPERATIVA EDILIZIA-U-CESENA-A R.L. | CESENA | ' |
| 115 | FO | 96583 | . | 19/02/1996 | COOPERATIVA EDILIZIA V-CESENA- A R.L. | FORLI' | ' |
| 116 | FO | 98185 | . | 19/02/1996 | COOPERATIVA EDILIZIA CASA NOSTRA | PORTICO E SAN BENEDETTO | ' |
| 117 | FO | 98370 | . | 19/02/1996 | COOPERATIVA EDILIZIA NIZZA - A R.L. | CESENA | ' |
| 118 | FO | 98371 | . | 19/02/1996 | COOPERATIVA EDILIZIA TIPANO-CESENA | CESENA | ' |
| 119 | FO | 98851 | . | 19/02/1996 | COOPERATIVA EDILIZIA-HONG-KONG-CESENA | CESENA | ' |
| 120 | FO | 101011 | . | 19/02/1996 | COOPERATIVA EDILIZIA BANCOPER A R.L. | FORLI' | ' |
| 121 | FO | 101319 | . | 19/02/1996 | COOPERATIVA EDILIZIA IL PONTE | CESENA | ' |
| 122 | FO | 103831 | . | 19/02/1996 | COOPERATIVA EDILIZIA SUASIA S.COOP. R.L. | CIVITELLA DI ROMAGNA | ' |
| 123 | FO | 104931 | . | 19/02/1996 | COOPERATIVA AVICOLA VALSAVIO C.A.V. | CESENA | ' |
| 124 | FO | 107619 | . | 19/02/1996 | POPOLARTURISMO S.COOP. A R.L. | FORLI' | ' |
| 125 | FO | 116841 | . | 19/02/1996 | COOPERATIVA CAMPUS BELVEDERE - A R.L. | CESENA | '81005110408 |
| 126 | FO | 118849 | . | 19/02/1996 | COOPERATIVA FRA PRODUTTORI AGRICOLI COLTIVATORI DIRETTI DI CESENA E CIRCONDARIO R.L. | CESENA | ' |
| 127 | FO | 121791 | . | 19/02/1996 | COOPERATIVA EDIFICATRICE MODIGLIANESE | MODIGLIANA | ' |
| 128 | FO | 126845 | . | 19/02/1996 | COOPERATIVA PANE & VITA S.R.L. | FORLI' | ' |
| 129 | FO | 128217 | . | 19/02/1996 | COOPERATIVA EDILIZIA QUADRIFOGLIO | FORLI' | ' |
| 130 | FO | 129625 | . | 19/02/1996 | SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA VALLE DEL SAVIO SCAVS SOC. COOP. A RESPONSABILITA' LIMITATA | MERCATO SARACENO | ' |
| 131 | FO | 129692 | . | 19/02/1996 | COOPERATIVA CONFEZIONI SPINELLESI | SANTA SOFIA | ' |
| 132 | FO | 132054 | . | 19/02/1996 | COOPERATIVA EDILIZIA SPERANZA | FORLI' | ' |
| 133 | FO | 132134 | . | 19/02/1996 | CO.CAR.FO. COOPERATIVA CARTOLIBRAI FORLIVESE SOC. COOP. A R.L. | FORLI' | ' |
| 134 | FO | 135602 | . | 19/02/1996 | COOPERATIVA BRACCIANTI CESENATE | CESENA | ' |
| 135 | FO | 135843 | . | 19/02/1996 | COOPERATIVA EDIFICATRICE VALMONTONE | DOVADOLA | '80009330400 |
| 136 | FO | 135951 | . | 19/02/1996 | COOPERATIVA EDILIZIA AZZURRA | FORLI' | ' |
| 137 | FO | 136130 | . | 19/02/1996 | C.A.U. COOPERATIVA AGRICOLA USO | SOGLIANO AL RUBICONE | ' |
| 138 | FO | 141510 | . | 19/02/1996 | SOCIETA' COOPERATIVA PER LO SVILUPPO E LA COMMERCIALIZZAZIONE DEL PRODOTTO AGROZOOTECNICO R.L. | SANTA SOFIA | ' |
| 139 | FO | 160006 | . | 19/02/1996 | C.L.M.C. -COOP. LAVORATORI ALBERGO E MENSA CESENATE S.COOP R.L. | CESENA | ' |
| 140 | FO | 166566 | . | 19/02/1996 | C.I.T.N. - S.C.R.L. | FORLI' | '00740120407 |
| 141 | FO | 218142 | . | 19/02/1996 | COOPERATIVA AGRICOLA GIOVANILE PRIMAVERA - SOCIETA' COOPERATIVA ARESPONSABILITA' LIMITATA | MODIGLIANA | '01797660402 |
| 142 | FO | 261984 | 11/06/1998 | 15/03/1996 | OMNIBUS SOC. COOP. A R.L. | CESENA | '02424910400 |
| 143 | MO | 170494 | . | 19/02/1996 | SOC. COOP. *L'AURORA S.R.L. | MIRANDOLA | '00617910369 |
| 144 | MO | 235316 | . | 19/02/1996 | GIMAR - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA | FIORANO MODENESE | '01686610369 |
| 145 | MO | 237419 | . | 19/02/1996 | COOPERATIVA AGRICOLA *LA SERRA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABI-LITA' LIMITATA | SAN FELICE SUL PANARO | '01703890366 |
| 146 | MO | 245445 | . | 19/02/1996 | AIRONE - COOPERATIVA DI SOLIDARIETA' SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA | CARPI | '01820700365 |
| 147 | MO | 257055 | . | 19/02/1996 | LA SAVIGNANESE SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA | MODENA | '01977570363 |
| 148 | MO | 265671 | . | 19/02/1996 | COOPERATIVA SERVIZI MANUTENZIONI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA ABBREVIABILE CON | MODENA | '02098430362 |
| 149 | MO | 270948 | . | 19/02/1996 | MA.FE.MA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA | MODENA | '02170530360 |
| 150 | MO | 312432 | . | 08/04/1999 | NETTUNO SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA | VIGNOLA | '02572850366 |

| EMILIA ROMAGNA | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n. | pr | rea | ult. bilancio | iscr ri | ragione Sociale | comune | c fiscale |
| 151 | MO | 30285 | . | 19/02/1996 | COOPERATIVA FORNACIAI AFFINI ED AGRICOLA DI MEDOLLA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA | MEDOLLA | ' |
| 152 | MO | 54978 | . | 19/02/1996 | COOP.EDILIZIA FRA IMPIEGATI,PROFESSIONISTI E SALARIATI DEL COMUNEDI FINALE EMILIA A RESPONS. LIMITAT | FINALE EMILIA | ' |
| 153 | MO | 70276 | . | 19/02/1996 | EDILMODENA-SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA | LAMA MOCOGNO | '00216100362 |
| 154 | MO | 165401 | . | 19/02/1996 | CASEIFICIO *S.PAOLO DI RIOLO - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABI-LITA' LIMITATA | CASTELFRANCO EMILIA | ' |
| 155 | MO | 171280 | . | 19/02/1996 | SOCIETA' COOPERATIVA OASI *BASSA PADANA A R.L. | MIRANDOLA | '82005930365 |
| 156 | MO | 241701 | . | 19/02/1996 | COOPERATIVA ELETTORALE EUROPEA O CEE SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA | MODENA | '01759470360 |
| 157 | MO | 255933 | . | 19/02/1996 | ORIZZONTE - SOC. COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA | FORMIGINE | '01944700366 |
| 158 | MO | 274093 | . | 19/02/1996 | FA.PU.MA. SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA | VIGNOLA | '02210950362 |
| 159 | MO | 308352 | . | 02/07/1998 | NOVA SERVIZI S.C.A.R.L. PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA | SPILAMBERTO | '02488480365 |
| 160 | MO | 273768 | 09/06/2000 | 19/02/1996 | SOC. COOPERATIVA C.D.N. A R.L. | MODENA | '02192250369 |
| 161 | MO | 306985 | 26/05/1999 | 30/03/1998 | ASSERCOOP S.C.A R.L. | MODENA | '02493070367 |
| 162 | MO | 302784 | 29/05/1998 | 21/07/1997 | THE NET SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA | CONCORDIA SULLA SECCHIA | '02434100364 |
| 163 | MO | 251383 | 21/08/1997 | 19/02/1996 | COOPERATIVA FACCHINI*PONTE ALTO SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA | MODENA | '01907170367 |
| 164 | MO | 278655 | 17/06/1997 | 19/02/1996 | SOC. COOP. GRANDI LAVORI A R.L. | NONANTOLA | '02264030368 |
| 165 | PC | 104998 | . | 19/02/1996 | ORCHESTRA MUSELLI - SOC.COOP. A R.L. | PIACENZA | '00399590330 |
| 166 | PC | 106343 | . | 19/02/1996 | COOPERATIVA EDILIZIA EDILVERDE SOC.COOP. A R.L. | PIACENZA | '00752410332 |
| 167 | PC | 107938 | . | 19/02/1996 | CONSORZIO COOPERATIVE EDILIZIE CASA SOC.COOP. A R.L. | PIACENZA | '00427800339 |
| 168 | PC | 109018 | . | 19/02/1996 | ORCHESTRA LA MUSICALE SOC. COOP. A R.L. | PIACENZA | '00429520331 |
| 169 | PC | 111423 | . | 19/02/1996 | B & B SOC.COOP. A R.L. | PIACENZA | '00856160338 |
| 170 | PC | 117890 | . | 19/02/1996 | LA SCORTA SOC. COOP. A R.L. | SARMATO | '00957300338 |
| 171 | PC | 128126 | . | 19/02/1996 | EDILBETA SOC. COOP. A R.L. | PIACENZA | '01112450331 |
| 172 | PC | 91520 | . | 19/02/1996 | SAN PIETRO E PAOLO SOC.COOP.EDILIZIA S.R.L. | PIACENZA | '00288850332 |
| 173 | PC | 96958 | . | 19/02/1996 | COOPERATIVA MURATORI PIACENZA S.R.L. | PIACENZA | '80018510331 |
| 174 | PC | 99338 | . | 19/02/1996 | COOPERATIVA AVICUNICOLA PIACENTINA SOC.COOP.ARL | PIACENZA | '00347890337 |
| 175 | PC | 100116 | . | 19/02/1996 | COOPERATIVA AGRICOLA DI FORESTAZIONE E DI PRODUZIONE E LAVORO MONTE MENEGOSA SOC.COOP. A R.L. | MORFASSO | '00357310333 |
| 176 | PC | 102664 | . | 19/02/1996 | SOC. COOP. A R.L. EDILIZIA ABITAZIONE CASA NOSTRA | FIORENZUOLA D'ARDA | '80018030330 |
| 177 | PC | 107920 | . | 19/02/1996 | GIMMY SOC. COOP. A R.L. | PIACENZA | '00774420335 |
| 178 | PC | 112249 | . | 19/02/1996 | ORCHESTRA SERGIO PEZZI - SOC. COOP. A R.L. | PIACENZA | '00870110335 |
| 179 | PC | 118928 | . | 19/02/1996 | VITA E VITA SOC. COOP. A R.L. TUTELA AMBIENTE LAVORI E IMPIANTI- CONSORZIO DI IMPRESE | PIACENZA | '00980610331 |
| 180 | PC | 120284 | . | 19/02/1996 | SANTA LUCIA SOC. COOP. A R.L. | PIACENZA | '00995060332 |
| 181 | PC | 122115 | . | 19/02/1996 | SECURITY & INVESTIGATION SOC. COOP. A R.L. | CADEO | '01026100337 |
| 182 | PC | 125608 | . | 19/02/1996 | ARLEQUINE SOC. COOP. A R L. | PIACENZA | '01069790333 |
| 183 | PC | 148331 | . | 28/06/1999 | MEDIOLANUM SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA ENUNCIABILE ANCHE: MEDIOLANUM SOC. COOP. | PIACENZA | '01270360330 |
| 184 | PC | 149255 | . | 29/12/1999 | SPEED SERVICE - SOC. COOP. A R.L. | PIACENZA | '01282090339 |
| 185 | PC | 130462 | 27/07/2000 | 19/02/1996 | ITALDRILLING C.P.L.- PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA OPPURE: ITALDRILLING C. | PIACENZA | '02315910162 |
| 186 | PC | 120704 | 30/05/2000 | 19/02/1996 | A.TE.CO. - SERVIZI RICERCA E PROGETTAZIONE AMBIENTALE - SOC. COOPA R.L. ENUNCIABILE ANCHE: A.TE.CO. | PIACENZA | '01006100331 |
| 187 | PC | 112069 | 29/07/1998 | 19/02/1996 | VIP - SOC. COOP. A R.L. | PIACENZA | '00868490335 |
| 188 | PC | 120628 | 30/07/1997 | 19/02/1996 | SALUS ET VIRTUS SOC. COOP. A R.L. | PIACENZA | '01004510333 |
| 189 | PC | 121641 | 30/07/1997 | 19/02/1996 | COOPERATIVA COSTRUZIONI E MANUTENZIONI STABILI SOC. COOP. A R.L. OPPURE* COOP. F.B. A R.L. | PIACENZA | '01016660332 |
| 190 | PR | 121243 | . | 19/02/1996 | COOPERATIVA DI CONDUZIONE ASSOCIATA DI TERRENI MONTE ZUCCONE - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA | TORNOLO | '00257520346 |
| 191 | PR | 123159 | . | 19/02/1996 | COOPERATIVA DI LAVORO E SERVIZIO PER LO SVILUPPO AGRO-SILVO-PASTORALE ALTO PENNA SOC.COOP.ARL | TORNOLO | '00420090342 |
| 192 | PR | 135595 | . | 19/02/1996 | COOPERATIVA CONDUZIONE ASSOCIATA TERRENI CAMPEGGI-PIANAZZO-CASONI | TORNOLO | '00484690342 |
| 193 | PR | 145983 | . | 19/02/1996 | PARMAUNO - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA | PARMA | '00777880345 |
| 194 | PR | 161162 | . | 19/02/1996 | MODITALIA - S.C.R.L. | COLLECCHIO | '03429770377 |
| 195 | PR | 162561 | . | 19/02/1996 | JOLLI COOP. - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA | PARMA | '01556260345 |
| 196 | PR | 171686 | . | 19/02/1996 | IPERGEST - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA | PARMA | '01689430344 |
| 197 | PR | 180631 | . | 19/02/1996 | PULICANGUR SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA | PARMA | '01812580346 |
| 198 | PR | 43829 | . | 19/02/1996 | L'EMILIANA SOCIETA' COOP.ARL | PARMA | ' |
| 199 | PR | 45326 | . | 19/02/1996 | COOPERATIVA DI CONSUMO FOLGORE | PALANZANO | ' |
| 200 | PR | 46918 | . | 19/02/1996 | COOPERATIVA COSTRUZIONI EDILI E STRADALI | PARMA | ' |

## EMILIA ROMAGNA

| n. | pr | rea | ult. bilancio | iscr ri | ragione Sociale | comune | c fiscale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | PR | 52550 | . | 19/02/1996 | C.C.P.COOPRATIVA CASE POSTELEGRAFONICI | PARMA | ' |
| 202 | PR | 55767 | . | 19/02/1996 | CASEIFICIO SOCIALE DI CAPOPONTE | TIZZANO VAL PARMA | ' |
| 203 | PR | 63385 | . | 19/02/1996 | CONSORZIO TRA COOPERATIVE EDILIZIE LA CASA SOC.COOP.A R.L. | PARMA | ' |
| 204 | PR | 64511 | . | 19/02/1996 | L'ATENEO PARMENSE - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILI-TA' LIMITATA | PARMA | '80000730343 |
| 205 | PR | 65033 | . | 19/02/1996 | EMILCOOP SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA | PARMA | ' |
| 206 | PR | 71823 | . | 19/02/1996 | ALLEANZA DEI PRODUTTORI E DELLE COOPERATIVE AGRICOLE PARMENSI A.P.C.A.P. - SOCIETA' COOPERATIVA A RE | PARMA | '80007590344 |
| 207 | PR | 120464 | . | 19/02/1996 | STALLA SOCIALE LA BAZZANESE SOC.COOP.A R.L. | NEVIANO DEGLI ARDUINI | '80000450348 |
| 208 | PR | 122226 | . | 19/02/1996 | LA BASTIA COOPERATIVA PER LA VALORIZZAZIONE TURISTICA DELLA VAL CEDRA SOC.COOP.ARL. | MONCHIO DELLE CORTI | '00319310348 |
| 209 | PR | 124001 | . | 19/02/1996 | SOCIETA' COOPERATIVA ARL PARMA-CASA | PARMA | ' |
| 210 | PR | 206228 | . | 22/07/1998 | COOPMAGIC PICCOLA COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA | PARMA | '02044230346 |
| 211 | PR | 209369 | . | 01/07/1999 | LA PROPOSTA SOC. COOP. A R.L. | COLORNO | '02083770343 |
| 212 | PR | 209674 | . | 20/07/1999 | NUOVA EURO SERVICE - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA | PARMA | '02081990349 |
| 213 | PR | 190339 | 06/12/1999 | 23/10/1996 | NUOVE COSTRUZIONI SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA | FIDENZA | '01949780348 |
| 214 | PR | 174487 | 20/10/1999 | 19/02/1996 | ALFAZETA - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA | PARMA | '01731260343 |
| 215 | PR | 202709 | 02/08/1999 | 06/11/1997 | CLEAN SERVICE - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA | PARMA | '02004690349 |
| 216 | PR | 208252 | 26/07/1999 | 26/05/1999 | C.F.T. COOPERATIVA FACCHINAGGI TRASPORTI SCRL | PARMA | '01817580200 |
| 217 | PR | 201433 | 21/12/1998 | 19/05/1997 | ACCORDI - PICCOLA SOCIETA' COPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA | PARMA | '01985850344 |
| 218 | PR | 127193 | 03/08/1998 | 19/02/1996 | C.L.E.P. - COOPERATIVA DI LAVORO EDILE PARMENSE A RESPONSABILITA'LIMITATA | MEDESANO | '00392410346 |
| 219 | PR | 166368 | 23/07/1998 | 19/02/1996 | COOPERATIVA MUSICISTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA | PARMA | '01604950343 |
| 220 | PR | 159671 | 29/05/1997 | 19/02/1996 | A.P.E. - ASSOCIAZIONE PARMENSE DEGLI EDILI - SOCIETA' COOPERATIVAA RESPONSABILITA' LIMITATA | PARMA | '00960120343 |
| 221 | PR | 169048 | 31/07/1996 | 19/02/1996 | IL SOLLIEVO - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA | PARMA | '01651070342 |
| 222 | PR | 180058 | 31/07/1996 | 19/02/1996 | PADANA - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA | PARMA | '01803050341 |
| 223 | RA | 18823 | . | 19/02/1996 | COMECO COOPERATIVA MECCANICI CONSELICE S.C.A R.L. | CONSELICE | '00081360398 |
| 224 | RA | 19249 | . | 19/02/1996 | COOP. AGRICOLA E DI CONSUMO TRAVERSARESE SOC.COOP. A R.L. | BAGNACAVALLO | ' |
| 225 | RA | 20647 | . | 19/02/1996 | TEMI S.COOP.A R.L. | RAVENNA | ' |
| 226 | RA | 21634 | . | 19/02/1996 | COOP. AGRICOLA COLTIVATORI DIRETTI DEL COMUNE DI SOLAROLO S. COOP. A R.L. | SOLAROLO | ' |
| 227 | RA | 76626 | . | 19/02/1996 | COOPERATIVA CALZATURIERI FUSIGNANO S.C.R.L. | FUSIGNANO | '00085400398 |
| 228 | RA | 85570 | . | 19/02/1996 | COOPERATIVA EDILIZIA NATALE 75 SOCIETA'COOPERATIVA A RESPONSABILITA'EDILI | FAENZA | '81003070398 |
| 229 | RA | 87851 | 19/06/1996 | 19/02/1996 | TENNIS CLUB RAVENNA SOCIETA' COOPERATIVA ARL | RAVENNA | '00386870398 |
| 230 | RA | 162484 | . | 15/11/1999 | COOPERATIVA RIOLESE ARTIGIANA PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA - PER BREVITA' | RIOLO TERME | '01479190397 |
| 231 | RE | 128900 | . | 19/02/1996 | C.I.A.M.- CONSORZIO IMPRESE ARTIGIANE METALMECCANICHE - SOCIETA'COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITA | REGGIO EMILIA | '00406020354 |
| 232 | RE | 138467 | . | 19/02/1996 | CENTRO COOPERATIVO SERVIZI-SOC.COOP.A R.L. | REGGIO EMILIA | '00529290355 |
| 233 | RE | 147035 | . | 19/02/1996 | COOPERATIVA AGRICOLA FORESTALE - C.A.F. - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA | CASTELNOVO NE'MONTI | '00633620356 |
| 234 | RE | 151405 | . | 19/02/1996 | C.I.P.E.Z.A. SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA | ALBINEA | '00950070359 |
| 235 | RE | 67133 | . | 19/02/1996 | SOC.COOP.EDILIZIA IMPIEGATI PENSIONATI DELLO STATO VALLE VERDE | REGGIO EMILIA | ' |
| 236 | RE | 124512 | . | 19/02/1996 | COMPAGNIA I TEATRANTI - SOC. COOP. A R.L. | REGGIO EMILIA | '00329570352 |
| 237 | RE | 138085 | . | 19/02/1996 | MONDO-RADIO COOPERATIVA -SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA | SCANDIANO | '00526620356 |
| 238 | RE | 157668 | . | 19/02/1996 | LATTERIA SOCIALE NUOVA CORTE SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA | VIANO | '01070630353 |
| 239 | RE | 162018 | . | 19/02/1996 | AGRICARNI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA | BORETTO | '01132810357 |
| 240 | RE | 183908 | . | 19/02/1996 | COOPERATIVA EDILIZIA STELLA - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA | REGGIO EMILIA | '01417880356 |
| 241 | RE | 193316 | . | 19/02/1996 | UNIC - S.C.R.L. | REGGIO EMILIA | '01534020357 |
| 242 | RE | 198038 | . | 19/02/1996 | LA MATILDA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA | SAN POLO D'ENZA | '01591460355 |
| 243 | RE | 202760 | . | 19/02/1996 | OPERA SERVIZI S.C.A.R.L. | SCANDIANO | '01651580357 |
| 244 | RE | 2764 | . | 19/02/1996 | CASEIFICIO SOCIALE DELLA FOLA - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSA-BILITA' LIMITATA | ALBINEA | '00147650352 |
| 245 | RE | 6282 | . | 19/02/1996 | SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA E DI LAVORO | FABBRICO | '00178080362 |
| 246 | RE | 24223 | . | 19/02/1996 | SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA BASSA REGGIANA | FABBRICO | '80028230359 |
| 247 | RE | 43902 | . | 19/02/1996 | SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA FRA REDUCI | GUALTIERI | ' |
| 248 | RE | 51426 | . | 19/02/1996 | SOCIETA' COOPERATIVA DI CONSUMO A.C.L.I. | REGGIO EMILIA | ' |
| 249 | RE | 53999 | . | 19/02/1996 | COOP. AGRICOLA INDUSTRIALE DI CORREGGIO | CORREGGIO | ' |
| 250 | RE | 54914 | . | 19/02/1996 | CASA SERENA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA | REGGIO EMILIA | ' |
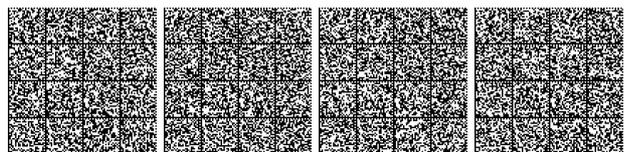
## EMILIA ROMAGNA

| n. | pr | rea | ult. bilancio | iscr ri | ragione Sociale | comune | c fiscale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251 | RE | 59006 | . | 19/02/1996 | PRIMA COOP.VA EDILE FRA FERROVIERI | REGGIO EMILIA | ' |
| 252 | RE | 66411 | . | 19/02/1996 | SOCIETA COOP. TERRA E LAVORO CA'DE'FRATI | REGGIO EMILIA | ' |
| 253 | RE | 66644 | . | 19/02/1996 | NUOVA EDILE SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA | REGGIO EMILIA | ' |
| 254 | RE | 66754 | . | 19/02/1996 | LATTERIA SOCIALE BENEFICIO ROSSI | LUZZARA | ' |
| 255 | RE | 68579 | . | 19/02/1996 | NUOVA COOP. AGRICOLA BRACCIANTI | RIO SALICETO | ' |
| 256 | RE | 87189 | . | 19/02/1996 | A.C.R.I. AZIENDA CHIMICA REGGIANA INDUSTRIALE | REGGIO EMILIA | ' |
| 257 | RE | 126355 | . | 19/02/1996 | EMILIA TELE-RADIO STAMPA - SOC. COOP. A RESP. LIMITATA | REGGIO EMILIA | '80026250359 |
| 258 | RE | 129626 | . | 19/02/1996 | COOPERATIVA AZIENDALE SANT'ANNA - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPON-SABILITA' LIMITATA | CASTELNOVO NE'MONTI | '00404790354 |
| 259 | RE | 141637 | . | 19/02/1996 | NUOVA LATTERIA SOCIALE S.ROCCO - SOC. COOP. A R.L. | CASTELLARANO | '00591890355 |
| 260 | RE | 147372 | . | 19/02/1996 | EDIL LEGNO A.I.CO.L. SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA | REGGIO EMILIA | '00910370352 |
| 261 | RE | 206007 | . | 11/11/1996 | SISCOOP PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. | REGGIOLO | '01690240351 |
| 262 | RE | 217078 | . | 20/03/1997 | IDROTERMICA PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. | REGGIOLO | '01690230352 |
| 263 | RE | 226389 | . | 03/03/1999 | ALI.BON ITALIA PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. | GUALTIERI | '01810790350 |
| 264 | RE | 226835 | . | 11/03/1999 | B. & B. ITALIA PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. | GUALTIERI | '01823470354 |
| 265 | RE | 230304 | . | 31/12/1999 | COOP.2000 SOC. COOP. A R.L. | REGGIO EMILIA | '01863090351 |
| 266 | RE | 146669 | 29/07/2000 | 19/02/1996 | AROCOOP - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA | QUATTRO CASTELLA | '00901300350 |
| 267 | RE | 166974 | 19/07/2000 | 19/02/1996 | SCAR (SOCIETA' COOPERATIVA AUTONOLEGGIATORI REGGIANI) - SOCIETA'COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITA | REGGIO EMILIA | '01198230359 |
| 268 | RE | 222234 | 21/06/2000 | 29/04/1998 | PARTNER'S SERVICES - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA | REGGIO EMILIA | '01767680356 |
| 269 | RE | 198550 | 12/06/2000 | 19/02/1996 | SYSTEM - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. | REGGIO EMILIA | '01602220350 |
| 270 | RE | 220585 | 28/05/1999 | 05/02/1998 | UNIBEEF ITALIA PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. | BAGNOLO IN PIANO | '01746530359 |
| 271 | RE | 198032 | 29/05/1998 | 19/02/1996 | BOSCO GENERALI COSTRUZIONI S.C.R.L. | SCANDIANO | '01594280354 |
| 272 | RN | 32716 | . | 19/02/1996 | COOP. DI LAVORO FRA BRACCIANTI E AFFINI-SAN GIOVANNI IN MARIGNANO A R.L. | SAN GIOVANNI IN MARIGNANO | ' |
| 273 | RN | 165693 | . | 19/02/1996 | COOPERATIVA ALSAT ASS.LAVORATORI SERVIZI AEROPORTUALI E TURISTICIA R.L. | RIMINI | '00767870405 |
| 274 | RN | 236368 | . | 19/02/1996 | GRUPPO OPERATIVO DI SERVIZI - SOC. COOP. A R.L. | RIMINI | '02044760409 |
| 275 | RN | 13143 | . | 19/02/1996 | COOP. FRA I BIROCCIAI DI RICCIONE S. LORENZO E DINTORNI - A R.L. | RICCIONE | ' |
| 276 | RN | 38889 | . | 19/02/1996 | CASA DEL MAESTRO COOP. A R.L. | SANTARCANGELO DI ROMAGNA | ' |
| 277 | RN | 54673 | . | 19/02/1996 | SOC. IMMOBILIARE ALBERGHI,PENSIONI & AFFINI (S.I.A.P.E.A.)A RESP.LIMITATA | RIMINI | ' |
| 278 | RN | 62814 | . | 19/02/1996 | COOPERATIVA EDILIZIA CASA MIA A R.L. | MISANO ADRIATICO | ' |
| 279 | RN | 62860 | . | 19/02/1996 | COOPERATIVA CASA SERENA FRA IMPIEGATI E PENSIONATI STATALI A.R.L. | RIMINI | ' |
| 280 | RN | 63880 | . | 19/02/1996 | COOP. EDILIZIA CASA NUOVA A R.L. | RIMINI | ' |
| 281 | RN | 65740 | . | 19/02/1996 | COOP. EDILIZIA R.E.N.A. RICOSTRUZIONE EDILIZIA NUOVA ADRIATICA A R.L. | RIMINI | '82001550407 |
| 282 | RN | 69905 | . | 19/02/1996 | COOPERATIVA EDILIZIA SOTTUFFICIALI AERONAUTICA MILITARE - C.E.S.A.M. - A R.L. | RIMINI | ' |
| 283 | RN | 70077 | . | 19/02/1996 | CASA IN COLLINA SOC. COOP A R.L. | RIMINI | ' |
| 284 | RN | 70078 | . | 19/02/1996 | COOPERATIVA BAGNINE DI RIMINI A R.L. | RIMINI | ' |
| 285 | RN | 87906 | . | 19/02/1996 | COOPERATIVA CASA DEL FERROVIERE A R.L. | RIMINI | ' |
| 286 | RN | 96491 | . | 19/02/1996 | COOPERATIVA OLIMPIA - SOC. COOP. A R.L. | CATTOLICA | '82003610407 |
| 287 | RN | 122294 | . | 19/02/1996 | COOPERATIVA EDILIZIA SPES | RIMINI | ' |
| 288 | RN | 130407 | . | 19/02/1996 | COOPERATIVA EDIFICATRICE MARIGNANESE | SAN GIOVANNI IN MARIGNANO | ' |
| 289 | RN | 132408 | . | 19/02/1996 | COOPERATIVA SPIAGGIA DEL CONCA | MISANO ADRIATICO | '91016990409 |
| 290 | RN | 151956 | . | 19/02/1996 | COOP. LAVORATORI ALBERGHIERI - MENSE PUBBLICI ESERCIZI RIMINESE C.L.A.M.P.E.R. SOC. COOP. A R.L. | RIMINI | '00381160407 |
| 291 | RN | 166319 | . | 19/02/1996 | COOPERATIVA LAVORATORI SUBACQUEI - SOLARIS | RIMINI | '00739780401 |
| 292 | RN | 178770 | . | 19/02/1996 | COOPERATIVA EDIFICATRICE CASALBENE | RICCIONE | '00922440409 |
| 293 | RN | 243123 | . | 19/02/1996 | IL QUADRIFOGLIO SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. | CATTOLICA | '02126430400 |
| 294 | RN | 248074 | . | 19/02/1996 | SALUS IN HERBIS - SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA A R.L. | SALUDECIO | '02196960401 |
| 295 | RN | 235222 | 30/11/2000 | 19/02/1996 | COOPERATIVA - SOLIDARIETA' 2000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA | RIMINI | '02029980402 |
| 296 | RN | 271827 | 30/07/1999 | 17/11/1997 | GALILEO MISURE - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA | VERUCCHIO | '02544060409 |
| 297 | RN | 270699 | 28/07/1998 | 18/06/1997 | ITALIA UP - SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI A RESPONSABILITA' LIMITATA | RIMINI | '02524830409 |
| 298 | RN | 242330 | 29/05/1997 | 19/02/1996 | WYD & A - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA | RIMINI | '02120120403 |
| 299 | RN | 238791 | 28/06/1996 | 19/02/1996 | COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA *LA PROPOSTA | RIMINI | '02069020408 |
| 300 | RN | 249506 | 28/05/1996 | 19/02/1996 | EVENTIME - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA | RIMINI | '02206370401 |
| 301 | RN | 183000 | 23/05/1996 | 19/02/1996 | A.P.A. - ASSOCIATI PER ACQUISTI - SOC. COOP. A R.L. | RIMINI | '01219830401 |

11A08707

DECRETO 22 giugno 2011.

**Emissione di un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «Il folclore italiano» dedicato al Mastrogiurato di Lanciano, nel valore di € 0,60.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 12 maggio 2006 (*Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 19 maggio 2006), recante «Disposizioni in materia di invii di corrispondenza rientranti nell'ambito del servizio postale universale. Tariffe e prezzi degli invii di corrispondenza per l'interno e per l'estero»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito in legge 14 luglio 2008 n. 121 (*Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008), recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197 (*Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 17 dicembre 2008) recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 8 giugno 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1° luglio 1999), recante «Riassetto organizzativo dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto interministeriale 6 gennaio 1982, con il quale è stata autorizzata l'emissione, a partire dal 1982, di una serie di francobolli da realizzare nel corso di più anni, avente come tematica «Il folclore italiano»;

Visto il decreto interministeriale del 2 dicembre 2010, con il quale è stata autorizzata, fra l'altro, l'emissione nell'anno 2011 di francobolli appartenenti alla suddetta serie;

Riconosciuta l'opportunità di emettere, nell'anno 2011, un francobollo dedicato al Mastrogiurato di Lanciano (Chieti);

Visto il parere della Commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali espresso nella riunione del 19 maggio 2011;

Vista la scheda tecnica dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. prot. n. 29486 del 16 giugno 2011

Decreta:

È emesso, nell'anno 2011, un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «Il folclore italiano» dedicato al Mastrogiurato di Lanciano (Chieti), nel valore di € 0,60.

Il francobollo è stampato a cura del Polo Produttivo Salario, Direzione Officina Carte Valori e Produzioni Tradizionali dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta fluorescente; formato carta e formato stampa: mm 30 x 50,8; dentellatura: 13½ x 13½; colori: cinque; bozzettista: Giustina Milite; tiratura: un milione e cinquecentomila esemplari; foglio: cinquanta esemplari, valore «€ 30,00».

La vignetta raffigura, all'interno di una cornice lineare bicolore, alcuni tra i momenti più rappresentativi della «Rievocazione Storica dell'Investitura del Mastro-

giurato», manifestazione folcloristica tipica della città di Lanciano; in primo piano è rappresentato il rinnovo del Giuramento di fedeltà, in secondo piano un gruppo di sbandieratori in costumi d'epoca medievale e, sullo sfondo, la facciata della basilica della Madonna del Ponte, duomo di Lanciano; in alto a destra svetta la figura di un musico intento a suonare la chiarina, caratteristica tromba medievale. Completano il francobollo le leggende «LANCIANO», «IL MASTROGIURATO», la scritta «ITALIA» ed il valore «€ 0,60».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 giugno 2011

*Il direttore generale per la regolamentazione del settore postale del Dipartimento per le comunicazioni del Ministero dello sviluppo economico*
FIORENTINO

*Il capo della Direzione VI del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze*
PROSPERI

**11A09484**

---

DECRETO 22 giugno 2011.

**Emissione di francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica «Parchi, giardini ed orti botanici d'Italia» dedicati all'Orto botanico di Padova e al Giardino della Flora Appenninica di Capracotta, nei valori di € 0,60 per ciascun soggetto.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 12 maggio 2006 (*Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 19 maggio 2006), recante «Disposizioni in materia di invii di corrispondenza rientranti nell'ambito del servizio postale universale. Tariffe e prezzi degli invii di corrispondenza per l'interno e per l'estero»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito in legge 14 luglio 2008 n. 121 (*Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008), recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197 (*Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 17 dicembre 2008) recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 8 giugno 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1° luglio 1999), recante «Riassetto organizzativo dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto interministeriale 22 dicembre 2009, con il quale è stata autorizzata l'emissione, a partire dal 2010, di una serie di francobolli, da realizzare nel corso di più anni, avente come tematica «Parchi, giardini ed orti botanici d'Italia»;

Visto il decreto interministeriale del 2 dicembre 2010, con il quale è stata autorizzata, fra l'altro, l'emissione nell'anno 2011 di francobolli appartenenti alla suddetta serie;

Riconosciuta l'opportunità di emettere, nell'anno 2011, francobolli dedicati all'Orto botanico di Padova e al Giardino della Flora Appenninica di Capracotta (Isernia);

Visto il parere della Commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali espresso nella riunione del 26 maggio 2011;

Vista la scheda tecnica dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. prot. n. 29485 del 16 giugno 2011;

Decreta:

Art. 1.

Sono emessi, nell'anno 2011, francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica «Parchi, giardini ed orti botanici d'Italia» dedicati all'Orto botanico di Padova e al Giardino della Flora Appenninica di Capracotta (Isernia), nei valori di € 0,60 per ciascun soggetto.

I francobolli sono stampati a cura del Polo Produttivo Salario, Direzione Officina Carte Valori e Produzioni Tradizionali dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta fluorescente; formato carta: mm 48 x 40; formato stampa: mm 44 x 36; dentellatura: 13½ x 13; colori: cinque; bozzettista: Rita Morena; tiratura: un milione e cinquecentomila esemplari per ciascun francobollo; fogli: venticinque esemplari, valore «€ 15,00».

Le vignette raffigurano, rispettivamente, una veduta dell'Orto Botanico di Padova e del Giardino della Flora Appenninica di Capracotta; ciascuna vignetta è delimitata a sinistra da una banda verticale che riporta elementi floreali. Completano ciascun francobollo le rispettive leggende «ORTO BOTANICO DI PADOVA» e «GIARDINO DELLA FLORA APPENNINICA DI CAPRACOTTA», la scritta «ITALIA» e il valore «€ 0,60»;

Art. 2.

Nel preambolo del decreto interministeriale 2 dicembre 2010, che autorizza l'emissione nell'anno 2011 di francobolli appartenenti alle serie aventi come tematiche «Il Santo Natale», «il turismo», «Il patrimonio artistico e culturale italiano», «Il folclore italiano», «Lo sport italiano», «Le istituzioni», «Made in Italy» e «Parchi, giardini ed orti botanici d'Italia», è citato il decreto interministeriale 22 dicembre 2010, da leggersi «22 dicembre 2009».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 giugno 2011

*Il direttore generale per la regolamentazione del settore postale del Dipartimento per le comunicazioni del Ministero dello sviluppo economico*
FIORENTINO

*Il capo della Direzione VI del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze*
PROSPERI

**11A09485**
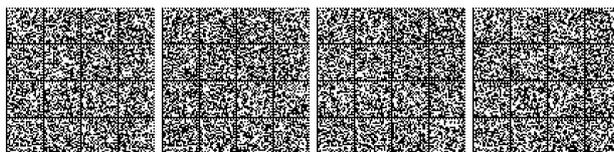
# DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

## AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 30 giugno 2011.

**Approvazione dell'elenco delle confezioni di medicinali per le quali sono modificati i prezzi di cui alla determinazione 15 giugno 2011. Payback 2011.**

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e finanze e con il Ministro della funzione pubblica, concernente «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269;

Visto l'art. 1, comma 796, lettera *g)* della legge n. 296/2006 che consente alle Aziende farmaceutiche di chiedere all' A.I.F.A. la sospensione degli effetti di cui alla delibera n. 26 del 27 settembre 2006, previa dichiarazione di impegno al versamento alle Regioni degli importi individuati da apposite tabelle di equivalenza degli effetti economico-finanziari per il SSN;

Vista la determinazione A.I.F.A. del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 luglio 2006 - serie generale - n.156 con la quale è disposta una riduzione dei prezzi del 5% dei prodotti rimborsati dal SSN;

Vista la determinazione A.I.F.A. del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 settembre 2006 - serie generale - n.227 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata» con cui è stata adottata una misura finalizzata a ridurre nella misura del 5% il prezzo al pubblico dei medicinali comunque dispensati o impiegati dal SSN, già vigente;

Vista la determinazione A.I.F.A. del 9 febbraio 2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 febbraio 2007 - serie generale - n. 43 che rideterminata all'art. 2, comma 3 le quote di spettanza dovute al farmacista e al grossista a norma dell'art. 1, comma 40, della legge n. 662/1996;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, che proroga al 31 marzo 2011 i termini previsti all'art. 6, commi 5 e 6 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito in legge n. 25 del 26 febbraio 2010, relativi alle disposizioni contenute all'art. 9 comma 1 della legge 28 febbraio 2008, n. 31 e successive modificazioni e all'art. 64 della legge 23 luglio 2009, n. 99;

Visto l'art. 1 del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 25 marzo 2011 che proroga al 31 dicembre 2011 i termini previsti dal decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito in legge n. 25 del 26 febbraio 2010;

Vista la determinazione A.I.F.A. del 15 giugno 2011 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 giugno 2011 - serie generale - n.144 che dispone circa la procedura di pay back per l'anno 2011, in particolar modo sulle modalità di accettazione del pay back e di effettuazione del pagamento degli importi previsti;

Rilevato che le differenze di prezzo tra prodotti uguali o analoghi eventualmente indotte dall'applicazione del sistema del pay back in questione non costituiscono variazioni di spesa a carico del S.S.N.;

Determina:

Art. 1.

1. Sono approvati gli allegati elenchi (allegato 1 e allegato 2), recanti le confezioni dei medicinali classificati in classe *a)* di cui all'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, oggetto della manovra di pay back, per i quali sono ripristinati, con decorrenza 1° luglio 2011, i prezzi in vigore il 30 settembre 2006 (nonché quelli successivamente a tale data rideterminati) e le confezioni di medicinali per i quali, per il periodo 1° luglio - 31 dicembre 2011, in ragione dell'applicazione del pay back è sospesa la riduzione del prezzo del 5% di cui alla determinazione A.I.F.A. del 27 settembre 2006, citata in premessa (Allegato 1). I prodotti che si avvalgono della facoltà di prorogare il pay back per il periodo 1° luglio - 31 dicembre 2011 sono indicati nell'apposita colonna delle tabelle allegate. L'Allegato 2 contiene le medesime informazioni per le confezioni classificate in classe H.

I prezzi riportati negli allegati sono altresì comprensivi della riduzione prevista dalla determinazione A.I.F.A. del 3 luglio 2006 citata in premessa.

Art. 2.

1. Gli sconti dovuti dal produttore di cui alla determinazione A.I.F.A. del 30 dicembre 2005 e dal farmacista e dal grossista di cui alla determinazione A.I.F.A. del 9 febbraio 2007 pari allo 0,6% del prezzo al pubblico comprensivo di IVA, sono applicati anche ai prodotti rimborsabili ceduti non attraverso il SSN.

Art. 3.

Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* ed è efficace dal 1° luglio 2011.

Roma, 30 giugno 2011

*Il direttore generale:* RASI

**Allegato 1**

Pay back 2011
Elenco prezzi 1 luglio 2011
classe A

| ATC | Principio attivo | AIC | Denominazione | Confezione | Ditta | Prezzo al Pubblico | Prezzo SSN | Proroga pay back 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A02AD02 | Magaldrato | 033232024 | GADRAL | 40 bust 800 mg | Therabel Gienne | 6,85 | 6,77 | x |
| A02AD02 | Magaldrato | 033232012 | GADRAL | 40 cpr mast 800 mg | Therabel Gienne | 5,03 | 4,97 | x |
| A02AD02 | Magaldrato | 033232036 | GADRAL | os sosp 250 ml | Therabel Gienne | 4,39 | 4,36 | |
| A02AD02 | Magaldrato | 033231022 | MAGALTOP | 40 bust 800 mg | Demetra Pharmaceutical | 6,85 | 6,77 | x |
| A02AD02 | Magaldrato | 033231010 | MAGALTOP | 40 cpr mast 800 mg | Demetra Pharmaceutical | 5,03 | 4,97 | x |
| A02BX13 | Sodio alginato/potassio bicarbonato | 034248171 | GAVISCON ADVANCE | 20 bust os sosp 10 ml menta | Reckitt Benckiser Ltd | 4,79 | 4,76 | |
| A02BX13 | Sodio alginato/potassio bicarbonato | 034248043 | GAVISCON ADVANCE | os sosp 200 ml | Reckitt Benckiser Ltd | 4,79 | 4,76 | |
| A02BX13 | Sodio alginato/potassio bicarbonato | 034248284 | GAVISCON ADVANCE | os sosp 200 ml menta 1.000 mg/10 ml + 200 mg/10 ml | Reckitt Benckiser Ltd | 4,79 | 4,76 | |
| A02BX13 | Sodio alginato/potassio bicarbonato | 034248068 | GAVISCON ADVANCE | os sosp 500 ml | Reckitt Benckiser Ltd | 11,11 | 10,97 | x |
| A02BX13 | Sodio alginato/potassio bicarbonato | 034248346 | GAVISCON ADVANCE | os sosp 500 ml menta 1.000 mg/10 ml + 200 mg/10 ml | Reckitt Benckiser Ltd | 11,11 | 10,97 | x |
| A06AD12 | Lattitolo | 029563018 | PORTOLAC EPS | polv os 200 g | Novartis C.H. | 7,52 | 7,42 | x |
| A06AD12 | Lattitolo | 029563044 | PORTOLAC EPS | scir 500 ml 66,67 g/100 ml | Novartis C.H. | 12,55 | 12,39 | x |
| A07AA11 | Rifaximina | 025300029 | NORMIX | 12 cpr riv 200 mg | Alfa Wassermann | 8,32 | 8,27 | |
| A07AA11 | Rifaximina | 025300043 | NORMIX | grat os sosp 60 ml 2 g/100 ml | Alfa Wassermann | 4,80 | 4,77 | |
| A07AA11 | Rifaximina | 025303025 | RIFACOL | 12 cpr riv 200 mg | Prodotti Formenti | 8,32 | 8,27 | |
| A07AA11 | Rifaximina | 025303049 | RIFACOL | grat os sosp 60 ml 2 g/100 ml | Prodotti Formenti | 4,80 | 4,77 | |
| A09AA02 | Pancrelipasi | 029018064 | CREON | "10.000 U.I." 100 cps 150 mg rilascio modificato | Abbott Products GmbH | 17,31 | 17,11 | x |
| A09AA02 | Pancrelipasi | 021232071 | PANCREX | 100 cps 340 mg | Sandoz | 13,96 | 13,8 | x |
| A10AB04 | Insulina lispro da DNA ricombinante | 033637024 | HUMALOG | 1 flaconcino SC 1.000 U.I. 10 ml | Eli Lilly Nederland B.V. | 34,87 | 34,45 | x |
| A10AB04 | Insulina lispro da DNA ricombinante | 033637051 | HUMALOG | 5 cartucce SC 300 U.I. 3 ml | Eli Lilly Nederland B.V. | 52,36 | 51,74 | x |
| A10AB04 | Insulina lispro da DNA ricombinante | 033637048 | HUMALOG | 5 penne 100 U.I./ ml 3 ml | Eli Lilly Nederland B.V. | 52,36 | 51,74 | x |
| A10AB04 | Insulina lispro da DNA ricombinante | 033637190 | HUMALOG | KWIKPEN 5 penne SC EV 100 U 3 ml | Eli Lilly Nederland B.V. | 52,36 | 51,74 | x |
| A10AB05 | Insulina aspart | 034498093 | NOVORAPID | flexpen 5 cartucce SC 300 U.I. 3 ml | Novo Nordisk A/S | 52,36 | 51,74 | x |
| A10AB05 | Insulina aspart | 034498030 | NOVORAPID PENFILL | 5 cartucce SC 3 ml | Novo Nordisk A/S | 52,36 | 51,74 | x |
| A10AB06 | Insulina glulisina | 036684013 | APIDRA | 1 flaconcino SC 10 ml 100 U.I./ml | Sanofi Aventis GmbH | 32,93 | 32,53 | x |
| A10AB06 | Insulina glulisina | 036684088 | APIDRA | 5 cartucce SC 300 U.I. 3 ml | Sanofi Aventis GmbH | 49,39 | 48,79 | x |
| A10AB06 | Insulina glulisina | 036684241 | APIDRA | 5 cartucce SC opticlick 300 U.I. 3 ml | Sanofi Aventis GmbH | 49,39 | 48,79 | x |
| A10AB06 | Insulina glulisina | 036684165 | APIDRA | 5 penne SC 300 U.I. 3 ml | Sanofi Aventis GmbH | 49,39 | 48,79 | x |
| A10AB06 | Insulina glulisina | 036684328 | APIDRA | solostar 5 penne SC 300 U.I. 3 ml | Sanofi Aventis GmbH | 49,39 | 48,79 | x |
| A10AC04 | Insulina lispro da DNA ricombinante | 033637149 | HUMALOG | 5 penne SC NPL 300 U.I. 3 ml | Eli Lilly Nederland B.V. | 52,36 | 51,74 | x |
| A10AC04 | Insulina lispro da DNA ricombinante | 033637113 | HUMALOG | BASAL 5 cartucce SC 300 U.I. 3 ml | Eli Lilly Nederland B.V. | 52,36 | 51,74 | x |
| A10AC04 | Insulina lispro da DNA ricombinante | 033637277 | HUMALOG | BASAL KWIKPEN 5 penne SC EV 100 U 3 ml | Eli Lilly Nederland B.V. | 52,36 | 51,74 | x |
| A10AD04 | Insulina lispro da DNA ricombinante | 033637063 | HUMALOG | "MIX 25" 1 fiala SC 1.000 U.I. 10 ml | Eli Lilly Nederland B.V. | 34,87 | 34,45 | x |
| A10AD04 | Insulina lispro da DNA ricombinante | 033637099 | HUMALOG | "MIX 25" 5 cartucce 3 ml | Eli Lilly Nederland B.V. | 52,36 | 51,74 | x |
| A10AD04 | Insulina lispro da DNA ricombinante | 033637125 | HUMALOG | "MIX 25" 5 penne 3 ml | Eli Lilly Nederland B.V. | 52,36 | 51,74 | x |
| A10AD04 | Insulina lispro da DNA ricombinante | 033637137 | HUMALOG | "MIX 50" 5 cartucce penna SC 300 U.I. 3 ml | Eli Lilly Nederland B.V. | 52,36 | 51,74 | x |
| A10AD04 | Insulina lispro da DNA ricombinante | 033637075 | HUMALOG | "MIX 50" 5 cartucce SC 300 U.I. 3 ml | Eli Lilly Nederland B.V. | 52,36 | 51,74 | x |
| A10AD04 | Insulina lispro da DNA ricombinante | 033637214 | HUMALOG | MIX 25 5 penne SC EV 100 U 3 ml | Eli Lilly Nederland B.V. | 52,36 | 51,74 | x |
| A10AD04 | Insulina lispro da DNA ricombinante | 033637238 | HUMALOG | MIX 50 5 penne SC EV 100 U 3 ml | Eli Lilly Nederland B.V. | 52,36 | 51,74 | x |
| A10AD05 | Insulina aspart | 035563079 | NOVOMIX 30 | FLEXPEN 5 cartucce 300 U.I. 3 ml | Novo Nordisk A/S | 52,36 | 51,74 | x |
| A10AD05 | Insulina aspart | 035563131 | NOVOMIX 50 | FLEXPEN 5 penne 300 U.I. 3 ml | Novo Nordisk A/S | 52,36 | 51,74 | x |
| A10AD05 | Insulina aspart | 035563194 | NOVOMIX 70 | FLEXPEN 5 penne 900 U.I. 3 ml | Novo Nordisk A/S | 52,36 | 51,74 | x |
| A10AE04 | Insulina glargine | 035724121 | LANTUS | 1 flaconcino SC 1.000 U.I. 10 ml | Sanofi Aventis GmbH | 53,23 | 52,59 | x |
| A10AE04 | Insulina glargine | 035724069 | LANTUS | 5 cartucce SC 300 U.I. 3 ml | Sanofi Aventis GmbH | 79,85 | 78,89 | x |
| A10AE04 | Insulina glargine | 035724160 | LANTUS | opticlik 5 cartucce SC 300 U.I. 3 ml | Sanofi Aventis GmbH | 79,85 | 78,89 | x |
| A10AE04 | Insulina glargine | 035724107 | LANTUS | optiset 5 penne SC 300 U.I. 3 ml | Sanofi Aventis GmbH | 79,85 | 78,89 | x |
| A10AE04 | Insulina glargine | 035724246 | LANTUS | solostar 5 penne SC 300 U.I. 3 ml | Sanofi Aventis GmbH | 79,85 | 78,89 | x |
| A10AE05 | Insulina detemir | 036850055 | LEVEMIR | 5 cartucce SC 300 U.I. 3 ml | Novo Nordisk A/S | 79,85 | 78,89 | x |
| A10BG03 | Pioglitazone | 034946018 | ACTOS | 28 cpr 15 mg | Takeda  Europe | 38,79 | 38,33 | x |
| A10BG03 | Pioglitazone | 034946044 | ACTOS | 28 cpr 30 mg | Takeda  Europe | 59,20 | 58,48 | x |
| A10BG03 | Pioglitazone | 039673013 | ACTOS | 28 cpr 15 mg | Mediwin Ltd | 38,52 | 38,06 | x |
| A10BG03 | Pioglitazone | 034946121 | ACTOS | 28 cpr 45 mg | Takeda  Europe | 59,20 | 58,48 | x |
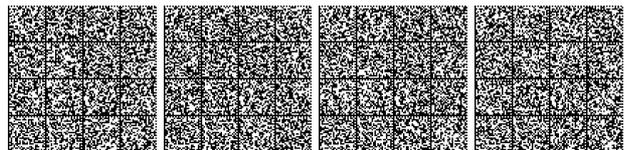
Pay back 2011
Elenco prezzi 1 luglio 2011
classe A

| ATC | Principio attivo | AIC | Denominazione | Confezione | Ditta | Prezzo al Pubblico | Prezzo SSN | Proroga pay back 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A10BX02 | Repaglinide | 034162053 | NOVONORM | 90 cpr 0,5 mg | Novo Nordisk A/S | 15,89 | 15,79 | |
| A10BX02 | Repaglinide | 034162127 | NOVONORM | 90 cpr 1 mg | Novo Nordisk A/S | 15,89 | 15,79 | |
| A10BX02 | Repaglinide | 034162192 | NOVONORM | 90 cpr 2 mg | Novo Nordisk A/S | 15,89 | 15,79 | |
| A11CC05 | Colecalciferolo | 036635035 | DIBASE | 2 fiale IM OS 1 ml 300.000 U.I./ml | Abiogen | 3,50 | 3,48 | |
| A11CC05 | Colecalciferolo | 036635023 | DIBASE | 6 fiale IM OS 1 ml 100.000 U.I./ml | Abiogen | 4,00 | 3,98 | |
| A11CC05 | Colecalciferolo | 036635011 | DIBASE | gtt os 10 ml 10.000 U.I./ml | Abiogen | 5,70 | 5,64 | x |
| A11CC05 | Colecalciferolo | 036635047 | DIBASE | soluz os 2,5 ml 25.000 U.I. | Abiogen | 5,70 | 5,64 | x |
| A16AA01 | Levocarnitina | 018610079 | CARNITENE | os soluz 10 flaconcini 2 g | Sigmatau | 15,63 | 15,45 | x |
| A16AX06 | Miglustat | 035798014 | ZAVESCA | 84 cps 100 mg | Actelion Ltd | 10191,22 | 10068,92 | x |
| A16AX07 | Sapropterina | 038922023 | KUVAN | 120 cpr solub 100 mg | Merck Serono Europe Ltd | 4325,87 | 4273,95 | x |
| A16AX07 | Sapropterina | 038922011 | KUVAN | 30 cpr solub 100 mg | Merck Serono Europe Ltd | 1128,89 | 1115,35 | x |
| B01AB06 | Nadroparina calcica | 036458014 | FRAXODI | 2 siringhe SC 11.400 U.I. 0,6 ml | Glaxosmithkline | 17,40 | 17,2 | x |
| B01AB06 | Nadroparina calcica | 036458040 | FRAXODI | 2 siringhe SC 15.200 U.I. 0,8 ml | Glaxosmithkline | 23,18 | 22,9 | x |
| B01AB06 | Nadroparina calcica | 036458077 | FRAXODI | 2 siringhe SC 19.000 U.I. 1 ml | Glaxosmithkline | 29,07 | 28,73 | x |
| B01AB06 | Nadroparina calcica | 034668018 | SELEDIE | 2 siringhe SC 11.400 U.I. 0,6 ml | Glaxo Allen | 17,40 | 17,2 | x |
| B01AB06 | Nadroparina calcica | 034668044 | SELEDIE | 2 siringhe SC 15.200 U.I. 0,8 ml | Glaxo Allen | 23,18 | 22,9 | x |
| B01AB06 | Nadroparina calcica | 034668071 | SELEDIE | 2 siringhe SC 19.000 U.I. 1 ml | Glaxo Allen | 29,07 | 28,73 | x |
| B01AB08 | Reviparina | 028694038 | CLIVARINA | 10 siringhe SC 1.750 U.I. 0,25 | Abbott | 26,73 | 26,41 | x |
| B01AB08 | Reviparina | 028694053 | CLIVARINA | 10 siringhe SC 4.200 U.I. 0,6 ml | Abbott | 68,13 | 67,31 | x |
| B01AB08 | Reviparina | 028694103 | CLIVARINA | 10 siringhe SC 6.300 U.I. 0,9 ml | Abbott | 99,38 | 98,18 | x |
| B01AB12 | Bemiparina | 035577182 | IVOR | 10 siringhe SC 10.000 U.I. 0,4 ml | Sigmatau | 107,74 | 106,44 | x |
| B01AB12 | Bemiparina | 035577028 | IVOR | 10 siringhe SC 2500 U.I. 0,2 ml | Sigmatau | 25,23 | 24,93 | x |
| B01AB12 | Bemiparina | 035577067 | IVOR | 10 siringhe SC 3500 U.I. 0,2 ml | Sigmatau | 37,71 | 37,25 | x |
| B01AB12 | Bemiparina | 035577105 | IVOR | 10 siringhe SC 5000 U.I. 0,2 ml | Sigmatau | 53,91 | 53,27 | x |
| B01AB12 | Bemiparina | 035577143 | IVOR | 10 siringhe SC 7500 U.I. 0,3 ml | Sigmatau | 80,79 | 79,83 | x |
| B01AC11 | Iloprost | 036019026 | VENTAVIS | soluz nebul 100 fiale 20 mcg 2 ml | Bayer Schering Pharma AG | 4703,64 | 4647,2 | x |
| B01AC11 | Iloprost | 036019014 | VENTAVIS | soluz nebul 30 fiale 20 mcg 2 ml | Bayer Schering Pharma AG | 1411,09 | 1394,15 | x |
| B01AC11 | Iloprost | 036019040 | VENTAVIS | soluz nebul 90 fiale 20 mcg 2 ml | Bayer Schering Pharma AG | 4233,30 | 4182,5 | x |
| B01AC30 | Dipiridamolo/acido acetilsalicilico | 033181049 | AGGRENOX | 60 cps 200 mg + 25 mg rilascio modificato | Boehringer Ingelheim | 22,73 | 22,45 | x |
| B01AE07 | Dabigatran | 038451050 | PRADAXA | 10x1 cps 110 mg | Boehringer Ingelheim Int.GmbH | 34,73 | 34,31 | x |
| B01AE07 | Dabigatran | 038451011 | PRADAXA | 10x1 cps 75 mg | Boehringer Ingelheim Int.GmbH | 34,73 | 34,31 | x |
| B01AE07 | Dabigatran | 038451062 | PRADAXA | 30x1 cps 110 mg | Boehringer Ingelheim Int.GmbH | 104,19 | 102,93 | x |
| B01AE07 | Dabigatran | 038451023 | PRADAXA | 30x1 cps 75 mg | Boehringer Ingelheim Int.GmbH | 104,19 | 102,93 | x |
| B01AX05 | Fondaparinux | 035606173 | ARIXTRA | 10 siringhe SC 10 mg 0,8 ml | Glaxo Group Ltd | 207,01 | 204,53 | x |
| B01AX05 | Fondaparinux | 035606033 | ARIXTRA | 10 siringhe SC 2,5 mg 0,5 ml | Glaxo Group Ltd | 67,45 | 66,65 | x |
| B01AX05 | Fondaparinux | 035606110 | ARIXTRA | 10 siringhe SC 5 mg 0,4 ml | Glaxo Group Ltd | 138,04 | 136,38 | x |
| B01AX05 | Fondaparinux | 035606146 | ARIXTRA | 10 siringhe SC 7,5 mg 0,6 ml | Glaxo Group Ltd | 207,01 | 204,53 | x |
| B01AX05 | Fondaparinux | 035606060 | ARIXTRA | 7 siringhe SC 1,5 mg 0,3 ml | Glaxo Group Ltd | 28,31 | 27,97 | x |
| B01AX06 | Rivaroxaban | 038744064 | XARELTO | 10 cpr riv 10 mg | Bayer Schering Pharma AG | 73,06 | 72,18 | x |
| B01AX06 | Rivaroxaban | 038744076 | XARELTO | 30 cpr riv 10 mg | Bayer Schering Pharma AG | 219,19 | 216,55 | x |
| B01AX06 | Rivaroxaban | 038744052 | XARELTO | 5 cpr riv 10 mg | Bayer Schering Pharma AG | 36,53 | 36,09 | x |
| B03AA01 | Ferroglicinasolfato | 036743019 | NIFEREX | 50 cps gastror 100 mg | Ucb | 11,09 | 10,95 | x |
| B03AB | Ferromaltoso | 016747026 | INTRAFER | gtt os 30 ml 50 mg/ml | Geymonat | 5,48 | 5,42 | x |
| B03XA03 | Metossipolietilenglicole-epoetina beta | 038348102 | MIRCERA | 1 siringa 100 mcg 0,3 ml | Roche Registration | 335,13 | 331,11 | |
| B03XA03 | Metossipolietilenglicole-epoetina beta | 038348114 | MIRCERA | 1 siringa SC EV 150 mcg 0,3 ml | Roche Registration | 502,70 | 496,66 | |
| B03XA03 | Metossipolietilenglicole-epoetina beta | 038348126 | MIRCERA | 1 siringa SC EV 200 mcg 0,3 ml | Roche Registration | 670,27 | 662,23 | |
| B03XA03 | Metossipolietilenglicole-epoetina beta | 038348138 | MIRCERA | 1 siringa SC EV 250 mcg 0,3 ml | Roche Registration | 837,84 | 827,78 | |
| B03XA03 | Metossipolietilenglicole-epoetina beta | 038348088 | MIRCERA | 1 siringa SC EV 50 mcg 0,3 ml | Roche Registration | 167,57 | 165,55 | |
| B03XA03 | Metossipolietilenglicole-epoetina beta | 038348090 | MIRCERA | 1 siringa SC EV 75 mcg 0,3 ml | Roche Registration | 251,35 | 248,33 | |
| B03XA03 | Metossipolietilenglicole-epoetina beta | 038348203 | MIRCERA | 1 siringa SC EV 120 mcg 0,3 ml | Roche Registration | 402,16 | 397,34 | |
| B03XA03 | Metossipolietilenglicole-epoetina beta | 038348177 | MIRCERA | 1 siringa SC EV 30 mcg 0,3 ml | Roche Registration | 100,54 | 99,34 | |
| B03XA03 | Metossipolietilenglicole-epoetina beta | 038348215 | MIRCERA | 1 siringa SC EV 360 mcg 0,6 ml | Roche Registration | 1206,48 | 1192 | |

Pay back 2011
Elenco prezzi 1 luglio 2011
classe A

| ATC | Principio attivo | AIC | Denominazione | Confezione | Ditta | Prezzo al Pubblico | Prezzo SSN | Proroga pay back 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C01DA02 | Nitroglicerina | 025224116 | NITRODUR | "5" 15 cerotti transd 5 mg/die | Sigmatau | 8,11 | 8,06 | |
| C01DA02 | Nitroglicerina | 025224142 | NITRODUR | 10 cerotti transd 15 mg/die | Sigmatau | 9,32 | 9,26 | |
| C01DA02 | Nitroglicerina | 025224130 | NITRODUR | 15 cerotti transd 10 mg/die | Sigmatau | 9,14 | 9,09 | |
| C01DA02 | Nitroglicerina | 025224128 | NITRODUR | 15 cerotti transd 7,5 mg/die | Sigmatau | 8,54 | 8,44 | |
| C01DA02 | Nitroglicerina | 028564058 | TOP-NITRO | 10 cerotti transd 15 mg/die | Schering Plough | 9,32 | 9,26 | |
| C01DA02 | Nitroglicerina | 028564045 | TOP-NITRO | 15 cerotti transd 10 mg/die | Schering Plough | 9,37 | 9,31 | |
| C01DA02 | Nitroglicerina | 028564021 | TOP-NITRO | 15 cerotti transd 5 mg/die | Schering Plough | 8,19 | 8,14 | |
| C01DA02 | Nitroglicerina | 028564033 | TOP-NITRO | 15 cerotti transd 7,5 mg/die | Schering Plough | 8,54 | 8,44 | |
| C02KX02 | Ambrisentan | 038528042 | VOLIBRIS | 30 cpr riv 10 mg | Glaxo Group Ltd | 3979,30 | 3931,54 | x |
| C02KX02 | Ambrisentan | 038528028 | VOLIBRIS | 30 cpr riv 5 mg | Glaxo Group Ltd | 3979,30 | 3931,54 | x |
| C03DA03 | Canrenone | 024273056 | LUVION | 20 cps 100 mg | Therabel Gienne | 7,29 | 7,21 | x |
| C03DA03 | Canrenone | 024273094 | LUVION | 40 cpr 50 mg | Therabel Gienne | 7,42 | 7,34 | x |
| C03EA14 | Potassio canrenoato/butizide | 025166024 | KADIUR | 20 cpr 50 mg + 5 mg | Therabel Gienne | 6,11 | 6,03 | x |
| C07AB03 | Atenololo | 024016026 | TENORMIN | 10 fiale EV 5 mg 10 ml | Astrazeneca | 9,98 | 9,86 | |
| C07AB03 | Atenololo | 024016038 | TENORMIN | 42 cpr 100 mg | Astrazeneca | 9,49 | 9,43 | |
| C07AB03 | Atenololo | 038400014 | TENORMIN | 42 cpr 100 mg | BB Farma | 9,49 | 9,43 | |
| C07BB07 | Bisoprololo/Idroclorotiazide | 035583119 | LODOZ | 30 cpr riv 10 mg + 6,25 mg | Merck Serono | 7,41 | 7,33 | x |
| C07BB07 | Bisoprololo/Idroclorotiazide | 035583018 | LODOZ | 30 cpr riv 2,5 mg + 6,25 mg | Merck Serono | 7,41 | 7,33 | x |
| C07BB07 | Bisoprololo/Idroclorotiazide | 035583069 | LODOZ | 30 cpr riv 5 mg + 6,25 mg | Merck Serono | 7,41 | 7,33 | x |
| C08CA03 | Isradipina | 027725023 | ESRADIN | 14 cps 5 mg rilascio prolungato | Sigmatau | 7,20 | 7,12 | x |
| C08CA05 | Nifedipina | 027980034 | ADALAT CRONO | 14 cpr 20 mg rilascio modificato | Bayer | 4,84 | 4,81 | |
| C08CA05 | Nifedipina | 027980010 | ADALAT CRONO | 14 cpr 30 mg rilascio modificato | Bayer | 6,77 | 6,73 | |
| C08CA05 | Nifedipina | 027980022 | ADALAT CRONO | 14 cpr 60 mg rilascio modificato | Bayer | 9,12 | 9,07 | |
| C08CA12 | Barnidipina | 035146024 | LIBRADIN | 28 cps 10 mg rilascio modificato | Sigmatau | 17,89 | 17,67 | x |
| C08CA12 | Barnidipina | 035146012 | LIBRADIN | 28 cps 20 mg rilascio modificato | Sigmatau | 17,89 | 17,67 | x |
| C08CA12 | Barnidipina | 035145010 | OSIPINE | 28 cps 10 mg rilascio modificato | Astellas | 17,89 | 17,67 | x |
| C08CA12 | Barnidipina | 035145022 | OSIPINE | 28 cps 20 mg rilascio modificato | Astellas | 17,89 | 17,67 | x |
| C08CA12 | Barnidipina | 035144029 | VASEXTEN | 28 cps 10 mg rilascio prolungato | Italfarmaco | 17,89 | 17,67 | x |
| C08CA12 | Barnidipina | 035144017 | VASEXTEN | 28 cps 20 mg rilascio prolungato | Italfarmaco | 17,89 | 17,67 | x |
| C09AA15 | Zofenopril | 034408094 | BIFRIL | 28 cpr riv 30 mg | Lusofarmaco | 16,89 | 16,69 | |
| C09AA15 | Zofenopril | 034408017 | BIFRIL | 12 cpr riv 7,5 mg | Lusofarmaco | 4,29 | 4,26 | |
| C09AA15 | Zofenopril | 034934012 | ZANTIPRES | 12 cpr riv 7,5 mg | F.I.R.M.A. | 4,29 | 4,26 | |
| C09AA15 | Zofenopril | 034934113 | ZANTIPRES | 28 cpr riv 30 mg | F.I.R.M.A. | 16,89 | 16,69 | |
| C09AA15 | Zofenopril | 034789014 | ZOPRANOL | 12 cpr riv 7,5 mg | Guidotti | 4,29 | 4,26 | |
| C09AA15 | Zofenopril | 034789091 | ZOPRANOL | 28 cpr riv 30 mg | Guidotti | 16,89 | 16,69 | |
| C09BA15 | Zofenopril /idroclorotiazide | 036823021 | BIFRIZIDE | 28 cpr riv 30 mg + 12,5 mg | Lusofarmaco | 17,78 | 17,56 | x |
| C09BA15 | Zofenopril /idroclorotiazide | 036824023 | ZANTIPRIDE | 28 cpr riv 30 mg + 12,5 mg | F.I.R.M.A. | 17,78 | 17,56 | x |
| C09BA15 | Zofenopril /idroclorotiazide | 036702025 | ZOPRAZIDE | 28 cpr riv 30 mg + 12,5 mg | Guidotti | 17,78 | 17,56 | x |
| C09CA02 | Eprosartan | 033331149 | TEVETENZ | 28 cpr riv 600 mg | Abbott Products | 19,47 | 19,23 | x |
| C09CA03 | Valsartan | 034776132 | RIXIL | 14 cpr riv 40 mg | Novartis Farma | 8,80 | 8,7 | x |
| C09CA03 | Valsartan | 034776029 | RIXIL | 28 cps 160 mg | Novartis Farma | 27,63 | 27,29 | x |
| C09CA03 | Valsartan | 034776017 | RIXIL | 28 cps 80 mg | Novartis Farma | 22,00 | 21,74 | x |
| C09CA03 | Valsartan | 033178195 | TAREG | 14 cpr riv 40 mg | Novartis Farma | 8,80 | 8,7 | x |
| C09CA03 | Valsartan | 033178029 | TAREG | 28 cps 160 mg | Novartis Farma | 27,63 | 27,29 | x |
| C09CA03 | Valsartan | 033178017 | TAREG | 28 cps 80 mg | Novartis Farma | 22,00 | 21,74 | x |
| C09CA03 | Valsartan | 033119138 | VALPRESSION | 14 cpr riv 40 mg | Menarini | 8,80 | 8,7 | x |
| C09CA03 | Valsartan | 033119025 | VALPRESSION | 28 cps 160 mg | Menarini | 27,63 | 27,29 | x |
| C09CA03 | Valsartan | 033119013 | VALPRESSION | 28 cps 80 mg | Menarini | 22,00 | 21,74 | x |
| C09CA03 | Valsartan | 033178359 | TAREG | 28 cpr riv 320 mg | Novartis Farma | 33,16 | 32,76 | x |
| C09CA03 | Valsartan | 033119292 | VALPRESSION | 28 cpr riv 320 mg | Menarini | 33,16 | 32,76 | x |
| C09CA04 | Irbesartan | 033264045 | APROVEL | 28 cpr 150 mg | Sanofi Pharma Bms | 20,72 | 20,48 | |
| C09CA04 | Irbesartan | 033264072 | APROVEL | 28 cpr 300 mg | Sanofi Pharma Bms | 28,00 | 27,66 | |

Pay back 2011
Elenco prezzi 1 luglio 2011
classe A

| ATC | Principio attivo | AIC | Denominazione | Confezione | Ditta | Prezzo al Pubblico | Prezzo SSN | Proroga pay back 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C09CA04 | Irbesartan | 033263043 | KARVEA | 28 cpr 150 mg | Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG | 20,72 | 20,48 | |
| C09CA04 | Irbesartan | 033263070 | KARVEA | 28 cpr 300 mg | Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG | 28,00 | 27,66 | |
| C09CA06 | Candesartan cilexetil | 033451269 | BLOPRESS | 28 cpr 16 mg | Takeda | 26,18 | 25,86 | x |
| C09CA06 | Candesartan cilexetil | 033451360 | BLOPRESS | 28 cpr 32 mg | Takeda | 33,21 | 32,81 | x |
| C09CA06 | Candesartan cilexetil | 033451168 | BLOPRESS | 28 cpr 8 mg | Takeda | 20,23 | 19,99 | x |
| C09CA06 | Candesartan cilexetil | 033577305 | RATACAND | 28 cpr 16 mg | Astrazeneca | 26,18 | 25,86 | x |
| C09CA06 | Candesartan cilexetil | 033577469 | RATACAND | 28 cpr 32 mg | Astrazeneca | 33,21 | 32,81 | x |
| C09CA06 | Candesartan cilexetil | 033577180 | RATACAND | 28 cpr 8 mg | Astrazeneca | 20,23 | 19,99 | x |
| C09CA07 | Telmisartan | 034328106 | MICARDIS | 28 cpr 20 mg | Boehringer Ingelheim Int.GmbH | 13,57 | 13,41 | x |
| C09CA07 | Telmisartan | 034328029 | MICARDIS | 28 cpr 40 mg | Boehringer Ingelheim Int.GmbH | 21,71 | 21,45 | x |
| C09CA07 | Telmisartan | 034328068 | MICARDIS | 28 cpr 80 mg | Boehringer Ingelheim Int.GmbH | 28,72 | 28,38 | x |
| C09CA07 | Telmisartan | 034326126 | PRITOR | 28 cpr 20 mg | Bayer Schering Pharma AG | 12,89 | 12,73 | |
| C09CA07 | Telmisartan | 034326025 | PRITOR | 28 cpr 40 mg | Bayer Schering Pharma AG | 20,62 | 20,38 | |
| C09CA07 | Telmisartan | 034326076 | PRITOR | 28 cpr 80 mg | Bayer Schering Pharma AG | 27,28 | 26,96 | |
| C09CA08 | Olmesartan medoxomil | 036027011 | OLMETEC | 28 cpr riv 10 mg | Daiichi Sankyo | 18,97 | 18,75 | x |
| C09CA08 | Olmesartan medoxomil | 036027062 | OLMETEC | 28 cpr riv 20 mg | Daiichi Sankyo | 26,56 | 26,24 | x |
| C09CA08 | Olmesartan medoxomil | 036027112 | OLMETEC | 28 cpr riv 40 mg | Daiichi Sankyo | 26,56 | 26,24 | x |
| C09CA08 | Olmesartan medoxomil | 036026019 | OLPRESS | 28 cpr riv 10 mg | Menarini International O.L.S.A. | 18,97 | 18,75 | x |
| C09CA08 | Olmesartan medoxomil | 036026060 | OLPRESS | 28 cpr riv 20 mg | Menarini International O.L.S.A. | 26,56 | 26,24 | x |
| C09CA08 | Olmesartan medoxomil | 036026110 | OLPRESS | 28 cpr riv 40 mg | Menarini International O.L.S.A. | 26,56 | 26,24 | x |
| C09CA08 | Olmesartan medoxomil | 036025017 | PLAUNAC | 28 cpr riv 10 mg | Menarini International O.L.S.A. | 18,97 | 18,75 | x |
| C09CA08 | Olmesartan medoxomil | 036025068 | PLAUNAC | 28 cpr riv 20 mg | Menarini International O.L.S.A. | 26,56 | 26,24 | x |
| C09CA08 | Olmesartan medoxomil | 036025118 | PLAUNAC | 28 cpr riv 40 mg | Menarini International O.L.S.A. | 26,56 | 26,24 | x |
| C09DA02 | Eprosartan/Idroclorotiazide | 036772010 | TIARTAN | 28 cpr riv 600 mg + 12,5 mg | Abbott Products | 23,94 | 23,66 | x |
| C09DA03 | Valsartan/idroclorotiazide | 034134027 | COMBISARTAN | 28 cpr 80 mg + 12,5 mg | Menarini | 20,50 | 20,26 | x |
| C09DA03 | Valsartan/idroclorotiazide | 034134041 | COMBISARTAN | 28 cpr riv 160 mg + 12,5 mg | Menarini | 24,42 | 24,12 | x |
| C09DA03 | Valsartan/Idroclorotiazide | 034134116 | COMBISARTAN | 28 cpr riv 160 mg + 25 mg | Menarini | 24,42 | 24,12 | x |
| C09DA03 | Valsartan/idroclorotiazide | 034774048 | CORIXIL | 28 cpr 160 mg + 12,5 mg | Novartis Farma | 24,42 | 24,12 | x |
| C09DA03 | Valsartan/Idroclorotiazide | 034774113 | CORIXIL | 28 cpr riv 160 mg + 25 mg | Novartis Farma | 24,42 | 24,12 | x |
| C09DA03 | Valsartan/idroclorotiazide | 034114076 | COTAREG | 28 cpr riv 160 mg + 12,5 mg | Novartis Farma | 24,42 | 24,12 | x |
| C09DA03 | Valsartan/Idroclorotiazide | 034114140 | COTAREG | 28 cpr riv 160 mg + 25 mg | Novartis Farma | 24,42 | 24,12 | x |
| C09DA03 | Valsartan/idroclorotiazide | 034114025 | COTAREG | 28 cpr riv 80 mg + 12,5 mg | Novartis Farma | 20,50 | 20,26 | x |
| C09DA03 | Valsartan/idroclorotiazide | 034134181 | COMBISARTAN | 28 cpr riv 320 mg + 12,5 mg | Menarini | 29,82 | 29,46 | x |
| C09DA03 | Valsartan/idroclorotiazide | 034134268 | COMBISARTAN | 28 cpr 320 mg/25 mg | Menarini | 29,82 | 29,46 | x |
| C09DA03 | Valsartan/idroclorotiazide | 034114292 | COTAREG | 28 cpr 320 mg/25 mg | Novartis Farma | 29,82 | 29,46 | x |
| C09DA03 | Valsartan/idroclorotiazide | 034114215 | COTAREG | 28 cpr riv 320 mg + 12,5 mg | Novartis Farma | 29,82 | 29,46 | x |
| C09DA04 | Irbesartan/Idroclorotiazide | 034191015 | COAPROVEL | 28 cpr 150 mg + 12,5 mg | Sanofi Pharma Bms | 21,61 | 21,35 | |
| C09DA04 | Irbesartan/Idroclorotiazide | 034191041 | COAPROVEL | 28 cpr 300 mg + 12,5 mg | Sanofi Pharma Bms | 29,18 | 28,82 | |
| C09DA04 | Irbesartan/Idroclorotiazide | 034191080 | COAPROVEL | 28 cpr 300 mg + 25 mg | Sanofi Pharma Bms | 29,19 | 28,83 | |
| C09DA04 | Irbesartan/Idroclorotiazide | 034190013 | KARVEZIDE | 28 cpr 150 mg + 12,5 mg | Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG | 21,61 | 21,35 | |
| C09DA04 | Irbesartan/Idroclorotiazide | 034190049 | KARVEZIDE | 28 cpr 300 mg + 12,5 mg | Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG | 29,18 | 28,82 | |
| C09DA04 | Irbesartan/Idroclorotiazide | 034190088 | KARVEZIDE | 28 cpr 300 mg + 25 mg | Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG | 29,19 | 28,83 | |
| C09DA06 | Candesartan cilexetil/idroclorotiazide | 034187144 | BLOPRESID | 28 cpr 16 mg + 12,5 mg | Takeda | 25,21 | 24,91 | x |
| C09DA06 | Candesartan cilexetil/idroclorotiazide | 034186167 | RATACAND PLUS | 28 cpr 16 mg + 12,5 mg | Astrazeneca | 25,21 | 24,91 | x |
| C09DA06 | Candesartan cilexetil/idroclorotiazide | 034187233 | BLOPRESID | 28 cpr 32 mg + 12,5 mg | Takeda | 29,85 | 29,49 | x |
| C09DA06 | Candesartan cilexetil/idroclorotiazide | 034187322 | BLOPRESID | 28 cpr 32 mg + 25 mg | Takeda | 29,85 | 29,49 | x |
| C09DA06 | Candesartan cilexetil/idroclorotiazide | 034186460 | RATACAND PLUS | 28 cpr 32 mg + 25 mg | Astrazeneca | 29,85 | 29,49 | x |
| C09DA06 | Candesartan cilexetil/idroclorotiazide | 034186318 | RATACAND PLUS | 28 cpr 32 mg + 12,5 mg | Astrazeneca | 29,85 | 29,49 | x |
| C09DA07 | Telmisartan/idroclorotiazide | 035608025 | MICARDISPLUS | 28 cpr 40 mg + 12,5 mg | Boehringer Ingelheim Int.GmbH | 22,27 | 22,01 | x |
| C09DA07 | Telmisartan/idroclorotiazide | 035608076 | MICARDISPLUS | 28 cpr 80 mg + 12,5 mg | Boehringer Ingelheim Int.GmbH | 22,27 | 22,01 | x |
| C09DA07 | Telmisartan/idroclorotiazide | 035705021 | PRITORPLUS | 28 cpr 40 mg + 12,5 mg | Bayer Schering Pharma AG | 22,27 | 22,01 | x |
| C09DA07 | Telmisartan/idroclorotiazide | 035705072 | PRITORPLUS | 28 cpr 80 mg + 12,5 mg | Bayer Schering Pharma AG | 22,27 | 22,01 | x |
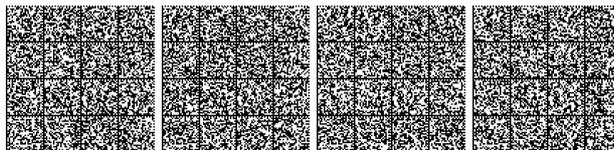
Pay back 2011
Elenco prezzi 1 luglio 2011
classe A

| ATC | Principio attivo | AIC | Denominazione | Confezione | Ditta | Prezzo al Pubblico | Prezzo SSN | Proroga pay back 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C09DA07 | Telmisartan/idroclorotiazide | 035608126 | MICARDISPLUS | 28 cpr 80 mg + 25 mg | Boehringer Ingelheim Int.GmbH | 22,27 | 22,01 | x |
| C09DA07 | Telmisartan/idroclorotiazide | 035705122 | PRITORPLUS | 28 cpr 80 mg + 25 mg | Bayer Schering Pharma AG | 22,27 | 22,01 | x |
| C09DA08 | Olmesartan/idroclorotiazide | 037110020 | OLMEGAN | 28 cpr riv 20 mg + 12,5 mg | Daiichi Sankyo | 25,63 | 25,33 | x |
| C09DA08 | Olmesartan/idroclorotiazide | 037110133 | OLMEGAN | 28 cpr riv 20 mg + 25 mg | Daiichi Sankyo | 25,63 | 25,33 | x |
| C09DA08 | Olmesartan/idroclorotiazide | 037109028 | OLPREZIDE | 28 cpr riv 20 mg + 12,5 mg | Menarini International O.L.S.A. | 25,63 | 25,33 | x |
| C09DA08 | Olmesartan/idroclorotiazide | 037109131 | OLPREZIDE | 28 cpr riv 20 mg + 25 mg | Menarini International O.L.S.A. | 25,63 | 25,33 | x |
| C09DA08 | Olmesartan/idroclorotiazide | 037108026 | PLAUNAZIDE | 28 cpr riv 20 mg + 12,5 mg | Menarini International O.L.S.A. | 25,63 | 25,33 | x |
| C09DA08 | Olmesartan/idroclorotiazide | 037108139 | PLAUNAZIDE | 28 cpr riv 20 mg + 25 mg | Menarini International O.L.S.A. | 25,63 | 25,33 | x |
| C10AA02 | Lovastatina | 035615069 | LOVINACOR | 30 cpr 20 mg | Innova Pharma | 17,11 | 16,91 | x |
| C10AA02 | Lovastatina | 035615057 | LOVINACOR | 30 cpr 40 mg | Innova Pharma | 17,11 | 16,91 | x |
| C10AA02 | Lovastatina | 035638055 | REXTAT | 30 cpr 20 mg | Recordati | 17,11 | 16,91 | x |
| C10AA02 | Lovastatina | 035638067 | REXTAT | 30 cpr 40 mg | Recordati | 17,11 | 16,91 | x |
| C10AA07 | Rosuvastatina | 035885058 | CRESTOR | 28 cpr riv 10 mg | Astrazeneca | 27,35 | 27,03 | x |
| C10AA07 | Rosuvastatina | 035885209 | CRESTOR | 28 cpr riv 20 mg | Astrazeneca | 41,36 | 40,86 | x |
| C10AA07 | Rosuvastatina | 035885351 | CRESTOR | 28 cpr riv 40 mg | Astrazeneca | 43,09 | 42,57 | x |
| C10AA07 | Rosuvastatina | 035885502 | CRESTOR | 28 cpr riv 5 mg | Astrazeneca | 22,49 | 22,23 | x |
| C10AA07 | Rosuvastatina | 035883053 | PROVISACOR | 28 cpr riv 10 mg | Astrazeneca | 27,35 | 27,03 | x |
| C10AA07 | Rosuvastatina | 035883180 | PROVISACOR | 28 cpr riv 20 mg | Astrazeneca | 41,36 | 40,86 | x |
| C10AA07 | Rosuvastatina | 035883356 | PROVISACOR | 28 cpr riv 40 mg | Astrazeneca | 43,09 | 42,57 | x |
| C10AA07 | Rosuvastatina | 035883507 | PROVISACOR | 28 cpr riv 5 mg | Astrazeneca | 22,49 | 22,23 | x |
| C10AA07 | Rosuvastatina | 035884055 | SIMESTAT | 28 cpr riv 10 mg | Simesa | 27,35 | 27,03 | x |
| C10AA07 | Rosuvastatina | 035884206 | SIMESTAT | 28 cpr riv 20 mg | Simesa | 41,36 | 40,86 | x |
| C10AA07 | Rosuvastatina | 035884358 | SIMESTAT | 28 cpr riv 40 mg | Simesa | 43,09 | 42,57 | x |
| C10AA07 | Rosuvastatina | 035884509 | SIMESTAT | 28 cpr riv 5 mg | Simesa | 22,49 | 22,23 | x |
| C10BA02 | Simvastatina/ezetimibe | 036679064 | INEGY | 30 cpr 10 mg + 10 mg | Msd Sp Ltd | 60,02 | 59,3 | x |
| C10BA02 | Simvastatina/ezetimibe | 036679215 | INEGY | 30 cpr 10 mg + 20 mg | Msd Sp Ltd | 62,53 | 61,77 | x |
| C10BA02 | Simvastatina/ezetimibe | 036679367 | INEGY | 30 cpr 10 mg + 40 mg | Msd Sp Ltd | 64,55 | 63,77 | x |
| C10BA02 | Simvastatina/ezetimibe | 036690067 | VYTORIN | 30 cpr 10 mg + 10 mg | Msd Sp Ltd | 60,02 | 59,3 | x |
| C10BA02 | Simvastatina/ezetimibe | 036690218 | VYTORIN | 30 cpr 10 mg + 20 mg | Msd Sp Ltd | 62,53 | 61,77 | x |
| C10BA02 | Simvastatina/ezetimibe | 036690360 | VYTORIN | 30 cpr 10 mg + 40 mg | Msd Sp Ltd | 64,55 | 63,77 | x |
| C10BA02 | Simvastatina/ezetimibe | 036678365 | GOLTOR | 30 cpr 10 mg + 40 mg | Addenda | 64,55 | 63,77 | x |
| C10BA02 | Simvastatina/ezetimibe | 036678213 | GOLTOR | 30 cpr 10 mg + 20 mg | Addenda | 62,53 | 61,77 | x |
| C10BA02 | Simvastatina/ezetimibe | 036678100 | GOLTOR | 30 cpr 10 mg +10 mg | Addenda | 60,02 | 59,3 | x |
| C10BA02 | Simvastatina/ezetimibe | 036695219 | ZEKLEN | 30 cpr 10 mg + 20 mg | Msd Sp Ltd | 62,53 | 61,77 | x |
| D05AX04 | Tacalcitolo | 034834022 | TICLAPSOR | emuls derm 20 ml 4 mcg/g | Abiogen | 12,53 | 12,37 | x |
| D05AX04 | Tacalcitolo | 034834010 | TICLAPSOR | ung derm 20 g 4 mcg/g | Abiogen | 12,53 | 12,37 | x |
| D05AX04 | Tacalcitolo | 031494026 | VELLUTAN | emuls cut 20 ml 4 mcg/g | Abiogen | 12,53 | 12,37 | x |
| D05AX04 | Tacalcitolo | 031494014 | VELLUTAN | ung derm 20 g 4 mcg/g | Abiogen | 13,10 | 12,94 | x |
| D07AC17 | Fluticasone | 029014014 | FLIXODERM | crema derm 30 g 0,05% | Glaxosmithkline | 5,82 | 5,76 | x |
| D07AC17 | Fluticasone | 029014038 | FLIXODERM | ung derm 30 g 0,005% | Glaxosmithkline | 6,17 | 6,09 | x |
| D07AD01 | Clobetasolo | 036580025 | OLUX | schiuma cut 100 g 0,05% | Sandoz | 13,01 | 12,85 | x |
| D11AH01 | Tacrolimus | 035575051 | PROTOPIC | ung derm 10 g 0,03% | Astellas Europe B.V. | 11,69 | 11,55 | x |
| D11AH01 | Tacrolimus | 035575063 | PROTOPIC | ung derm 10 g 0,1% | Astellas Europe B.V. | 13,14 | 12,98 | x |
| D11AH01 | Tacrolimus | 035575012 | PROTOPIC | ung derm 30 g 0,03% | Astellas Europe B.V. | 35,06 | 34,64 | x |
| D11AH01 | Tacrolimus | 035575036 | PROTOPIC | ung derm 30 g 0,1% | Astellas Europe B.V. | 39,43 | 38,95 | x |
| G03CA03 | Estradiolo | 033406012 | GELESTRA | 28 bust gel transd 1,5 mg | Abiogen | 11,09 | 10,95 | x |
| G03CA03 | Estradiolo | 034727014 | GINAIKOS | 28 bust gel transd 2,5 mg | Abbott Products | 11,09 | 10,95 | x |
| G03CA03 | Estradiolo | 028894018 | VAGIFEM | 15 cpr vag 25 mg | Novo Nordisk A/S | 11,36 | 11,22 | x |
| G03CA04 | Estriolo | 025851066 | COLPOGYN | 20 ov vag 1 mg | Angelini | 7,85 | 7,75 | x |
| G03CA04 | Estriolo | 025851027 | COLPOGYN | crema vag 30 g + 6 applic | Angelini | 3,18 | 3,16 | |
| G03DA04 | Progesterone | 035042035 | PROGEFFIK | 15 cps os vag 200 mg | Effik | 5,02 | 4,96 | |
| G03DA04 | Progesterone | 035042011 | PROGEFFIK | 30 cps os vag 100 mg | Effik | 5,02 | 4,96 | |
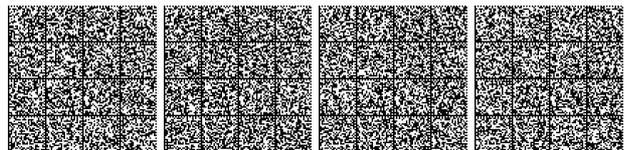
Pay back 2011
Elenco prezzi 1 luglio 2011
classe A

| ATC | Principio attivo | AIC | Denominazione | Confezione | Ditta | Prezzo al Pubblico | Prezzo SSN | Proroga pay back 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G03DA04 | Progesterone | 029538028 | PROMETRIUM | 15 cps os vag 200 mg | Rottapharm | 5,40 | 5,34 | x |
| G03DA04 | Progesterone | 029538016 | PROMETRIUM | 30 cps os vag 100 mg | Rottapharm | 5,40 | 5,34 | x |
| G03FA01 | Estradiolo emiidrato/noretisterone | 034117010 | ACTIVELLE | 28 cpr riv 1 mg + 0,5 mg | Novo Nordisk | 9,23 | 9,11 | x |
| G03FA11 | Estradiolo emiidrato/levonorgestrel | 036489019 | FEMITY | 4 cerotti transd 1,5 mg + 0,525 mg | Theramex | 9,85 | 9,73 | x |
| G03FA14 | Estradiolo/didrogesterone | 033639081 | FEMOSTON | "1/5 CONTI" 28 cpr riv 1 mg + 5 mg | Abbott Products | 9,23 | 9,11 | x |
| G03FB | Estradiolo/nomegestrolo | 036163018 | NAEMIS | 24 cpr 1,5 mg + 3,75 mg | Theramex | 9,20 | 9,08 | x |
| G03FB08 | Estradiolo/didrogesterone | 033639055 | FEMOSTON | "L 1/10" 14 cpr riv bianche + 14 cpr riv grigie | Abbott Products | 9,23 | 9,11 | x |
| G03FB08 | Estradiolo/didrogesterone | 033639016 | FEMOSTON 2/10 | 14 cpr riv rosse + 14 cpr riv gialle | Abbott Products | 9,23 | 9,11 | x |
| G03GA02 | Menotropina | 036749024 | MEROPUR | 10 fiale SC IM 75 U.I. + 10 fiale 75 U.I. | Ferring | 265,72 | 262,54 | |
| G03GA05 | Follitropina alfa da DNA ricombinante | 032392211 | GONAL F | 1 fiala SC 1.050 U.I. 1,75 ml | Merck Serono Europe Ltd | 564,86 | 558,08 | x |
| G03GA05 | Follitropina alfa da DNA ricombinante | 032392250 | GONAL F | 1 fiala SC 75 U.I. + 1 siringa 1 ml | Merck Serono Europe Ltd | 40,61 | 40,13 | x |
| G03GA05 | Follitropina alfa da DNA ricombinante | 032392336 | GONAL F | 1 penna SC 300 U.I./0,5 ml + 5 aghi | Merck Serono Europe Ltd | 162,41 | 160,47 | x |
| G03GA05 | Follitropina alfa da DNA ricombinante | 032392348 | GONAL F | 1 penna SC 450 U.I./0,75 ml + 7 aghi | Merck Serono Europe Ltd | 243,62 | 240,7 | x |
| G03GA05 | Follitropina alfa da DNA ricombinante | 032392351 | GONAL F | 1 penna SC 900 U.I./1,5 ml + 14 aghi | Merck Serono Europe Ltd | 487,24 | 481,4 | x |
| G03GA05 | Follitropina alfa da DNA ricombinante | 032392274 | GONAL F | 10 fiale SC 75 U.I. + 10 siringhe 1 ml | Merck Serono Europe Ltd | 406,03 | 401,15 | x |
| G03GA05 | Follitropina alfa da DNA ricombinante | 032392262 | GONAL F | 5 fiale SC 75 U.I. + 5 siringhe 1 ml | Merck Serono Europe Ltd | 203,02 | 200,58 | x |
| G03GA07 | Lutropina alfa | 034951044 | LUVERIS | 1 flaconcino SC 75 U.I. + 1 flaconcino solv | Merck Serono Europe Ltd | 42,33 | 41,83 | x |
| G03GA07 | Lutropina alfa | 034951057 | LUVERIS | 3 flaconcini SC 75 U.I. + 3 flaconcini solv | Merck Serono Europe Ltd | 127,00 | 125,48 | x |
| G03GA30 | Follitropina alfa/lutropina alfa | 038085015 | PERGOVERIS | 1 flaconcino SC 150 UI + 75 UI + 1 flaconcino 1 ml | Merck Serono Europe Ltd | 119,73 | 118,29 | x |
| G03GA30 | Follitropina alfa/lutropina alfa | 038085039 | PERGOVERIS | 10 flaconcini SC 150 UI + 75 UI + 10 flaconcini 1 ml | Merck Serono Europe Ltd | 1197,24 | 1182,88 | x |
| G03XC01 | Raloxifene | 034153015 | EVISTA | 14 cpr riv 60 mg | Daiichi Sankyo Europe | 17,93 | 17,71 | x |
| G03XC01 | Raloxifene | 034153027 | EVISTA | 28 cpr riv 60 mg | Daiichi Sankyo Europe | 34,64 | 34,22 | x |
| G03XC01 | Raloxifene | 034154017 | OPTRUMA | 14 cpr riv 60 mg | Eli Lilly Nederland B.V. | 17,93 | 17,71 | x |
| G03XC01 | Raloxifene | 034154029 | OPTRUMA | 28 cpr riv 60 mg | Eli Lilly Nederland B.V. | 34,64 | 34,22 | x |
| G04CB02 | Dutasteride | 035895010 | AVODART | 30 cps 0,5 mg | Glaxosmithkline | 29,41 | 29,05 | x |
| G04CB02 | Dutasteride | 035896012 | DUAGEN | 30 cps 0,5 mg | Glaxo Allen | 29,41 | 29,05 | x |
| H01AC01 | Somatropina | 027686082 | NORDITROPIN | SIMPLEXX 1 cartuccia 15 mg 1,5 ml | Novo Nordisk A/S | 608,96 | 601,66 | x |
| H01AC01 | Somatropina | 027686068 | NORDITROPIN | SIMPLEXX 1 cartuccia 5 mg 1,5 ml | Novo Nordisk A/S | 202,99 | 200,55 | x |
| H01AC01 | Somatropina | 036583033 | NUTROPINAQ | 1 cartuccia SC 2 ml 10 mg/2 ml | Ipsen Pharma | 327,05 | 323,13 | x |
| H01BA02 | Desmopressina | 023892021 | MINIRIN/DDAVP | 10 fiale SC 4 mcg 1 ml | Ferring | 47,81 | 47,23 | |
| H01BA02 | Desmopressina | 023892060 | MINIRIN/DDAVP | 30 cpr 0,1 mg | Ferring | 26,83 | 26,67 | |
| H01BA02 | Desmopressina | 023892072 | MINIRIN/DDAVP | 30 cpr 0,2 mg | Ferring | 53,52 | 53,2 | |
| H01BA02 | Desmopressina | 023892019 | MINIRIN/DDAVP | gtt rinol 250 mcg 2,5 ml | Ferring | 15,04 | 14,86 | |
| H01BA02 | Desmopressina | 023892033 | MINIRIN/DDAVP | spray nasale 0,125 mg | Ferring | 9,80 | 9,68 | |
| H01BA02 | Desmopressina | 023892096 | MINIRIN/DDAVP | 30 cpr subl 60 mcg | Ferring | 26,83 | 26,51 | |
| H01BA02 | Desmopressina | 023892122 | MINIRIN/DDAVP | 30 cpr subl 120 mcg | Ferring | 53,52 | 52,88 | |
| H01CB02 | Octreotide | 027104088 | LONGASTATINA | "LAR" 1 flacone IM 10 mg + 1 siringa | Italfarmaco | 747,31 | 738,35 | |
| H01CB02 | Octreotide | 027104090 | LONGASTATINA | "LAR" 1 flacone IM 20 mg + 1 siringa | Italfarmaco | 1288,15 | 1272,69 | |
| H01CB02 | Octreotide | 027104102 | LONGASTATINA | "LAR" 1 flacone IM 30 mg + 1 siringa | Italfarmaco | 1673,83 | 1653,75 | |
| H01CB02 | Octreotide | 027104049 | LONGASTATINA | 1 fiala EV SC 1 mg 5 ml multid | Italfarmaco | 99,96 | 99,36 | |
| H01CB02 | Octreotide | 027104037 | LONGASTATINA | 3 fiale EV SC 0,5 mg 1 ml | Italfarmaco | 171,10 | 169,04 | |
| H01CB02 | Octreotide | 027104013 | LONGASTATINA | 5 fiale EV SC 0,05 mg 1 ml | Italfarmaco | 28,57 | 28,4 | |
| H01CB02 | Octreotide | 027104025 | LONGASTATINA | 5 fiale EV SC 0,1 mg 1 ml | Italfarmaco | 53,18 | 52,86 | |
| H01CB02 | Octreotide | 027083043 | SANDOSTATINA | 1 flaconcino EV SC 1 mg 5 ml | Novartis Farma | 99,96 | 99,36 | |
| H01CB02 | Octreotide | 027083031 | SANDOSTATINA | 3 fiale EV SC 0,5 mg 1 ml | Novartis Farma | 171,10 | 169,04 | |
| H01CB02 | Octreotide | 027083017 | SANDOSTATINA | 5 fiale EV SC 0,05 mg 1 ml | Novartis Farma | 28,57 | 28,4 | |
| H01CB02 | Octreotide | 027083029 | SANDOSTATINA | 5 fiale EV SC 0,1 mg 1 ml | Novartis Farma | 53,18 | 52,86 | |
| H01CB02 | Octreotide | 027083082 | SANDOSTATINA | "LAR" 1 flacone IM 10 mg + siringa | Novartis Farma | 747,31 | 738,35 | |
| H01CB02 | Octreotide | 027083094 | SANDOSTATINA | "LAR" 1 flacone IM 20 mg + siringa | Novartis Farma | 1288,15 | 1272,69 | |
| H01CB02 | Octreotide | 027083106 | SANDOSTATINA | "LAR" 1 flacone IM 30 mg + siringa | Novartis Farma | 1673,83 | 1653,75 | |
| H01CB03 | Lanreotide | 029399019 | IPSTYL | 1 flacone IM 30 mg rilascio prolungato + 1 fiala 2 ml | Ipsen | 533,85 | 527,45 | x |
| H01CB03 | Lanreotide | 029399134 | IPSTYL | 1 siringa IM 120 mg | Ipsen | 1138,28 | 1124,62 | x |
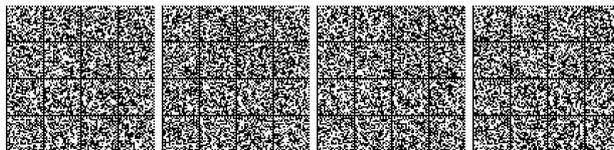
Pay back 2011
Elenco prezzi 1 luglio 2011
classe A

| ATC | Principio attivo | AIC | Denominazione | Confezione | Ditta | Prezzo al Pubblico | Prezzo SSN | Proroga pay back 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H01CB03 | Lanreotide | 029399110 | IPSTYL | 1 siringa IM 60 mg | Ipsen | 1054,63 | 1041,97 | x |
| H01CB03 | Lanreotide | 029399122 | IPSTYL | 1 siringa IM 90 mg | Ipsen | 1138,28 | 1124,62 | x |
| H02AB07 | Prednisone | 010089035 | DELTACORTENE | 10 cpr 25 mg | Bruno Farmaceutici | 6,18 | 6,1 | x |
| H02AB07 | Prednisone | 010089011 | DELTACORTENE | 10 cpr 5 mg | Bruno Farmaceutici | 1,80 | 1,79 | |
| H02AB07 | Prednisone | 010089047 | DELTACORTENE | 20 cpr 5 mg | Bruno Farmaceutici | 3,60 | 3,58 | |
| H04AA01 | Glucagone | 027489018 | GLUCAGEN | "HYPOKIT" 1 fiala 1 mg + 1 siringa 1 ml | Novo Nordisk A/S | 24,01 | 23,73 | x |
| H05AA02 | Teriparatide | 035926017 | FORSTEO | 1 penna SC 3 ml 20 mcg/80mcl | Eli Lilly Nederland B.V. | 570,71 | 563,87 | x |
| H05BX01 | Cinacalcet | 036598023 | MIMPARA | 28 cpr riv 30 mg | Amgen Europe B.V. | 285,35 | 281,93 | x |
| H05BX01 | Cinacalcet | 036598050 | MIMPARA | 28 cpr riv 60 mg | Amgen Europe B.V. | 526,80 | 520,48 | x |
| H05BX01 | Cinacalcet | 036598098 | MIMPARA | 28 cpr riv 90 mg | Amgen Europe B.V. | 790,21 | 780,73 | x |
| H05BX02 | Paracalcitolo | 036374054 | ZEMPLAR | 28 cps 1 mcg | Abbott | 161,40 | 159,46 | x |
| H05BX02 | Paracalcitolo | 036374080 | ZEMPLAR | 28 cps 2 mcg | Abbott | 322,80 | 318,92 | x |
| H05BX02 | Paracalcitolo | 036374015 | ZEMPLAR | 5 flaconcini 1 ml 5 mcg/ml | Abbott | 158,36 | 156,46 | x |
| J01GB01 | Tobramicina | 036646038 | BRAMITOB | soluz nebul 56 flaconcini 300 mg/4 ml | Chiesi | 2974,58 | 2938,88 | x |
| J01MA12 | Levofloxacina | 033940014 | LEVOXACIN | 5 cpr riv 250 mg | Glaxosmithkline | 13,24 | 13,08 | |
| J01MA12 | Levofloxacina | 033940038 | LEVOXACIN | 5 cpr riv 500 mg | Glaxosmithkline | 21,25 | 20,99 | |
| J01MA12 | Levofloxacina | 033633013 | PRIXAR | 5 cpr riv 250 mg | Sanofi-Aventis | 13,24 | 13,08 | |
| J01MA12 | Levofloxacina | 033633037 | PRIXAR | 5 cpr riv 500 mg | Sanofi-Aventis | 21,25 | 20,99 | |
| J01MA12 | Levofloxacina | 033634015 | TAVANIC | 5 cpr riv 250 mg | Sanofi-Aventis | 13,24 | 13,08 | |
| J01MA12 | Levofloxacina | 033634039 | TAVANIC | 5 cpr riv 500 mg | Sanofi-Aventis | 21,25 | 20,99 | |
| J01MA12 | Levofloxacina | 039074012 | TAVANIC | 5 cpr riv 500 mg | Programmi Sanitari Integrati | 21,25 | 20,99 | |
| J01MA14 | Moxifloxacina | 034566012 | ACTIRA | 5 cpr riv 400 mg | Sigmatau | 22,81 | 22,53 | x |
| J01MA14 | Moxifloxacina | 034436016 | AVALOX | 5 cpr riv 400 mg | Bayer | 22,81 | 22,53 | x |
| J01MA17 | Prulifloxacina | 035679036 | CHINOPLUS | 5 cpr riv 600 mg | Spa | 20,57 | 20,33 | x |
| J01MA17 | Prulifloxacina | 035680038 | KERAFLOX | 5 cpr riv 600 mg | Crinos | 20,57 | 20,33 | x |
| J01MA17 | Prulifloxacina | 035678022 | UNIDROX | 5 cpr riv 600 mg | Angelini | 20,57 | 20,33 | x |
| J02AC04 | Posaconazolo | 037059019 | NOXAFIL | os sosp 105 ml 40 mg/ml | Sp Europe | 1019,13 | 1006,91 | x |
| J05AB15 | Brivudina | 035720010 | BRIVIRAC | 7 cpr 125 mg | Guidotti | 95,93 | 94,77 | x |
| J05AB15 | Brivudina | 035722014 | ZECOVIR | 7 cpr 125 mg | Guidotti | 95,93 | 94,77 | x |
| J05AF05 | Lamivudina | 034506016 | ZEFFIX | 28 cpr riv 100 mg | Glaxo Group Ltd | 89,57 | 88,49 | x |
| J05AF05 | Lamivudina | 034506030 | ZEFFIX | gtt os 240 ml 5 mg/ml | Glaxo Group Ltd | 38,43 | 37,97 | x |
| J05AF10 | Entecavir | 037221076 | BARACLUDE | 30 cpr riv 0,5 mg | Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG | 705,56 | 697,1 | x |
| J05AF10 | Entecavir | 037221088 | BARACLUDE | 30 cpr riv 1 mg | Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG | 705,56 | 697,1 | x |
| J05AF11 | Telbivudina | 037884018 | SEBIVO | 28 cpr riv 600 mg | Novartis Europharm Ltd | 658,51 | 650,61 | x |
| L01AA02 | Clorambucile | 024790026 | LEUKERAN | 25 cpr riv 2 mg | Wellcome Foundation Ltd | 7,13 | 7,05 | x |
| L01AX03 | Temozolomide | 034527059 | TEMODAL | 5 cps 100 mg | Sp Europe | 631,35 | 627,56 | |
| L01AX03 | Temozolomide | 034527034 | TEMODAL | 5 cps 20 mg | Sp Europe | 126,26 | 125,5 | |
| L01AX03 | Temozolomide | 034527073 | TEMODAL | 5 cps 250 mg | Sp Europe | 1578,37 | 1568,9 | |
| L01AX03 | Temozolomide | 034527010 | TEMODAL | 5 cps 5 mg | Sp Europe | 31,56 | 31,37 | |
| L01AX03 | Temozolomide | 034527150 | TEMODAL | 5 bust 5 cps 100 mg | Sp Europe | 631,35 | 627,56 | |
| L01AX03 | Temozolomide | 034527174 | TEMODAL | 5 bust 5 cps 140 mg | Sp Europe | 883,85 | 878,55 | |
| L01AX03 | Temozolomide | 034527198 | TEMODAL | 5 bust 5 cps 180 mg | Sp Europe | 1136,38 | 1129,56 | |
| L01AX03 | Temozolomide | 034527135 | TEMODAL | 5 bust 5 cps 20 mg | Sp Europe | 126,26 | 125,5 | |
| L01AX03 | Temozolomide | 034527212 | TEMODAL | 5 bust 5 cps 250 mg | Sp Europe | 1578,37 | 1568,9 | |
| L01AX03 | Temozolomide | 034527236 | TEMODAL | 5 bust 5 cps 5 mg | Sp Europe | 31,56 | 31,37 | |
| L01BA01 | Metotrexato | 019888015 | METHOTREXATE | 25 cpr 2,5 mg | Wyeth Lederle | 4,99 | 4,96 | |
| L01BA01 | Metotrexato | 019888128 | METHOTREXATE | 4 siringhe 10 mg/1,33 ml | Wyeth Lederle | 38,47 | 38,01 | x |
| L01BA01 | Metotrexato | 019888130 | METHOTREXATE | 4 siringhe 15 mg/2 ml | Wyeth Lederle | 56,12 | 55,44 | x |
| L01BA01 | Metotrexato | 019888142 | METHOTREXATE | 4 siringhe 20 mg/2,66 ml | Wyeth Lederle | 74,24 | 73,34 | x |
| L01BA01 | Metotrexato | 019888116 | METHOTREXATE | 4 siringhe 7,5 mg/ml | Wyeth Lederle | 29,75 | 29,39 | x |
| L01BB02 | Mercaptopurina | 010344012 | PURINETHOL | 25 cpr 50 mg | Wellcome Foundation Ltd | 15,98 | 15,78 | x |
| L01BB03 | Tioguanina | 022825018 | TIOGUANINA | 25 cpr 40 mg | Wellcome Foundation Ltd | 51,29 | 50,67 | x |

Pay back 2011
Elenco prezzi 1 luglio 2011
classe A

| ATC | Principio attivo | AIC | Denominazione | Confezione | Ditta | Prezzo al Pubblico | Prezzo SSN | Proroga pay back 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L01BC06 | Capecitabina | 035219029 | XELODA | 120 cpr riv 500 mg | Roche Registration | 561,03 | 554,29 | x |
| L01BC06 | Capecitabina | 035219017 | XELODA | 60 cpr riv 150 mg | Roche Registration | 84,57 | 83,55 | x |
| L01BC53 | Tegafur/uracile | 034864052 | UFT | 36 cps 100 mg + 224 mg | Merck Serono | 308,36 | 304,66 | x |
| L01XE01 | Imatinib | 035372059 | GLIVEC | 120 cps 100 mg | Novartis Europharm Ltd | 3313,47 | 3273,71 | x |
| L01XX35 | Anagrelide | 036745014 | XAGRID | 100 cps 0,5 mg | Shire Pharmaceutical Ltd | 653,28 | 645,44 | x |
| L02AE02 | Leuprorelina | 036967040 | ELIGARD | 1 siringa 22,5 mg + kit | Astellas | 387,49 | 382,85 | x |
| L02AE02 | Leuprorelina | 036967038 | ELIGARD | 1 siringa 7,5mg + kit | Astellas | 149,77 | 147,97 | x |
| L02AE03 | Goserelin | 026471021 | ZOLADEX | 1 siringa SC 10,8 mg rilascio prolungato | Astrazeneca | 592,35 | 585,25 | x |
| L02AE03 | Goserelin | 026471019 | ZOLADEX | 1 siringa SC 3,6 mg rilascio prolungato | Astrazeneca | 195,06 | 192,72 | x |
| L02AE04 | Triptorelina | 026999058 | DECAPEPTYL | 1 fiala 11,25 mg + 1 fiala solv 2 ml + 1 siringa | Ipsen | 524,59 | 518,29 | x |
| L02AE04 | Triptorelina | 026999021 | DECAPEPTYL | 1 fiala 3,75 mg + 1 fiala solv 2 ml + 1 siringa | Ipsen | 180,10 | 177,94 | x |
| L02BG03 | Anastrozolo | 031809015 | ARIMIDEX | 28 cpr riv 1 mg | Astrazeneca Uk Ltd | 49,78 | 49,48 | |
| L02BG04 | Letrozolo | 033242013 | FEMARA | 30 cpr riv 2,5 mg | Novartis Farma | 165,17 | 163,19 | |
| L03AB07 | Interferone beta 1A | 034091064 | REBIF | 12 siringhe SC 12.000.000 U.I. 44 mcg | Merck Serono Europe Ltd | 1611,39 | 1592,05 | x |
| L03AB07 | Interferone beta 1A | 034091037 | REBIF | 12 siringhe SC 6.000.000 U.I. 22 mcg | Merck Serono Europe Ltd | 1198,42 | 1184,04 | x |
| L03AB07 | Interferone beta 1A | 034091076 | REBIF | SC 4 car 12000000 UI/ml | Merck Serono Europe Ltd | 1198,42 | 1184,04 | x |
| L03AB07 | Interferone beta 1A | 034091088 | REBIF | SC 4 car 24000000 UI/ml | Merck Serono Europe Ltd | 1611,40 | 1592,06 | x |
| L03AB10 | Peginterferone alfa-2B | 034852398 | PEGINTRON | 1 fiala SC 100 mcg + 1 ago | Sp Europe | 252,90 | 249,86 | |
| L03AB10 | Peginterferone alfa-2B | 034852119 | PEGINTRON | 1 fiala SC 100 mcg + 1 fiala solv | Sp Europe | 252,90 | 249,86 | |
| L03AB10 | Peginterferone alfa-2B | 034852436 | PEGINTRON | 1 fiala SC 120 mcg + 1 ago | Sp Europe | 303,49 | 299,85 | |
| L03AB10 | Peginterferone alfa-2B | 034852160 | PEGINTRON | 1 fiala SC 120 mcg + 1 fiala solv | Sp Europe | 303,49 | 299,85 | |
| L03AB10 | Peginterferone alfa-2B | 034852210 | PEGINTRON | 1 fiala SC 150 mcg + 1 fiala solv | Sp Europe | 379,04 | 374,5 | |
| L03AB10 | Peginterferone alfa-2B | 034852311 | PEGINTRON | 1 fiala SC 50 mcg + 1 ago | Sp Europe | 126,55 | 125,03 | |
| L03AB10 | Peginterferone alfa-2B | 034852018 | PEGINTRON | 1 fiala SC 50 mcg + 1 fiala solv | Sp Europe | 126,55 | 125,03 | |
| L03AB10 | Peginterferone alfa-2B | 034852350 | PEGINTRON | 1 fiala SC 80 mcg + 1 ago | Sp Europe | 202,31 | 199,89 | |
| L03AB10 | Peginterferone alfa-2B | 034852069 | PEGINTRON | 1 fiala SC 80 mcg + 1 fiala solv | Sp Europe | 202,31 | 199,89 | |
| L03AB11 | Peginterferone alfa-2A | 035683059 | PEGASYS | 1 siringa SC 135 mcg 0,5 ml + ago | Roche Registration | 250,86 | 247,84 | x |
| L03AB11 | Peginterferone alfa-2A | 035683073 | PEGASYS | 1 siringa SC 180 mcg 0,5 ml + ago | Roche Registration | 321,41 | 317,55 | x |
| L03AX13 | Glatiramer | 035418021 | COPAXONE | 28 siringhe SC 20 mg/ml | Teva Pharmaceuticals | 1206,17 | 1191,69 | x |
| L04AA06 | Acido micofenolico | 029796012 | CELLCEPT | 100 cps 250 mg | Roche Registration | 178,84 | 177,77 | |
| L04AA06 | Acido micofenolico | 029796024 | CELLCEPT | 50 cpr 500 mg | Roche Registration | 178,84 | 177,77 | |
| L04AA06 | Acido micofenolico | 036511032 | MYFORTIC | 100 cpr riv 180 mg | Novartis Farma | 165,78 | 163,8 | x |
| L04AA06 | Acido micofenolico | 036511069 | MYFORTIC | 50 cpr riv 360 mg | Novartis Farma | 165,78 | 163,8 | x |
| L04AA10 | Sirolimus | 035120070 | RAPAMUNE | 100 cpr riv 1 mg | Wyeth Europa Ltd | 611,41 | 604,07 | x |
| L04AA10 | Sirolimus | 035120094 | RAPAMUNE | 30 cpr riv 2 mg | Wyeth Europa Ltd | 366,86 | 362,46 | x |
| L04AA10 | Sirolimus | 035120017 | RAPAMUNE | os soluz 60 ml + 30 siringhe | Wyeth Europa Ltd | 366,86 | 362,46 | x |
| L04AA13 | Leflunomide | 034702098 | ARAVA | 3 cpr riv 100 mg | Sanofi Aventis GmbH | 32,51 | 32,11 | |
| L04AA13 | Leflunomide | 034702074 | ARAVA | 30 cpr riv 20 mg | Sanofi Aventis GmbH | 80,19 | 79,23 | |
| L04AA18 | Everolimus | 036373025 | CERTICAN | 60 cpr 0,25 mg | Novartis Farma | 180,31 | 178,15 | x |
| L04AA18 | Everolimus | 036373102 | CERTICAN | 60 cpr 0,75 mg | Novartis Farma | 540,92 | 534,42 | x |
| L04AA18 | Everolimus | 036373227 | CERTICAN | 60 cpr dispers 0,25 mg | Novartis Farma | 180,31 | 178,15 | x |
| L04AD02 | Tacrolimus | 038218018 | ADVAGRAF | 30 cps 0,5 mg rilascio prolungato | Astellas Europe B.V. | 48,93 | 48,35 | x |
| L04AD02 | Tacrolimus | 038218119 | ADVAGRAF | 30 cps 3 mg rilascio prolungato | Astellas Europe B.V. | 293,61 | 290,09 | x |
| L04AD02 | Tacrolimus | 038218071 | ADVAGRAF | 30 cps 5 mg rilascio prolungato | Astellas Europe B.V. | 489,47 | 483,59 | x |
| L04AD02 | Tacrolimus | 038218057 | ADVAGRAF | 60 cps 1 mg rilascio prolungato | Astellas Europe B.V. | 195,79 | 193,45 | x |
| M01AB | Amtolmetina guacile | 027810035 | EUFANS | 30 bust grat 600 mg | Sigmatau | 16,34 | 16,14 | x |
| M01AB | Amtolmetina guacile | 027810023 | EUFANS | 30 cpr riv 600 mg | Sigmatau | 16,34 | 16,14 | x |
| M01AB16 | Aceclofenac | 032773032 | AIRTAL | 30 bust polv os 100 mg | Almirall | 8,14 | 8,04 | x |
| M01AB16 | Aceclofenac | 032773020 | AIRTAL | 40 cpr riv 100 mg | Almirall | 10,80 | 10,68 | x |
| M01AB16 | Aceclofenac | 031220027 | GLADIO | 30 bust polv os 100 mg | Abiogen | 8,33 | 8,23 | x |
| M01AB16 | Aceclofenac | 031220015 | GLADIO | 40 cpr riv 100 mg | Abiogen | 11,13 | 10,99 | x |
| M01AB16 | Aceclofenac | 031842026 | KAFENAC | 30 bust polv os 100 mg | Almirall | 8,09 | 7,99 | x |

Pay back 2011
Elenco prezzi 1 luglio 2011
classe A

| ATC | Principio attivo | AIC | Denominazione | Confezione | Ditta | Prezzo al Pubblico | Prezzo SSN | Proroga pay back 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M01AB16 | Aceclofenac | 031842014 | KAFENAC | 40 cpr riv 100 mg | Almirall | 10,80 | 10,68 | x |
| M01AC | Cinnoxicam | 026396046 | SINARTROL | 20 cpr 30 mg | Spa | 7,84 | 7,74 | x |
| M01AE14 | Dexibuprofene | 034765154 | SERACTIL | 30 cpr riv 400 mg | Therabel Gienne | 7,42 | 7,34 | x |
| M01AE14 | Dexibuprofene | 034765228 | SERACTIL | 30 bust grat 400 mg | Therabel Gienne | 7,42 | 7,34 | x |
| M03BX01 | Baclofene | 022999027 | LIORESAL | 50 cpr 25 mg | Novartis Farma | 13,61 | 13,53 | |
| M05BA | Sodio neridronato | 035268010 | NERIXIA | 1 fiala 25 mg | Abiogen | 14,65 | 14,47 | x |
| M05BA01 | Acido etidronico | 023389012 | ETIDRON | 30 cps 300 mg | Abiogen | 26,83 | 26,51 | |
| M05BA04 | Acido alendronico | 029051036 | ALENDROS | 14 cpr 10 mg | Abiogen | 11,20 | 11,06 | |
| M05BA04 | Acido alendronico | 029051075 | ALENDROS | 4 cpr 70 mg | Abiogen | 15,37 | 15,28 | |
| M05BA06 | Acido ibandronico | 036899019 | BONVIVA | 1 cpr riv 150 mg | Roche Registration | 41,52 | 41,02 | |
| M05BA06 | Acido ibandronico | 039672011 | BONVIVA | 1 cpr riv 150 mg | BB Farma | 41,52 | 41,02 | |
| M05BA07 | Sodio risedronato | 034568143 | ACTONEL | 2 cpr riv 75 mg | Warner Chilcott Italy | 35,74 | 35,32 | |
| M05BA07 | Sodio risedronato | 034568030 | ACTONEL | 28 cpr riv 5 mg | Warner Chilcott Italy | 16,58 | 16,48 | |
| M05BA07 | Sodio risedronato | 034568105 | ACTONEL | 4 cpr riv 35 mg | Warner Chilcott Italy | 18,09 | 17,98 | |
| M05BA07 | Sodio risedronato | 034570147 | OPTINATE | 2 cpr riv 75 mg | Lepetit | 35,74 | 35,32 | |
| M05BA07 | Sodio risedronato | 034570034 | OPTINATE | 28 cpr riv 5 mg | Lepetit | 15,68 | 15,59 | |
| M05BA07 | Sodio risedronato | 034570109 | OPTINATE | 4 cpr riv 35 mg | Lepetit | 18,92 | 18,81 | |
| M05BB03 | Acido alendronico/colecalciferolo | 037603026 | ADROVANCE | 4 cpr 70 mg/2800 U.I. | Merck Sharp & Dohme Ltd | 25,31 | 25,01 | x |
| M05BB03 | Acido alendronico/colecalciferolo | 037603077 | ADROVANCE | 4 cpr 70 mg/5600 U.I. | Merck Sharp & Dohme Ltd | 25,31 | 25,01 | x |
| M05BB03 | Acido alendronico/colecalciferolo | 036845028 | FOSAVANCE | 4 cpr 70 mg/2800 U.I. | Merck Sharp & Dohme Ltd | 25,31 | 25,01 | x |
| M05BB03 | Acido alendronico/colecalciferolo | 036845079 | FOSAVANCE | 4 cpr 70 mg/5.600 U.I. | Merck Sharp & Dohme Ltd | 25,31 | 25,01 | x |
| M05BX03 | Stronzio ranelato | 036588034 | OSSEOR | 28 bust 2 g | Les Laboratoires Servier | 50,96 | 50,34 | x |
| M05BX03 | Stronzio ranelato | 036558031 | PROTELOS | 28 bust os sosp 2 g | Les Laboratoires Servier | 50,96 | 50,34 | x |
| N02AA01 | Morfina solfato | 031507039 | ORAMORPH | 20 flaconcini os 10 mg 5 ml | Molteni | 18,71 | 18,49 | x |
| N02AA01 | Morfina solfato | 031507041 | ORAMORPH | 20 flaconcini os 30 mg 5 ml | Molteni | 18,71 | 18,49 | x |
| N02AA01 | Morfina solfato | 031507015 | ORAMORPH | scir 100 ml 2 mg/ml | Molteni | 4,75 | 4,72 | |
| N02AA01 | Morfina solfato | 031507104 | ORAMORPH | scir 20 ml 20 mg/ml | Molteni | 8,44 | 8,34 | x |
| N02AA01 | Morfina solfato | 033484015 | TWICE | 16 cps 10 mg rilascio prolungato | Angelini | 4,96 | 4,93 | |
| N02AA01 | Morfina solfato | 033484041 | TWICE | 16 cps 100 mg rilascio prolungato | Angelini | 24,15 | 23,87 | x |
| N02AA01 | Morfina solfato | 033484027 | TWICE | 16 cps 30 mg rilascio prolungato | Angelini | 8,96 | 8,86 | x |
| N02AA01 | Morfina solfato | 033484039 | TWICE | 16 cps 60 mg rilascio prolungato | Angelini | 16,57 | 16,37 | x |
| N02AA05 | Oxicodone | 034435014 | OXYCONTIN | 28 cpr 10 mg rilascio prolungato | Mundipharma | 16,46 | 16,26 | x |
| N02AA05 | Oxicodone | 034435077 | OXYCONTIN | 28 cpr 20 mg rilascio prolungato | Mundipharma | 32,47 | 32,09 | x |
| N02AA05 | Oxicodone | 034435139 | OXYCONTIN | 28 cpr 40 mg rilascio prolungato | Mundipharma | 57,95 | 57,25 | x |
| N02AA05 | Oxicodone | 034435267 | OXYCONTIN | 28 cpr 5 mg rilascio prolungato | Mundipharma | 9,06 | 8,96 | x |
| N02AA05 | Oxicodone | 034435192 | OXYCONTIN | 28 cpr 80 mg rilascio prolungato | Mundipharma | 103,48 | 102,24 | x |
| N02AA55 | Oxicodone/ paracetamolo | 035313055 | DEPALGOS | 28 cpr riv 10 mg + 325 mg | Molteni | 15,30 | 15,12 | x |
| N02AA55 | Oxicodone/ paracetamolo | 035313081 | DEPALGOS | 28 cpr riv 20 mg + 325 mg | Molteni | 15,30 | 15,12 | x |
| N02AA55 | Oxicodone/ paracetamolo | 035313028 | DEPALGOS | 28 cpr riv 5 mg + 325 mg | Molteni | 15,30 | 15,12 | x |
| N02AE01 | Buprenorfina | 025215029 | TEMGESIC | 10 cpr sublinguali 0,2 mg | RB Pharmaceuticals Ltd | 3,62 | 3,6 | |
| N02AE01 | Buprenorfina | 025215043 | TEMGESIC | 10 cpr sublinguali 0,2 mg | RB Pharmaceuticals Ltd | 3,62 | 3,6 | |
| N02AE01 | Buprenorfina | 025215017 | TEMGESIC | 5 fiale IM EV 0,3 mg 1 ml | RB Pharmaceuticals Ltd | 6,85 | 6,77 | |
| N02AE01 | Buprenorfina | 035568017 | TRANSTEC | 3 cerotti transd 35 mcg/h | Prodotti Formenti | 26,01 | 25,69 | x |
| N02AE01 | Buprenorfina | 035568043 | TRANSTEC | 3 cerotti transd 52,5 mcg/h | Prodotti Formenti | 38,52 | 38,06 | x |
| N02AE01 | Buprenorfina | 035568070 | TRANSTEC | 3 cerotti transd 70 mcg/h | Prodotti Formenti | 47,95 | 47,37 | x |
| N02AX02 | Tramadolo | 033074055 | PRONTALGIN | 20 cpr eff 50 mg | Therabel Gienne | 4,62 | 4,59 | |
| N02AX02 | Tramadolo | 033074030 | PRONTALGIN | 20 cps 50 mg | Therabel Gienne | 4,62 | 4,59 | |
| N02AX02 | Tramadolo | 033074028 | PRONTALGIN | 5 fiale IM EV 100 mg 2 ml | Therabel Gienne | 5,49 | 5,43 | x |
| N02AX02 | Tramadolo | 033074016 | PRONTALGIN | gtt os 10 ml 100 mg/ml | Therabel Gienne | 4,62 | 4,59 | |
| N02AX02 | Tramadolo | 035986052 | TRALODIE | 10 cps 150 mg rilascio prolungato | Therabel Gienne | 6,71 | 6,63 | x |
| N02AX02 | Tramadolo | 035986090 | TRALODIE | 10 cps 200 mg rilascio prolungato | Therabel Gienne | 8,94 | 8,84 | x |
| N02AX02 | Tramadolo | 035986025 | TRALODIE | 20 cps 100 mg rilascio prolungato | Therabel Gienne | 8,94 | 8,84 | x |

Pay back 2011
Elenco prezzi 1 luglio 2011
classe A

| ATC | Principio attivo | AIC | Denominazione | Confezione | Ditta | Prezzo al Pubblico | Prezzo SSN | Proroga pay back 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N02AX02 | Tramadolo | 037003023 | UNITRAMA | 10 cpr 100 mg rilascio prolungato | Angelini | 4,23 | 4,2 | |
| N02AX02 | Tramadolo | 037003148 | UNITRAMA | 10 cpr 200 mg rilascio prolungato | Angelini | 8,94 | 8,84 | x |
| N02CC03 | Zolmitriptan | 033345113 | ZOMIG | "RAPIMELT" 2 cpr orodispers 2,5 mg | Astrazeneca | 12,31 | 12,17 | x |
| N02CC03 | Zolmitriptan | 033345149 | ZOMIG | "RAPIMELT" 6 cpr orodisper 2,5 mg | Astrazeneca | 35,09 | 34,67 | x |
| N02CC03 | Zolmitriptan | 033345012 | ZOMIG | 3 cpr riv 2,5 mg | Astrazeneca | 18,26 | 18,04 | x |
| N02CC03 | Zolmitriptan | 033533148 | PONESTA | "RAPIMELT" 2 cpr 2,5 mg | Simesa | 11,69 | 11,55 | |
| N02CC04 | Rizatriptan | 034115042 | MAXALT | "10" 3 cpr 10 mg | Merck Sharp & Dohme | 21,79 | 21,53 | x |
| N02CC04 | Rizatriptan | 034115016 | MAXALT | "5" 3 cpr 5 mg | Merck Sharp & Dohme | 15,88 | 15,68 | x |
| N02CC04 | Rizatriptan | 034115105 | MAXALT | "RPD10" 3 os liof 10 mg | Merck Sharp & Dohme | 21,79 | 21,53 | x |
| N02CC04 | Rizatriptan | 034130043 | RIZALIV | "10" 3 cpr 10 mg | Neopharmed Gentili | 21,79 | 21,53 | x |
| N02CC04 | Rizatriptan | 034130017 | RIZALIV | "5" 3 cpr 5 mg | Neopharmed Gentili | 15,88 | 15,68 | x |
| N02CC04 | Rizatriptan | 034130106 | RIZALIV | "RPD10" 3 os liof 10 mg | Neopharmed Gentili | 21,79 | 21,53 | x |
| N02CC04 | Rizatriptan | 034115055 | MAXALT | 6 cpr 10 mg | Merck Sharp & Dohme | 37,24 | 36,8 | x |
| N02CC04 | Rizatriptan | 034115117 | MAXALT RPD | 6 os liof 10 mg | Merck Sharp & Dohme | 37,24 | 36,8 | x |
| N02CC04 | Rizatriptan | 034130056 | RIZALIV | 6 cpr 10 mg | Neopharmed Gentili | 37,24 | 36,8 | x |
| N02CC04 | Rizatriptan | 034130118 | RIZALIV RPD | 6 os liof 10 mg | Neopharmed Gentili | 37,24 | 36,8 | x |
| N02CC04 | Rizatriptan | 034131045 | TRIZADOL | 3 cpr 10 mg | Addenda | 21,79 | 21,53 | x |
| N02CC04 | Rizatriptan | 034131019 | TRIZADOL | 3 cpr 5 mg | Addenda | 15,88 | 15,68 | x |
| N02CC04 | Rizatriptan | 034131058 | TRIZADOL | 6 cpr 10 mg | Addenda | 37,24 | 36,8 | x |
| N02CC04 | Rizatriptan | 034131108 | TRIZADOL RPD | 3 cpr liof 10 mg | Addenda | 21,79 | 21,53 | x |
| N02CC04 | Rizatriptan | 034131110 | TRIZADOL RPD | 6 cpr liof 10 mg | Addenda | 37,24 | 36,8 | x |
| N02CC05 | Almotriptan idrogenomalato | 034996013 | ALMOGRAN | 3 cpr riv 12,5 mg | Almirall | 16,62 | 16,42 | x |
| N02CC05 | Almotriptan idrogenomalato | 034995011 | ALMOTREX | 3 cpr riv 12,5 mg | Almirall S.A. | 16,62 | 16,42 | x |
| N02CC05 | Almotriptan | 034996037 | ALMOGRAN | 6 cpr riv 12,5 mg | Almirall | 33,23 | 32,83 | x |
| N02CC05 | Almotriptan | 034995035 | ALMOTREX | 6 cpr riv 12,5 mg | Almirall S.A. | 33,23 | 32,83 | x |
| N02CC07 | Frovatriptan | 035673021 | AURADOL | 2 cpr riv 2,5 mg | Lusofarmaco | 10,96 | 10,82 | x |
| N02CC07 | Frovatriptan | 035673033 | AURADOL | 6 cpr riv 2,5 mg | Lusofarmaco | 32,90 | 32,5 | x |
| N02CC07 | Frovatriptan | 035674023 | RILAMIG | 2 cpr riv 2,5 mg | Menarini International O.L.S.A. | 10,96 | 10,82 | x |
| N02CC07 | Frovatriptan | 035674035 | RILAMIG | 6 cpr riv 2,5 mg | Menarini International O.L.S.A. | 32,90 | 32,5 | x |
| N03AF02 | Oxcarbazepina | 028304018 | TOLEP | 50 cpr div 300 mg | Novartis Farma | 15,18 | 15 | x |
| N03AF02 | Oxcarbazepina | 028304020 | TOLEP | 50 cpr div 600 mg | Novartis Farma | 29,21 | 28,85 | x |
| N03AG01 | Acido valproico | 027107010 | DEPAMAG | 40 cpr gastrores 200 mg | Sigmatau | 4,60 | 4,57 | |
| N03AG01 | Acido valproico | 027107022 | DEPAMAG | 40 cpr gastrores 500 mg | Sigmatau | 8,35 | 8,25 | x |
| N03AG01 | Acido valproico | 027107034 | DEPAMAG | os soluz 100 ml 10% | Sigmatau | 5,80 | 5,74 | x |
| N03AX10 | Felbamato | 030822023 | TALOXA | 40 cpr 400 mg | Schering Plough | 53,75 | 53,11 | |
| N03AX10 | Felbamato | 030822035 | TALOXA | 40 cpr 600 mg | Schering Plough | 79,11 | 78,17 | |
| N03AX10 | Felbamato | 030822011 | TALOXA | os sosp 230 ml 600 mg/ml | Schering Plough | 95,80 | 94,66 | |
| N03AX14 | Levetiracetam | 035039270 | KEPPRA | 1 flacone os 300 ml 100 mg/ml + 1 siringa | Ucb Pharma S.A. | 88,83 | 87,77 | x |
| N03AX14 | Levetiracetam | 035039229 | KEPPRA | 30 cpr riv 1.000 mg | Ucb Pharma S.A. | 84,59 | 83,57 | x |
| N03AX14 | Levetiracetam | 035039104 | KEPPRA | 60 cpr riv 500 mg | Ucb Pharma S.A. | 88,13 | 87,07 | x |
| N03AX14 | Levetiracetam | 035039294 | KEPPRA | os 150 ml 100 mg/ml + 1 sir 3 ml | Ucb Pharma S.A. | 49,35 | 48,75 | x |
| N03AX14 | Levetiracetam | 035039306 | KEPPRA | os soluz 150 ml 100 mg/ml + siringa 1 ml | Ucb Pharma S.A. | 49,35 | 48,75 | x |
| N04BA02 | Levodopa/ benserazide | 023142058 | MADOPAR | 30 cpr dispers 100 mg + 25 mg | Roche | 4,71 | 4,68 | |
| N04BA02 | Levodopa/ benserazide | 023142019 | MADOPAR | 30 cps 100 mg + 25 mg | Roche | 4,71 | 4,68 | |
| N04BA02 | Levodopa/ benserazide | 023142033 | MADOPAR | 50 cpr 200 mg + 50 mg | Roche | 16,00 | 15,9 | |
| N04BA02 | Levodopa/ benserazide | 023142045 | MADOPAR | 30 cps 100 mg + 25 mg rilascio prolungato | Roche | 5,28 | 5,22 | |
| N04BA03 | Levodopa/carbidopa/entacapone | 036825077 | STALEVO | 100 cpr 100 mg + 25 mg + 200 mg | Orion Corporation | 116,02 | 114,62 | x |
| N04BA03 | Levodopa/carbidopa/entacapone | 036825115 | STALEVO | 100 cpr 150 mg + 37,5 mg + 200 mg | Orion Corporation | 116,02 | 114,62 | x |
| N04BA03 | Levodopa/carbidopa/entacapone | 036825038 | STALEVO | 100 cpr 50 mg + 12,5 mg + 200 mg | Orion Corporation | 116,02 | 114,62 | x |
| N04BA03 | Levodopa/carbidopa/entacapone | 036825216 | STALEVO | 100 cpr 200 mg + 50 mg + 200 mg | Orion Corporation | 116,02 | 114,62 | x |
| N04BA03 | Levodopa/carbidopa/entacapone | 036825255 | STALEVO | 100 cpr 125 mg + 31,25 mg + 200 mg | Orion Corporation | 116,02 | 114,62 | x |
| N04BA03 | Levodopa/carbidopa/entacapone | 036825242 | STALEVO | 100 cpr 75 mg + 18,75 mg + 200 mg | Orion Corporation | 116,02 | 114,62 | x |

Pay back 2011
Elenco prezzi 1 luglio 2011
classe A

| ATC | Principio attivo | AIC | Denominazione | Confezione | Ditta | Prezzo al Pubblico | Prezzo SSN | Proroga pay back 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N04BA05 | Melevodopa/carbidopa | 035625019 | SIRIO | 30 cpr eff 12,5 mg + 125 mg | Chiesi | 9,12 | 9,02 | x |
| N04BA05 | Melevodopa/carbidopa | 035625021 | SIRIO | 30 cpr eff 25 mg + 100 mg | Chiesi | 9,12 | 9,02 | x |
| N04BC04 | Ropinirolo | 032261063 | REQUIP | 21 cpr 0,25 mg | Laboratoire Glaxosmithkline | 3,66 | 3,64 | |
| N04BC04 | Ropinirolo | 032261101 | REQUIP | 21 cpr 0,5 mg | Laboratoire Glaxosmithkline | 5,90 | 5,86 | |
| N04BC04 | Ropinirolo | 032261125 | REQUIP | 21 cpr 1 mg | Laboratoire Glaxosmithkline | 7,37 | 7,33 | |
| N04BC04 | Ropinirolo | 032261149 | REQUIP | 21 cpr 2 mg | Laboratoire Glaxosmithkline | 13,30 | 13,22 | |
| N04BC04 | Ropinirolo | 032261164 | REQUIP | 21 cpr 5 mg | Laboratoire Glaxosmithkline | 27,00 | 26,84 | |
| N04BC04 | Ropinirolo | 032261240 | REQUIP | 28 cpr 4 mg rilascio prolungato | Laboratoire Glaxosmithkline | 52,69 | 52,05 | |
| N04BC04 | Ropinirolo | 032261265 | REQUIP | 28 cpr 8 mg rilascio prolungato | Laboratoire Glaxosmithkline | 95,34 | 94,2 | |
| N04BC04 | Ropinirolo | 032261190 | REQUIP | 28 cps 2 mg rilascio prolungato | Laboratoire Glaxosmithkline | 26,33 | 26,01 | |
| N04BC05 | Pramipexolo | 034090035 | MIRAPEXIN | 30 cpr 0,18 mg | Boehringer Ingelheim Int.GmbH | 8,58 | 8,53 | |
| N04BC05 | Pramipexolo | 034090050 | MIRAPEXIN | 30 cpr 0,7 mg | Boehringer Ingelheim Int.GmbH | 25,64 | 25,49 | |
| N04BC05 | Pramipexolo | 034090136 | MIRAPEXIN | 10 cpr 0,26 mg rilascio prolungato | Boehringer Ingelheim Int.GmbH | 4,28 | 4,25 | |
| N04BC05 | Pramipexolo | 034090163 | MIRAPEXIN | 10 cpr 0,52 mg rilascio prolungato | Boehringer Ingelheim Int.GmbH | 7,36 | 7,28 | |
| N04BC05 | Pramipexolo | 034090201 | MIRAPEXIN | 30 cpr 1,05 mg rilascio prolungato | Boehringer Ingelheim Int.GmbH | 44,60 | 44,06 | |
| N04BC05 | Pramipexolo | 034090237 | MIRAPEXIN | 30 cpr 2,1 mg rilascio prolungato | Boehringer Ingelheim Int.GmbH | 89,19 | 88,11 | |
| N04BC05 | Pramipexolo | 034090264 | MIRAPEXIN | 30 cpr 3,15 mg rilascio prolungato | Boehringer Ingelheim Int.GmbH | 133,79 | 132,19 | |
| N04BC09 | Rotigotina | 037152028 | NEUPRO | 28 cer transd 2 mg/24 h | Schwarz Pharma Ltd | 101,10 | 99,88 | x |
| N04BC09 | Rotigotina | 037152055 | NEUPRO | 28 cer transd 4 mg/24 h | Schwarz Pharma Ltd | 105,64 | 104,38 | x |
| N04BC09 | Rotigotina | 037152081 | NEUPRO | 28 cer transd 6 mg/24 h | Schwarz Pharma Ltd | 137,33 | 135,69 | x |
| N04BC09 | Rotigotina | 037152117 | NEUPRO | 28 cer transd 8 mg/24 h | Schwarz Pharma Ltd | 169,01 | 166,99 | x |
| N04BC09 | Rotigotina | 037152016 | NEUPRO | 7 cer transd 2 mg/24 h | Schwarz Pharma Ltd | 25,51 | 25,21 | x |
| N04BC09 | Rotigotina | 037152042 | NEUPRO | 7 cer transd 4 mg/24 h | Schwarz Pharma Ltd | 26,42 | 26,1 | x |
| N04BC09 | Rotigotina | 037152079 | NEUPRO | 7 cer transd 6 mg/24 h | Schwarz Pharma Ltd | 34,33 | 33,91 | x |
| N04BC09 | Rotigotina | 037152105 | NEUPRO | 7 cer transd 8 mg/24 h | Schwarz Pharma Ltd | 42,26 | 41,76 | x |
| N04BD01 | Selegilina | 025462021 | JUMEX | 25 cpr 10 mg | Chiesi | 17,44 | 17,24 | x |
| N04BD01 | Selegilina | 025462019 | JUMEX | 50 cpr 5 mg | Chiesi | 17,44 | 17,24 | x |
| N04BD02 | Rasagilina | 036983029 | AZILECT | 28cpr 1 mg | Teva Pharma GmbH | 142,68 | 140,96 | x |
| N05AH03 | Olanzapina | 033638091 | ZYPREXA | "10" 28 cpr riv 10 mg | Eli Lilly Nederland B.V. | 133,51 | 131,91 | |
| N05AH03 | Olanzapina | 033638127 | ZYPREXA | "VELOTAB" 28 cpr orodispers 10 mg | Eli Lilly Nederland B.V. | 133,51 | 131,91 | |
| N05AH03 | Olanzapina | 033638115 | ZYPREXA | "VELOTAB" 28 cpr orodispers 5 mg | Eli Lilly Nederland B.V. | 66,75 | 65,95 | |
| N05AH03 | Olanzapina | 033638026 | ZYPREXA | 28 cpr riv 2,5 mg | Eli Lilly Nederland B.V. | 33,37 | 32,97 | |
| N05AH03 | Olanzapina | 033638038 | ZYPREXA | 28 cpr riv 5 mg | Eli Lilly Nederland B.V. | 66,75 | 65,95 | |
| N05AH04 | Quetiapina | 032944112 | SEROQUEL | 30 cpr riv 25 mg | Astrazeneca | 19,51 | 19,27 | x |
| N05AH04 | Quetiapina | 032944011 | SEROQUEL | 6 cpr riv 25 mg | Astrazeneca | 4,47 | 4,44 | |
| N05AH04 | Quetiapina | 032944035 | SEROQUEL | 60 cpr riv 100 mg | Astrazeneca | 78,05 | 77,11 | x |
| N05AH04 | Quetiapina | 032944050 | SEROQUEL | 60 cpr riv 200 mg | Astrazeneca | 117,05 | 115,65 | x |
| N05AH04 | Quetiapina | 032944100 | SEROQUEL | 60 cpr riv 300 mg | Astrazeneca | 175,94 | 173,82 | x |
| N05AH04 | Quetiapina | 032944136 | SEROQUEL | 60 cpr 200 mg rilascio prolungato | Astrazeneca | 156,09 | 154,21 | x |
| N05AH04 | Quetiapina | 032944148 | SEROQUEL | 60 cpr 300 mg rilascio prolungato | Astrazeneca | 175,94 | 173,82 | x |
| N05AH04 | Quetiapina | 032944151 | SEROQUEL | 60 cpr 400 mg rilascio prolungato | Astrazeneca | 234,12 | 231,32 | x |
| N05AH04 | Quetiapina | 032944124 | SEROQUEL | 60 cpr 50 mg rilascio prolungato | Astrazeneca | 77,10 | 76,18 | x |
| N05AX12 | Aripiprazolo | 036582029 | ABILIFY | 28 cpr 10 mg | Otsuka Europe Ltd | 140,49 | 138,81 | x |
| N05AX12 | Aripiprazolo | 036582031 | ABILIFY | 28 cpr 15 mg | Otsuka Europe Ltd | 140,49 | 138,81 | x |
| N05AX12 | Aripiprazolo | 036582017 | ABILIFY | 28 cpr 5 mg | Otsuka Europe Ltd | 131,70 | 130,12 | x |
| N05AX12 | Aripiprazolo | 036582094 | ABILIFY | 28 cpr orodisp 10 mg | Otsuka Europe Ltd | 140,49 | 138,81 | x |
| N05AX12 | Aripiprazolo | 036582120 | ABILIFY | 28 cpr orodisp 15 mg | Otsuka Europe Ltd | 140,49 | 138,81 | x |
| N05AX12 | Aripiprazolo | 036582183 | ABILIFY | flacone os 150 ml 1mg/ml | Otsuka Europe Ltd | 131,70 | 130,12 | x |
| N06AB05 | Paroxetina | 036063055 | DROPAXIN | gtt os 60 ml 10 mg /ml | Italfarmaco | 24,46 | 24,16 | x |
| N06AB05 | Paroxetina | 036197022 | SERESTILL | gtt os 60 ml 10 mg /ml | Chemi | 24,46 | 24,16 | x |
| N06AB10 | Escitalopram | 035767250 | CIPRALEX | 28 cpr riv 10 mg | H.Lundbeck A/S | 24,97 | 24,67 | x |
| N06AB10 | Escitalopram | 035767375 | CIPRALEX | 28 cpr riv 20 mg | H.Lundbeck A/S | 49,24 | 48,64 | x |

Pay back 2011
Elenco prezzi 1 luglio 2011
classe A

| ATC | Principio attivo | AIC | Denominazione | Confezione | Ditta | Prezzo al Pubblico | Prezzo SSN | Proroga pay back 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N06AB10 | Escitalopram | 035767654 | CIPRALEX | gtt os 15 ml 20 mg/ml | H.Lundbeck A/S | 24,97 | 24,67 | x |
| N06AB10 | Escitalopram | 035768252 | ENTACT | 28 cpr riv 10 mg | Recordati | 24,97 | 24,67 | x |
| N06AB10 | Escitalopram | 035768377 | ENTACT | 28 cpr riv 20 mg | Recordati | 49,24 | 48,64 | x |
| N06AB10 | Escitalopram | 035768656 | ENTACT | gtt os 15 ml 20 mg/ml | Recordati | 24,97 | 24,67 | x |
| N06AX05 | Trazodone | 022323075 | TRITTICO | 20 cpr div 150 mg rilascio prolungato | Angelini | 9,02 | 8,92 | x |
| N06AX05 | Trazodone | 022323012 | TRITTICO | 3 fiale IM EV 50 mg 5 ml | Angelini | 2,38 | 2,37 | |
| N06AX05 | Trazodone | 022323048 | TRITTICO | 30 cpr div 100 mg | Angelini | 8,84 | 8,74 | x |
| N06AX05 | Trazodone | 022323036 | TRITTICO | 30 cpr div 50 mg | Angelini | 4,86 | 4,83 | |
| N06AX05 | Trazodone | 022323063 | TRITTICO | 30 cpr div 75 mg rilascio prolungato | Angelini | 6,80 | 6,72 | x |
| N06AX05 | Trazodone | 022323051 | TRITTICO | gtt os 30 ml 25 mg/ml | Angelini | 3,93 | 3,91 | |
| N06AX12 | Bupropione | 037697024 | ELONTRIL | 30 cpr 150 mg rilascio modificato | Glaxo Allen | 34,20 | 33,78 | x |
| N06AX12 | Bupropione | 037697051 | ELONTRIL | 30 cpr 300 mg rilascio modificato | Glaxo Allen | 41,04 | 40,54 | x |
| N06AX12 | Bupropione | 037685029 | WELLBUTRIN | 30 cpr 150 mg rilascio modificato | Glaxosmithkline | 34,20 | 33,78 | x |
| N06AX12 | Bupropione | 037685056 | WELLBUTRIN | 30 cpr 300 mg rilascio modificato | Glaxosmithkline | 41,04 | 40,54 | x |
| N06AX16 | Venlafaxina | 038316218 | ZARELIS | 10 cpr 150 mg rilascio prolungato | Italfarmaco | 8,50 | 8,45 | |
| N06AX16 | Venlafaxina | 038316422 | ZARELIS | 14 cpr 225 mg rilascio prolungato | Italfarmaco | 18,51 | 18,29 | |
| N06AX16 | Venlafaxina | 038316028 | ZARELIS | 14 cpr 75 mg rilascio prolungato | Italfarmaco | 6,09 | 6,05 | |
| N06AX21 | Duloxetina | 036683023 | CYMBALTA | 28 cps gastror 60 mg | Eli Lilly Nederland B.V. | 52,49 | 51,87 | x |
| N06AX21 | Duloxetina | 036683062 | CYMBALTA | 7 cps gastrores 30 mg | Eli Lilly Nederland B.V. | 6,56 | 6,48 | x |
| N06AX21 | Duloxetina | 036693024 | XERISTAR | 28 cps gastror 60 mg | Eli Lilly Nederland B.V. | 52,49 | 51,87 | x |
| N06AX21 | Duloxetina | 036693063 | XERISTAR | 7 cps gastrores 30 mg | Eli Lilly Nederland B.V. | 6,56 | 6,48 | x |
| N06DA03 | Rivastigmina | 034078168 | EXELON | 30 cerotti transd 4,6 mg/24h | Novartis Europharm Ltd | 108,19 | 106,89 | x |
| N06DA03 | Rivastigmina | 034078206 | EXELON | 30 cerotti transd 9,5 mg/24h | Novartis Europharm Ltd | 108,19 | 106,89 | x |
| N06DA03 | Rivastigmina | 034078028 | EXELON | 56 cps 1,5 mg | Novartis Europharm Ltd | 100,94 | 99,72 | x |
| N06DA03 | Rivastigmina | 034078055 | EXELON | 56 cps 3 mg | Novartis Europharm Ltd | 100,94 | 99,72 | x |
| N06DA03 | Rivastigmina | 034078081 | EXELON | 56 cps 4,5 mg | Novartis Europharm Ltd | 100,94 | 99,72 | x |
| N06DA03 | Rivastigmina | 034078117 | EXELON | 56 cps 6 mg | Novartis Europharm Ltd | 100,94 | 99,72 | x |
| N06DA03 | Rivastigmina | 034318028 | PROMETAX | 56 cps 1,5 mg | Novartis Europharm Ltd | 100,94 | 99,72 | x |
| N06DA03 | Rivastigmina | 034318055 | PROMETAX | 56 cps 3 mg | Novartis Europharm Ltd | 100,94 | 99,72 | x |
| N06DA03 | Rivastigmina | 034318081 | PROMETAX | 56 cps 4,5 mg | Novartis Europharm Ltd | 100,94 | 99,72 | x |
| N06DA03 | Rivastigmina | 034318117 | PROMETAX | 56 cps 6 mg | Novartis Europharm Ltd | 100,94 | 99,720 | x |
| N07BB04 | Naltrexone | 025969039 | NALOREX | 14 cpr riv 50 mg | Molteni | 35,55 | 35,13 | x |
| N07XX02 | Riluzolo | 032887010 | RILUTEK | 56 cpr riv 50 mg | Aventis Pharma S.A. | 331,08 | 327,1 | x |
| N07XX06 | Tetrabenazina | 036688012 | XENAZINA | 112 cpr div 25 mg | Chiesi | 225,84 | 223,12 | x |
| R03AC13 | Formoterolo | 028257069 | EOLUS | sosp inal 100 dosi 12 mcg | Sigmatau | 55,01 | 54,35 | x |
| R03AK06 | Salmeterolo/fluticasone | 034463048 | ALIFLUS | DISKUS 50/100 60 dosi polv inal | Menarini International O.L.S.A. | 41,22 | 40,72 | x |
| R03AK06 | Salmeterolo/fluticasone | 034463051 | ALIFLUS | DISKUS 50/250 60 dosi polv inal | Menarini International O.L.S.A. | 57,75 | 57,05 | x |
| R03AK06 | Salmeterolo/fluticasone | 034463063 | ALIFLUS | DISKUS 50/500 60 dosi polv inal | Menarini International O.L.S.A. | 75,59 | 74,69 | x |
| R03AK06 | Salmeterolo/fluticasone | 034463113 | ALIFLUS | EVOHALER sosp inal 120 erog 25/125 mcg | Menarini International O.L.S.A. | 57,75 | 57,05 | x |
| R03AK06 | Salmeterolo/fluticasone | 034463125 | ALIFLUS | EVOHALER sosp inal 120 erog 25/250 mcg | Menarini International O.L.S.A. | 77,93 | 76,99 | x |
| R03AK06 | Salmeterolo/fluticasone | 034463101 | ALIFLUS | sosp inal 120 erog 25/50 mcg | Menarini International O.L.S.A. | 41,22 | 40,72 | x |
| R03AK06 | Salmeterolo/fluticasone | 034371043 | SERETIDE | DISKUS 50/100 60 dosi polv inal | Glaxosmithkline | 41,22 | 40,72 | x |
| R03AK06 | Salmeterolo/fluticasone | 034371056 | SERETIDE | DISKUS 50/250 60 dosi polv inal | Glaxosmithkline | 57,75 | 57,05 | x |
| R03AK06 | Salmeterolo/fluticasone | 034371068 | SERETIDE | DISKUS 50/500 60 dosi polv inal | Glaxosmithkline | 75,59 | 74,69 | x |
| R03AK06 | Salmeterolo/fluticasone | 034371118 | SERETIDE | EVOHALER sosp inal 120 erog 25/125 mcg | Glaxosmithkline | 57,75 | 57,05 | x |
| R03AK06 | Salmeterolo/fluticasone | 034371120 | SERETIDE | EVOHALER sosp inal 120 erog 25/250 mcg | Glaxosmithkline | 77,93 | 76,99 | x |
| R03AK06 | Salmeterolo/fluticasone | 034371106 | SERETIDE | sosp inal 120 erog 25/50 mcg | Glaxosmithkline | 41,22 | 40,72 | x |
| R03AK07 | Beclometasone/formoterolo | 037778014 | FORMODUAL | soluz inal 120 erog 100/6 mcg | Promedica | 54,09 | 53,45 | x |
| R03AK07 | Beclometasone/formoterolo | 037789017 | FOSTER | soluz inal 120 erog 100/6 mcg | Chiesi | 54,09 | 53,45 | x |
| R03AK07 | Beclometasone/formoterolo | 037798016 | INUVER | soluz inal 120 erog 100/6 mcg | Chiesi | 54,09 | 53,45 | x |
| R03AK07 | Budesonide/formoterolo | 035362060 | ASSIEME | 120 erog 160/4,5 mcg aerosol | Simesa | 65,7 | 64,92 | x |
| R03AK07 | Budesonide/formoterolo | 035363062 | ASSIEME MITE | 120 dosi 80/4,5 mcg polv inal | Simesa | 52,02 | 51,4 | x |

Pay back 2011
Elenco prezzi 1 luglio 2011
classe A

| ATC | Principio attivo | AIC | Denominazione | Confezione | Ditta | Prezzo al Pubblico | Prezzo SSN | Proroga pay back 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R03AK07 | Budesonide/formoterolo | 035260064 | SINESTIC | 120 dosi 160/4,5 mcg polv inal | Astrazeneca | 65,70 | 64,92 | x |
| R03AK07 | Budesonide/formoterolo | 035260215 | SINESTIC | 60 dosi 320/9 mcg polv inal | Astrazeneca | 65,70 | 64,92 | x |
| R03AK07 | Budesonide/formoterolo | 035194063 | SYMBICORT | 120 dosi 160/4,5 mcg polv inal | Astrazeneca | 65,70 | 64,92 | x |
| R03AK07 | Budesonide/formoterolo | 035194214 | SYMBICORT | 60 dosi 320/9 mcg polv inal | Astrazeneca | 65,70 | 64,92 | x |
| R03AK07 | Budesonide/formoterolo | 035603063 | SYMBICORT MITE | 120 dosi 80/4,5 mcg polv inal | Astrazeneca | 52,02 | 51,4 | x |
| R03BA02 | Budesonide | 027621022 | PULMAXAN | 100 dosi polv inal turbohaler | Astrazeneca | 18,13 | 18,02 | |
| R03BA02 | Budesonide | 027621010 | PULMAXAN | 200 dosi 100 mcg polv inal turbohaler | Astrazeneca | 21,94 | 21,68 | |
| R03BA02 | Budesonide | 027621034 | PULMAXAN | 50 dosi 400 mcg polv inal turbohaler | Astrazeneca | 18,13 | 18,02 | |
| R03BA02 | Budesonide | 027621059 | PULMAXAN | sosp nebul 20 fiale 0,25 mg/ml | Astrazeneca | 16,65 | 16,55 | |
| R03BA02 | Budesonide | 027621061 | PULMAXAN | sosp nebul 20 fiale 0,5 mg/ml | Astrazeneca | 23,67 | 23,53 | |
| R03BB04 | Tiotropio bromuro | 035668058 | SPIRIVA | 30 cps 18 mcg handhaler | Boehringer Ingelheim Int.GmbH | 50,80 | 50,2 | x |
| R03DC03 | Montelukast | 034002016 | LUKAIR | 28 cpr riv 10 mg | Merck Sharp & Dohme | 43,94 | 43,42 | x |
| R03DC03 | Montelukast | 034004022 | LUKASM | "BB" 28 cpr mast 5 mg | Addenda | 46,55 | 45,99 | x |
| R03DC03 | Montelukast | 034004212 | LUKASM | 28 bust grat 4 mg | Addenda | 46,55 | 45,99 | x |
| R03DC03 | Montelukast | 034004059 | LUKASM | 28 cpr mast 4 mg | Addenda | 46,55 | 45,99 | x |
| R03DC03 | Montelukast | 034004010 | LUKASM | 28 cpr riv 10 mg | Addenda | 43,94 | 43,42 | x |
| R03DC03 | Montelukast | 034003020 | MONTEGEN | "BB" 28 cpr mast 5 mg | Neopharmed Gentili | 46,55 | 45,99 | x |
| R03DC03 | Montelukast | 034003210 | MONTEGEN | 28 bust grat 4 mg | Neopharmed Gentili | 46,55 | 45,99 | x |
| R03DC03 | Montelukast | 034003057 | MONTEGEN | 28 cpr mast 4 mg | Neopharmed Gentili | 46,55 | 45,99 | x |
| R03DC03 | Montelukast | 034003018 | MONTEGEN | 28 cpr riv 10 mg | Neopharmed Gentili | 43,94 | 43,42 | x |
| R03DC03 | Montelukast | 034001026 | SINGULAIR | "BB" 28 cpr mast 5 mg | Merck Sharp & Dohme | 46,55 | 45,99 | x |
| R03DC03 | Montelukast | 034001216 | SINGULAIR | 28 bust grat 4 mg | Merck Sharp & Dohme | 46,55 | 45,99 | x |
| R03DC03 | Montelukast | 034001053 | SINGULAIR | 28 cpr mast 4 mg | Merck Sharp & Dohme | 46,55 | 45,99 | x |
| R03DC03 | Montelukast | 034001014 | SINGULAIR | 28 cpr riv 10 mg | Merck Sharp & Dohme | 43,94 | 43,42 | x |
| R05DB27 | Levodropropizina | 026773022 | DANKA | gtt os 30 ml 6% | Angelini | 9,77 | 9,65 | x |
| R05DB27 | Levodropropizina | 026773010 | DANKA | scir 200 ml 0,6% | Angelini | 6,53 | 6,45 | x |
| R05DB27 | Levodropropizina | 026752028 | LEVOTUSS | gtt os 30 ml 6% | Dompe` Farmaceutici | 9,77 | 9,65 | x |
| R05DB27 | Levodropropizina | 026752016 | LEVOTUSS | scir 200 ml 30 mg/5 ml | Dompe` Farmaceutici | 6,53 | 6,45 | x |
| R05DB27 | Levodropropizina | 027661026 | SALVITUSS | gtt os 30 ml 6% | F.I.R.M.A. | 9,77 | 9,65 | x |
| R05DB27 | Levodropropizina | 027661014 | SALVITUSS | scir 200 ml 0,6% | F.I.R.M.A. | 6,53 | 6,45 | x |
| R05DB27 | Levodropropizina | 026973026 | TAU TUX | gtt os 30 ml 6% | Sigmatau | 9,77 | 9,65 | x |
| R05DB27 | Levodropropizina | 026973014 | TAU TUX | scir 200 ml 0,6% | Sigmatau | 6,53 | 6,45 | x |
| R06AX22 | Ebastina | 029353012 | CLEVER | 30 cpr riv 10 mg | Chiesi | 13,49 | 13,33 | x |
| R06AX22 | Ebastina | 034930141 | KESTINE | 30 cpr liof 10 mg | Almirall | 13,49 | 13,33 | x |
| R06AX22 | Ebastina | 034930014 | KESTINE | 30 cpr riv 10 mg | Almirall | 13,49 | 13,33 | x |
| R06AX22 | Ebastina | 036313169 | NETAN | 30 cpr riv 10 mg | Almirall | 13,49 | 13,33 | x |
| R06AX27 | Desloratadina | 035201096 | AERIUS | 20 cpr riv 5 mg | Sp Europe | 8,26 | 8,16 | |
| R06AX27 | Desloratadina | 035203090 | AZOMYR | 20 cpr riv 5 mg | Sp Europe | 8,26 | 8,16 | |
| R06AX28 | Rupatadina | 037888068 | PAFINUR | 30 cpr 10 mg | Biohorm S.A. | 13,26 | 13,1 | x |
| R06AX28 | Rupatadina | 037880061 | RUPAFIN | 30 cpr 10 mg | J.Uriach & CIA S.A. | 13,26 | 13,1 | x |
| S01EA03 | Apraclonidina | 029823010 | IOPIDINE | coll 5 ml 0,5% | Alcon | 13,13 | 12,97 | x |
| S01EC04 | Brinzolamide | 034770014 | AZOPT | coll 5 ml 50 mg 10 mg/ml | Alcon Laboratories Ltd | 13,23 | 13,07 | x |
| S01ED02 | Betaxololo | 025899016 | BETOPTIC | coll 5 ml 0,5% | Alcon | 5,63 | 5,57 | x |
| S01ED06 | Befunololo | 026513022 | BETACLAR | 30 monod coll 0,25% | Angelini | 4,46 | 4,43 | |
| S01ED06 | Befunololo | 026513010 | BETACLAR | 30 monod coll 0,50% | Angelini | 7,03 | 6,95 | |
| S01ED51 | Dorzolamide/timololo | 034242014 | COSOPT | coll 5 ml 2% + 0,5% | Merck Sharp & Dohme | 10,94 | 10,87 | |
| S01ED51 | Timololo/bimatoprost | 037140011 | GANFORT | coll 3 ml 300 mcg/ml + 5mg/ml | Allergan Ph Ireland | 24,70 | 24,4 | x |
| S01ED51 | Timololo/brimonidina | 037083019 | COMBIGAN | coll 5 ml 0,2% + 0,5% | Allergan Ph Ireland | 17,10 | 16,9 | x |
| S01ED51 | Timololo/travoprost | 037104015 | DUOTRAV | coll 2,5 ml 40 mcg/ml + 5 mg/ml | Alcon Laboratories Ltd | 24,70 | 24,4 | x |
| S01ED51 | Brinzolamide/timololo | 038837011 | AZARGA | coll 5 ml 10 mg/ml + 5 mg/ml | Alcon Laboratories Ltd | 17,77 | 17,55 | x |
| S01EE03 | Bimatoprost | 035447010 | LUMIGAN | coll 3 ml 0,3 mg/ml | Allergan Ph Ireland | 20,37 | 20,13 | x |
| S01EE03 | Bimatoprost | 035447022 | LUMIGAN | coll 3 ml 0,1 mg/ml | Allergan Ph Ireland | 19,63 | 19,39 | x |
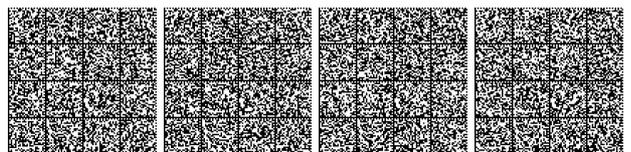
Pay back 2011
Elenco prezzi 1 luglio 2011
classe A

| ATC | Principio attivo | AIC | Denominazione | Confezione | Ditta | Prezzo al Pubblico | Prezzo SSN | Proroga pay back 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S01EE04 | Travoprost | 035409010 | TRAVATAN | coll 40 mcg/ml | Alcon Laboratories Ltd | 20,30 | 20,06 | x |
| V03AC03 | Deferasirox | 037421017 | EXJADE | 28 cpr dispers 125 mg | Novartis Europharm Ltd | 285,36 | 281,94 | x |
| V03AC03 | Deferasirox | 037421031 | EXJADE | 28 cpr dispers 250 mg | Novartis Europharm Ltd | 570,71 | 563,87 | x |
| V03AC03 | Deferasirox | 037421056 | EXJADE | 28 cpr dispers 500 mg | Novartis Europharm Ltd | 1141,43 | 1127,73 | x |
| V03AE03 | Lantanio | 037097209 | FOZNOL | 90 cpr 1.000 mg | Shire Pharmaceutical Ltd | 438,79 | 433,53 | x |
| V03AE03 | Lantanio | 037097134 | FOZNOL | 90 cpr 500 mg | Shire Pharmaceutical Ltd | 219,39 | 216,75 | x |
| V03AE03 | Lantanio | 037097096 | FOZNOL | 90 cpr 750 mg | Shire Pharmaceutical Ltd | 329,10 | 325,16 | x |
| V03AH01 | Diazossido | 023060015 | PROGLICEM | 100 cps 100 mg | Schering Plough | 91,99 | 90,89 | x |
| V03AH01 | Diazossido | 023060027 | PROGLICEM | 100 cps 25 mg | Schering Plough | 23,77 | 23,49 | x |

**Allegato 2**

Payback 2011
Elenco prezzi 1 luglio 2011
classe H

| ATC | Principio attivo | AIC | Denominazione | Confezione | Ditta | Prezzo massimo di cessione SSN | Proroga pay back 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A04AA05 | Palonosetron | 036742017 | ALOXI | 1 fiala EV 250 mcg 5 ml | Helsinn Birex Pharmaceuticals Ltd | 68,40 | x |
| A16AB05 | Laronidasi | 035891011 | ALDURAZYME | 1 fiala EV 5 ml 500 U | Genzyme Europe B.V. | 665,00 | x |
| A16AB07 | Alglucosidasi acida umana ricombinante | 037174012 | MYOZYME | 1 fiala 50 mg + 1 fiala 20 ml | Genzyme Europe B.V. | 522,50 | x |
| C01CA24 | Adrenalina | 028505016 | FASTJEKT | AD 1 siringa 0,33 mg | Allergopharma | 47,20 | x |
| C01CA24 | Adrenalina | 028505028 | FASTJEKT | BB 1 siringa 0,165 mg | Allergopharma | 47,20 | x |
| C02CA06 | Urapidil | 026563080 | EBRANTIL | 5 fiale EV 50 mg 10 ml | Nycomed | 14,32 | x |
| C03DA02 | Potassio canrenoato | 024273070 | LUVION | 6 fiale EV 200 mg + 6 fiale solv 2 ml | Therabel Gienne | 4,80 | x |
| G02CX01 | Atosiban | 035026020 | TRACTOCILE | 1 fiala EV 37,5 mg/5 ml | Ferring Pharmaceuticals A/S | 71,65 | |
| G02CX01 | Atosiban | 035026018 | TRACTOCILE | 1 fiala EV 6,75 mg/0,9 ml | Ferring Pharmaceuticals A/S | 22,97 | |
| H01AC03 | Mecasermina | 038095016 | INCRELEX | 1 flaconcino SC 4 ml 10 mg/ml | Ipsen Pharma | 621,05 | x |
| H01BA04 | Terlipressina | 026346027 | GLIPRESSINA | 5 fiale 1 mg + 5 fiale solv 5 ml | Ferring | 129,41 | |
| H01BA04 | Terlipressina | 026346039 | GLIPRESSINA | 5 fiale 8,5 ml 0,1 mg/ml | Ferring | 129,40 | |
| H04AA01 | Glucagone | 027489020 | GLUCAGEN | 1 fiala 1 mg + 1 fiala solv 1 ml | Novo Nordisk A/S | 11,47 | x |
| J01DH02 | Meropenem | 028949093 | MERREM | 10 flaconcini EV 1.000 mg | Astrazeneca | 184,44 | |
| J01DH02 | Meropenem | 028949081 | MERREM | 10 flaconcini EV 500 mg | Astrazeneca | 99,66 | |
| J01MA12 | Levofloxacina | 033940065 | LEVOXACIN | 1 flacone EV 100 ml 5 mg/ml | Glaxosmithkline | 23,63 | |
| J01MA12 | Levofloxacina | 033634066 | TAVANIC | 1 fiala EV 500 mg 100 ml | Sanofi-Aventis | 23,63 | |
| J01MA14 | Moxifloxacina | 034436194 | AVALOX | 1 flaconcino EV 250 ml 400 mg/250 ml | Bayer | 28,36 | x |
| J01XX09 | Daptomicina | 037151014 | CUBICIN | 1 flaconcino EV 350 mg 10 ml | Novartis Europharm Ltd | 75,58 | x |
| J01XX09 | Daptomicina | 037151026 | CUBICIN | EV 1 flaconcino 10 ml polv 500 mg | Novartis Europharm Ltd | 107,98 | x |
| J02AX06 | Anidulafungina | 038382014 | ECALTA | 1 flaconcino EV 100 mg 30 ml | Pfizer Ltd | 378,95 | x |
| J02AX06 | Anidulafungina | 038382026 | ECALTA | 1 flaconcino EV 100 mg 30 ml | Pfizer Ltd | 378,95 | x |
| J05AE03 | Ritonavir | 030081018 | NORVIR | 5 flaconi os 90 ml 80 mg/ml | Abbott Ltd | 272,40 | x |
| J05AE03 | Ritonavir | 030081044 | NORVIR | 84 cps molli 100 mg | Abbott Ltd | 63,56 | x |
| J05AE03 | Ritonavir | 030081057 | NORVIR | 30 cpr riv 100 mg | Abbott Ltd | 22,71 | x |
| J05AE06 | Lopinavir/ritonavir | 035187057 | KALETRA | 120 cpr riv 200 mg + 50 mg | Abbott Ltd | 342,22 | x |
| J05AE06 | Lopinavir/ritonavir | 035187032 | KALETRA | 5 flaconcini os 60 ml + 5 siringhe | Abbott Ltd | 342,22 | x |
| J05AE06 | Lopinavir/ritonavir | 035187069 | KALETRA | 60 cpr riv 100 mg + 25 mg | Abbott Ltd | 85,56 | x |
| J05AE07 | Fosamprenavir | 036475010 | TELZIR | 60 cpr riv 700 mg | ViiV Healthcare | 319,49 | x |
| J05AE07 | Fosamprenavir | 036475022 | TELZIR | os sosp 225 ml 50 mg/60 ml | ViiV Healthcare | 85,50 | x |
| J05AE08 | Atazanavir | 036196083 | REYATAZ | 30 cps 300 mg | Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG | 370,50 | x |
| J05AE08 | Atazanavir | 036196057 | REYATAZ | 60 cps 150 mg | Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG | 370,50 | x |
| J05AE08 | Atazanavir | 036196069 | REYATAZ | 60 cps 300 mg | Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG | 481,65 | x |
| J05AF07 | Tenofovir disoproxil | 035565011 | VIREAD | 30 cpr 245 mg | Gilead Sciences Ltd | 251,80 | x |
| J05AF09 | Emtricitabina | 036585026 | EMTRIVA | 30 cps 200 mg | Gilead Sciences Ltd | 161,50 | x |
| J05AF09 | Emtricitabina | 036585014 | EMTRIVA | os sosp 170 ml | Gilead Sciences Ltd | 45,46 | x |
| J05AG01 | Nevirapina | 033999018 | VIRAMUNE | 60 cpr 200 mg | Boehringer Ingelheim International Gmbh | 171,10 | x |
| J05AG01 | Nevirapina | 033999020 | VIRAMUNE | os sosp 240 ml 50 mg/5 ml | Boehringer Ingelheim International Gmbh | 41,57 | x |
| J05AR02 | Abacavir/lamivudina | 036644019 | KIVEXA | 30 cpr riv 600 mg + 300 mg | ViiIV Healthcare | 361,99 | x |
| J05AR03 | Emtricitabina/Tenofovir disoproxil | 036716013 | TRUVADA | 30 cpr riv 200 mg + 245 mg | Gilead Sciences Ltd | 432,25 | x |
| J05AX09 | Maraviroc | 038138032 | CELSENTRI | 60 cpr riv 150 mg | ViiV Healthcare | 855,00 | x |
| J05AX09 | Maraviroc | 038138083 | CELSENTRI | 60 cpr riv 300 mg | ViiV Healthcare | 855,00 | x |
| L01AA06 | Ifosfamide | 023779061 | HOLOXAN | 1 flaconcino EV 1 g | Baxter | 18,60 | x |
| L01AD05 | Fotemustina | 029376011 | MUPHORAN | 1 fiala EV 208 mg + 1 fiala solv | Italfarmaco | 387,08 | x |
| L01BA01 | Metotrexato | 019888066 | METHOTREXATE | 1 fiala 1 g 10 ml | Wyeth Lederle | 36,05 | x |
| L01BA01 | Metotrexato | 019888080 | METHOTREXATE | 1 fiala 50 mg 2 ml | Wyeth Lederle | 3,14 | x |
| L01BA01 | Metotrexato | 019888078 | METHOTREXATE | 1 flaconcino 5 g 50 ml | Wyeth Lederle | 112,78 | x |
| L01BA01 | Metotrexato | 019888092 | METHOTREXATE | 1 flaconcino 500 mg 20 ml | Wyeth Lederle | 19,49 | x |
| L01BA04 | Pemetrexed | 036587018 | ALIMTA | 1 flaconcino EV 500 mg polvere | Eli Lilly Nederland B.V. | 1372,75 | x |
| L01BA04 | Pemetrexed | 036587020 | ALIMTA | 1 flaconcino 100 mg polv | Eli Lilly Nederland B.V. | 274,55 | x |
| L01BB06 | Clofarabina | 037409012 | EVOLTRA | 4 flaconcini EV 20 ml 1 mg/ml | Genzyme Europe B.V. | 6365,00 | x |
| L01BB07 | Nelarabina | 038116012 | ATRIANCE | 6 flaconcini EV 50 ml 5 mg/ml | Glaxo Group Ltd | 2204,00 | x |

Payback 2011
Elenco prezzi 1 luglio 2011
classe H

| ATC | Principio attivo | AIC | Denominazione | Confezione | Ditta | Prezzo massimo di cessione SSN | Proroga pay back 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L01BC01 | Citarabina | 036593010 | DEPOCYTE | 1 fiala iniet 5 ml 50 mg | Pacira Ltd | 1662,50 | x |
| L01CD02 | Docetaxel | 032391017 | TAXOTERE | 1 fiala EV 20 mg 0,5 ml + 1 fiala solv | Aventis Pharma S.A. | 127,78 | |
| L01CD02 | Docetaxel | 032391029 | TAXOTERE | 1 fiala EV 80 mg 2 ml + 1 fiala solv | Aventis Pharma S.A. | 477,17 | |
| L01CD02 | Docetaxel | 032391043 | TAXOTERE | 1 flaconcino EV 80 mg/4 ml | Aventis Pharma S.A. | 477,17 | |
| L01CD02 | Docetaxel | 032391056 | TAXOTERE | 1 flacone EV 160 mg/8 ml | Aventis Pharma S.A. | 906,62 | |
| L01CD02 | Docetaxel | 032391031 | TAXOTERE | 1 flacone EV 20 mg/ml | Aventis Pharma S.A. | 127,78 | |
| L01DB01 | Doxorubicina | 033308014 | CAELYX | 1 fiala EV 20 mg 10 ml | Janssen Cilag International N.V. | 315,57 | |
| L01DB01 | Doxorubicina | 033308038 | CAELYX | 1 flaconcino 50 mg 25 ml | Janssen Cilag International N.V. | 788,92 | |
| L01XC02 | Rituximab | 033315021 | MABTHERA | 1 flaconcino EV 500 mg 50 ml | Roche Registration | 1318,33 | x |
| L01XC02 | Rituximab | 033315019 | MABTHERA | 2 fiale EV 100 mg 10 ml | Roche Registration | 527,43 | x |
| L01XC03 | Trastuzumab | 034949014 | HERCEPTIN | 1 fiala EV 150 mg | Roche Registration | 608,39 | x |
| L01XC06 | Cetuximab | 036584035 | ERBITUX | 1 flaconcino infus 20 ml 5 mg/ml | Merck Kgaa | 189,05 | x |
| L01XC06 | Cetuximab | 036584011 | ERBITUX | 1 flacone EV 50 ml 2 mg/ml | Merck Kgaa | 189,05 | x |
| L01XC07 | Bevacizumab | 036680027 | AVASTIN | 1 flacone infus 100 mg 4 ml | Roche Registration | 305,76 | x |
| L01XC07 | Bevacizumab | 036680015 | AVASTIN | 1 flacone infus 400 mg 16 ml | Roche Registration | 1224,55 | x |
| L01XE03 | Erlotinib | 036871022 | TARCEVA | 30 cpr riv 100 mg | Roche Registration | 1573,20 | x |
| L01XE03 | Erlotinib | 036871034 | TARCEVA | 30 cpr riv 150 mg | Roche Registration | 1962,70 | x |
| L01XE06 | Dasatinib | 037400013 | SPRYCEL | 56 cpr riv 20 mg | Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG | 1873,84 | x |
| L01XE06 | Dasatinib | 037400025 | SPRYCEL | 56 cpr riv 50 mg | Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG | 3747,67 | x |
| L01XE06 | Dasatinib | 037400037 | SPRYCEL | 56 cpr riv 70 mg | Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG | 3747,67 | x |
| L01XE06 | Dasatinib | 037400114 | SPRYCEL | 30x1 cpr riv 100 mg | Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG | 4015,35 | x |
| L01XE06 | Dasatinib | 037400076 | SPRYCEL | 60x1 cpr riv 20 mg | Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG | 2007,68 | x |
| L01XE06 | Dasatinib | 037400088 | SPRYCEL | 60x1 cpr riv 50 mg | Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG | 4015,35 | x |
| L01XE06 | Dasatinib | 037400090 | SPRYCEL | 60x1 cpr riv 70 mg | Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG | 4015,35 | x |
| L01XE06 | Dasatinib | 037400153 | SPRYCEL | 30 cpr riv 140 mg | Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG | 4015,35 | x |
| L01XE06 | Dasatinib | 037400138 | SPRYCEL | 30 cpr riv 80 mg | Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG | 4015,35 | x |
| L01XE07 | Lapatinib | 038633018 | TYVERB | 70 cpr riv 250 mg | Glaxo Group Ltd | 1163,75 | x |
| L01XE07 | Lapatinib | 038633032 | TYVERB | 84 cpr riv 250 mg | Glaxo Group Ltd | 1396,50 | x |
| L01XE08 | Nilotinib | 038328035 | TASIGNA | 112 cps 200 mg | Novartis Europharm Ltd | 3936,80 | x |
| L02BA03 | Fulvestrant | 036387013 | FASLODEX | 1 siringa IM 5 ml + 1 ago | Astrazeneca Uk Ltd | 380,00 | x |
| L04AA04 | Immunoglobulina di coniglio antitimociti umani | 033177027 | THYMOGLOBULINE | 1 fiala EV 25 mg 10 ml | Genzyme Europe B.V. | 118,75 | x |
| L04AA24 | Abatacept | 037989035 | ORENCIA | 3 flaconcini EV 250 mg polv + 3 siringhe | Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG | 1077,30 | x |
| L04AB01 | Etanercept | 034675165 | ENBREL | "BB" 4 flaconcini SC 1 ml 25 mg/ml + 4 siringhe solv | Wyeth Europa Ltd | 484,75 | x |
| L04AB01 | Etanercept | 034675037 | ENBREL | 4 flaconcini SC 25 mg+ 4 siringhe 1 ml | Wyeth Europa Ltd | 484,75 | x |
| L04AB01 | Etanercept | 034675102 | ENBREL | 4 siringhe SC 25 mg 0,5ml + 8 tamponi | Wyeth Europa Ltd | 484,75 | x |
| L04AB01 | Etanercept | 034675140 | ENBREL | 4 siringhe SC 50 mg 1 ml + 8 tamponi | Wyeth Europa Ltd | 969,49 | x |
| L04AB01 | Etanercept | 034675191 | ENBREL | 4 penne SC 50 mg 1 ml + 8 tamponi | Wyeth Europa Ltd | 969,49 | x |
| L04AB02 | Infliximab | 034528012 | REMICADE | 1 fiala EV 100 mg + 1 fiala 2 ml | Centocor B.V. | 542,15 | x |
| L04AB04 | Adalimumab | 035946084 | HUMIRA | 2 penne 40 mg 0,8 ml + 2 tamponi | Abbott Ltd | 1015,13 | x |
| L04AB04 | Adalimumab | 035946033 | HUMIRA | 2 siringhe 40 mg + 2 tamponi | Abbott Ltd | 1015,13 | x |
| L04AB04 | Adalimumab | 035946096 | HUMIRA | 4 penne 40 mg 0,8 ml + 2 tamponi | Abbott Ltd | 2030,26 | x |
| L04AB04 | Adalimumab | 035946045 | HUMIRA | 4 siringhe SC 40 mg 0,8 ml+ 4 tamponi | Abbott Ltd | 2030,26 | x |
| M03AX01 | Tossina botulinica di clostridium botulinum tipo A | 028362022 | DYSPORT | 2 fiale IM SC 500 U.I. | Ipsen | 350,65 | x |
| M03BX01 | Baclofene | 022999054 | LIORESAL | 1 fiala 0,05 mg 1 ml soluzione intratecale | Novartis Farma | 2,62 | |
| M03BX01 | Baclofene | 022999041 | LIORESAL | 1 fiala 10 mg 5 ml soluzione intratecale | Novartis Farma | 54,87 | |
| M03BX01 | Baclofene | 022999039 | LIORESAL | 1 flaconcino 10 mg 20 ml soluzione intratecale | Novartis Farma | 54,87 | |
| M05BA | Sodio neridronato | 035268022 | NERIXIA | 2 fiale EV 100 mg | Abiogen | 53,92 | x |
| M05BA06 | Acido ibandronico | 036899033 | BONVIVA | 1 siringa EV 3 mg/3 ml | Roche Registration | 83,85 | |
| M05BA08 | Acido zoledronico | 037105018 | ACLASTA | 1 flaconcino EV 0,05 mg/ml 100 ml | Novartis Europharm Ltd | 337,71 | x |
| M05BA08 | Acido zoledronico | 035263019 | ZOMETA | 1 fiala EV 4 mg + 1 fiala solv 5 ml | Novartis Europharm Ltd | 238,27 | x |
| N01AB07 | Desflurano | 029288014 | SUPRANE | inal 240 ml | Baxter | 50,38 | x |
| N01AH03 | Sufentanil | 036323032 | DISUFEN | 5 fiale 5 ml 50 mcg/ml | Angenerico | 23,09 | x |
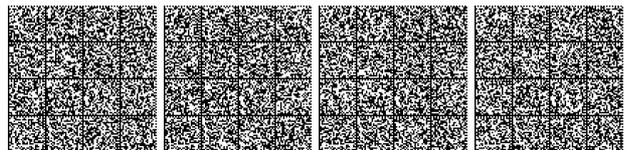
Payback 2011
Elenco prezzi 1 luglio 2011
classe H

| ATC | Principio attivo | AIC | Denominazione | Confezione | Ditta | Prezzo massimo di cessione SSN | Proroga pay back 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N01AH03 | Sufentanil | 036323018 | DISUFEN | 5 fiale EV 1 ml 50 mcg | Angenerico | 4,70 | x |
| N04BA02 | Levodopa/carbidopa | 036885010 | DUODOPA | 7 sacche 100 ml 20 mg/ml + 5 mg/ml | Solvay Gmbh | 718,20 | x |
| N05AH03 | Olanzapina | 033638204 | ZYPREXA | 1 fiala IM 10 mg | Eli Lilly Nederland B.V. | 2,89 | |
| N05AX12 | Aripiprazolo | 036582207 | ABILIFY | 1 flaconcino IM 1,3 ml 7,5 mg/ml | Otsuka Europe Ltd | 3,04 | x |
| R03DX05 | Omalizumab | 036892014 | XOLAIR | 1 flaconcino SC 150 mg + 1 fiala 2 ml | Novartis Europharm Ltd | 351,12 | x |
| S01LA04 | Ranibizumab | 037608027 | LUCENTIS | 1 flaconcino intravitreale 0,23 ml 10 mg/ml | Novartis Europharm Ltd | 1045,00 | x |
| V04CD05 | Somatorelina | 027548015 | GHRH FERRING | 1 fiala 50 mcg + 1 fiala solv 1 ml | Ferring | 38,22 | |
| V04CJ01 | Tirotropina | 034716023 | THYROGEN | 2 fiale IM 0,9 mg | Genzyme Europe B.V. | 684,44 | x |

**11A09348**

DETERMINAZIONE 1° luglio 2011.

**Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale «Binocrit» (epoetina alfa).** (Determinazione/C 2441/2011).

*Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale BINOCRIT (epoetina alfa) - autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione Europea con la decisione del 28 agosto 2007 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:*

*EU/1/07/410/027 1000UI/0,5 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita (vetro) - uso sottocutaneo o endovenoso - 0,5 ml (2000UI/ml) 1 siringa preriempita da 0,5 ml con dispositivo sicurezza per ago;*

*EU/1/07/410/028 1000UI/0,5 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita (vetro) - uso sottocutaneo o endovenoso - 0,5 ml (2000UI/ml) 6 siringhe preriempite da 0,5 ml con dispositivo sicurezza per ago;*

*EU/1/07/410/029 2000UI/1 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita (vetro) - uso sottocutaneo o endovenoso - 1 ml (2000UI/ml) 1 siringa preriempita da 1 ml con dispositivo sicurezza per ago;*

*EU/1/07/410/030 2000UI/1 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita (vetro) - uso sottocutaneo o endovenoso - 1 ml (2000UI/ml) 6 siringhe preriempita da 1 ml con dispositivo sicurezza per ago;*

*EU/1/07/410/031 3000UI/0,3 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita (vetro) - uso sottocutaneo o endovenoso - 0,3 ml (10000UI/ml) 1 siringa preriempita da 0,3 ml con dispositivo sicurezza per ago;*

*EU/1/07/410/032 3000UI/0,3 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita (vetro) - uso sottocutaneo o endovenoso - 0,3 ml (10000UI/ml) 6 siringhe preriempite da 0,3 ml con dispositivo sicurezza per ago;*

*EU/1/07/410/033 4000UI/0,4 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita (vetro) - uso sottocutaneo o endovenoso - 0,4 ml (10000UI/ml) 1 siringa preriempita da 0,4 ml con dispositivo sicurezza per ago;*

*EU/1/07/410/034 4000UI/0,4 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita (vetro) - uso sottocutaneo o endovenoso - 0,4 ml (10000UI/ml) 6 siringhe preriempite da 0,4 ml con dispositivo sicurezza per ago;*

*EU/1/07/410/035 5000UI/0,5 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita (vetro) - uso sottocutaneo o endovenoso - 0,5 ml (10000UI/ml) 1 siringa preriempita da 0,5 ml con dispositivo sicurezza per ago;*

*EU/1/07/410/036 5000UI/0,5 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita (vetro) - uso sottocutaneo o endovenoso - 0,5 ml (10000UI/ml) 6 siringhe preriempite da 0,5 ml con dispositivo sicurezza per ago;*

*EU/1/07/410/037 6000UI/0,6 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita (vetro) - uso sottocutaneo o endovenoso - 0,6 ml (10000UI/ml) 1 siringa preriempita da 0,6 ml con dispositivo sicurezza per ago;*

*EU/1/07/410/038 6000UI/0,6 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita (vetro) - uso sottocutaneo o endovenoso - 0,6 ml (10000UI/ml) 6 siringhe preriempite da 0,6 ml con dispositivo sicurezza per ago;*

*EU/1/07/410/039 7000UI/0,7 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita (vetro) - uso sottocutaneo o endovenoso - 0,7 ml (10000UI/ml) 1 siringa preriempita da 0,7 ml con dispositivo sicurezza per ago;*

*EU/1/07/410/040 7000UI/0,7 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita (vetro) - uso sottocutaneo o endovenoso - 0,7 ml (10000UI/ml) 6 siringhe preriempite da 0,7 ml con dispositivo sicurezza per ago;*

*EU/1/07/410/041 8000UI/0,8 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita (vetro) - uso sottocutaneo o endovenoso - 0,8 ml (10000UI/ml) 1 siringa preriempita da 0,8 ml con dispositivo sicurezza per ago;*

*EU/1/07/410/042 8000UI/0,8 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita (vetro) - uso sottocutaneo o endovenoso - 0,8 ml (10000UI/ml) 6 siringhe preriempite da 0,8 ml con dispositivo sicurezza per ago;*

*EU/1/07/410/043 9000UI/0,9 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita (vetro) - uso sottocutaneo o endovenoso - 0,9 ml (10000UI/ml) 1 siringa preriempita da 0,9 ml con dispositivo sicurezza per ago;*

*EU/1/07/410/044 9000UI/0,9 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita (vetro) - uso sottocutaneo o endovenoso - 0,9 ml (10000UI/ml) 6 siringhe preriempite da 0,9 ml con dispositivo sicurezza per ago;*

*EU/1/07/410/045 10000UI/1 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita (vetro) - uso sottocutaneo o endovenoso - 1 ml (10000UI/ml) 1 siringa preriempita da 1 ml con dispositivo sicurezza per ago;*

*EU/1/07/410/046 10000UI/1 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita (vetro) - uso sottocutaneo o endovenoso - 1 ml (10000UI/ml) 6 siringhe preriempite da 1 ml con dispositivo sicurezza per ago;*

*EU/1/07/410/047 20000UI/0,5 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita (vetro) - uso sottocutaneo o endovenoso - 0,5 ml (40000UI/ml) 1 siringa preriempita da 0,5 ml con dispositivo sicurezza per ago;*

*EU/1/07/410/048 20000UI/0,5 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita (vetro) - uso sottocutaneo o endovenoso - 0,5 ml (40000UI/ml) 6 siringhe preriempite da 0,5 ml con dispositivo sicurezza per ago;*

*EU/1/07/410/049 30000UI/0,75 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita (vetro) - uso sottocutaneo o endovenoso - 0,75 ml (40000UI/ml) 1 siringa preriempita da 0,75 ml con dispositivo sicurezza per ago;*

*EU/1/07/410/050 30000UI/0,75 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita (vetro) - uso sottocutaneo o endovenoso - 0,75 ml (40000UI/ml) 6 siringhe preriempite da 0,75 ml con dispositivo sicurezza per ago;*

*EU/1/07/410/051 40000UI/1 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita (vetro) - uso sottocutaneo o endovenoso - 1 ml (40000UI/ml) 1 siringa preriempita da 1 ml con dispositivo sicurezza per ago;*

*EU/1/07/410/052 40000UI/1 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita (vetro) - uso sottocutaneo o endovenoso - 1 ml (40000UI/ml) 6 siringhe preriempite da 1 ml con dispositivo sicurezza* per ago.

Titolare A.I.C.: Sandoz Gmbh

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 agosto 2008, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al Registro Visti Semplici, Foglio n. 803 in data 16 luglio 2008, con cui il Prof. Guido Rasi è stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia Italiana del Farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 85, comma 20 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica)

relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il Regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della Commissione Consultiva Tecnico - Scientifica nella seduta del 3 maggio 2011;

Vista la deliberazione n. 17 del 10 giugno 2011 del Consiglio di Amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del Direttore Generale;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Determina:

Art. 1.

*Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.*

Alla specialità medicinale BINOCRIT (epoetina alfa) nelle confezioni indicate vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionale:

Confezioni:

1000UI/0,5 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita (vetro) - uso sottocutaneo o endovenoso - 0,5 ml (2000UI/ml) 1 siringa preriempita da 0,5 ml con dispositivo sicurezza per ago - A.I.C. n. 038190272/E (in base 10) 14FH60 (in base 32);

1000UI/0,5 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita (vetro) - uso sottocutaneo o endovenoso - 0,5 ml (2000UI/ml) 6 siringhe preriempite da 0,5 ml con dispositivo sicurezza per ago - A.I.C. n. 038190284/E (in base 10) 14FH6D (in base 32);

2000UI/1 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita (vetro) - uso sottocutaneo o endovenoso - 1 ml (2000UI/ml) 1 siringa preriempita da 1 ml con dispositivo sicurezza per ago - A.I.C. n. 038190296/E (in base 10) 14FH6S (in base 32);

2000UI/1 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita (vetro) - uso sottocutaneo o endovenoso - 1 ml (2000UI/ml) 6 siringhe preriempita da 1 ml con dispositivo sicurezza per ago - A.I.C. n. 038190308/E (in base 10) 14FH74 (in base 32)

3000UI/0,3 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita (vetro) - uso sottocutaneo o endovenoso - 0,3 ml (10000UI/ml) 1 siringa preriempita da 0,3 ml con dispositivo sicurezza per ago - A.I.C. n. 038190310/E (in base 10) 14FH76 (in base 32);

3000UI/0,3 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita (vetro) - uso sottocutaneo o endovenoso - 0,3 ml (10000UI/ml) 6 siringhe preriempite da 0,3 ml con dispositivo sicurezza per ago - A.I.C. n. 038190322/E (in base 10) 14FH7L (in base 32);

4000UI/0,4 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita (vetro) - uso sottocutaneo o endovenoso - 0,4 ml (10000UI/ml) 1 siringa preriempita da 0,4 ml con dispositivo sicurezza per ago - A.I.C. n. 038190334/E (in base 10) 14FH7Y (in base 32);

4000UI/0,4 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita (vetro) - uso sottocutaneo o endovenoso - 0,4 ml (10000UI/ml) 6 siringhe preriempite da 0,4 ml con dispositivo sicurezza per ago - A.I.C. n. 038190346/E (in base 10) 14FH8B (in base 32);

5000UI/0,5 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita (vetro) - uso sottocutaneo o endovenoso - 0,5 ml (10000UI/ml) 1 siringa preriempita da 0,5 ml con dispositivo sicurezza per ago - A.I.C. n. 038190359/E (in base 10) 14FH8R (in base 32);

5000UI/0,5 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita (vetro) - uso sottocutaneo o endovenoso - 0,5 ml (10000UI/ml) 6 siringhe preriempite da 0,5 ml con dispositivo sicurezza per ago - A.I.C. n. 038190361/E (in base 10) 14FH8T (in base 32);

6000UI/0,6 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita (vetro) - uso sottocutaneo o endovenoso - 0,6 ml (10000UI/ml) 1 siringa preriempita da 0,6 ml con dispositivo sicurezza per ago - A.I.C. n. 038190373/E (in base 10) 14FH95 (in base 32);

6000UI/0,6 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita (vetro) - uso sottocutaneo o endovenoso - 0,6 ml (10000UI/ml) 6 siringhe preriempite da 0,6 ml con dispositivo sicurezza per ago - A.I.C. n. 038190385/E (in base 10) 14FH9K (in base 32);

7000UI/0,7 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita (vetro) - uso sottocutaneo o endovenoso - 0,7 ml (10000UI/ml) 1 siringa preriempita da 0,7 ml con dispositivo sicurezza per ago - A.I.C. n. 038190397/E (in base 10) 14FH9X (in base 32);

7000UI/0,7 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita (vetro) - uso sottocutaneo o endovenoso - 0,7 ml (10000UI/ml) 6 siringhe preriempite da 0,7 ml con dispositivo sicurezza per ago - A.I.C. n. 038190409/E (in base 10) 14FHB9 (in base 32);

8000UI/0,8 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita (vetro) - uso sottocutaneo o endovenoso - 0,8 ml (10000UI/ml) 1 siringa preriempita da 0,8 ml con dispositivo sicurezza per ago - A.I.C. n. 038190411/E (in base 10) 14FHBC (in base 32);

8000UI/0,8 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita (vetro) - uso sottocutaneo o endovenoso - 0,8 ml (10000UI/ml) 6 siringhe preriempite da 0,8 ml con dispositivo sicurezza per ago - A.I.C. n. 038190423/E (in base 10) 14FHBR (in base 32);

9000UI/0,9 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita (vetro) - uso sottocutaneo o endovenoso - 0,9 ml

(10000UI/ml) 1 siringa preriempita da 0,9 ml con dispositivo sicurezza per ago - A.I.C. n. 038190435/E (in base 10) 14FHC3 (in base 32);

9000UI/0,9 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita (vetro) - uso sottocutaneo o endovenoso - 0,9 ml (10000UI/ml) 6 siringhe preriempite da 0,9 ml con dispositivo sicurezza per ago - A.I.C. n. 038190447/E (in base 10) 14FHCH (in base 32);

10000UI/1 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita (vetro) - uso sottocutaneo o endovenoso - 1 ml (10000UI/ml) 1 siringa preriempita da 1 ml con dispositivo sicurezza per ago - A.I.C. n. 038190450/E (in base 10) 14FHCL (in base 32);

10000UI/1 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita (vetro) - uso sottocutaneo o endovenoso - 1 ml (10000UI/ml) 6 siringhe preriempite da 1 ml con dispositivo sicurezza per ago - A.I.C. n. 038190462/E (in base 10) 14FHCY (in base 32);

20000UI/0,5 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita (vetro) - uso sottocutaneo o endovenoso - 0,5 ml (40000UI/ml) 1 siringa preriempita da 0,5 ml con dispositivo sicurezza per ago - A.I.C. n. 038190474/E (in base 10) 14FHDB (in base 32);

20000UI/0,5 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita (vetro) - uso sottocutaneo o endovenoso - 0,5 ml (40000UI/ml) 6 siringhe preriempite da 0,5 ml con dispositivo sicurezza per ago - A.I.C. n. 038190486/E (in base 10) 14FHDQ (in base 32)

30000UI/0,75 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita (vetro) - uso sottocutaneo o endovenoso - 0,75 ml (40000UI/ml) 1 siringa preriempita da 0,75 ml con dispositivo sicurezza per ago - A.I.C. n. 038190498/E (in base 10) 14FHF2 (in base 32)

30000UI/0,75 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita (vetro) - uso sottocutaneo o endovenoso - 0,75 ml (40000UI/ml) 6 siringhe preriempite da 0,75 ml con dispositivo sicurezza per ago - A.I.C. n. 038190500/E (in base 10) 14FHF4 (in base 32)

40000UI/1 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita (vetro) - uso sottocutaneo o endovenoso - 1 ml (40000UI/ml) 1 siringa preriempita da 1 ml con dispositivo sicurezza per ago - A.I.C. n. 038190512/E (in base 10) 14FHFJ (in base 32);

40000UI/1 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita (vetro) - uso sottocutaneo o endovenoso - 1 ml (40000UI/ml) 6 siringhe preriempite da 1 ml con dispositivo sicurezza per ago - A.I.C. n. 038190524/E (in base 10) 14FHFW (in base 32).

Indicazioni terapeutiche:

trattamento dell'anemia sintomatica associata a insufficienza renale cronica (IRC) in pazienti adulti e pediatrici;

trattamento dell'anemia associata a insufficienza renale cronica in pazienti adulti e pediatrici emodializzati e in pazienti adulti sottoposti a dialisi peritoneale;

trattamento dell'anemia grave, di origine renale, accompagnata da sintomi clinici, in pazienti adulti con insufficienza renale non ancora dializzati;

trattamento dell'anemia e riduzione del fabbisogno trasfusionale in pazienti adulti in trattamento chemioterapico per tumori solidi, linfoma maligno o mieloma multiplo e a rischio di trasfusione, come indicato dallo stato generale del paziente (situazione cardiovascolare, anemia preesistente all'inizio della chemioterapia).

Binocrit può essere utilizzato per aumentare la produzione di sangue autologo nei pazienti facenti parte di un programma di predonazione autologa. L' impiego per tale indicazione deve essere valutato in rapporto al noto rischio di eventi tromboembolici. Il trattamento deve essere effettuato solo in pazienti non sideropenici con anemia moderata (emoglobina (Hb) 10-13g/dl (6,2-8,1mmol/l), quando le tecniche di risparmio di sangue non siano disponibili o siano insufficienti e l'intervento programmato di chirurgia elettiva maggiore richieda un elevato quantitativo di sangue (4 o più unità di sangue per le donne, 5 o più unità per gli uomini).

Binocrit può essere utilizzato per ridurre l'esposizione a trasfusioni di sangue allogenico in pazienti adulti non sideropenici, ritenuti ad alto rischio di complicanze trasfusionali, prima di un intervento elettivo di chirurgia ortopedica maggiore. Limitare l'uso ai pazienti con anemia moderata (Hb 10-13g/dl) non facenti parte di un programma di predonazione autologa e per i quali si preveda una perdita ematica di 900-1800ml.

Art. 2.

*Classificazione ai fini della rimborsabilità*

La specialità medicinale BINOCRIT (epoetina alfa) è classificata come segue:

20000UI/0,5 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita (vetro) - uso sottocutaneo o endovenoso - 0,5 ml (40000UI/ml) 1 siringa preriempita da 0,5 ml con dispositivo sicurezza per ago - A.I.C. n. 038190474/E (in base 10) 14FHDB (in base 32);

Classe di rimborsabilità: A;

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 130,00;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 214,55;

30000UI/0,75 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita (vetro) - uso sottocutaneo o endovenoso - 0,75 ml (40000UI/ml) 1 siringa preriempita da 0,75 ml con dispositivo sicurezza per ago - A.I.C. n. 038190498/E (in base 10) 14FHF2 (in base 32);

Classe di rimborsabilità: A;

Prezzo ex factory (IVA esclusa); € 195,00;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 321,83;

40000UI/1 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita (vetro) - uso sottocutaneo o endovenoso - 1 ml (40000UI/ml) 1 siringa preriempita da 1 ml con dispositivo sicurezza per ago - A.I.C. n. 038190512/E (in base 10) 14FHFJ (in base 32);

Classe di rimborsabilità: A;

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 260,00;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 429,10.

Validità del contratto: 24 mesi.

Sconto obbligatorio su Ex Factory alle strutture pubbliche secondo le condizioni negoziali.
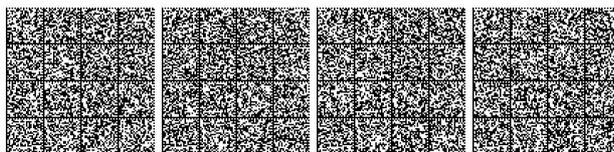
Art. 3.

*Classificazione ai fini della fornitura*

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale BINOCRIT (epoetina alfa) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - internista, ematologo (RNRL).

Art. 4.

*Condizioni e modalità di impiego*

Prescrizione del medicinale soggetta a diagnosi - piano terapeutico e a quanto previsto dall'allegato 2 alla determinazione 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta -, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

Art. 5.

*Farmacovigilanza*

Il presente medicinale è inserito nell'elenco dei farmaci sottoposti a monitoraggio intensivo delle sospette reazioni avverse di cui al decreto del 21 novembre 2003 (GU 01/12/2003) e successivi aggiornamenti; al termine della fase di monitoraggio intensivo vi sarà la rimozione del medicinale dal suddetto elenco.

Art. 6.

*Disposizioni finali*

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Roma, 1° luglio 2011

*Il direttore generale:* RASI

**11A09346**

## GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

DELIBERAZIONE 24 giugno 2011.

**Autorizzazione generale al trattamento dei dati genetici.** (Deliberazione n. 258).

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In data odierna, con la partecipazione del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali nel seguito denominato «Codice»;

Visto, in particolare, l'art. 90, comma 1, del citato Codice, secondo cui il trattamento dei dati genetici da chiunque effettuato è consentito nei soli casi previsti da apposita autorizzazione rilasciata dal Garante sentito il Ministro della salute che acquisisce, a tal fine, il parere del Consiglio superiore di sanità;

Visto, altresì, l'art. 90, comma 2, del Codice, in base al quale l'autorizzazione individua anche gli ulteriori elementi da includere nell'informativa ai sensi dell'art. 13, con particolare riguardo alla specificazione delle finalità perseguite e dei risultati conseguibili anche in relazione alle notizie inattese che possono essere conosciute per effetto del trattamento dei dati e al diritto di opporsi al medesimo trattamento per motivi legittimi;

Vista l'autorizzazione generale del Garante n. 2/2005 che richiama espressamente (punto 1.4) l'autorizzazione n. 2/2002 (punto 2, lett. *b)*, relativa al trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, secondo la quale i dati genetici trattati per fini di prevenzione, di diagnosi o di terapia nei confronti dell'interessato, ovvero per finalità di ricerca scientifica, «possono essere utilizzati unicamente per tali finalità o per consentire all'interessato di prendere una decisione libera e informata, ovvero per finalità probatorie in sede civile o penale, in conformità alla legge»;

Vista l'autorizzazione al trattamento dei dati genetici del 22 febbraio 2007 rilasciata dal Garante, ai sensi dell'art. 90 del Codice, in sostituzione delle prescrizioni già impartite in materia di dati genetici con la citata autorizzazione generale richiamata dall'autorizzazione n. 2/2005, dopo aver sentito il Ministro della salute, che ha acquisito il parere del Consiglio superiore di sanità;

Considerata la necessità di assicurare, nella disciplina del trattamento dei dati personali, un elevato livello di tutela per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità delle persone e, in particolare, per il diritto alla protezione dei dati personali sancito all'art. 1 del Codice; ciò, anche riducendo al minimo i rischi di danno o di pericolo valutati sulla base delle raccomandazioni adottate in materia di dati sanitari dal Consiglio d'Europa e, in particolare, dalla Raccomandazione n. R(97) 5; rilevato che in base a quest'ultima sono considerati dati genetici tutti i dati, di qualunque tipo, che riguardano i caratteri ereditari di un individuo o che sono in rapporto con i caratteri che formano il patrimonio di un gruppo di individui affini (par. 1), dati che, nel quadro della più ampia categoria dei «dati sanitari», possano essere trattati solo a determinate condizioni (par. 1);

Rilevato che la Raccomandazione del Consiglio d'Europa n. R(92) 3 sui test e gli screening genetici a fini di cura afferma (principio n. 8) che la raccolta e la conservazione di sostanze e di campioni biologici, così come il trattamento dei dati che ne derivano, devono essere effettuati in conformità ai principi fondamentali di protezione e di sicurezza dei dati stabiliti dalla Convenzione per la protezione degli individui con riguardo al trattamento automatizzato dei dati personali n. 108 del 28 gennaio 1981,
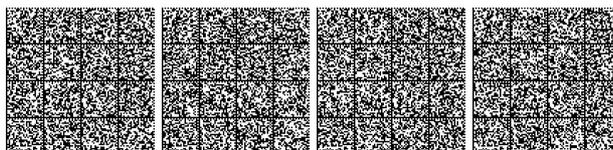
nonché dalle pertinenti raccomandazioni del Comitato dei Ministri in materia;

Rilevato che, riguardo al trattamento dei dati genetici, sono desumibili altri importanti princìpi da alcune fonti internazionali e comunitarie tra le quali figurano:

*a)* la Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, che vieta qualsiasi forma di discriminazione nei confronti di una persona in ragione del suo patrimonio genetico (art. 11) e limita l'espletamento di test genetici predittivi ai soli fini medici o di ricerca medica e sulla base di una consulenza genetica appropriata (art. 12);

*b)* la Dichiarazione universale sul genoma umano e i diritti umani dell'Unesco dell'11 novembre 1997, che sancisce il diritto della persona al rispetto della dignità e dei propri diritti indipendentemente dalle sue caratteristiche genetiche (art. 2) e vieta ogni discriminazione basata sulle caratteristiche genetiche che abbia per fine o sortisca l'effetto di violare i diritti umani, le libertà fondamentali e la dignità umana (art. 6);

*c)* la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000, che vieta qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sulle caratteristiche genetiche (art. 21);

*d)* la direttiva 2004/23/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che prescrive l'adozione di misure necessarie di protezione dei dati, compresi quelli genetici, e di altre misure di salvaguardia relativamente ad informazioni raccolte nell'ambito di attività di donazione, approvvigionamento, controllo, lavorazione, conservazione, stoccaggio e distribuzione di tessuti e cellule umani destinati ad applicazioni sull'uomo, nonché di prodotti fabbricati derivati da tessuti e cellule umani destinati ad applicazioni sull'uomo (art. 14);

*e)* la Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina (art. 10), la Dichiarazione universale sul genoma umano e i diritti umani (art. 5, lett. *c)* e la Dichiarazione internazionale sui dati genetici umani dell'Unesco del 16 ottobre 2003 (art. 10), le quali riconoscono, con diverso ambito, il diritto di ogni individuo di essere o non essere informato dei risultati degli esami genetici e delle loro conseguenze (ovvero dei risultati della ricerca medica e scientifica laddove i dati genetici, i dati proteomici dell'individuo o i campioni biologici siano utilizzati per tali scopi);

*f)* il Codice di condotta dell'Organizzazione internazionale del lavoro sulla protezione dei dati personali dei lavoratori (novembre 1996), in base al quale lo svolgimento di screening genetici sui lavoratori dovrebbe essere vietato o limitato a casi specifici autorizzati espressamente dalla legge (art. 6.12);

*g)* la Dichiarazione di Helsinki dell'Associazione medica mondiale (giugno 1964 e successive modificazioni), in base alla quale occorre acquisire l'assenso della persona legalmente incapace, in aggiunta a quello del legale rappresentante, laddove la stessa sia in grado di esprimere il proprio assenso a partecipare ad una ricerca (par. 25);

*h)* il documento di lavoro sui dati genetici adottato il 17 marzo 2004 (Wp 91) dal Gruppo per la tutela delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali, istituito dall'art. 29 direttiva n. 95/46/Ce che, nell'individuare le necessarie garanzie in materia di dati genetici, afferma la necessità di prendere in considerazione e di disciplinare anche lo statuto giuridico dei campioni biologici, suscettibili anch'essi di costituire una fonte di dati personali;

*i)* la Dichiarazione universale sul genoma umano e i diritti umani dell'Unesco dell'11 novembre 1997 (art. 5, lett. *e)*, il Protocollo addizionale alla Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina relativo alla ricerca biomedica del 25 gennaio 2005 (art. 15), la Dichiarazione universale sulla bioetica e i diritti umani dell'Unesco del 19 ottobre 2005 (art. 7) e il Protocollo addizionale alla Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina relativo ai test genetici per fini medici del 27 novembre 2008 (articoli 10 e seguenti), che fissano particolari cautele per le ricerche genetiche che coinvolgono persone incapaci di fornire il proprio consenso;

*l)* la Dichiarazione internazionale sui dati genetici umani dell'Unesco (art. 18) e la Raccomandazione del Consiglio d'Europa n. R(2006) 4 sulla ricerca su materiale biologico di origine umana (principio n. 16) che evidenziano l'esigenza di regolare il trasferimento all'estero del materiale biologico e dei relativi dati personali garantendo che i paesi di destinazione assicurino una protezione adeguata;

Visti il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211 e successive modificazioni, il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 200, nonché i decreti ministeriali in materia di sperimentazioni cliniche di medicinali e, in particolare, il decreto ministeriale 21 dicembre 2007 recante «Modalità di inoltro della richiesta di autorizzazione all'Autorità competente, per la comunicazione di emendamenti sostanziali e la dichiarazione di conclusione della sperimentazione clinica e per la richiesta di parere al comitato etico»;

Vista la legge 19 febbraio 2004, n. 40, recante «Norme in materia di procreazione medicalmente assistita»;

Visto, altresì, l'Accordo del 15 luglio 2004 tra il Ministro della salute, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante le «Linee-guida per le attività di genetica medica» (nella *Gazzetta Ufficiale* 23 settembre 2004, n. 224);

Vista la legge 6 marzo 2001, n. 52, recante «Riconoscimento del Registro nazionale italiano dei donatori di midollo osseo»;

Vista la legge 21 ottobre 2005, n. 219, che disciplina le attività trasfusionali e la produzione nazionale degli emoderivati, l'ordinanza del Ministro della salute del 26 febbraio 2009 recante «Disposizioni in materia di conservazione di cellule staminali da sangue del cordone ombelicale» (nella *Gazzetta Ufficiale* 10 marzo 2009, n. 57), nonché il decreto ministerile 18 novembre 2009 recante «Disposizioni in materia di conservazione di cellule staminali da sangue del cordone ombelicale per uso autologo - dedicato»;

Visti il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191 e il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 16 in materia di qualità e di sicurezza per la donazione, l'approvvigiona-

mento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani;
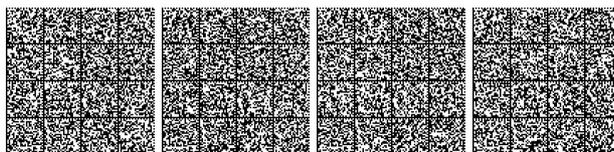
Visto il decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261 recante revisione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 191 di attuazione della direttiva 2002/98/CE che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 di attuazione dell'art. 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69 in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali e il decreto ministeriale del 18 ottobre 2010, n. 180 emanato ai sensi dell'art. 16 del predetto decreto legislativo;

Considerato che il procedimento di mediazione può comportare il trattamento di dati genetici riferiti alle parti della mediazione e ad altri soggetti eventualmente coinvolti nel procedimento medesimo, in conformità alla legge (si pensi, ad esempio, ai procedimenti inerenti il risarcimento del danno da responsabilità medica);

Ritenuto pertanto necessario autorizzare al trattamento di dati genetici gli organismi di cui all'art. 1, comma 1, del decreto legislativo n. 28/2010 ove ciò sia strettamente indispensabile per l'espletamento delle attività inerenti all'esercizio della mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali in conformità alla legge e secondo le prescrizioni già indicate, per gli organismi privati, nell'autorizzazione generale al trattamento dei dati sensibili nell'attività di mediazione rilasciata dal Garante il 21 aprile 2011 e, per gli organismi pubblici, nel provvedimento adottato dal Garante nella stessa data che individua i tipi di dati e di operazioni eseguibili in relazione alla finalità di rilevante interesse pubblico di cui all'art. 71, comma 1, lett. *b)* del Codice;

Considerato che, ai sensi degli articoli 76 e 81 del Codice, gli esercenti le professioni sanitarie e gli organismi sanitari pubblici possono trattare i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute per finalità di tutela della salute o dell'incolumità fisica dell'interessato solo con il consenso di quest'ultimo, oppure (quando occorre tutelare la salute o l'incolumità fisica di un terzo o della collettività) anche senza il consenso dell'interessato, ma previa autorizzazione del Garante;

Considerato che gli articoli 77, 78 e 79 del Codice prevedono modalità semplificate per l'informativa di cui all'art. 13 del medesimo Codice da parte degli esercenti la professione sanitaria e degli organismi sanitari pubblici;

Visto il provvedimento del Garante del 19 luglio 2006 (in www.garanteprivacy.it, doc. web n. 1318699), con il quale, ai sensi degli articoli 78, comma 3, e 13, comma 3, del Codice, sono stati indicati gli elementi essenziali che il medico di medicina generale e il pediatra di libera scelta devono includere nell'informativa da fornire all'interessato relativamente al trattamento dei dati personali;

Viste le «Linee guida per il trattamento di dati personali nell'ambito di sperimentazioni cliniche di medicinali» adottate dal Garante con deliberazione n. 52 del 24 luglio 2008;

Considerato che, ai sensi degli articoli 23 e 26 del Codice, i privati e gli enti pubblici economici possono trattare i dati sensibili solo previa autorizzazione del Garante e, ove richiesto, con il consenso scritto dell'interessato;

Considerato che un elevato numero di trattamenti di dati genetici è effettuato per finalità di prevenzione, di diagnosi o di terapia nei confronti dell'interessato e per finalità di ricerca scientifica;

Considerato che l'art. 40 del Codice prevede il rilascio di autorizzazioni di carattere generale relative a determinate categorie di titolari o di trattamenti e che tali autorizzazioni sinora rilasciate sono risultate un idoneo strumento per prescrivere misure uniformi a garanzia degli interessati;

Considerato che la specifica autorizzazione prevista dall'art. 90 del Codice, rilasciata dal Garante il 22 febbraio 2007, la cui efficacia è stata prorogata da ultimo al 30 giugno 2010, è risultata uno strumento idoneo per prescrivere misure uniformi a garanzia degli interessati, rendendo altresì superflua la richiesta di singoli provvedimenti di autorizzazione da parte di numerosi titolari del trattamento;

Ritenuto opportuno rilasciare una nuova autorizzazione in sostituzione di quella in scadenza il 30 giugno 2011, armonizzando le prescrizioni già impartite alla luce dell'esperienza maturata e delle osservazioni formulate da parte di qualificati esperti della materia riguardanti in particolare: l'aggiornamento delle definizioni utilizzate, i trattamenti effettuati per la tutela della salute di familiari in assenza del consenso dell'interessato, le ricerche scientifiche che coinvolgono minori o altri soggetti vulnerabili senza comportare per loro alcun beneficio diretto, nonché la comunicazione ai familiari di dati genetici indispensabili per evitare un grave pregiudizio per la loro salute;

Ritenuto opportuno che anche tale nuova autorizzazione sia provvisoria e a tempo determinato, ai sensi dell'art. 41, comma 5, del Codice e, in particolare, efficace per il periodo di diciotto mesi;

Ritenuto, altresì, opportuno stabilire che qualora alla data di pubblicazione della presente autorizzazione il trattamento non sia già conforme alle nuove prescrizioni rispetto a quelle contenute nel precedente testo, il titolare deve adeguarsi ad esse entro il 30 ottobre 2011;

Ritenuto opportuno prendere in considerazione con separato provvedimento il trattamento dei dati genetici effettuato da parte delle categorie di soggetti pubblici ricompresi nei titoli I, II, e III della parte II del Codice, fatto salvo quanto previsto dall'art. 16 della legge 30 giugno 2009 per la disciplina della banca dati nazionale del Dna per finalità di accertamento e repressione dei reati;

Ritenuto, all'esito dell'esperienza applicativa emersa in recenti casi di contenzioso, che le espressioni contenute nella presente autorizzazione e inerenti all'esercizio di un diritto in sede giudiziaria (punto «2) Ambito di applicazione» e punto «3) Finalità del trattamento») devono intendersi riferite al difensore, ai suoi collaboratori, alle parti e a ogni altro soggetto che effettui il trattamento per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria;

Considerato che, fuori dei casi appena indicati, ulteriori trattamenti di dati genetici non ricompresi nella presente autorizzazione non risultano allo stato leciti, anche in riferimento all'attività dei datori di lavoro volta a deter-

minare l'attitudine professionale di lavoratori o di candidati all'instaurazione di un rapporto di lavoro, anche se basata sul consenso dell'interessato, nonché all'attività delle imprese di assicurazione;

Visti gli articoli 41 e 167 del Codice;

Ritenuto opportuno che anche la presente autorizzazione sia a tempo determinato e riservata ogni determinazione in ordine alla sua integrazione o modifica anche in relazione al rapido sviluppo della ricerca e delle tecnologie applicate alla genetica e all'evolversi delle conoscenze nel settore;

Visto, altresì, l'art. 11, comma 2, del Codice, il quale stabilisce che i dati trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento di dati personali non possono essere utilizzati;

Visti gli articoli 31 e seguenti del Codice e il disciplinare tecnico di cui all'Allegato B al medesimo Codice, recanti disposizioni e regole sulle misure di sicurezza;

Sentito il Ministro della salute, che ha acquisito il parere del Consiglio superiore di sanità, ai sensi dell'art. 90 del Codice;

Visti gli altri atti d'ufficio;

Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Giuseppe Fortunato;

Autorizza

ai sensi degli articoli 26, 40, 41 e 90 del Codice il trattamento dei dati genetici da parte dei soggetti sottoindividuati, secondo le prescrizioni di seguito indicate.

Prima di iniziare o proseguire il trattamento i sistemi informativi e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità, in conformità all'art. 3 del Codice.

1) Definizioni.

Ai fini della presente autorizzazione si intende per:

*a)* dato genetico, il risultato di test genetici o ogni altra informazione che, indipendentemente dalla tipologia, identifica le caratteristiche genotipiche di un individuo trasmissibili nell'ambito di un gruppo di persone legate da vincoli di parentela;

*b)* campione biologico, ogni campione di materiale biologico da cui possono essere estratti dati genetici caratteristici di un individuo;

*c)* test genetico, l'analisi a scopo clinico di uno specifico gene o del suo prodotto o funzione o di altre parti del Dna o di un cromosoma, volta a effettuare una diagnosi o a confermare un sospetto clinico in un individuo affetto (test diagnostico), oppure a individuare o escludere la presenza di una mutazione associata ad una malattia genetica che possa svilupparsi in un individuo non affetto (test presintomatico) o, ancora, a valutare la maggiore o minore suscettibilità di un individuo a sviluppare malattie multifattoriali (test predittivo o di suscettibilità);

*d)* test farmacogenetico, il test genetico finalizzato all'identificazione di specifiche variazioni nella sequenza del Dna in grado di predire la risposta «individuale» a farmaci in termini di efficacia e di rischio relativo di eventi avversi;

*e)* test farmacogenomico, il test genetico finalizzato allo studio globale delle variazioni del genoma o dei suoi prodotti correlate alla scoperta di nuovi farmaci e all'ulteriore caratterizzazione dei farmaci autorizzati al commercio;

*f)* test sulla variabilità individuale, i test genetici che comprendono: il test di parentela volto alla definizione dei rapporti di parentela; il test ancestrale volto a stabilire i rapporti di una persona nei confronti di un antenato o di una determinata popolazione o quanto del suo genoma sia stato ereditato dagli antenati appartenenti a una particolare area geografica o gruppo etnico; il test di identificazione genetica volto a determinare la probabilità con la quale un campione o una traccia di DNA recuperato da un oggetto o altro materiale appartenga a una determinata persona;

*g)* screening genetico, il test genetico effettuato su popolazioni o su gruppi definiti, comprese le analisi familiari finalizzate a identificare - mediante «screening a cascata» - le persone potenzialmente a rischio di sviluppare la malattia genetica, al fine di delinearne le caratteristiche genetiche comuni o di identificare precocemente soggetti affetti o portatori di patologie genetiche o di altre caratteristiche ereditarie;

*h)* consulenza genetica, le attività di comunicazione volte ad aiutare l'individuo o la famiglia colpita da patologia genetica a comprendere le informazioni mediche che includono la diagnosi e il probabile decorso della malattia, le forme di assistenza disponibili, il contributo dell'ereditarietà al verificarsi della malattia, il rischio di ricorrenza esistente per sé e per altri familiari e l'opportunità di portarne a conoscenza questi ultimi, nonché tutte le opzioni esistenti nell'affrontare il rischio di malattia e l'impatto che tale rischio può avere su scelte procreative; nell'esecuzione di test genetici tale consulenza comprende inoltre informazioni sul significato, i limiti, l'attendibilità e la specificità del test nonché le implicazioni dei risultati; a tale processo partecipano, oltre al medico e/o al biologo specialisti in genetica medica, altre figure professionali competenti nella gestione delle problematiche psicologiche e sociali connesse alla genetica;

*i)* informazione genetica, le attività volte a fornire informazioni riguardanti le specifiche caratteristiche degli screening genetici.

2) Ambito di applicazione.

La presente autorizzazione è rilasciata:

*a)* agli esercenti le professioni sanitarie, in particolare ai genetisti medici, limitatamente ai dati e alle operazioni indispensabili per esclusive finalità di tutela della salute dell'interessato o di un terzo appartenente alla stessa linea genetica dell'interessato;

*b)* agli organismi sanitari pubblici e privati, in particolare alle strutture cliniche di genetica medica, limitata-

mente ai dati e alle operazioni indispensabili per esclusive finalità di tutela della salute dell'interessato o di un terzo appartenente alla stessa linea genetica dell'interessato;

*c)* a laboratori di genetica medica, limitatamente alle operazioni indispensabili rispetto a dati, parimenti indispensabili, destinati ad essere trattati per esclusive finalità di prevenzione e di diagnosi genetica nei confronti dell'interessato, o destinati ad essere utilizzati ad esclusivi fini di svolgimento delle indagini difensive o per far valere o difendere un diritto anche da parte di un terzo in sede giudiziaria o, ad esclusivi fini di ricongiungimento familiare, per l'accertamento della sussistenza di vincoli di consanguineità di cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, apolidi e rifugiati;

*d)* alle persone fisiche o giuridiche, agli enti o agli istituti di ricerca, alle associazioni e agli altri organismi pubblici e privati aventi finalità di ricerca, limitatamente ai dati e alle operazioni indispensabili per esclusivi scopi di ricerca scientifica, anche statistica, finalizzata alla tutela della salute dell'interessato, di terzi o della collettività in campo medico, biomedico ed epidemiologico, nell'ambito delle attività di pertinenza della genetica medica, nonché per scopi di ricerca scientifica volti a sviluppare le tecniche di analisi genetica;

*e)* agli psicologi, ai consulenti tecnici e ai loro assistenti, nell'ambito di interventi pluridisciplinari di consulenza genetica, limitatamente ai dati e alle operazioni indispensabili per esclusive finalità di consulenza nei confronti dell'interessato o dei suoi familiari;

*f)* ai farmacisti, limitatamente ai dati e alle operazioni indispensabili per esclusive finalità di adempimento agli obblighi derivanti da un rapporto di fornitura di farmaci all'interessato;

*g)* ai difensori, anche a mezzo di sostituti, consulenti tecnici e investigatori privati autorizzati, limitatamente alle operazioni e ai dati indispensabili per esclusive finalità di svolgimento di investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000 n. 397; è altresì rilasciata per far valere o difendere un diritto - anche da parte di un terzo - in sede giudiziaria, sempre che il diritto sia di rango almeno pari a quello dell'interessato e i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento;

*h)* agli organismi di mediazione pubblici e privati limitatamente alle operazioni e ai dati indispensabili per esclusive finalità di espletamento delle attività inerenti all'esercizio della mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e successive modifiche e integrazioni, in conformità alla legge e nel rispetto, per gli organismi privati, delle prescrizioni dell'autorizzazione generale al trattamento dei dati sensibili nell'attività di mediazione del 21 aprile 2011 e, per gli organismi pubblici, del provvedimento del 21 aprile 2011 che individua i tipi di dati e di operazioni eseguibili in relazione alla finalità di rilevante interesse pubblico di cui all'art. 71, comma 1, lett. *b)* del Codice;

*i)* agli organismi internazionali ritenuti idonei dal Ministero degli affari esteri e alle rappresentanze diplomatiche o consolari per il rilascio delle certificazioni (allo stato disciplinate dall'art. 49 decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200) ad esclusivi fini di ricongiungimento familiare e limitatamente ai casi in cui l'interessato non possa fornire documenti ufficiali che provino i suoi vincoli di consanguineità, in ragione del suo status, ovvero della mancanza di un'autorità riconosciuta o della presunta inaffidabilità dei documenti rilasciati dall'autorità locale.

3) Finalità del trattamento.

3.1 Possono essere trattati dati genetici e utilizzati campioni biologici inerenti alle seguenti finalità che non possano essere adempiute, caso per caso, mediante il trattamento di dati o campioni anonimi o di dati personali non genetici:

*a)* tutela della salute, con particolare riferimento alle patologie di natura genetica e alla tutela dell'identità genetica dell'interessato, con il suo consenso, salvo quanto previsto dagli articoli 26 e 82 del Codice in riferimento al caso in cui l'interessato non possa prestare il proprio consenso per incapacità d'agire, impossibilità fisica o incapacità di intendere o di volere;

*b)* tutela della salute, con particolare riferimento alle patologie di natura genetica e tutela dell'identità genetica di un terzo appartenente alla stessa linea genetica dell'interessato con il consenso di quest'ultimo; nel caso in cui il consenso dell'interessato non sia prestato o non possa essere prestato per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità d'intendere o di volere, nonché per effettiva irreperibilità, il trattamento può essere effettuato limitatamente a dati genetici disponibili qualora sia indispensabile per consentire al terzo di compiere una scelta riproduttiva consapevole o sia giustificato dalla necessità, per il terzo, di interventi di natura preventiva o terapeutica. Nel caso in cui l'interessato sia deceduto, il trattamento può comprendere anche dati genetici estrapolati dall'analisi dei campioni biologici della persona deceduta, sempre che sia indispensabile per consentire al terzo di compiere una scelta riproduttiva consapevole o sia giustificato dalla necessità, per il terzo, di interventi di natura preventiva o terapeutica;

*c)* ricerca scientifica e statistica, finalizzata alla tutela della salute dell'interessato, di terzi o della collettività in campo medico, biomedico ed epidemiologico, anche nell'ambito della sperimentazione clinica di farmaci, o ricerca scientifica volta a sviluppare le tecniche di analisi genetica (sempre che la disponibilità di dati solo anonimi su campioni della popolazione non permetta alla ricerca di raggiungere i suoi scopi), da svolgersi con il consenso dell'interessato salvo che nei casi di indagini statistiche o di ricerca scientifica previste dalla legge o negli altri casi di cui al par. 8.1 della presente autorizzazione.

Nell'ambito delle finalità di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)* del presente punto, l'autorizzazione è rilasciata anche all'esclusivo fine di consentire ai destinatari di adempiere o di esigere l'adempimento di specifici obblighi o di eseguire specifici compiti previsti dalla normativa comunitaria, da leggi o da regolamenti, in particolare in materia di igiene e di sanità pubblica, di prevenzione delle malattie professionali, di diagnosi e cura, anche per le attività trasfusionali e i trapianti di organi, tessuti e cellule staminali emopoietiche, di riabilitazione degli stati di invalidità e di inabilità fisica e psichica, di tutela della
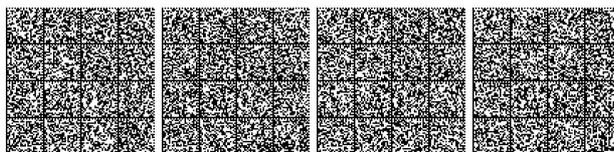
salute mentale, di assistenza farmaceutica, in conformità alla legge. Il trattamento può riguardare anche la compilazione di cartelle cliniche, di certificati e di altri documenti di tipo sanitario.

Il trattamento di dati genetici e l'utilizzo di campioni biologici per l'esecuzione di test presintomatici e di suscettibilità sono consentiti limitatamente al perseguimento di finalità di tutela della salute, anche per compiere scelte riproduttive consapevoli e per scopi di ricerca finalizzata alla tutela della salute.

3.2 La presente autorizzazione è rilasciata, altresì, quando il trattamento dei dati genetici sia indispensabile:

*a)* per lo svolgimento da parte del difensore delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, anche a mezzo di sostituti, di consulenti tecnici e investigatori privati autorizzati, o, comunque, per far valere o difendere un diritto anche da parte di un terzo in sede giudiziaria, anche senza il consenso dell'interessato eccetto il caso in cui il trattamento presupponga lo svolgimento di test genetici. Ciò, sempre che il diritto da far valere o difendere sia di rango pari a quello dell'interessato, ovvero consistente in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile e i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento. Il trattamento deve essere comunque effettuato nel rispetto delle autorizzazioni generali del Garante al trattamento dei dati sensibili da parte dei liberi professionisti e da parte degli investigatori privati (allo stato, autorizzazioni numeri 4 e 6/2011). Il trattamento può comprendere anche le informazioni relative a stati di salute pregressi o relative ai familiari dell'interessato;

*b)* per adempiere o per esigere l'adempimento di specifici obblighi o per eseguire specifici compiti previsti espressamente dalla normativa comunitaria, da leggi o da regolamenti in materia di previdenza e assistenza o in materia di igiene e sicurezza del lavoro o della popolazione, anche senza il consenso dell'interessato, nei limiti previsti dall'autorizzazione generale del Garante al trattamento dei dati sensibili nei rapporti di lavoro (allo stato, l'autorizzazione n. 1/2011) e ferme restando le disposizioni del codice di deontologia e di buona condotta di cui all'art. 111 del Codice. Il trattamento può comprendere anche le informazioni relative a stati di salute pregressi o relative ai familiari dell'interessato;

*c)* per l'accertamento dei vincoli di consanguineità per il ricongiungimento familiare di cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, apolidi e rifugiati (attualmente disciplinato dal decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286). Non si considerano, in particolare, indispensabili i trattamenti di dati genetici effettuati nonostante la disponibilità di procedure alternative che non comportano il trattamenti dei dati medesimi.

4) Modalità di trattamento.

I destinatari della presente autorizzazione conformano il prelievo e l'utilizzo dei campioni biologici e il trattamento dei dati genetici secondo modalità volte a prevenire la violazione dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità degli interessati. Tali attività sono effettuate, comunque, in modo lecito e secondo correttezza, nonché per scopi determinati in conformità alla presente autorizzazione e resi noti all'interessato nei modi indicati al successivo punto 5.

Sono predisposte specifiche misure per accertare univocamente l'identità del soggetto al quale viene prelevato il materiale biologico per l'esecuzione dell'analisi (art. 11, comma 1, lett. *c)*, del Codice).

Il trattamento dei dati genetici è effettuato unicamente con operazioni, nonché con logiche e mediante forme di organizzazione dei dati strettamente indispensabili in rapporto ai sopra indicati obblighi, compiti o finalità.

Restano fermi gli obblighi deontologici relativi alle singole figure professionali oggetto della presente autorizzazione.

4.1) Raccolta e conservazione.

La raccolta di dati genetici effettuata per l'esecuzione di test e di screening genetici è limitata alle sole informazioni personali e familiari strettamente indispensabili all'esecuzione dell'analisi (art. 11, comma 1, lett. *d)*, del Codice).

In particolare, nei trattamenti effettuati mediante test sulla variabilità individuale non sono raccolti dati sullo stato di salute o su altre caratteristiche degli interessati, ad eccezione del sesso. Il campione è prelevato da un incaricato del laboratorio di genetica medica o da un medico da esso designato ovvero, in caso di ricongiungimento familiare, da esercenti le professioni sanitarie appositamente incaricati dalle rappresentanze diplomatiche o consolari o da organismi internazionali ritenuti idonei dal Ministero degli affari esteri.

4.2) Ricerca scientifica e statistica.

La ricerca scientifica e statistica, per il cui svolgimento è consentito il trattamento dei dati genetici e l'utilizzo dei campioni biologici, è effettuata, altresì, sulla base di un progetto redatto conformemente agli standard del pertinente settore disciplinare, anche al fine di documentare che il trattamento dei dati e l'utilizzo dei campioni biologici sia effettuato per idonei ed effettivi scopi scientifici. Possono essere utilizzati a tal fine i dati e i campioni biologici strettamente pertinenti agli scopi perseguiti, avuto riguardo ai dati disponibili e ai trattamenti già effettuati dallo stesso titolare, nonché all'esistenza di altre modalità che permettano di raggiungere gli scopi della ricerca mediante dati personali diversi da quelli identificativi o genetici, ovvero che non comportino il prelievo di campioni biologici.

Il progetto specifica le misure da adottare nel trattamento dei dati personali per garantire il rispetto della presente autorizzazione, nonché della normativa sulla protezione dei dati personali, anche per i profili riguardanti la custodia e la sicurezza dei dati e dei campioni biologici, e individua gli eventuali responsabili del trattamento (articoli 29, 31, 33, 34 e 35 del Codice e Allegato B al medesimo Codice). In particolare, laddove la ricerca preveda il prelievo e/o l'utilizzo di campioni biologici, il progetto indica l'origine, la natura e le modalità di prelievo e di conservazione dei campioni, nonché le misure adottate per garantire la volontarietà del conferimento del materiale biologico da parte dell'interessato.

Il progetto è conservato a cura del titolare in forma riservata almeno per un anno dopo la conclusione della
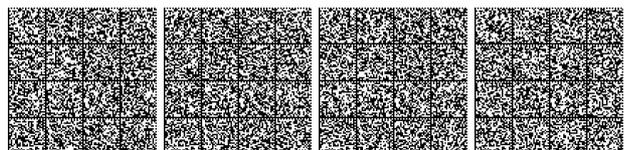
ricerca. Il titolare fornisce le informazioni contenute nel progetto agli interessati che ne facciano richiesta.

Quando le finalità della ricerca possono essere realizzate soltanto tramite l'identificazione anche temporanea degli interessati, il titolare adotta specifiche misure per mantenere separati i dati identificativi dai campioni biologici e dalle informazioni genetiche già al momento della raccolta, salvo che ciò risulti impossibile in ragione delle particolari caratteristiche del trattamento o richieda un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato.

4.3) Misure di sicurezza.

Per la custodia e la sicurezza dei dati genetici e dei campioni biologici sono adottate, in ogni caso, le seguenti cautele.

L'accesso ai locali è controllato mediante incaricati della vigilanza o strumenti elettronici che prevedano specifiche procedure di identificazione anche mediante dispositivi biometrici. Le persone ammesse, a qualunque titolo, dopo l'orario di chiusura, sono identificate e registrate.

La conservazione, l'utilizzo e il trasporto dei campioni biologici sono posti in essere con modalità volte anche a garantirne la qualità, l'integrità, la disponibilità e la tracciabilità.

Il trasferimento dei dati genetici in formato elettronico è effettuato con posta elettronica certificata previa cifratura delle informazioni trasmesse da realizzarsi con firma digitale. È ammesso il ricorso a canali di comunicazione di tipo «web application» che prevedano protocolli di comunicazione sicuri e garantiscano, previa verifica, l'identità digitale del server che eroga il servizio e della postazione client da cui si effettua l'accesso ai dati, ricorrendo a certificati digitali emessi in conformità alla legge da un'autorità di certificazione.

La consultazione dei dati genetici trattati con strumenti elettronici è consentita previa adozione di sistemi di autenticazione basati sull'uso combinato di informazioni note agli incaricati e di dispositivi, anche biometrici, in loro possesso.

I dati genetici e i campioni biologici contenuti in elenchi, registri o banche di dati, sono trattati con tecniche di cifratura o mediante l'utilizzazione di codici identificativi o di altre soluzioni che, considerato il numero dei dati e dei campioni trattati, li rendano temporaneamente inintelligibili anche a chi è autorizzato ad accedervi e permettano di identificare gli interessati solo in caso di necessità, in modo da ridurre al minimo i rischi di conoscenza accidentale e di accesso abusivo o non autorizzato. Laddove gli elenchi, i registri o le banche di dati siano tenuti con strumenti elettronici e contengano anche dati riguardanti la genealogia o lo stato di salute degli interessati, le predette tecniche devono consentire, altresì, il trattamento disgiunto dei dati genetici e sanitari dagli altri dati personali che permettono di identificare direttamente le persone interessate. Restano comunque fermi gli altri obblighi previsti dagli articoli 11, 14, 22 e 31 e seguenti del Codice e le modalità tecniche in materia di misure minime di sicurezza indicate nel disciplinare tecnico allegato al medesimo Codice, anche per ciò che attiene alla conservazione e al trasporto dei dati all'esterno dei locali protetti e all'accesso controllato a tali locali. Tali obblighi vanno osservati anche in riferimento ai campioni biologici.

5) Informativa.

Salvo che per i trattamenti non sistematici di dati genetici effettuati dal medico di medicina generale e dal pediatra di libera scelta nell'ambito degli ordinari rapporti con l'interessato per la tutela della salute e dell'incolumità fisica di quest'ultimo, l'informativa evidenzia, oltre agli elementi previsti in base agli articoli 13, 77 e 78 del Codice:

*a)* l'esplicitazione analitica di tutte le specifiche finalità perseguite;

*b)* i risultati conseguibili anche in relazione alle notizie inattese che possono essere conosciute per effetto del trattamento dei dati genetici;

*c)* il diritto dell'interessato di opporsi al trattamento dei dati genetici per motivi legittimi;

*d)* la facoltà o meno, per l'interessato, di limitare l'ambito di comunicazione dei dati genetici e il trasferimento dei campioni biologici, nonché l'eventuale utilizzo di questi per ulteriori scopi;

*e)* il periodo di conservazione dei dati genetici e dei campioni biologici.

Nel caso in cui sia previsto il trasferimento di dati genetici e di campioni anche in Paesi non appartenenti all'Unione europea l'informativa deve specificare se tali Paesi non garantiscono un livello di tutela delle persone adeguato ai sensi degli articoli 43, 44 e 45 del Codice, nonché gli estremi identificativi dei soggetti destinatari dei dati e dei campioni, al fine di garantire in concreto all'interessato la possibilità di esercitare il controllo sui dati e sui campioni che lo riguardano.

Dopo il raggiungimento della maggiore età l'informativa è fornita all'interessato anche ai fini dell'acquisizione di una nuova manifestazione del consenso quando questo è necessario (art. 82, comma 4, del Codice).

Per i trattamenti effettuati per scopi di ricerca scientifica e statistica l'informativa evidenzia, altresì:

*a)* che il consenso è manifestato liberamente ed è revocabile in ogni momento senza che ciò comporti alcuno svantaggio o pregiudizio per l'interessato, salvo che i dati e i campioni biologici, in origine o a seguito di trattamento, non consentano più di identificare il medesimo interessato;

*b)* gli accorgimenti adottati per consentire l'identificabilità degli interessati soltanto per il tempo necessario agli scopi della raccolta o del successivo trattamento (art. 11, comma 1, lett. *e)*, del Codice);

*c)* l'eventualità che i dati e/o i campioni biologici siano conservati e utilizzati per altri scopi di ricerca scientifica e statistica, per quanto noto, adeguatamente specificati anche con riguardo alle categorie di soggetti ai quali possono essere eventualmente comunicati i dati oppure trasferiti i campioni;

*d)* le modalità con cui gli interessati che ne facciano richiesta possono accedere alle informazioni contenute nel progetto di ricerca.
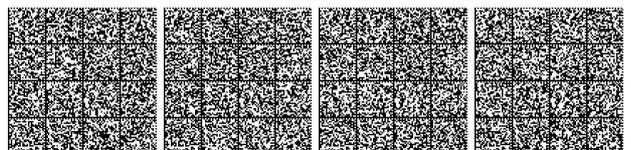
Per i trattamenti effettuati mediante test e screening genetici per finalità di tutela della salute, di ricerca o di ricongiungimento familiare, l'informativa è resa all'interessato prima del prelievo, ovvero dell'utilizzo del suo campione biologico qualora lo stesso sia stato già prelevato, anche in forma scritta, in modo specifico e comprensibile, anche quando il trattamento è effettuato da esercenti la professione sanitaria o da organismi sanitari pubblici e privati che abbiano informato in precedenza il medesimo interessato utilizzando le modalità semplificate previste dagli articoli 77, 78 e 79 del Codice.

I trattamenti per lo svolgimento delle investigazioni difensive o per l'esercizio di un diritto in sede giudiziaria possono essere effettuati mediante l'esecuzione di test genetici soltanto previa informativa all'interessato da rendersi con le modalità sopra indicate.

5.1) Consulenza genetica e attività di informazione.

Per i trattamenti effettuati mediante test genetici per finalità di tutela della salute o di ricongiungimento familiare è fornita all'interessato una consulenza genetica prima e dopo lo svolgimento dell'analisi. Prima dell'introduzione di screening genetici finalizzati alla tutela della salute da parte di organismi sanitari sono adottate idonee misure per garantire un'attività di informazione al pubblico in merito alla disponibilità e alla volontarietà dei test effettuati, alle specifiche finalità e conseguenze, anche nell'ambito di pubblicazioni istituzionali e mediante reti di comunicazione elettronica.

Il consulente genetista aiuta i soggetti interessati a prendere in piena autonomia le decisioni ritenute più adeguate, tenuto conto del rischio genetico, delle aspirazioni familiari e dei loro principi etico-religiosi, aiutandoli ad agire coerentemente con le scelte compiute, nonché a realizzare il miglior adattamento possibile alla malattia e/o al rischio di ricorrenza della malattia stessa.

Sono adottate cautele idonee ad evitare che la consulenza genetica avvenga in situazioni di promiscuità derivanti dalle modalità utilizzate o dai locali prescelti, nonché a prevenire l'indebita conoscenza da parte di terzi di informazioni genetiche o idonee a rivelare lo stato di salute.

Nei casi in cui il test sulla variabilità individuale è volto ad accertare la paternità o la maternità gli interessati sono, altresì, informati circa la normativa in materia di filiazione, ponendo in evidenza le eventuali conseguenze psicologiche e sociali dell'esame.

L'attuazione di ricerche scientifiche su isolati di popolazione è preceduta da un'attività di informazione presso le comunità interessate, anche mediante mezzi di comunicazione di massa su base locale e presentazioni pubbliche, volta ad illustrare la natura della ricerca, le finalità perseguite, le modalità di attuazione, le fonti di finanziamento e i rischi o benefici attesi per le popolazioni coinvolte. L'attività di informazione evidenzia anche gli eventuali rischi di discriminazione o stigmatizzazione delle comunità interessate, nonché quelli inerenti alla conoscibilità di inattesi rapporti di consanguineità e le azioni intraprese per ridurre al minimo tali rischi.

6) Consenso.

In conformità a quanto previsto dagli articoli 23 e 26 del Codice, i dati genetici possono essere trattati e i campioni biologici utilizzati soltanto per gli scopi indicati nella presente autorizzazione e rispetto ai quali la persona abbia manifestato previamente e per iscritto il proprio consenso informato. In conformità all'art. 23 del Codice, il consenso resta valido solo se l'interessato è libero da ogni condizionamento o coercizione e resta revocabile liberamente in ogni momento. Nel caso in cui l'interessato revochi il consenso al trattamento dei dati per scopi di ricerca, è distrutto anche il campione biologico sempre che sia stato prelevato per tali scopi, salvo che, in origine o a seguito di trattamento, il campione non possa più essere riferito ad una persona identificata o identificabile.

Per i trattamenti effettuati mediante test genetici, compreso lo screening, anche a fini di ricerca o di ricongiungimento familiare, deve essere acquisito il consenso informato dei soggetti cui viene prelevato il materiale biologico necessario all'esecuzione dell'analisi. In questi casi, all'interessato è richiesto di dichiarare se vuole conoscere o meno i risultati dell'esame o della ricerca, comprese eventuali notizie inattese che lo riguardano, qualora queste ultime rappresentino per l'interessato un beneficio concreto e diretto in termini di terapia o di prevenzione o di consapevolezza delle scelte riproduttive.

Per le informazioni relative ai nascituri il consenso è validamente prestato dalla gestante. Nel caso in cui il trattamento effettuato mediante test prenatale possa rivelare anche dati genetici relativi alla futura insorgenza di una patologia del padre, è previamente acquisito anche il consenso di quest'ultimo.

Quando il trattamento è necessario per la salvaguardia della vita e dell'incolumità fisica dell'interessato, e quest'ultimo non può prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, incapacità d'agire o incapacità di intendere o di volere, il consenso è manifestato da chi esercita legalmente la potestà, ovvero da un prossimo congiunto, da un familiare, da un convivente o, in loro assenza, dal responsabile della struttura presso cui dimora l'interessato. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 82 del Codice.

L'opinione del minore, nella misura in cui lo consente la sua età e il suo grado di maturità, è, ove possibile, presa in considerazione, restando preminente in ogni caso l'interesse del minore. Negli altri casi di incapacità, il trattamento è consentito se le finalità perseguite comportano un beneficio diretto per l'interessato e la sua opinione è, ove possibile, presa in considerazione, restando preminente in ogni caso l'interesse dell'incapace.

I dati e i campioni biologici di persone che non possono fornire il proprio consenso per incapacità, possono essere trattati per finalità di ricerca scientifica che non comportino un beneficio diretto per i medesimi interessati qualora ricorrano contemporaneamente le seguenti condizioni:

*a)* la ricerca è finalizzata al miglioramento della salute di altre persone appartenenti allo stesso gruppo d'età o che soffrono della stessa patologia o che si trovano nelle stesse condizioni e il programma di ricerca è oggetto di motivato parere favorevole del competente comitato etico a livello territoriale;
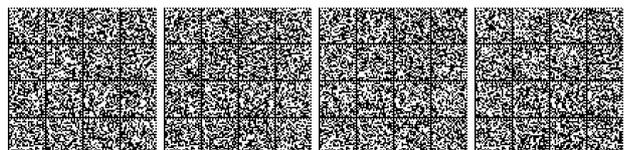
*b)* una ricerca di analoga finalità non può essere realizzata mediante il trattamento di dati riferiti a persone che possono prestare il proprio consenso;

*c)* il consenso al trattamento è acquisito da chi esercita legalmente la potestà, ovvero da un prossimo congiunto, da un familiare, da un convivente o, in loro assenza, dal responsabile della struttura presso cui dimora l'interessato;

*d)* la ricerca non comporta rischi significativi per la dignità, i diritti e le libertà fondamentali degli interessati.

In tali casi, resta fermo quanto sopra previsto in ordine all'esigenza di tenere in considerazione, ove possibile, l'opinione del minore o dell'incapace.

I trattamenti di dati connessi all'esecuzione di test genetici presintomatici possono essere effettuati sui minori non affetti, ma a rischio per patologie genetiche solo nel caso in cui esistano concrete possibilità di terapie o di trattamenti preventivi prima del raggiungimento della maggiore età. I test sulla variabilità individuale non possono essere condotti su minori senza che venga acquisito il consenso di ambedue i genitori, ove esercitano entrambi la potestà sul minore.

I trattamenti di dati connessi all'esecuzione di test genetici per lo svolgimento delle investigazioni difensive o per l'esercizio di un diritto in sede giudiziaria possono essere effettuati soltanto con il consenso informato della persona cui appartiene il materiale biologico necessario all'indagine, salvo che un'espressa disposizione di legge, o un provvedimento dell'autorità giudiziaria in conformità alla legge, disponga altrimenti.

7) Trattamenti in settori particolari.

I dati genetici trattati e i campioni biologici prelevati per l'esecuzione di test sulla variabilità individuale ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive o per l'esercizio di un diritto in un procedimento penale non possono essere utilizzati per altri fini. I dati trattati e i campioni biologici prelevati per l'esecuzione di test genetici a fini di prevenzione, di diagnosi o di terapia nei confronti dell'interessato o per finalità di ricerca scientifica e statistica possono essere utilizzati per lo svolgimento delle investigazioni difensive o per l'esercizio di un diritto in un procedimento penale, nel rispetto delle pertinenti disposizioni di legge.

8) Conservazione dei dati e dei campioni.

Con riferimento all'obbligo previsto dall'art. 11, comma 1, lett. *e)*, del Codice, i campioni biologici e i dati genetici possono essere conservati per il periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario per adempiere agli obblighi o ai compiti indicati al punto 3 della presente autorizzazione o per perseguire le finalità ivi menzionate per le quali sono stati raccolti o successivamente utilizzati.

I campioni biologici prelevati e i dati genetici trattati per l'esecuzione di test e di screening genetici sono conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario allo svolgimento dell'analisi o al perseguimento degli scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente utilizzati.

I dati genetici trattati a fini di ricongiungimento familiare sono conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario all'esame dell'istanza di ricongiungimento, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene. A seguito del rigetto o dell'accoglimento dell'istanza, i campioni prelevati per l'accertamento dei vincoli di consanguineità devono essere distrutti (art. 11, comma 1, lett. *e)*, del Codice).

Ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. *c)*, *d)* ed *e)*, del Codice, i soggetti autorizzati verificano periodicamente l'esattezza e l'aggiornamento dei dati, nonché la loro pertinenza, completezza, non eccedenza e indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi, anche con riferimento ai dati che l'interessato fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non possono essere utilizzati.

8.1) Conservazione a fini di ricerca.

I campioni biologici prelevati e i dati genetici raccolti per scopi di tutela della salute possono essere conservati ed utilizzati per finalità di ricerca scientifica o statistica, ferma restando la necessità di acquisire il consenso informato delle persone interessate, eccetto che nei casi di indagini statistiche o ricerche scientifiche previste dalla legge o limitatamente al perseguimento di scopi scientifici e statistici direttamente collegati con quelli per i quali è stato originariamente acquisito il consenso informato degli interessati. Quando a causa di particolari ragioni non è possibile informare gli interessati malgrado sia stato compiuto ogni ragionevole sforzo per raggiungerli, la conservazione e l'ulteriore utilizzo di campioni biologici e di dati genetici raccolti per la realizzazione di progetti di ricerca e indagini statistiche, diversi da quelli originari, sono consentiti se una ricerca di analoga finalità non può essere realizzata mediante il trattamento di dati riferiti a persone dalle quali può essere o è stato acquisito il consenso informato e:

*a)* il programma di ricerca comporta l'utilizzo di campioni biologici e di dati genetici che in origine non consentono di identificare gli interessati, ovvero che, a seguito di trattamento, non consentono di identificare i medesimi interessati e non risulta che questi ultimi abbiano in precedenza fornito indicazioni contrarie;

*b)* ovvero il programma di ricerca, oggetto di motivato parere favorevole del competente comitato etico a livello territoriale, è autorizzato appositamente dal Garante ai sensi dell'art. 90 del Codice.

9) Comunicazione e diffusione dei dati.

I dati genetici non possono essere comunicati e i campioni biologici non possono essere messi a disposizione di terzi salvo che sia indispensabile per il perseguimento delle finalità indicate dalla presente autorizzazione.

I dati genetici e i campioni biologici raccolti per scopi di ricerca scientifica e statistica possono essere comunicati o trasferiti a enti e istituti di ricerca, alle associazioni e agli altri organismi pubblici e privati aventi finalità di ricerca, esclusivamente nell'ambito di progetti congiunti.

I dati genetici e i campioni biologici raccolti per scopi di ricerca scientifica e statistica possono essere comunicati o trasferiti ai soggetti sopra indicati, non partecipanti a progetti congiunti, limitatamente alle informazioni pri-

ve di dati identificativi, per scopi scientifici direttamente collegati a quelli per i quali sono stati originariamente raccolti e chiaramente determinati per iscritto nella richiesta dei dati e/o dei campioni. In tal caso, il soggetto richiedente si impegna a non trattare i dati e/o utilizzare i campioni per fini diversi da quelli indicati nella richiesta e a non comunicarli o trasferirli ulteriormente a terzi.
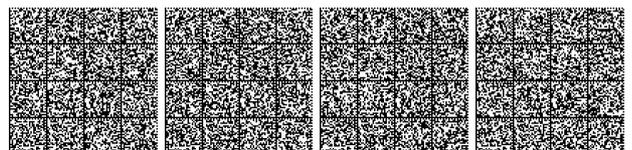
I dati genetici raccolti a fini di ricongiungimento familiare possono essere comunicati unicamente alle rappresentanze diplomatiche o consolari competenti all'esame della documentazione prodotta dall'interessato o all'organismo internazionale ritenuto idoneo dal Ministero degli affari esteri cui questi si sia rivolto. I campioni biologici prelevati ai medesimi fini possono essere trasferiti unicamente al laboratorio designato per l'effettuazione del test sulla variabilità individuale o all'organismo internazionale ritenuto idoneo dal Ministero degli affari esteri.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 84 del Codice, i dati genetici devono essere resi noti di regola direttamente all'interessato o a persone diverse dal diretto interessato sulla base di una delega scritta di quest'ultimo, adottando ogni mezzo idoneo a prevenire la conoscenza non autorizzata da parte di soggetti anche compresenti. La comunicazione nelle mani di un delegato dell'interessato è eseguita in plico chiuso.

Gli esiti di test e di screening genetici, nonché i risultati delle ricerche qualora comportino per l'interessato un beneficio concreto e diretto in termini di terapia, prevenzione o di consapevolezza delle scelte riproduttive, devono essere comunicati al medesimo interessato anche nel rispetto della sua dichiarazione di volontà di conoscere o meno tali eventi e, ove necessario, con un'appropriata consulenza genetica.

Gli esiti di test e di screening genetici, nonché i risultati delle ricerche, qualora comportino un beneficio concreto e diretto in termini di terapia, prevenzione o di consapevolezza delle scelte riproduttive, anche per gli appartenenti alla stessa linea genetica dell'interessato, possono essere comunicati a questi ultimi, su loro richiesta, qualora l'interessato vi abbia espressamente acconsentito oppure qualora tali risultati siano indispensabili per evitare un pregiudizio per la loro salute, ivi compreso il rischio riproduttivo, e il consenso dell'interessato non sia prestato o non possa essere prestato per effettiva irreperibilità.

In caso di ricerche condotte su popolazioni isolate, devono essere resi noti alle comunità interessate e alle autorità locali gli eventuali risultati della ricerca che rivestono un'importanza terapeutica o preventiva per la tutela della salute delle persone appartenenti a tali comunità.

I dati genetici non possono essere diffusi. I risultati delle ricerche non possono essere diffusi se non in forma aggregata, ovvero secondo modalità che non rendano identificabili gli interessati neppure tramite dati identificativi indiretti, anche nell'ambito di pubblicazioni.

Fermo restando quanto previsto al punto 5) in ordine all'informativa all'interessato, il trasferimento anche temporaneo fuori dal territorio dello Stato, con qualsiasi forma o mezzo, di dati genetici e/o di campioni biologici, verso un Paese non appartenente all'Unione europea è consentito in conformità agli articoli 43, 44 e 45 del Codice.

10) Richieste di autorizzazione.

I titolari dei trattamenti che rientrano nell'ambito di applicazione della presente autorizzazione non sono tenuti a presentare una richiesta di autorizzazione a questa Autorità, qualora il trattamento che si intende effettuare sia conforme alle prescrizioni suddette.

Le richieste di autorizzazione pervenute o che perverranno anche successivamente alla data di adozione del presente provvedimento, devono intendersi accolte nei termini di cui al provvedimento medesimo.

Il Garante non prenderà in considerazione richieste di autorizzazione per trattamenti da effettuarsi in difformità alle prescrizioni del presente provvedimento, salvo che il loro accoglimento sia giustificato da circostanze del tutto particolari o da situazioni eccezionali non considerate nella presente autorizzazione, relative, ad esempio, al caso in cui la raccolta del consenso comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato in ragione, in particolare, del numero di persone interessate.

11) Norme finali.

Restano fermi gli obblighi previsti da norme di legge o di regolamento, ovvero dalla normativa comunitaria, che stabiliscono divieti o limiti in materia di trattamento di dati genetici.

Resta fermo per il titolare del trattamento di dati genetici l'obbligo di effettuare, nei casi previsti, la notificazione al Garante prima dell'inizio del trattamento medesimo (articoli 37 e 163 del Codice).

12) Efficacia temporale e disciplina transitoria.

La presente autorizzazione ha efficacia a decorrere dal 30 giugno 2011 fino al 31 dicembre 2012, salve eventuali modifiche che il Garante ritenga di dover apportare in conseguenza di eventuali novità normative rilevanti in materia.

Qualora alla data di pubblicazione della presente autorizzazione il trattamento non sia già conforme alle nuove prescrizioni rispetto a quelle contenute nel precedente testo, il titolare deve adeguarsi ad esse entro il 30 ottobre 2011.

La presente autorizzazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 giugno 2011

*Il Presidente*: PIZZETTI

*Il relatore*: FORTUNATO

*Il segretario generale*: DE PAOLI

**11A09461**
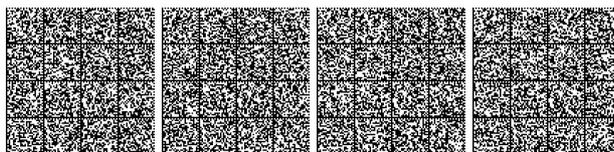
# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

### Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Cordarone»

*Estratto determinazione V&A.N/V n. 860 del 16 giugno 2011*

Titolare A.I.C.: Sanofi-aventis S.p.A. (codice fiscale 00832400154) con sede legale e domicilio fiscale in viale Luigi Bodio, 37/B, 20158 - Milano - Italia.

Medicinale: CORDARONE.

Variazione A.I.C.: modifica stampati su richiesta ditta.

È autorizzata la modifica degli stampati (Punto 4.8 del RCP e corrispondente paragrafo del foglio illustrativo)relativamente alla confezione sottoelencata: A.I.C. n. 025035027 - «150 MG/3 ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» 5 fiale.

I lotti già prodotti non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 180° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**11A09159**

### Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Gabapentin Ratiopharm».

*Estratto Determinazione V&A.PC/II/438 del 14 giugno2011*

Specialità Medicinale: GABAPENTIN RATIOPHARM.

Confezioni: relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di Mutuo Riconoscimento.

Titolare A.I.C.: Ratiopharm GMBH.

N° procedura mutuo riconoscimento: DK/H/0398/001-003/II/029.

Tipo di modifica: modifica del fabbricante di una materia prima, di un reattivo o di un prodotto intermedio utilizzato nel procedimento di fabbricazione di una sostanza attiva o modifica del fabbricante della sostanza attiva.

Modifica apportata: aggiunta di un produttore alternativo della sostanza attiva «Gabapentin»: Jiangxi Synergy Pharmaceutical Co. Ltd. (China).

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**11A09160**

### Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Gabapentin Ratiopharm».

*Estratto determinazione V&A.PC/II/437 del 14 giugno 2011*

Specialità Medicinale: GABAPENTIN RATIOPHARM.

Confezioni: relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare A.I.C.: Ratiopharm GMBH.

N° procedura mutuo riconoscimento: DK/H/0398/001-003/II/030.

Tipo di Modifica: modifica del fabbricante di una materia prima, di un reattivo o di un prodotto intermedio utilizzato nel procedimento di fabbricazione di una sostanza attiva o modifica del fabbricante della sostanza attiva.

Modifica apportata: aggiunta di un produttore alternativo, con DMF, della sostanza attiva «Gabapentin»: Hikal Limited (India).

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**11A09161**

### Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Captopril Doc Generici»

Con la determinazione n. aRM - 20/2011-898 del 23 giugno 2011 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta DOC Generici SRL l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: CAPTOPRIL DOC GENERICI.

Confezione: 034366043.

Descrizione: «50 mg compresse» 24 compresse.

Medicinale: CAPTOPRIL DOC GENERICI.

Confezione: 034366031.

Descrizione: «25 mg compresse» 50 compresse.

**11A09345**

## BANCA D'ITALIA

### Nomina degli organi straordinari della Total Return Società di gestione del Risparmio S.p.A., in Bagnolo S. Vito, in amministrazione straordinaria.

La Banca d'Italia, con provvedimento del 24 maggio 2011, ha nominato il dott. Angelo Pappadà Commissario straordinario e i sigg. dott. ssa Mirella Bompadre, avv. Luigi Solimena e avv. Alessandra Stabilini componenti del Comitato di sorveglianza della Total Return Società di gestione del Risparmio S.p.A., con sede in Bagnolo S. Vito (Mantova), posta in amministrazione straordinaria dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 12 maggio 2011.

Nella riunione dell'8 giugno 2011, tenuta dal Comitato di sorveglianza, l'avv. Alessandra Stabilini è stata nominata Presidente del Comitato stesso.

**11A09369**

## CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI TORINO

### Provvedimenti concernenti marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi del quinto comma dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si comunica che, i sottoelencati marchi di identificazione dei metalli preziosi, sono stati annullati in quanto le aziende, già titolari dei medesimi, sono state cancellate dal registro degli assegnatari dei marchi di identificazione.

| DENOMINAZIONE | SEDE | N° MARCHIO |
|---|---|---|
| CARLONE VINCENZO | VIA MILANESIO 12-14<br>10022 CARMAGNOLA (TO) | 472 TO |
| SATTA ALFREDO | VIA F.LLI PIOL 6<br>10098 RIVOLI (TO) | 483 TO |
| CARONE BARSANOFIO | VIA LAMBRUSCHINI 8<br>10143 TORINO (TO) | 547 TO |
| DOMINE ANDREA | VIA GRAZIA DELEDDA 18<br>10028 TROFARELLO (TO) | 480 TO |
| LUCA SALVADORI DESIGN | LARGO MONTEBELLO 35<br>10124 TORINO (TO) | 609 TO |
| LUSSOITALIA S.R.L. | VIA MARCO POLO 17<br>10129 TORINO (TO) | 580 TO |
| R.P. GIOIELLI DI RIBAUDO PIERO | VIA ROMA 28<br>10043 ORBASSANO (TO) | 616 TO |

Gli eventuali detentori di punzoni riportanti i sopraindicati marchi sono diffidati dall'utilizzarli e sono tenuti a consegnarli alla Camera di commercio di Torino.

**11A08667**

## MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

### Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto ex alveo del Rio Corniolo, nel comune di Sarmato.

Con decreto 19 maggio 2010 n. 282, del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con l'agenzia del demanio, registrato alla Corte dei Conti in data 30 maggio 2011, reg. n. 9, foglio n. 117, è stato disposto il passaggio del demanio al patrimonio dello Stato di un tratto ex alveo del Rio Corniolo nel comune di Sarmato (PC), identificato al N.C.T. del comune medesimo al foglio 16 p.lle 993, 994, 995, 996, 997, 998, 1089, 1090, 1091, 1093, 1095, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1111, 1112, 1114, 1116, 1118, 1120, 1121, 1122, 1125, 1131.

**11A09162**

### Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno ex alveo di canale irriguo, nel comune di Foligno.

Con decreto 19 maggio 2010 n. 278, del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con l'agenzia del demanio, registrato alla Corte dei Conti in data 30 maggio 2011, reg. n. 9, foglio n. 185, è stato disposto il passaggio del demanio al patrimonio dello Stato di un terreno ex alveo di canale irruguo nel comune di Foligno (PG), identificato al N.C.T. del comune medesimo al foglio 118 p.lla 2954.

**11A09163**

### Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno ex alveo del fiume Fossa Fratta, nel comune di Cologna Veneta.

Con decreto 19 maggio 2010 n. 274, del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con l'agenzia del demanio, registrato alla Corte dei Conti in data 30 maggio 2011, reg. n. 9, foglio n. 186, è stato disposto il passaggio del demanio al patrimonio dello Stato di un tratto ex alveo del fiume Fossa Fratta nel comune di Cologna Veneta (VR), identificato al N.C.T. del comune medesimo al foglio 30 p.lle 144 e 313.

**11A09164**

### Nomina dei commissari della commissione scientifica CITES

Il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con decreto GAB n. 192 del 23 novembre 2010 ha nominato i Commissari della Commissione Scientifica CITES.

Il testo completo del decreto è consultabile sul sito web http://www.minambiente.it/

**11A09367**

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

### Scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo e messa in amministrazione straordinaria della Total Return Società di gestione del Risparmio S.p.A., in Bagnolo S. Vito.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con decreto del 12 maggio 2011, ha disposto lo scioglimento degli Organi con funzioni di amministrazione e di controllo della Total Return Società di gestione del Risparmio S.p.A., con sede in Bagnolo S. Vito (Mantova), e ha sottoposto la stessa a procedura di amministrazione straordinaria ai sensi dell'art. 56, comma 1, lettera *a)* e *b)*, del testo unico dell'Intermediazione Finanziaria (decreto legislativo n. 58/98).

**11A09368**

### Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 1° luglio 2011

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

| | |
|---|---|
| Dollaro USA | 1,4488 |
| Yen | 116,92 |
| Lev bulgaro | 1,9558 |
| Corona ceca | 24,310 |
| Corona danese | 7,4589 |
| Lira Sterlina | 0,90500 |
| Fiorino ungherese | 264,93 |
| Litas lituano | 3,4528 |
| Lat lettone | 0,7091 |
| Zloty polacco | 3,9678 |
| Nuovo leu romeno | 4,2396 |
| Corona svedese | 9,1280 |
| Franco svizzero | 1,2267 |
| Corona islandese | * |
| Corona norvegese | 7,7900 |
| Kuna croata | 7,3898 |
| Rublo russo | 40,3909 |
| Lira turca | 2,3362 |
| Dollaro australiano | 1,3523 |
| Real brasiliano | 2,2617 |
| Dollaro canadese | 1,3964 |
| Yuan cinese | 9,3663 |
| Dollaro di Hong Kong | 11,2750 |
| Rupia indonesiana | 12371,01 |
| Shekel israeliano | 4,9216 |
| Rupia indiana | 64,5950 |
| Won sudcoreano | 1545,06 |
| Peso messicano | 16,9266 |
| Ringgit malese | 4,3587 |
| Dollaro neozelandese | 1,7552 |
| Peso filippino | 62,511 |
| Dollaro di Singapore | 1,7772 |
| Baht tailandese | 44,638 |
| Rand sudafricano | 9,8011 |

*N.B.* — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

**11A09431**

### Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 4 luglio 2011

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

| | |
|---|---|
| Dollaro USA | 1,4500 |
| Yen | 117,11 |
| Lev bulgaro | 1,9558 |
| Corona ceca | 24,278 |
| Corona danese | 7,4594 |
| Lira Sterlina | 0,90150 |
| Fiorino ungherese | 264,03 |
| Litas lituano | 3,4528 |
| Lat lettone | 0,7091 |
| Zloty polacco | 3,9425 |
| Nuovo leu romeno | 4,2237 |
| Corona svedese | 9,0992 |
| Franco svizzero | 1,2324 |
| Corona islandese | * |
| Corona norvegese | 7,7605 |
| Kuna croata | 7,3960 |
| Rublo russo | 40,3650 |
| Lira turca | 2,3444 |
| Dollaro australiano | 1,3521 |
| Real brasiliano | 2,2609 |
| Dollaro canadese | 1,3919 |
| Yuan cinese | 9,3714 |
| Dollaro di Hong Kong | 11,2827 |
| Rupia indonesiana | 12358,75 |
| Shekel israeliano | 4,9230 |
| Rupia indiana | 64,4160 |
| Won sudcoreano | 1542,22 |
| Peso messicano | 16,8280 |
| Ringgit malese | 4,3519 |

| | |
|---|---|
| Dollaro neozelandese | 1,7487 |
| Peso filippino | 62,444 |
| Dollaro di Singapore | 1,7783 |
| Baht tailandese | 44,182 |
| Rand sudafricano | 9,7556 |
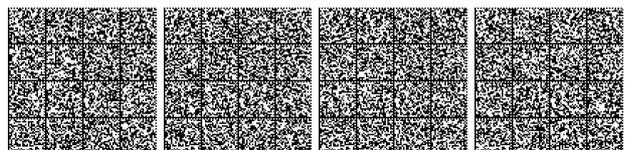
*N.B.* — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

**11A09432**

## MINISTERO DELLA SALUTE

### Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Vetflurane 1000 mg/g »

*Estratto decreto n. 58 dell'8 giugno 2011*

Procedura decentrata n. UK/V/0350/001/DC.

Specialità medicinale per uso veterinario VETFLURANE 1000 mg/g vapore per inalazione, liquido per cavalli, cani, gatti, uccelli ornamentali, rettili, ratti, topi, criceti, cincillà, gerbilli, cavie e furetti.

Titolare A.I.C.: Virbac con sede in 1ère avenue - 2065 m - L.I.D. - 06516 Carros (Francia).

Produttore responsabile rilascio lotti: la società titolare dell'A.I.C. con sede in 1ère avenue - 2065 m - L.I.D. - 06516 Carros (Francia).

Confezioni autorizzate e numeri A.I.C.:

A.I.C. n. 104244013 - flacone da 100 ml;

A.I.C. n. 104244025 - flacone da 250 ml.

Composizione:

principio attivo: isoflurano. Ogni millilitro contiene 1000 mg/g di isoflurano;

eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: cavalli, cani, gatti, uccelli ornamentali, rettili, ratti, topi, criceti, cincillà, gerbilli, cavie, furetti.

Indicazioni terapeutiche: induzione e mantenimento dell'anestesia generale.

Avvertenze speciali: la somministrazione e detenzione del medicinale deve essere effettuata esclusivamente dal medico veterinario.

Medicinale ad uso esclusivo del medico veterinario.

Validità: periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 2 anni.

Tempi di attesa: cavallo: carne e visceri: 2 giorni.

Il prodotto non deve essere usato per il trattamento delle cavalle che producono latte destinato al consumo umano.

Decorrenza di efficacia del decreto: efficacia immediata.

**11A08709**

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2011-GU1-159) Roma, 2011 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.
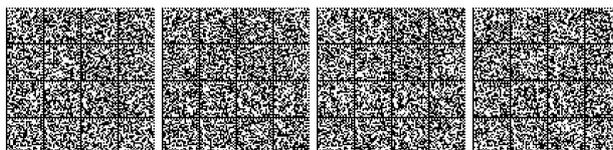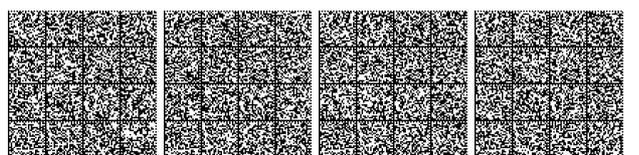
## MODALITÀ PER LA VENDITA

**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:**

- **— presso la Libreria dello Stato in Piazza Verdi, 1 - 00198 Roma - tel. 06-85082147 (aperta dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 19.00 il sabato dalle 9.00 alle 13.00);**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile per provincia sul sito www.gazzettaufficiale.it (box Librerie Concessionarie).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Area Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

# GAZZETTA UFFICIALE
## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

## CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2011 (salvo conguaglio)

### GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

| | | | CANONE DI ABBONAMENTO |
|---|---|---|---|
| **Tipo A** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 257,04)** | - annuale | € **438,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 128,52)** | - semestrale | € **239,00** |
| **Tipo A1** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 132,57)** | - annuale | € **309,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 66,28)** | - semestrale | € **167,00** |
| **Tipo B** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 19,29)** | - annuale | € **68,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 9,64)** | - semestrale | € **43,00** |
| **Tipo C** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 41,27)** | - annuale | € **168,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 20,63)** | - semestrale | € **91,00** |
| **Tipo D** | Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 15,31)** | - annuale | € **65,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 7,65)** | - semestrale | € **40,00** |
| **Tipo E** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 50,02)** | - annuale | € **167,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 25,01)* | - semestrale | € **90,00** |
| **Tipo F** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 383,93*)* | - annuale | € **819,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 191,46)** | - semestrale | € **431,00** |
| **Tipo F1** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 264,45)** | - annuale | € **682,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 132,22)** | - semestrale | € **357,00** |

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
**Integrando con la somma di € 80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2011.**

### CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

### PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

| Prezzi di vendita: | | |
|---|---|---|
| serie generale | € | 1,00 |
| serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione | € | 1,00 |
| fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico | € | 1,50 |
| supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione | € | 1,00 |
| fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico | € | 6,00 |

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

**PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI**

| | | |
|---|---|---|
| *(di cui spese di spedizione € 127,00)** | - annuale | € **295,00** |
| *(di cui spese di spedizione € 73,20)** | - semestrale | € **162,00** |

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II**

| | | |
|---|---|---|
| *(di cui spese di spedizione € 39,40)** | - annuale | € **85,00** |
| *(di cui spese di spedizione € 20,60)** | - semestrale | € **53,00** |

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

### RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

**N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.**

***RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO***

**ABBONAMENTI UFFICI STATALI**
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.